Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 1 del 3 gennaio 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 gennaio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 3

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Deliberazione n. 599/10/CONS; n. 606/10/CONS; n. 607/10/CONS; n. 608/10/CONS; n. 628/10/CONS; n. 666/10/CONS; n. 668/10/CONS; n. 670/10/CONS; n. 105/10/CIR; n. 119/10/CIR; n. 120/10/CIR; n. 121/10/CIR; n. 122/10/CIR; n. 123/10/CIR.

SOMMARIO

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 novembre 2010.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2011 (Deliberazione n. 599/10/CONS).

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio dell'11 novembre 2010;

VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con la quale sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)"*, ed in particolare, l'art. 1, commi 65, 66 e 68;

CONSIDERATO che il comma 66 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, fissa, per gli anni successivi al 2006 l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera dell'Autorità;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 722/09/CONS "*Misura e modalità del versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2010*", con la quale è stata fissata la misura della contribuzione nell'1,5 per mille dei ricavi ottenuti nel settore delle comunicazioni risultanti nell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della delibera, al netto delle quote riversate agli operatori terzi;

VISTO l'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) con il quale viene stabilito che per gli anni 2010, 2011 e 2012 dovranno essere attribuite ad altre autorità una quota parte delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che - per l'anno 2011 - ammontano a € 9,8 milioni e che, conseguentemente, si rende necessario aumentare l'entità della

contribuzione a carico del mercato di competenza per assicurare adeguata copertura al bilancio dell'Autorità per il 2011;

CONSIDERATO che l'importo del finanziamento a carico del bilancio dello Stato, previsto dal disegno di legge di stabilità 2011 nella tabella C (A.C. n. 3778), reca una ulteriore diminuzione, rispetto al 2010, pari a 484.000 euro;

RITENUTO di fissare la misura della contribuzione per l'anno 2011, secondo le modalità previste dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1 commi 65, 66 e 68, nella misura dell'1,8 per mille dei ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'ultimo bilancio approvato prima della adozione della presente delibera;

RITENUTO che gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio verseranno il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la misura dell'1,8 per mille alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie;

CONSIDERATO che i ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni includono tutti quelli afferenti ai servizi che rientrano nelle attività di competenza dell'Autorità;

CONSIDERATO che l'obbligo contributivo deve essere assolto da tutti i soggetti che svolgono attività sottoposte ai poteri di regolazione e controllo dell'Autorità nell'ambito dei quali sono certamente ricompresi i soggetti tenuti ad iscriversi al registro degli operatori di comunicazione;

RITENUTO di confermare le esenzioni per i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo e per le imprese che versano in "stato di crisi" avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali;

RITENUTO che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società debba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, al fine di verificare tale adempimento contributivo, la società capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette società per l'attività svolta nel mercato di competenza dell'Autorità;

VISTA la relazione illustrativa predisposta dal Servizio Organizzazione, Bilancio e Programmazione d'intesa con il Segretariato Generale;

RILEVATO che le proposte modalità di calcolo della base imponibile si mostrano coerenti con i principi di pertinenza, di causalità ed equità;

UDITA la relazione illustrativa del Presidente, relatore ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

(Misura della contribuzione)

1. Per l'anno 2011, la contribuzione di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dovuta all'Autorità dai soggetti operanti nel mercato delle comunicazioni, è fissata in misura pari allo 1,8 per mille dei ricavi risultanti nell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera. Sul sito web dell'Autorità saranno pubblicate le istruzioni relative all'applicazione della presente delibera e, in particolare, alle modalità per il versamento del contributo.
2. Il contributo è determinato applicando l'aliquota di cui al comma 1 ai ricavi, conseguiti nel settore delle comunicazioni, risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della delibera impositiva annuale, al netto delle quote di ricavo riversate ad operatori terzi. Le ipotesi in cui è ammesso escludere le quote di ricavo riversate ad operatori terzi dalla base di calcolo per la determinazione dell'ammontare del versamento dovuto sono specificamente indicate nelle istruzioni di cui al comma 1.
3. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio versano il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la misura di cui al comma 1 alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.
4. La base imponibile rilevante ai fini dell'applicazione dei commi precedenti è determinata al netto delle quote di ricavi riversate agli operatori terzi.
5. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio.

6. La società capogruppo nella propria dichiarazione indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata, che opera nel mercato di competenza dell'Autorità.

Art. 2

(Esenzioni)

1. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2010.

Art. 3

(Modalità di versamento)

1. Il versamento del contributo eseguito entro il 30 aprile 2011, deve essere effettuato a favore del c/c bancario identificato dal codice IBAN IT65J0100503382000000200015 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas ed intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine indicato al comma 1 comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento.

Art. 4

(Soggetti tenuti al versamento)

1. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'articolo 1 comma 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio 2011, i dati anagrafici ed economici e trasmettono i documenti contabili nel rispetto delle istruzioni sul versamento del contributo che sono allegate alla presente delibera e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere inviata utilizzando esclusivamente l'apposito modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità.
3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui ai commi 1 e 2, nonché l'indicazione, negli stessi modelli, di dati non rispondenti al vero, comporta

l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5
(Disposizioni finali)

1. La presente delibera, ai sensi della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, articolo 1, comma 65, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 11 novembre 2010

Il Presidente: CALABRÒ

ALLEGATO *2*

Testo dell'Avvertenza da pubblicare di seguito al testo della delibera n. 599/10/CONS.

Avvertenza: La delibera dell'11 novembre 2010, n. 599/10/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata in questa *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, determina, in ottemperanza all'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto dagli operatori della comunicazione per l'anno 2011.

La delibera, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 65 della citata legge n. 266/2005 è stata approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2010, ai fini della sua esecutività.

Le istruzioni relative alle modalità di versamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.

10A15661

DELIBERAZIONE 25 novembre 2010.

Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1-*bis*, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Deliberazione n. 606/10/CONS).

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 25 novembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", e, in particolare l'art. 21, comma 1-bis;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 ottobre 1991, n. 253 e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 successivamente modificata e integrata dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività",

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 luglio 2010, n. 176;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di approvazione del "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 1998, n. 176;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 febbraio 2001, n. 42;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2009 n. 25 e successive modificazioni e integrazioni;

RILEVATO che l'art. 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 dispone che "L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica è rilasciata dall'Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio Regolamento, da emanare entro il 30 giugno 2010";

VISTA la delibera n. 258/10/CONS con la quale è stata indetta la consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

AVUTO RIGUARDO ai numerosi contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:

Articolo 1 (Definizioni)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Sulla definizione di "altri mezzi di comunicazione elettronica", alcuni soggetti hanno proposto di introdurre un elenco esemplificativo ma non esaustivo di tali reti di comunicazione, quali la rete internet anche in banda larga e le reti mobili ad esclusione delle trasmissioni a mezzo DVBH.

Allo stesso modo, è stato proposto da più parti di eliminare il riferimento al cavo coassiale. Detto inciso circoscrive la nozione di reti di comunicazione elettronica alle sole reti via cavo coassiale e fa rientrare tutte le altre reti via cavo non coassiale nell'ambito degli altri mezzi di comunicazione.

Un numero significativo di soggetti partecipanti ha richiesto l'introduzione della nozione di "palinsesto" di programmi, come prevista dal Testo unico; in particolare, un

soggetto suggerisce di qualificare come palinsesto i blocchi di programmazione predisposti dal fornitore di servizi di media, in quanto la trasmissione di palinsesti su altre reti di comunicazione spesso si discosta da quella tradizionale di ventiquattro ore, prevedendo in alcuni casi la ripetizione di blocchi di programmazione di durata variabile.

Sulla definizione di "servizio di media audiovisivo lineare", alcuni soggetti propongono di specificare che si tratta di "mezzo di comunicazione di massa" destinato "ad essere ricevuto da una porzione considerevole del grande pubblico" sulla quale potrebbe "esercitare un impatto evidente", a carattere economico, distinguendo i diversi ruoli del fornitore di servizi di media audiovisivi, dell'aggregatore dei contenuti e dell'operatore di rete.

Un soggetto propone di richiamare, all'art. 1, *per relationem*, le definizioni contenute nel Testo unico, nonché di esplicitare il significato e di delimitare i confini della deroga all'applicazione della disciplina primaria.

E' stato inoltre chiesto di chiarire se la sola vendita di spazi pubblicitari sui siti internet e sulle piattaforme di trasmissione e il ricorso a fonti di finanziamento pubblico valgano a definire l'attività del fornitore di servizi di media audiovisivi come "non precipuamente economica". Viene proposto, infine, di fissare un tetto massimo di contatti su base mensile oltre il quale un fornitore di servizi di media audiovisivi ricade nell'ambito di applicazione del Regolamento.

Un soggetto suggerisce di precisare che non rientrano nella definizione di servizio di media audiovisivo le versioni elettroniche di quotidiani e riviste, salvo che non contengano una sezione stabilmente dedicata alla diffusione di contenuti audiovisivi.

In via generale, si suggerisce di introdurre una chiara definizione del termine "servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica", considerato il rapido evolversi delle piattaforme digitali.

Un soggetto evidenzia l'apparente discrasia tra la definizione di "fornitore di servizi di media", di cui all'art. 2, lett. b), del Testo unico, secondo la quale "sono escluse dalla definizione di fornitore di servizi di media le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi" e la definizione di cui all'articolo 1, lett. i), dello schema di regolamento secondo cui, invece, "sono escluse dalla definizione di fornitore di servizi di media le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione o distribuzione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi". L'ampliamento regolamentare appare, infatti, oltre che non conforme alla norma primaria (che non a caso utilizza l'avverbio "unicamente") ed in contrasto con le finalità della stessa, idoneo a far ritenere che siano esclusi da tale nozione non soltanto l'operatore di rete, o comunque il soggetto che si limita a fornire reti di comunicazione elettronica, ma anche il gestore della piattaforma, vale a dire colui che svolge attività di aggregazione di contenuti (nel caso dei servizi lineari, all'interno di un palinsesto), funzionale, in particolare, allo sfruttamento pubblicitario degli stessi attraverso

un'attività di distribuzione.

Osservazioni dell'Autorità

In merito alla richiesta rappresentata da più parti di prevedere nella definizione di "altri mezzi di comunicazione elettronica" un elenco esemplificativo ma non esaustivo di tali reti di comunicazione, sono stati inseriti a titolo esemplificativo nella definizione di cui all'articolo 1, lettera h), del Regolamento la rete internet anche in banda larga e le reti mobili ad esclusione delle trasmissioni a mezzo DVBH.

Per quanto invece concerne la richiesta di eliminare dal testo il riferimento al cavo coassiale, l'Autorità è dell'avviso che occorra tenere conto dell'evoluzione tecnologica che ha caratterizzato le trasmissioni via cavo in Italia. La prima disciplina del "cavo" non ulteriormente specificato contenuta nel Codice postale (dapprima nel regio decreto n. 645/1936, quindi nel d.P.R. n. 156/1973) si riferiva esclusivamente al cavo coassiale (ovvero il cavo composto da un singolo conduttore di rame posto al centro del cavo e da un dielettrico che separa il corpo centrale da uno schermo esterno di metallo intrecciato) per le trasmissioni televisive, e al cavo altrimenti inteso (ovvero diverso da quello coassiale) per le comunicazioni telefoniche e telegrafiche. Tale è rimasta la disciplina anche nella normativa posteriore, ovvero le leggi nn. 103/75, 10/85 e 223/90, mentre solo con la legge n. 249/97 è stata disciplinata la convergenza tra reti e servizi televisivi e di telecomunicazioni. Ne deriva che oggi il campo di impiego del cavo cd. coassiale è del tutto residuale, in quanto circoscritto al solo cavo d'antenna utilizzato per le trasmissioni televisive in tecnica analogica, mentre il cavo non coassiale riguarda tutte le applicazioni più innovative quali quelle dei servizi *triple* o *quadruple play*.

In tal senso depongono anche i lavori parlamentari a monte dell'approvazione del decreto legislativo n. 44/2010 che nella versione originaria recava, nel modificare l'art. 21 del decreto legislativo n. 177/2005, la formulazione "l'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi o radiofonici via cavo, ivi inclusa la diffusione continua in diretta o live streaming e su internet o web casting"; a seguito del parere dell'VIII Commissione permanente del Senato è stata scartata la via della modifica dell'art. 21 ed è stato introdotto un nuovo comma 1-bis all'articolo 21, che ha inserito il suddetto inciso nella più generale categoria degli altri mezzi di comunicazione elettronica.

Ne discende che in tali altri mezzi deve a giusto titolo farsi rientrare la web tv, in quanto espressamente indicata dal legislatore e, per evidenti ragioni tecnologiche, anche la IPTV che si distingue dalla prima per la sola diversità del protocollo trasmissivo e non per una diversità intrinseca del mezzo adoperato. In altri termini, dato che i servizi di media audiovisivi possono essere offerti per il tramite di piattaforme televisive su altri mezzi di comunicazione elettronica quali l'IPTV o attraverso la rete internet, l'unica differenza tra le due consiste nel fatto che l'IPTV si basa su "reti gestite", mentre la web tv è diffusa tramite la rete internet non gestita e "best effort", ovvero con velocità e livelli di qualità del servizio variabili e non predefiniti dal gestore.

Peraltro, l'Autorità nella delibera n. 367/10/CONS, di avvio della consultazione pubblica per l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del sistema integrato delle comunicazioni, ha evidenziato che "le offerte di web tv, in parte rientranti nella nuova definizione di servizi di media audiovisivi introdotta dal Testo unico, non sono, come nel caso della IPTV, integrate in una piattaforma proprietaria di servizi di comunicazione, ma sono accessibili da siti e portali di fornitori di contenuti o di aggregatori web non integrati con i servizi di accesso", con ciò evidenziando che IPTV e web tv sono accomunati dall'impiego del medesimo protocollo di trasmissione (il protocollo IP, appunto), sebbene sia diversa la modalità di gestione.

Considerata tale identità sul piano tecnologico, sarebbe discriminatorio e contrario al principio della neutralità tecnologica sottoporre a due regimi giuridici distinti due modalità di diffusione che utilizzano lo stesso mezzo trasmissivo: se nella definizione di "altri mezzi" il legislatore ha inteso far rientrare la web tv, a maggior ragione, in considerazione del fatto di essere una rete gestita, deve rientrarvi anche la IPTV, residuando così il solo cavo coassiale.

Alla luce di quanto precede, non si reputa coerente con il quadro legislativo e tecnologico vigente eliminare dalla definizione di altri mezzi il termine "coassiale" dall'art. 1, comma 1, lett. h).

Appare invece pregevole la richiesta di inserimento della definizione di "palinsesto" come individuata dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del Testo unico ai fini di una corretta determinazione del campo di applicazione del Regolamento, nonché al fine di individuare *a contrario* i servizi lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica che, non ricadendo in detta definizione, non sono soggetti alla presente disciplina.

Per quanto concerne l'estensione della definizione di fornitore di servizi di media ai distributori di programmi nei casi in cui la responsabilità editoriale incomba a terzi, sebbene a rigore non si tratti di una riproposizione letterale della definizione dettata dal Testo unico, l'intenzione dell'Autorità è stata quella di assicurare la parità di trattamento indipendentemente dal mezzo trasmissivo impiegato. Al fine di evitare possibili distonie definitorie rispetto al Testo unico, si ritiene opportuno eliminare tale riferimento dalla terminologia in uso, fermo restando che non si potrà prescindere dall'interpretare il termine "trasmissione" come riferito sia alle trasmissioni terrestri e satellitari, sia a quelle distribuite via cavo.

Per quanto riguarda la definizione di "servizio di media audiovisivo" il Testo unico impone che siano soddisfatti entrambi i requisiti dell'essere il servizio prestato in via precipuamente economica ed essere in concorrenza con la radiodiffusione televisiva. Considerata la chiarezza della previsione della norma primaria, non si reputa necessario modificare la norma regolamentare.

Ai fini di una maggiore completezza del quadro definitorio, si è ritenuto opportuno, altresì, introdurre la definizione di "responsabilità editoriale", secondo quanto previsto dal Testo unico.

Per quanto riguarda le osservazioni circa la necessità di meglio delimitare il campo di applicazione del Regolamento, l'Autorità ha ritenuto di introdurre tali delimitazioni nell'articolo 2, rubricato "Campo di applicazione".

Articolo 2 (Campo di applicazione)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto è favorevole alle esclusioni proposte dall'Autorità nel testo posto a consultazione (servizi televisivi a circuito chiuso e diffusioni sonore all'interno di locali commerciali), mentre altri soggetti ritengono che tali forme vadano incluse nel campo di applicazione del Regolamento.

Relativamente al campo di applicazione, vi è chi ritiene indispensabile la specificazione di alcuni requisiti che identifichino la categoria dei servizi lineari e li distinguano da servizi di altra natura. In particolare, si ritiene essenziale la precisazione della finalità principale di un servizio di media audiovisivo lineare, ossia la fornitura di un palinsesto di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale, della durata minima di ventiquattro ore settimanali.

Un altro soggetto lamenta la disomogeneità presente nell'attuale quadro regolamentare relativamente alla competenza per il rilascio e la vigilanza in merito ai diversi titoli abilitativi e la disarmonia che essa comporta nelle attività di un fornitore di servizi che opera in modalità multipiattaforma. Suggerisce, inoltre, di escludere espressamente dall'ambito di applicazione del Regolamento le trasmissioni a mezzo DVBH, sottoponendole invece alla disciplina autorizzatoria applicabile alla radiodiffusione digitale terrestre.

Osservazioni dell'Autorità

Data la delicatezza della materia, che involge la considerazione del principio della libertà di espressione costituzionalmente garantito, l'Autorità ritiene opportuno preliminarmente specificare che l'attività di comunicazione e di messa a disposizione di contenuti audiovisivi su internet è libera. Inoltre, e al fine di fugare possibili dubbi sollevati da numerosi soggetti in ordine a quali servizi debbano essere qualificati come "servizi di media audiovisivi" ai sensi della direttiva 2010/13/UE e del Testo unico, si è provveduto ad esplicitare le forme ed i limiti del campo di applicazione del Regolamento elencando le attività ricomprese e non ricomprese in tale definizione in base alle loro caratteristiche.

Per poter adeguatamente circoscrivere l'ambito di applicazione del Regolamento, l'Autorità si è ispirata a quanto previsto dal considerando 29 della direttiva 2010/13/UE che dispone di considerare congiuntamente le caratteristiche indicate nei considerando da 21 a 28. Questi ultimi prevedono che, per potersi qualificare come servizio di media audiovisivo, il soggetto fornitore del servizio deve operare in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, nell'ambito di attività precipuamente economiche, ed esercitare la responsabilità editoriale sui contenuti diffusi.

Per quanto riguarda l'aspetto della concorrenza con la radiodiffusione televisiva nell'ambito di attività precipuamente economiche, si è circoscritto il perimetro di intervento regolamentare delimitandolo ai soggetti che effettivamente possono essere considerati provvisti di capacità competitiva, stabilendo una soglia minima di ricavi derivanti da attività tipicamente radiotelevisive (pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento). Tale soglia, individuata in 100.000 euro, rappresenta un parametro di riferimento per qualificare l'attività in effettiva concorrenza con la televisione, ed è basata sulle dimensioni economiche di settori affini. Di tale esclusione viene dato conto nel nuovo comma 1 dell'articolo 2.

Come accennato, anche il concetto di responsabilità editoriale è essenziale per la definizione del ruolo del fornitore di servizio di media e la direttiva, al considerando 25, lascia gli Stati membri liberi di specificarne ulteriormente la definizione con particolare riferimento all'effettività del controllo; pertanto, si è ritenuto di precisare che l'esclusione dall'ambito di applicazione del Regolamento dei servizi basati su contenuti generati da utenti privati opera a condizione che permanga in capo agli stessi la responsabilità editoriale. Qualora, invece, dovessero esservi congiuntamente responsabilità editoriale, in qualsiasi modo esercitata, e sfruttamento economico da parte dei soggetti che provvedono all'aggregazione dei contenuti, si determinerebbe la condizione di servizio di media audiovisivo. Di questo viene dato conto nel nuovo comma 2 dell'articolo 2.

Nell'ottica di delimitare il campo di applicazione del Regolamento, appare anche meritevole di accoglimento la richiesta di prevedere l'applicabilità del Regolamento solamente ai palinsesti identificati da un unico marchio per almeno ventiquattro ore settimanali, in analogia con quanto previsto per le emittenti terrestri operanti in tecnica digitale terrestre.

In merito alla richiesta di inclusione, nel campo di applicazione del Regolamento, dei servizi televisivi a circuito chiuso e delle diffusioni sonore o audiovisive all'interno di locali commerciali, si rappresenta che la direttiva 2010/13/UE ricomprende solo i servizi di media audiovisivi che sono mezzi di comunicazione di massa, vale a dire destinati ad essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico sulla quale potrebbero esercitare un impatto evidente. Non si ritiene, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta in tal senso avanzata e, al fine di agevolare una maggiore chiarezza della disposizione, l'Autorità ha previsto espressamente l'esclusione dei servizi a circuito chiuso sia per i gruppi chiusi di utenti sia in luoghi aperti al pubblico. Di entrambe le esclusioni viene dato conto nel nuovo comma 3 dell'art. 2.

Considerata, infine, la rapida evoluzione delle modalità di diffusione dei servizi di informazione, quali, ad esempio, prodotti editoriali dedicati esclusivamente alla fruizione mediante dispositivi digitali, si è ritenuto necessario dare conto dell'esistenza non solo di edizioni elettroniche di testate cartacee, ma anche di vere e proprie edizioni autonome disponibili online per le quali vale il medesimo divieto di autorizzazioni preventive di cui all'art. 21 Cost.

Articolo 3 (Autorizzazione)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Diversi soggetti rispondenti suggeriscono di prevedere una regolamentazione meno rigida per i servizi di media audiovisivi lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica, applicando ai fornitori di servizi di media lineari lo stesso regime autorizzatorio previsto per i non lineari.

Per quanto riguarda i soggetti a cui può essere rilasciata l'autorizzazione, la quasi totalità dei soggetti intervenuti chiede di farvi rientrare anche le persone fisiche.

Un soggetto avanza alcuni dubbi sull'inclusione delle fondazioni e delle associazioni, anche non riconosciute, tra i soggetti che possono richiedere l'autorizzazione, in quanto detti soggetti, per definizione, sono sottratti alle formalità pubblicitarie richieste dal registro delle imprese. Inoltre, con riferimento alle fondazioni e alle associazioni, anche non riconosciute, risulta complesso risalire ai soggetti (in particolare alle persone fisiche) cui fa capo la responsabilità patrimoniale per gli atti degli enti, nonché identificare gli eventuali soggetti che di fatto ne sono i controllanti.

Per quanto concerne la documentazione da produrre al fine di ottenere l'autorizzazione, un soggetto ne chiede una maggiore semplificazione in linea con quanto già previsto dalla delibera n. 289/01/CONS.

Alcuni soggetti manifestano l'opportunità di prevedere, tra i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione, anche l'essere in regola con l'assolvimento del pagamento dei diritti d'autore, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 633/1941 e dei relativi diritti connessi, di cui agli artt. 73 e 73-bis della medesima legge, adducendo la motivazione che tali pagamenti vengono spesso evasi e non assolti.

Un soggetto non ritiene necessaria la presentazione del "certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante della società"; ne propone, pertanto, la cancellazione dall'elenco della documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione da parte del richiedente. Suggerisce, invece, di specificare al comma 6 l'applicazione, in caso di infruttuoso decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, del principio del silenzio assenso previsto dalla legge n. 241/1990. Propone, altresì, la revisione della lettera h) del comma 4, asserendo che il fornitore di rete, con particolare riferimento alle trasmissioni lineari via internet, sarebbe difficilmente individuabile, in quanto l'accordo tra il fornitore di servizi di media e l'operatore di rete per l'accesso alla piattaforma spesso avviene in un momento successivo rispetto alla presentazione della domanda di autorizzazione. Viene, pertanto, suggerita la previsione del mero onere di comunicare la piattaforma tecnologica sulla quale verrà fornito il servizio. In relazione al comma 9, si chiede di specificare se le comunicazioni al ROC aggiuntive e successive al rilascio dell'autorizzazione possano essere effettuate esclusivamente in modalità telematica o anche mediante invio di copia cartacea dei documenti.

Osservazioni dell'Autorità

Per quanto riguarda il regime autorizzatorio, si evidenzia che per i servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica il decreto legislativo n. 44/2010 prevede il regime di autorizzazione; pertanto non è accoglibile la proposta di estendere il regime dell'autorizzazione generale anche ai servizi lineari. Tuttavia al fine di semplificare quanto più possibile il regime autorizzatorio, l'Autorità ritiene di prevedere il ricorso all'istituto del silenzio-assenso attraverso il tacito accoglimento della domanda, così come consentito dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, senza l'espresso rilascio del titolo abilitativo. Ne consegue che i soggetti che presentano la domanda si intendono autorizzati decorsi 30 giorni, fatta salva la possibilità per l'Autorità di opporre un diniego con provvedimento espresso, nel caso di carenza dei requisiti.

In accoglimento delle osservazioni presentate si è provveduto all'inclusione, nel novero dei soggetti da autorizzare, delle persone fisiche che, ai fini di una effettiva rintracciabilità, sono tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese in qualità di impresa individuale. Tale specificazione appare altresì funzionale alla distinzione tra soggetti che esercitano un servizio di media audiovisivo nell'ambito di un'attività precipuamente economica e soggetti che, non esercitando attività precipuamente economiche, non ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento.

Per quanto, invece, concerne le fondazioni e le associazioni, anche non riconosciute, l'Autorità non ritiene accoglibile la proposta di eliminazione di detti soggetti dall'ambito di applicazione, in quanto rappresentativi di un universo già riconosciuto nella regolamentazione della radiodiffusione terrestre con la previsione delle emittenti comunitarie; ai fini di trasparenza e tracciabilità, si è prevista, per tali soggetti, l'espressa indicazione del numero di partita IVA.

Sul profilo afferente il registro degli operatori di comunicazione, è stato specificato a fini di semplificazione che sono tenuti ad effettuare l'iscrizione e le successive comunicazioni solo i soggetti non ancora iscritti al registro. A fini di maggiore trasparenza rispetto agli obblighi comunitari in materia di individuazione della giurisdizione, si è ritenuto altresì di prevedere la tenuta di un elenco dei soggetti autorizzati e la sua pubblicazione sul sito web dell'Autorità conformemente a quanto già accade per le autorizzazioni satellitari.

In merito ai requisiti di autorizzazione l'Autorità ha inoltre ritenuto di dover riportare espressamente quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del Testo unico, in base al quale l'autorizzazione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo, e alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici, anche economici, alle società a prevalente partecipazione pubblica, alle aziende ed agli istituti di credito, fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Per quanto riguarda la documentazione da presentare per ottenere l'autorizzazione,

l'Autorità ha notevolmente semplificato la modulistica.

Infine, si è ritenuto opportuno prevedere che i soggetti che avvieranno l'attività dopo l'entrata in vigore del regolamento avranno un anno di tempo dallo start-up prima di richiedere l'autorizzazione, al fine di verificare se, in base ai ricavi conseguiti, rientrano nel campo di applicazione del regolamento stesso.

Articolo 4 (Fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici autorizzati all'estero)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Per quanto riguarda i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici autorizzati all'estero, un soggetto pone la questione dell'esistenza di casi di legittimazione senza atto autorizzatorio. Rileva, inoltre, la mancanza di riferimenti sulle modalità di verifica del requisito della "reciprocità", con il rischio che la norma possa impedire alla maggior parte dei fornitori di servizi di media esterni allo Spazio economico europeo (SEE) di ottenere l'autorizzazione ed infine la difficile applicabilità della norma.

Un soggetto propone, inoltre, di chiarire se il soggetto stabilito nello SEE, legittimato a fornire i servizi in questione nel proprio paese di origine, abbia bisogno di autorizzazione. In caso contrario, chiede di specificare quale sia il regime di responsabilità e il conseguente presidio sanzionatorio. Lo stesso ritiene altresì particolarmente onerosa la norma per la fornitura dei servizi per gli operatori esterni allo SEE, poiché non sono indicati i parametri e le modalità per una verifica della "reciprocità"; in mancanza di reciprocità la norma impedisce alla maggior parte dei fornitori dei servizi di media esterni allo SEE di ottenere l'autorizzazione. Inoltre, la norma è di difficile attuazione, in quanto implica un costante monitoraggio della rete e l'applicazione di eventuali sanzioni a soggetti non stabiliti nello SEE.

Un altro soggetto propone, invece, di prevedere una forma di dichiarazione di inizio attività semplificata, nonché prevedere il pagamento di una contribuzione ridotta.

Per quanto riguarda l'iscrizione al ROC, da adempiere da parte dei fornitori di servizi di media già autorizzati in uno Stato dell'Unione europea, alcuni operatori rappresentano la censurabilità sotto il profilo delle libertà sancite dal Trattato dell'UE e l'eccessivo onere.

Osservazioni dell'Autorità

In accoglimento della richiesta da più parti rappresentata di rendere più semplice il regime per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici autorizzati all'estero, l'Autorità ha ritenuto opportuno eliminare la previsione di iscrizione ad una apposita sezione del Registro degli operatori di comunicazione, in quanto comporterebbe un onere eccessivo. Inoltre, appare pregevole la previsione di esonerare

dalla richiesta di autorizzazione in Italia i soggetti legittimamente esercenti l'attività nello Spazio Economico europeo, sulla base del principio del "paese d'origine" stabilito dalla Direttiva.

Articolo 5 (Validità, rinnovo e cessione)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Per quanto concerne l'adozione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione è stato proposto di indicare un termine per la presentazione della domanda di rinnovo inferiore ai sessanta giorni previsti, giudicando congruo e sufficiente un termine di trenta giorni. Inoltre si suggerisce di indicare il termine entro il quale l'Autorità provvede al rilascio del provvedimento nel caso di trasferimento del ramo d'azienda o fusione, sottolineando l'esigenza dell'adozione di una decisione in tempi rapidi e invocando, anche in questo caso, l'applicazione del principio del silenzio assenso.

Un soggetto ritiene eccessiva la durata di 12 anni dell'autorizzazione.

Per quanto concerne la presentazione all'Autorità della richiesta di adeguamento dell'autorizzazione da parte del soggetto cessionario, un soggetto propone di prevedere un termine di sessanta giorni, anziché di quarantacinque.

Un altro soggetto, invece, auspica che tutti i titoli abilitativi per fornitori di servizi di media audiovisivi vengano allineati alle disposizioni di cui al presente articolo.

Osservazioni dell'Autorità

Per quanto concerne il termine per il rinnovo, in dipendenza dell'introduzione del regime del silenzio-assenso previsto per il rilascio dell'autorizzazione, il medesimo viene fissato in trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

Per quanto riguarda la durata del titolo abilitativo, fissata in 12 anni, essa è coerente con quanto disposto, per tutti fornitori di servizi di media audiovisivi, dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del Testo unico.

Per quanto riguarda la cessione del titolo a seguito di trasferimento o di fusione, nella formulazione della disposizione l'Autorità ha ritenuto di tenere conto delle molteplici varianti dei trasferimenti societari nonché di specificare che in materia di trasferimenti sono fatte salve le disposizioni di cui alla delibera n. 646/06/CONS.

Articolo 6 (Contributi)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Per quanto concerne il contributo, un soggetto ne propone l'eliminazione o la riduzione, in considerazione delle esigue capacità contributive delle web tv; lo stesso chiede altresì di legittimare l'ottenimento, previo pagamento del contributo, dell'autorizzazione anche per la fornitura dei servizi di media audiovisivi in modalità a richiesta.

Un soggetto propone di prevedere delle modulazioni di contributo graduate in relazione alle specifiche caratteristiche e alla dimensione delle realtà da autorizzare. Inoltre suggerisce un adeguamento tariffario più correttamente orientato alla variazione degli effettivi costi amministrativi sostenuti dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni connesse. Un altro soggetto propone l'eliminazione della disposizione e in via subordinata di sopprimere il meccanismo di adeguamento automatico dei contributi. E' considerazione condivisa da buona parte degli intervenuti ritenere eccessivo e non ragionevole il contributo di euro 3.000,00 previsto nel testo posto a consultazione.

Osservazioni dell'Autorità

L'Autorità, in merito all'unanime richiesta di riduzione dell'importo del contributo istruttorio, ha previsto una significativa riduzione dello stesso, che viene fissato in euro 500,00 per i servizi di media audiovisivi e in euro 250,00 per i servizi radiofonici, contestualmente all'eliminazione del meccanismo di adeguamento automatico.

Con riferimento al rilascio contestuale del titolo per la fornitura di servizi di media audiovisivi su richiesta è stata agevolata la procedura al fine di consentire la segnalazione certificata ai soggetti che forniscono su richiesta i medesimi programmi già trasmessi in modalità lineare.

Articolo 7 (Revoca e decadenza)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Per quanto concerne la revoca e la decadenza, un soggetto propone la rimozione della relativa disciplina o, eventualmente, la sua sostituzione con altra che preveda più semplicemente una procedura – in contraddittorio – di verifica della sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione, ed un eventuale provvedimento di sospensione della stessa.

Alcuni soggetti propongono la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato assolvimento dei diritti d'autore e dei diritti connessi ai sensi della legge n. 633/1941, ritenendo opportuno specificare nelle dichiarazioni obbligatorie contenute nella domanda di cui all'Allegato 1 del Regolamento da parte degli operatori interessati, che l'attività venga esercitata nel rispetto della normativa vigente in materia.

Un soggetto esprime parere sfavorevole alla revoca delle autorizzazioni, nell'ipotesi di cui alla lettera a), del comma 1 del presente articolo. Propone, inoltre, la cancellazione della norma ritenendo che tale formulazione, aggiungendosi alla disciplina sanzionatoria del Testo unico, come richiamata dall'art. 15 del Regolamento, creerebbe un duplice potere sanzionatorio in favore dell'Autorità potendo quest'ultima, nei casi di grave violazione, optare per l'irrogazione di una sanzione o disporre direttamente la revoca dell'autorizzazione. Quest'ultimo provvedimento dovrebbe essere limitato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 51, comma 9, del Testo unico, alle sole ipotesi di inosservanza degli ordini e diffide dell'Autorità. Lo stesso propone, altresì, l'eliminazione del punto 3, del comma 3, valutando eccessivamente gravosa la

decadenza automatica dell'autorizzazione per il venir meno di uno dei requisiti previsti per il rilascio della stessa.

Un altro soggetto avanza l'ipotesi di eliminare il punto 1 della citata lett. b), ritenendolo non compatibile con quanto disposto all'art. 5. Propone, in alternativa, la revoca delle autorizzazioni solo in caso del venir meno di uno dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il loro rilascio.

Un altro soggetto avanza alcuni dubbi sulla compatibilità, visto il silenzio in via diretta della norma primaria, della privazione del titolo abilitativo con funzioni sanzionatorie, previste per via regolamentare.

Osservazioni dell'Autorità

L'Autorità, accogliendo le osservazioni sulla revoca dell'autorizzazione per incompatibilità con le norme sanzionatorie di cui al Testo unico, ha limitato la possibilità di revoca al solo caso del trasferimento, in qualsiasi forma effettuato, dell'autorizzazione ad un soggetto privo dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti.

Non può, invece, trovare accoglimento la proposta di revoca dell'autorizzazione in caso di mancato assolvimento dei diritti d'autore e dei diritti connessi ai sensi della legge n. 633/1941, non essendo tale misura prevista dalla normativa primaria.

Articolo 8 (Reti di diffusione)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

La gran parte dei soggetti chiede l'eliminazione integrale delle previsioni contenute nell'articolo 8.

Un soggetto rappresenta che, a differenza di quanto si verifica per i fornitori di servizi lineari sui media tradizionali, i quali ai fini dello svolgimento della propria attività hanno necessità di stipulare con gli operatori di rete accordi specifici per l'utilizzo della rete stessa, lo svolgimento di attività di fornitore di servizi di media audiovisivi attraverso internet non comporta la necessità di stipulare alcun accordo specifico con i soggetti che svolgono attività di operatore di rete di telecomunicazione.

Un altro soggetto evidenzia che nel caso della piattaforma televisiva IPTV, il gestore della piattaforma conclude accordi con soggetti interessati ad avervi accesso per trasmettere i propri palinsesti. In tal caso è possibile per il titolare della piattaforma IPTV richiedere la documentazione attestante il possesso del titolo abilitativo e, di conseguenza, fornire all'Autorità un elenco dei soggetti presenti sulla propria piattaforma. Tale incombenza non è, però, attuabile nel caso della rete internet, per la quale l'operatore di rete svolge un ruolo di mero trasporto, e non è pertanto in grado di conoscere i soggetti che su di essa operano, né tantomeno verificarne il titolo abilitativo.

Un soggetto partecipante propone di limitare l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 alle sole piattaforme televisive piuttosto che alle reti di comunicazione elettronica.

Un altro soggetto intervenuto propone di chiarire in maniera inequivocabile che l'operatore di rete non è in alcun modo tenuto a vigilare sul possesso del titolo abilitativo da parte dei soggetti attivi a qualsiasi titolo sulla propria rete o piattaforma distributiva. Ne consegue l'esclusione di responsabilità in caso di mancato possesso del titolo abilitativo da parte del fornitore di servizi di media che faccia uso di tali strutture. Si ritiene che l'operatore di rete possa al massimo richiedere il possesso del titolo abilitativo ai fornitori di servizi di media audiovisivi che siano attivi sulle piattaforme distributive chiuse (quali l'IPTV).

Osservazioni dell'Autorità

L'Autorità ritiene di accogliere le osservazioni proposte e di non imputare obblighi che non discendono direttamente dal Testo unico, tenendo anche conto delle caratteristiche tecnologiche delle reti "aperte" nelle quali non vi sono operatori legati contrattualmente da rapporti con le emittenti. Pertanto, l'articolo 8, nella sua riformulazione, impone unicamente il rispetto degli obblighi e dei principi di separazione societaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), n. 2, del Testo unico per i soggetti verticalmente integrati, ovvero per il soggetto titolare di autorizzazione per la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici che sia anche operatore di rete di comunicazione elettronica, stante la previsione della normativa primaria, che non consente deroghe a tale principio.

Articolo 9 (Trasmissioni simultanee)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Uno dei soggetti intervenuti sottolinea che la trasmissione in differita dello stesso palinsesto e le trasmissioni meramente ripetitive non ricadono nella nozione di palinsesto contenuta nel Testo unico, pertanto non si giustifica alcun regime amministrativo e/o di obbligo.

Un altro soggetto, pur condividendo l'approccio adottato dall'Autorità, rileva tuttavia che, stante la frequenza con cui i fornitori di servizi di media operano già su diverse reti, in forza di titoli abilitativi diversi, rilasciati rispettivamente da Autorità e Ministero, l'obbligo di doppia notifica ad entrambe le Amministrazioni sia eccessivamente oneroso. L'alternativa proposta consiste nel considerare una delle due trasmissioni come primaria, e di conseguenza nel disporre che la notifica dovrà essere presentata soltanto all'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione per la trasmissione primaria.

Un altro soggetto intervenuto propone di eliminare dal 1° comma dell'art. 9 del Regolamento le parole "via satellite o di distribuzione via cavo", atteso che l'art. 22 del Testo unico prevede la possibilità di ritrasmissione in *simulcast* solo da reti di diffusione su frequenze terrestri.

Per quanto concerne i servizi resi da soggetti già in possesso di altri titoli abilitativi, un soggetto propone di prevedere un procedimento semplificato qualora si tratti di servizi diversi dal mero *simulcast.* Inoltre la società manifesta alcune perplessità circa

l'efficacia dell'autorizzazione con riferimento ai *simulcast* in merito al rispetto della competenza ministeriale relativa ai servizi resi via cavo.

Un soggetto chiede di prevedere i fornitori di servizi radiofonici al comma 1 dell'art. 9. Propone inoltre l'inserimento di una specifica disposizione per le trasmissioni simultanee operate da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici su reti di diffusione terrestre in ambito locale.

Osservazioni dell'Autorità

L'Autorità ritiene di non poter accogliere la richiesta di esclusione della notifica per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica, in quanto la norma del Testo unico, pur circoscrivendola al satellite, ha previsto tale meccanismo al fine di favorire un principio generale quale la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive. Inoltre, occorre tener conto del quadro tecnologico al tempo dell'inserimento di tale previsione nel testo della legge n. 112/04, quando si era ancora in fase di annuncio dello *switch-off* e la sola tecnologia effettivamente alternativa era rappresentata dal satellite (come evidenziato anche dall'Autorità con la delibera n. 346/01/CONS). Pertanto è ragionevole ritenere che, ad oggi, il principio generale a favore dell'evoluzione tecnologica debba valere per tutti i nuovi mezzi.

Inoltre l'Autorità, in linea con tutti i regolamenti afferenti il rilascio di titoli abilitativi, ritiene di non poter accogliere la richiesta di un'unica notifica, atteso che le autorità competenti al loro rilascio sono Amministrazioni differenti, con la conseguenza che è necessario che le stesse siano in grado di conoscere separatamente ai fini delle rispettive competenze l'eventuale ritrasmissione effettuata dai fornitori di servizi di media. Il meccanismo della notifica non comporta peraltro alcun aggravio economico, né un'eventuale sospensione dell'attività, ma la mera comunicazione dell'eventuale ritrasmissione simultanea integrale del proprio palinsesto, adempimento che si reputa del tutto proporzionato alla fattispecie in esame.

Per quanto concerne la richiesta di prevedere la notifica per le trasmissioni simultanee operate da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici su reti di diffusione terrestre in ambito locale, l'Autorità ritiene che tale previsione sia già contenuta nell'attuale enunciato del testo, che va solo formalmente adeguato.

Articolo 10 (Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Uno dei soggetti intervenuti esprime perplessità sull'utilità del registro, mentre altri soggetti chiedono che venga consentita e riconosciuta dall'Autorità la tenuta dei registri dei programmi anche in modalità telematica.

Nel condividere l'orientamento dell'Autorità, un soggetto non ritiene appropriato

l'utilizzo delle espressioni “distribuzione”, ”distribuiti” e “diffuso in *simulcast*”, pertanto ne chiede l'eliminazione, non giustificando alcun obbligo per tali trasmissioni.

Alcuni operatori ritengono non necessaria la tenuta del registro dei programmi nell’ipotesi in cui il palinsesto consista esclusivamente nella trasmissione in *simulcast* di un servizio già autorizzato, in quanto risulta sufficiente il registro della trasmissione primaria.

Un soggetto ritiene che il Regolamento debba tener presente le specificità del servizio pubblico radiotelevisivo, che ha il dovere di comunicare semestralmente al Ministero e all’Autorità una dettagliata informativa sui programmi trasmessi. Propone pertanto di riformulare l’art. 10 escludendo da tale obbligo la concessionaria del servizio pubblico

Uno dei soggetti intervenuti critica la decisione di estendere a tali servizi innovativi le medesime regole stabilite per i servizi tradizionali, con particolare riferimento all’eccessiva onerosità degli obblighi di registrazione e conservazione dei contenuti.

Un soggetto manifesta alcune perplessità sulla sussistenza di un potere regolamentare in capo all’Autorità in tema di compilazione del registro dei programmi, da parte di fornitori di servizi di media oggetto del Regolamento in esame. Infatti, il mero riferimento, contenuto nello schema di regolamento, all’esigenza dell’Autorità di “assicurare una regolare attività di monitoraggio”, non è idoneo ad ampliare il potere regolamentare, anche in considerazione del fatto che l’Autorità dispone degli strumenti conoscitivi previsti, ad esempio, dal Regolamento in materia di procedimenti sanzionatori per acquisire ogni elemento necessario per l’esercizio dei propri poteri di vigilanza.

Osservazioni dell’Autorità

Si ritiene accoglibile la richiesta di alcuni operatori di eliminare dal testo del Regolamento il riferimento alla conservazione della registrazione dei programmi diffusi in *simulcast* o *time shifted*.

Al fine di rendere maggiormente chiara detta esclusione è stato inserito nell’articolo 10, un nuovo comma che prevede la possibilità di compilare un unico registro. Con riferimento alle richieste di attuazione dell’obbligo con modalità telematiche, si prevede che le disposizioni specifiche in materia di registro dei programmi saranno adottate con una separata delibera, con modalità semplificate rispetto al modello di registro esistente.

In merito alla richiesta di esonero per il servizio pubblico si osserva come non tale richiesta non possa essere accolta, in quanto le comunicazioni previste dal contratto di servizio sono funzionali ad altre verifiche inerenti le specificità dell’offerta di servizio pubblico.

Articolo 11 (Garanzie per gli utenti e per gli autori)

Osservazioni dell’Autorità

L’Autorità ritiene accoglibile la richiesta di alcuni operatori di richiamare

espressamente gli articoli del Testo unico afferenti le garanzie per gli utenti e per gli autori, prevedendo, pertanto, l'introduzione di un articolo specifico in cui vengono richiamate le disposizioni applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi e radiofonici e le disposizioni sulla protezione dei diritti d'autore.

Articolo 12 (Responsabilità e rettifica)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto intervenuto richiede il ridimensionamento dell'ambito della disposizione, qualora non possa essere eliminato l'intero Capo III. Lo stesso inoltre chiede di chiarire che l'obbligo di registrazione presso il registro della stampa è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ROC e di stabilire termini più lunghi per dar corso ad eventuali richieste di rettifica.

Un altro soggetto chiede la soppressione dell'intera previsione, poiché non ritiene opportuno ripetere norme già previste dal Testo unico.

Osservazioni dell'Autorità

L'Autorità, in accoglimento di quanto sollevato, ritiene condivisibile la richiesta di chiarire nel testo il preciso ambito di applicazione degli istituti della responsabilità e della rettifica, prevedendo il richiamo espresso al solo comma 2 dell'articolo 32-quinquies del Testo unico. Non si ritiene, viceversa, di poter accogliere la richiesta di "assimilazione" della iscrizione al ROC alla iscrizione al Registro delle testate, trattandosi di obblighi previsti da norme di legge sui quali la fonte regolamentare non ha capacità di incidere.

Articolo 13 (Comunicazioni commerciali audiovisive)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto chiede la soppressione dell'intera previsione poiché non ritiene opportuno ripetere norme già previste dal Testo unico.

Per quanto concerne i limiti di affollamento orario di pubblicità per le trasmissioni lineari su altre reti di comunicazione elettronica, un soggetto intervenuto suggerisce l'inserimento di un apposito comma che li specifichi chiaramente mediante un richiamo alla normativa europea e ai limiti di affollamento contemplati dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, pari al 20% orario. Ritiene altresì che debbano intendersi escluse dal calcolo dell'affollamento orario le comunicazioni commerciali visualizzate nell'ambito del portale/pagina di trasmissione e le forme di pubblicità interattiva rese disponibili durante la trasmissione dei palinsesti.

Osservazioni dell'Autorità

L'Autorità ritiene di tener ferma la formulazione recata dallo schema di regolamento, in quanto la previsione non costituisce una imposizione di obblighi ma un mero richiamo

alla disciplina normativa in vigore. Per quanto riguarda i limiti specifici previsti dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, in accoglimento di quanto sollevato da un soggetto, è stato previsto il richiamo alle disposizioni attuative adottate dall'Autorità.

Art 14 (quote di emissione e produzione)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Uno dei soggetti intervenuti chiede la soppressione dell'intera previsione poiché non ritiene opportuno ripetere norme già previste dal Testo unico.

Un altro soggetto richiama l'attenzione su alcune problematiche aperte dall'art. 44 del Testo unico in materia di obblighi di programmazione di opere europee. In particolare, è ritenuto non coerente con la trasmissione su altre reti di comunicazione elettronica l'obbligo di messa in onda di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, in quanto tale tipologia di opere si presenta come più idonea alla distribuzione attraverso le trasmissioni televisive tradizionali, e propone, pertanto l'esclusione dei servizi lineari forniti su altre reti di comunicazione elettronica da tale obbligo. D'altra parte, auspica che l'attività di valorizzazione e promozione delle opere europee ottenga il corretto riconoscimento dell'avvenuto adempimento degli obblighi, attraverso un meccanismo basato sulla comunicazione all'Autorità della fascia oraria di maggior ascolto delle proprie trasmissioni, al fine di comunicare i dati di trasmissione di opere europee in tale fascia.

Osservazioni dell'Autorità

L'Autorità ritiene di tener ferma la formulazione recata dallo schema di regolamento in quanto la previsione non costituisce una imposizione di obblighi, ma un mero richiamo alla disciplina normativa in vigore. Per quanto riguarda le disposizioni specifiche previste dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, in accoglimento di quanto sollevato da un soggetto, è stato previsto il richiamo alle disposizioni attuative adottate dall'Autorità.

Articolo 15 (Tutela dei minori)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Alcuni soggetti richiedono l'integrale eliminazione dell'articolo.

Un soggetto, invece, chiede di individuare gli accorgimenti da adottare per la limitazione all'accesso ai programmi di cui all'art. 34, comma 3, del Testo unico, allorché trasmessi su altre reti di comunicazione elettronica, con particolare riferimento alla difficoltà nell'introduzione di sistemi di filtraggio e *parental control* su tali reti, essendo queste ultime spesso gestite direttamente dagli operatori di rete piuttosto che dai fornitori di contenuti.

Osservazioni dell'Autorità

L'Autorità ritiene di tener ferma la formulazione recata dallo schema di regolamento in quanto la previsione non costituisce una imposizione di obblighi ma un mero richiamo alla disciplina normativa in vigore. Per quanto riguarda le disposizioni specifiche previste dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, in accoglimento di quanto sollevato da un soggetto, è stato previsto il richiamo alle disposizioni attuative adottate dall'Autorità.

Articolo 16 (Sanzioni)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto intervenuto richiede, in virtù delle differenze sostanziali tra un'emittente televisiva tradizionale e una micro web tv, di declinare diversamente i profili sanzionatori per le stesse.

Nel non condividere l'orientamento dell'Autorità, un altro soggetto non ritiene giustificato il cambiamento di impostazione rispetto alla delibera n. 127/00/CONS.

Un soggetto ritiene necessario chiarire l'ambito di applicazione dell'art. 1, commi 30 e 31, della legge n. 249/97 alle fattispecie considerate dal Regolamento. Suggerisce di tener conto, inoltre, del fatto che nel caso di diffusione di un determinato contenuto audiovisivo (in simultanea o su richiesta) su diverse piattaforme, l'eventuale violazione dovrebbe essere considerata come unica.

Un altro soggetto, nel condividere l'opportunità dell'applicazione del principio di omogeneità del regime sanzionatorio per tutte le piattaforme, non è d'accordo con l'estensione di tali obblighi mediante uno strumento regolamentare, in considerazione del principio di legalità secondo il quale le sanzioni devono essere previste dalla legge.

Osservazioni dell'Autorità

Con riferimento al regime sanzionatorio per le cd. micro web tv si ribadisce quanto esposto nelle osservazioni di cui all'articolo 2 circa l'ambito di applicazione del Regolamento e le attività che non sono equiparabili ai servizi di media audiovisivi.

Relativamente al presidio sanzionatorio di cui all'art. 1, commi 30 e 31, della legge n. 249/97, si chiarisce come questo valga esclusivamente per le norme procedurali del Regolamento e non anche per gli altri obblighi di legge ivi richiamati *per relationem*, il cui presidio sanzionatorio è già previsto dagli artt. 51 e 52 del Testo unico. Al fine di fugare eventuali dubbi in merito, è stato inserito un richiamo espresso alle uniche disposizioni del Capo I.

Articolo 17 (Disposizioni transitorie)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto propone la modifica della previsione, sostenendo che non sia giustificato

alcun regime amministrativo e/o obbligo. Propone, inoltre, di prevedere un termine più congruo per la richiesta di autorizzazione.

Un altro soggetto, invece, segnala che il Regolamento debba specificare i tempi di adeguamento agli obblighi previsti dal Capo III, per il quale ritiene congruo un termine di centoventi giorni.

Pur condividendo l'orientamento dell'Autorità, uno dei soggetti intervenuti suggerisce la previsione espressa di un obbligo di immediata cessazione dell'attività, nel caso di mancata presentazione della richiesta di autorizzazione, da parte di soggetti già operanti, entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del Regolamento.

Osservazioni dell'Autorità

Al fine di recepire la sostanza delle osservazioni avanzate, l'Autorità ha modificato i termini per la richiesta di autorizzazione e l'adeguamento agli obblighi da parte dei soggetti già operanti e rientranti nel campo di applicazione del regolamento, prevedendo che i medesimi possano continuare ad operare, senza soluzione di continuità, a condizione di presentare la richiesta di autorizzazione, nei casi dovuti, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del regolamento. L'Autorità ritiene inoltre non necessario prevedere espressamente l'obbligo di immediata cessazione dell'attività, in quanto riconducibile a principi generali dell'ordinamento.

RITENUTO, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento posto in consultazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità adotta il Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Gli allegati 1 e 2 formano parte integrante e sostanziale del Regolamento di cui al comma 1.

3. La presente delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 25 novembre 2010

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MANNONI - SORTINO

10A15662

DELIBERAZIONE 25 novembre 2010.

Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell'art. 22-*bis* del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Deliberazione n. 607/10/CONS).

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 25 novembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", in particolare l'art. 22-bis;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 ottobre 1991, n. 253;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 come successivamente modificata e integrata dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di

competitività", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 luglio 2010, n. 176;

VISTO il d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, di approvazione del "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 luglio 1998, n. 176;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2009 n. 25 e successive modificazioni e integrazioni;

RILEVATO che l'art. 22-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, dispone che "L'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta è soggetta al regime dell'autorizzazione generale. A tal fine, il richiedente presenta all'Autorità una dichiarazione di inizio attività nel rispetto della disciplina stabilita dalla Autorità stessa con proprio regolamento. Il regolamento individua gli elementi della dichiarazione di inizio attività, con riferimento a qualità e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attività, escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attività medesima e stabilisce i modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio attività";

VISTA la delibera n. 259/10/CONS con la quale è stata indetta la consultazione pubblica sullo Schema di regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell'articolo 22-bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

AVUTO RIGUARDO ai numerosi contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:

In termini di premessa generale, alcuni soggetti accolgono favorevolmente l'intervento regolamentare dell'Autorità volto a chiarire il quadro normativo e l'insieme delle disposizioni applicabili ai servizi di media audiovisivi a richiesta. Altri soggetti ritengono, invece, che la norma primaria attribuisca all'Autorità un potere regolamentare riferibile esclusivamente alle modalità di rilascio dell'autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta individuale e non anche un potere di disciplina nel merito dell'esercizio di tali servizi. Secondo un soggetto, la regolamentazione proposta presenta alcune criticità, perché non delinea in modo inequivocabile la distinzione tra servizi lineari e servizi a richiesta, rischiando di ingenerare una incertezza operativa che potrebbe limitare lo sviluppo del mercato.

Articolo 1 (Definizioni)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

In merito alle definizioni, un soggetto ritiene ridondante, e fonte di equivoci interpretativi, la riproduzione delle definizioni dettate dall'art.1, già contenute nel Testo unico. Pertanto propone di richiamare *per relationem* le definizioni contenute nel Testo unico e chiede di chiarire se la sola vendita di spazi pubblicitari sui siti internet e sulle piattaforme di trasmissione valga a definire l'attività del fornitore di servizi di media audiovisivi come "precipuamente economica", imponendo al fornitore di dotarsi della necessaria autorizzazione.

Altri soggetti ritengono opportuno inserire la definizione di "programma" come stabilita dal Testo unico.

In merito alla definizione di "servizio di media audiovisivo", un soggetto suggerisce di precisare - soprattutto in relazione alle versioni elettroniche di quotidiani e riviste - che essi non vi rientrano, salvo che non contengano una sezione stabilmente dedicata alla diffusione di contenuti audiovisivi.

Sulla definizione di "fornitore di servizi di media", un altro soggetto critica la scelta di escludere dalla definizione le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della distribuzione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi.

Un soggetto chiede maggiore chiarezza nella definizione di servizi di media lineari e non lineari, sia al fine di precisare che i destinatari delle norme sono esclusivamente i fornitori di servizi di media audiovisivi e non altri soggetti (operatori di rete, aggregatori di contenuti, titolari delle piattaforme di distribuzione etc.), sia per delimitare il perimetro dei servizi per i quali è richiesta l'autorizzazione.

Da un altro contributo emerge la proposta di inserire nella definizione di "reti di comunicazione elettronica" un espresso rimando al Codice delle comunicazioni elettroniche.

Un soggetto suggerisce di modificare la definizione di responsabilità editoriale, eliminando ogni riferimento che richiami la responsabilità editoriale dei fornitori di servizi lineari in modo da evitare il pericolo di ambiguità, mentre un altro soggetto ritiene opportuno richiamarsi alla direttiva sui servizi di media audiovisivi. Al riguardo, ritiene che il principio costituente il discrimine nella individuazione della responsabilità editoriale consista nella responsabilità e gestione della effettiva consegna e messa a disposizione del contenuto agli utenti finali, ovvero del soggetto che gestisce l'ultimo passaggio della catena di distribuzione del contenuto, con eventuale riscossione dei pagamenti, in caso di servizi a pagamento. Ciò eviterebbe di qualificare come giuridicamente responsabili soggetti, quali i fornitori di contenuti, che non hanno alcun controllo sul servizio stesso. Per un altro soggetto, invece, è opportuno specificare la definizione di responsabilità editoriale in modo più chiaro, in relazione ad un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi dati, sia sulla loro organizzazione in un catalogo.

Sulla definizione di “catalogo”, da un contributo emerge la necessità di specificare che esso può essere logico – quale insieme dei contenuti selezionati dal fornitore di servizi di media, coincidente con l’offerta di contenuti – e fisico – quale parte dell’infrastruttura di servizio che ospita i contenuti e che li presenta al cliente (come una vetrina) con possibili funzionalità di navigazione, secondo criteri logici di vario tipo, consentendone la selezione. Inoltre, lo stesso soggetto propone di applicare il Regolamento solo alla produzione dell’offerta specifica di contenuti e non all’attività di distribuzione che attiene solo alle modalità di presentazione del contenuto al cliente.

Sul punto, uno dei soggetti partecipanti suggerisce di riformulare la norma in modo tale da far rientrare, senza incertezze interpretative, nell’ambito di applicazione della stessa non solo i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che selezionano i contenuti, ma anche quelli che organizzano contenuti inseriti dagli utenti.

In merito, un altro soggetto propone di tenere in maggiore considerazione le effettive possibilità per l’utente di effettuare una selezione nell’ambito del catalogo. L’elemento qualificante è l’organizzazione in maniera tale che l’utente possa effettuarne la selezione, ossia l’EPG a cui accede il fornitore di servizi. Qualora tale EPG intervenga sul catalogo, essa dovrà essere considerata a livello di responsabilità editoriale.

Un altro soggetto rileva che il riferimento a criteri alfabetici o logici appare limitativo oltreché non funzionale alla descrizione dei servizi di media audiovisivi a richiesta. Conseguentemente, ogni riferimento a criteri di catalogazione/organizzazione dei programmi messi a disposizione degli utenti deve essere eliminata.

Osservazioni dell’Autorità

Ferma la necessità di non discostarsi dall’ormai acquisito quadro definitorio, si ritiene condivisibile la proposta - nell’ipotesi di responsabilità editoriale attribuibile a più soggetti - di individuare la responsabilità giuridica in capo a chi gestisce in maniera diretta l’effettiva consegna e messa a disposizione del contenuto agli utenti finali, ovvero in capo al soggetto che gestisce direttamente l’ultimo passaggio della filiera per la fruizione del contenuto da parte dell’utente finale. Infatti tale soggetto, benché in astratto non sia in condizione di determinare la scelta di ogni singolo prodotto audiovisivo all’interno delle sezioni di catalogo dallo stesso direttamente offerte, in concreto risulta pienamente in grado di pre-ordinarne la tipologia a livello contrattuale, almeno in termini di qualità e di genere, in relazione alla complessiva linea editoriale del catalogo proposto agli utenti.

Con riferimento alla nozione di catalogo appare altresì utile accogliere la proposta di modifica della nozione dei criteri qualificanti, facendo espresso riferimento alla loro predeterminazione.

Quanto alle osservazione sulla necessità di effettuare una esatta perimetrazione delle attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, se ne tiene conto in relazione al successivo articolo 2.

Articolo 2 (Campo di applicazione)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Con riferimento al campo di applicazione, un soggetto suggerisce di stabilire una parità di trattamento, tra servizi lineari e non lineari, salve le specificità di ciascun servizio riconosciuto a livello normativo, a prescindere dalla piattaforma adoperata e dalla modalità di fornitura. Inoltre, propone di estendere l'applicabilità del Regolamento a soggetti che non selezionano necessariamente *ex ante* le opere inserite nei cataloghi, ma che operano comunque una selezione *ex post*, riservandosi il potere di eliminare dal catalogo contenuti ritenuti in contrasto con le proprie scelte editoriali, e soprattutto svolgono un'attività di organizzazione delle opere anche inserite nel catalogo da terzi, allestendo sistemi di classificazione ed etichettatura dei contenuti, e consentendone il reperimento da parte degli utenti all'interno del catalogo.

Un altro soggetto chiede di escludere dal campo di applicazione del Regolamento i fornitori di servizi di media che si limitano a trasmettere in modalità non lineare la medesima programmazione già trasmessa in modalità lineare, per la quale già sia stato ottenuto un titolo autorizzatorio in Italia o all'estero.

Vi è inoltre chi propone di fornire una tutela alle guide elettroniche ai programmi (EPG) e ai servizi del tipo *Over The Top TV*, evidenziando le problematiche discendenti dalla classificazione dei programmi.

Per un altro soggetto il criterio che determina la disciplina da applicare è dato dalla coincidenza dell'inizio della distribuzione con la scelta/richiesta dell'utente e dalla asincronia della distribuzione tra diversi utenti in base, appunto, alla loro scelta individuale. In particolare, nella ipotesi in cui il fornitore di contenuti mette a disposizione un palinsesto di programmi, la cui trasmissione inizia però al momento prescelto dall'utente, questi ritiene che la normativa applicabile dovrà essere considerata quella dei servizi a richiesta.

Per un altro soggetto, l'ambito di applicazione va, invece, determinato intervenendo sulle definizioni: quindi occorrono, da un lato, un maggiore livello di dettaglio e di precisione nella formulazione delle definizioni, dall'altro, l'introduzione di norme o meccanismi di chiusura che indichino come catalogare quei servizi che si trovano a metà tra le due definizioni ("lineari" e "non") .

Per quanto concerne i servizi di *catch up tv,* ovvero la messa a disposizione in modalità non lineare del palinsesto trasmesso nei giorni immediatamente precedenti, vi è chi suggerisce l'esplicita esclusione di tali servizi dagli obblighi derivanti dall'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta, in quanto già assolti dal fornitore di contenuti nell'ambito dell'autorizzazione per i servizi lineari. Viene proposta, pertanto, la previsione di una mera comunicazione integrativa nell'ambito di tale autorizzazione.

Un soggetto rileva la necessità di fare chiarezza nell'assetto definitorio tra servizi, protocolli trasmissivi e modalità commerciali di erogazione. L'impianto regolamentare per l'individuazione dei servizi dovrebbe prescindere dalla tecnologia trasmissiva

adottata e ricondurre l'analisi al tipo di fruizione offerta al cliente, nonché all'articolazione del programma in un catalogo.

Osservazioni dell'Autorità

Data la delicatezza della materia, che involge la considerazione del principio della libertà di espressione costituzionalmente garantito. l'Autorità ritiene opportuno preliminarmente specificare che l'attività di comunicazione e di messa a disposizione di contenuti audiovisivi su internet è libera. Inoltre, al fine di fugare possibili dubbi sollevati da numerosi soggetti in ordine a quali servizi debbano essere qualificati come "servizi di media audiovisivi" ai sensi della direttiva 2010/13/UE e del Testo unico, si è provveduto ad esplicitare le forme ed i limiti del campo di applicazione del Regolamento elencando le attività ricomprese e non ricomprese in tale definizione, in base alle loro caratteristiche.

Per poter adeguatamente circoscrivere l'ambito di applicazione del regolamento, l'Autorità si è ispirata a quanto previsto dal considerando n.29 della direttiva 2010/13/UE che dispone di considerare congiuntamente le caratteristiche indicate nei precedenti considerando da 21 a 28. Questi ultimi prevedono che per potersi qualificare come servizio di media audiovisivo, il soggetto fornitore del servizio deve operare in concorrenza con la radiodiffusione televisiva nell'ambito di attività precipuamente economiche ed esercitare la responsabilità editoriale sui contenuti diffusi.

Per quanto riguarda l'aspetto della concorrenza con la radiodiffusione televisiva, nell'ambito di attività precipuamente economiche si è circoscritto il perimetro di intervento regolamentare delimitandolo ai soggetti che effettivamente possono essere considerati provvisti di capacità competitiva, stabilendo una soglia minima di ricavi derivanti da attività tipicamente radiotelevisive (pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento). Tale soglia, individuata in 100.000 euro, rappresenta un parametro di riferimento per qualificare l'attività in effettiva concorrenza con la televisione, ed è basata sulle dimensioni economiche di settori affini. Di tale esclusione viene dato conto nel nuovo comma 1 dell'articolo 2.

Come accennato, anche il concetto di responsabilità editoriale è essenziale per la definizione del ruolo del fornitore di servizio di media e la Direttiva, al considerando n. 25, lascia gli Stati membri liberi di specificarne ulteriormente la definizione con particolare riferimento all'effettività del controllo. Con riferimento all'inclusione di soggetti che svolgono un'attività di organizzazione dei programmi anche inseriti nel catalogo da terzi, si rappresenta che il dettato della norma primaria esclude dalla definizione di servizio di media audiovisivo i contenuti generati da utenti privati. Lo stesso principio vale nel caso di classificazioni affidate agli stessi utenti che "caricano" e commentano i contenuti. Difatti tale attività non presuppone alcun controllo editoriale e selezione, in quanto consiste nella sola messa a disposizione di spazio on-line e nella riproposizione dei contenuti "caricati" dagli utenti sulla base delle indicazioni e delle classificazioni indicate dagli utenti stessi. Inoltre, l' attività di aggregazione costituisce la base per la condivisione tra gli stessi utenti all'interno di una comunità di interesse,

quale quella che si viene direttamente a determinare a seguito della procedura di iscrizione, vincolante per poter effettuare l'*upload* dei contenuti, sulla base delle cui informazioni sono generati i diversi gruppi e comunità di interesse. Pertanto, si è ritenuto di precisare che l'esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento dei servizi basati su contenuti generati da utenti privati opera a condizione che permanga in capo agli stessi la responsabilità editoriale. Qualora, invece, dovessero esservi congiuntamente responsabilità editoriale, in qualsiasi modo esercitata, e sfruttamento economico da parte dei soggetti che provvedono all'aggregazione dei contenuti, si determinerebbe la condizione di servizio di media audiovisivo. Di questo viene dato conto nel nuovo comma 2 dell'articolo 2.

Infine si è ritenuto di articolare più specificatamente la disposizione, prevedendo di non assoggettare al regime giuridico dell'autorizzazione generale la fornitura di cataloghi composti solo di programmi già trasmessi in modalità lineare nell'ambito di un servizio già autorizzato. Anche l'offerta di contenuti che - pur contraddistinta da uno specifico marchio – non sia accessibile al pubblico come catalogo autonomo, ma fruibile soltanto nell'ambito di una più articolata offerta non è assoggettabile al presente Regolamento. Di entrambe le esclusioni viene dato conto nel nuovo comma 3 dell'articolo 2.

Considerata, infine, la rapida evoluzione delle modalità di diffusione dei servizi di informazione, quali, ad esempio, prodotti editoriali dedicati esclusivamente alla fruizione mediante dispositivi digitali, si è ritenuto necessario dare conto dell'esistenza non solo di edizioni elettroniche di testate cartacee, ma anche di vere e proprie edizioni autonome disponibili online per le quali vale il medesimo divieto di autorizzazioni preventive di cui all'art. 21 Cost.

Articolo 3 (Autorizzazione generale)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Per quanto riguarda il regime giuridico dell'autorizzazione generale, nel condividere l'orientamento dell'Autorità in merito al regime della dichiarazione di inizio attività (DIA), un soggetto propone di prevedere un procedimento semplificato per i servizi resi da soggetti già in possesso di altri titoli abilitativi, almeno nei casi in cui i nuovi servizi non rappresentino altro che differenti modalità di fruizione di contenuti già trasmessi al pubblico nell'ambito di servizi lineari.

Un altro soggetto ritiene necessario che la richiesta di autorizzazione preveda che il fornitore dei servizi di media dia indicazione della denominazione dell'offerta e di una breve descrizione dei canali/portali in essa contenuti quando editi dallo stesso, senza far riferimento ai cataloghi editi da operatori terzi. A chiederne la limitazione ai soli cataloghi di programmi di cui siano editorialmente responsabili i fornitori di servizi di media è anche un altro soggetto il quale evidenzia la necessità di escludere dalla richiesta di autorizzazione i fornitori di servizi di media non lineari per eventuali cataloghi editorialmente gestiti da operatori terzi.

Altri soggetti suggeriscono di specificare espressamente che l'autorizzazione generale è unica per tutte le tipologie di fornitura di servizi audiovisivi a richiesta, anche in caso di trasmissioni del programma su piattaforme diverse.

Un soggetto propone un contenimento dei tempi e dei costi di presentazione della DIA, suggerendo l'informatizzazione del processo di richiesta tramite l'uso della posta elettronica certificata (PEC) ed un processo di automatismo tra la DIA e l'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC). In merito a quest'ultima disposizione il soggetto paventa che l'iscrizione al ROC possa essere ritenuta presupposto, da parte delle autorità tributarie, dell'esercizio di un'attività commerciale produttiva, non corrispondente con gli obiettivi e le potenzialità delle web tv e/o micro web tv, e pertanto chiede che ciò sia chiarito nell'ambito del provvedimento relativo al ROC.

In merito ai soggetti delegati a richiedere l'autorizzazione, un soggetto ritiene opportuno che venga chiarito se gli stessi debbano essere muniti di specifica procura o se invece debbano avere un più ampio potere di rappresentanza, proponendo in subordine l'eliminazione del certificato dei carichi pendenti alla lettera d) del comma 5 del presente articolo. Di analogo avviso è un altro soggetto che considera tale certificato irrilevante ai fini dell'autorizzazione generale e propone, inoltre, di uniformare la tipologia di soggetti cui possono essere assentite le attività sui servizi a richiesta alla disciplina prevista dall'Autorità per i servizi di media audiovisivi lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica In riferimento ai servizi a richiesta via internet, uno dei soggetti intervenuti propone di prevedere la sola comunicazione della rete sulla quale verrà fornito il servizio, sulla base della manifesta difficoltà ad individuare il "fornitore di rete che mette a disposizione il mezzo trasmissivo" nel caso di internet che costituisce una rete aperta

Osservazioni dell'Autorità

In merito alle considerazioni sull'autorizzazione generale, va premessa la necessità di adeguare l'intero articolato alle nuove disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito la "dichiarazione di inizio attività" o DIA.

Con riferimento ai requisiti delle persone fisiche, ai fini di una effettiva rintracciabilità, si è prevista l'iscrizione al Registro delle imprese in qualità di impresa individuale Tale specificazione appare altresì funzionale alla distinzione tra soggetti che esercitano un servizio di media audiovisivo nell'ambito di un'attività precipuamente economica e soggetti che, non esercitando attività precipuamente economica, non ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento. Tale previsione è peraltro in linea con quanto disposto dalla direttiva 2010/13/UE che, nel definire i servizi di media audiovisivi, fa espresso richiamo agli articoli 56 e 57 del Trattato che individuano il tratto qualificante dei servizi nell'essere delle attività di tipo economico: i servizi devono, infatti, essere forniti normalmente dietro retribuzione e ricomprendono le

attività di carattere industriale, commerciale, artigianale nonché l'esercizio di libere professioni. Al considerando 21 della direttiva è peraltro precisato che il suo ambito di applicazione dovrebbe limitarsi ai servizi definiti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, inglobando quindi tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma non dovrebbe comprendere le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, sicché l'individuazione di una linea di equivalenza tra persone fisiche e la ditta individuale ne costituisce la semplice traduzione in termini amministrativi secondo quanto imposto dall'ordinamento giuridico italiano.

In merito alla semplificazione della documentazione da presentare all'Autorità, è stato eliminato il riferimento al certificato dei carichi pendenti.

In merito ai requisiti di autorizzazione l'Autorità ha, inoltre, ritenuto di dover riportare espressamente quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del Testo unico, in base al quale l'autorizzazione per la fornitura di un servizio di media audiovisivo non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo, e alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici, anche economici, alle società a prevalente partecipazione pubblica, alle aziende ed agli istituti di credito, fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Con riferimento all'indicazione dell'operatore di rete, in accoglimento delle osservazioni presentate, si prevede l'indicazione del fornitore di capacità trasmissiva solo nei casi in cui sia precisamente individuabile.

Per quanto concerne la comunicazione al pubblico della cessazione di un servizio a richiesta autorizzato, è stata accolta la proposta di eliminazione della disposizione, in quanto il fornitore di servizi di media a richiesta non intrattiene necessariamente rapporti diretti con l'utente finale.

In merito alle modalità di comunicazione della documentazione, si osserva che l'Autorità già dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare le comunicazioni ad essa dirette (agcom@cert.agcom.it).

Infine, si è ritenuto opportuno prevedere che i soggetti che avvieranno l'attività dopo l'entrata in vigore del regolamento avranno un anno di tempo dallo start up prima di richiedere l'autorizzazione, al fine di verificare se, in base ai ricavi conseguiti, rientrino nel campo di applicazione del regolamento stesso.

Articolo 4 (Fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta autorizzati all'estero)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Sul dettaglio delle autorizzazioni, vi è chi suggerisce di applicare, per i fornitori di servizi di media audiovisivi già stabiliti ed autorizzati in altri Stati membri, una forma di

dichiarazione di inizio attività semplificata e una contribuzione ridotta, e chi invece segnala l'opportunità di non fare riferimento al titolo autorizzatorio come presupposto abilitante all'esercizio dei servizi a richiesta prestati in Italia.

Un soggetto ritiene che la normativa dovrebbe chiarire la non necessarietà di ottenere l'autorizzazione per il soggetto stabilito nello SEE il quale sia legittimato (con o senza autorizzazione) a fornire i servizi in questione nel proprio paese d'origine.

Sul tema concordano altri soggetti che evidenziano la non necessarietà della doppia autorizzazione, mentre un altro soggetto propone di eliminare l'obbligo ad iscriversi nell'apposita sezione del Registro degli operatori di comunicazione.

Osservazioni dell'Autorità

In accoglimento della richiesta da più parti rappresentata in merito alla non indispensabilità della comunicazione del titolo autorizzatorio come presupposto abilitante all'esercizio dei servizi a richiesta prestati in Italia da parte di fornitori di servizi legittimamente stabiliti in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato parte della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera e ivi legittimamente esercenti, si ritiene opportuno procedere alla sua eliminazione. Di conseguenza si è circoscritta la portata dell'articolato alla sola specificazione, per i soggetti legittimamente esercenti, della non necessarietà di comunicare all'Autorità una segnalazione certificata di inizio attività.

Di conseguenza è parsa meritevole di accoglimento la proposta di non prevedere alcuna iscrizione in apposita sezione del Registro degli operatori della comunicazione per i medesimi soggetti.

Articolo 5 (Validità, rinnovo e cessione)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

L'articolo non è condiviso da alcuni soggetti: vi è chi evidenzia la diversa natura giuridica della dichiarazione di inizio attività rispetto all'autorizzazione generale ex art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, e chi asserisce che non debba essere previsto alcun termine per il rinnovo, il quale finirebbe col disincentivare la stessa presentazione della domanda di rinnovo.

In relazione alla cessione del titolo autorizzatorio, un partecipante ritiene opportuno ridurre a da 60 a 30 giorni il termine entro il quale l'Autorità può rilasciare un provvedimento di diniego, al fine di dare rapidamente certezza all'operatore della possibilità di tale cessione.

Osservazioni dell'Autorità

In via preliminare si rappresenta la necessità di adeguamento dell'articolato in questione alle nuove disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività, in analogia con quanto specificato per l'articolo 3. Ciò premesso, in caso di cessione del

titolo autorizzatorio, si ritiene di accogliere la richiesta di ridurre il termine entro il quale l'Autorità può rilasciare un provvedimento di diniego a 30 giorni.

Articolo 6 (Contributi)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

La quasi totalità delle richieste è nel senso di prevedere la non assoggettabilità ad un contributo economico per i servizi di media audiovisivi a richiesta e, in subordine, una minore onerosità del contributo previsto e una graduazione del meccanismo di adeguamento del contributo, ovvero la sua soppressione

Da un altro soggetto viene proposto di legittimare l'ottenimento, previo pagamento del contributo, dell'autorizzazione per la fornitura dei servizi di media audiovisivi lineari anche per le attività in modalità a richiesta.

Vi è altresì chi ritiene che vadano esclusi dal novero i soggetti che ospitano servizi media di terze parti su dispositivi *hardware* e che non organizzano direttamente ed attivamente cataloghi e librerie di programmi.

Osservazioni dell'Autorità

Appaiono meritevoli di accoglimento sia la richiesta di riduzione del contributo, che viene ridotto a euro 500,00 (in luogo di euro 3.000,00), sia l'eliminazione dell'adeguamento annuo

Articolo 7 (Registro dei programmi contenuti nel catalogo e conservazione delle registrazioni)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto rappresenta le specificità legate allo svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo che ha il dovere di comunicare semestralmente al Ministero e all'Autorità una dettagliata informativa sui programmi trasmessi.

Da un contributo emerge la proposta di consentire agli operatori, stante la mole dei contenuti messi a disposizione in un canale di opere a richiesta, di adempiere all'obbligo di tenuta del registro anche attraverso la messa a disposizione dei documenti che evidenzino il fornitore, la tipologia dei programmi oggetto della programmazione mensile e la durata del diritto, in un formato elettronico compatibile con i propri sistemi di estrazione dei dati sui programmi. Sull'invio in formato elettronico concorda altresì un altro soggetto.

Sulle modalità di redazione del registro, un soggetto rileva l'opportunità di redigerlo inserendo la lista di programmi che sono stati resi disponibili durante il trimestre di riferimento, con l'indicazione del titolo del programma, la sua tipologia e provenienza.

In materia di conservazione delle registrazioni, un altro soggetto chiede che venga previsto, in luogo della conservazione delle registrazioni del contenuto dei cataloghi,

l'obbligo di trasmettere all'Autorità, su sua richiesta, i contenuti di cui la stessa necessiti l'acquisizione, recuperandoli presso il produttore, in modo da non rendere necessaria né un'onerosa attività di rinegoziazione dei diritti, né porre i fornitori di servizi di media nella condizione di violare obblighi contrattuali che impongono l'immediata restituzione delle versioni cd. Beta.

Vi è altresì chi propone di precisare le modalità in cui debbano essere tenute le registrazioni.

Da un altro contributo emergono critiche circa la decisione di estendere ai servizi a richiesta quanto già previsto per i servizi "tradizionali", rilevando una eccessiva onerosità degli obblighi di registrazione e conservazione dei contenuti.

Un soggetto sottolinea l'importanza di verificare che le specifiche tecnico-funzionali del registro siano tali da non implicare interventi di modifica tecnologica o organizzativa e ritiene che vada chiarito se gli obblighi di conservazione relativi al "catalogo" delle opere distribuite debbano essere soddisfatti attraverso la conservazione dei soli elenchi delle opere o se, invece, sarà necessario archiviare copia delle opere medesime.

Un altro soggetto intervenuto, non condividendo l'assoggettabilità alla tenuta di un registro dei programmi per i servizi di media audiovisivi a richiesta, propone di prevedere la realizzazione di una sorta di *backup* dei programmi e delle opere in distribuzione, da conservare per almeno tre mesi.

Sull'indicazione della data e dell'ora dei programmi, un soggetto ritiene sufficienti, per i servizi a richiesta, la registrazione del programma e l'indicazione del periodo di disponibilità del catalogo, sostenendo che la previsione secondo cui la registrazione dei cataloghi debba consentire di individuare le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione dei programmi, non è proporzionata né funzionale alla finalità precipua della registrazione stessa.

Osservazioni dell'Autorità

In merito all'obbligo di tenuta del registro dei programmi, appaiono meritevoli di accoglimento le richieste di semplificazione volte ad adeguare questo adempimento alle caratteristiche dei servizi a richiesta, e pertanto si prevede che con separata delibera l'Autorità provvederà ad adottare un registro *ad hoc* in modalità semplificate.

Quanto all'obbligo di conservazione delle registrazioni, premesso che l'Autorità, nell'esercizio dei suoi compiti di monitoraggio, ha il potere/dovere di accedere alla registrazione dei contenuti trasmessi dall'operatore di comunicazione, considerata la peculiarità dei servizi in questione, appare ragionevole prevedere che i soggetti disciplinati dal presente Regolamento siano tenuti unicamente a fornire all'Autorità, su sua richiesta, la registrazione integrale dei programmi, distribuiti all'utente, per i tre mesi successivi all'ultimo giorno in cui tali opere vengono messe a disposizione degli utenti.

Articolo 8 (Garanzie per gli utenti e per gli autori)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

In merito alle garanzie per gli utenti e per gli autori, vi è chi ritiene opportuno aggiungere un espresso riferimento ai regolamenti attuativi degli articoli 32 e 32-bis del Testo unico nonché al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. La stessa previsione è auspicata per tutte le norme di riferimento applicabili ai servizi a richiesta menzionate dal Regolamento.

Tale proposta è condivisa da più soggetti, i quali ravvisano delle criticità nella trasposizione della disciplina prevista a carico delle emittenti televisive sui mezzi tradizionali all'ambito dei servizi di media audiovisivi a richiesta.

Da uno degli intervenuti viene rappresentata l'opportunità, nel caso in cui il fornitore di servizi di media neghi del tutto il servizio con comportamenti attivi, di prevedere la pubblicazione in video dei recapiti del soggetto che ha deciso di oscurare il segnale nonché gli indirizzi delle competenti autorità di vigilanza.

Un altro intervenuto ritiene opportuno un richiamo ai poteri di intervento e vigilanza dell'Autorità, mentre più parti propongono l'integrale eliminazione dell'articolo in questione.

Un soggetto propone che i servizi a richiesta direttamente collegati a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale siano esclusi dagli obblighi relativi all'adozione di misure idonee per favorire la fruizione degli stessi da parte dei cittadini con disabilità sensoriali, come già previsto dalla delibera n. 435/01/CONS per i fornitori di contenuti in ambito locale.

Osservazioni dell'Autorità

Con riferimento alla richiesta di fare espresso riferimento ai regolamenti attuativi degli articoli 32 e 32-bis del Testo unico si ritiene di accogliere tale istanza, in quanto utile a richiamare gli ambiti regolamentari della tutela del diritto d'autore affidata all'Autorità

Articolo 9 (Comunicazioni commerciali audiovisive)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Sull'ambito di applicazione della normativa in esame, un soggetto suggerisce di includere anche le previsioni previste all'art. 40, commi 1 e 2, del Testo unico in tema di divieti e limiti contenutistici inerenti le televendite.

Un altro soggetto propone, stante l'assenza di palinsesto cronologico dei programmi, di chiarire in modo inequivocabile che le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali risultano vincolanti solo laddove applicabili in relazione alla specificità del servizio.

Vi è poi chi non concorda con l'applicazione di una norma secondaria in merito all'estensione della normativa sulle comunicazioni commerciali previste per altri tipi di servizi audiovisivi ad altri mezzi e modalità di diffusione.

Un intervenuto, inoltre, suggerisce una riformulazione dell'articolo, evidenziando l'intenzione del legislatore europeo di non estendere ai servizi di media a richiesta gli obblighi della televisione tradizionale in materia di comunicazioni commerciali, se non con riferimento all'identificabilità del messaggio promozionale e alle norme qualitative in materia.

Più parti propongono l'integrale eliminazione dell'articolo in questione.

Osservazioni dell'Autorità

Onde definire l'ambito di applicazione delle disposizioni normative sulle comunicazioni commerciali ai servizi di media audiovisivi a richiesta , appare utile specificare che le medesime trovano applicazione solo laddove espressamente previsto dal Testo unico e dalla Direttiva.

Articolo 10 (Promozione delle opere europee)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Per quanto concerne la promozione delle opere europee, più soggetti intervenuti propongono l'integrale eliminazione dell'articolo in questione.

Altri ancora concordano sull'emanazione di un apposito regolamento di attuazione.

Un soggetto ritiene opportuno che venga riconosciuta la possibilità per i fornitori di contenuti a richiesta di riportare le ore di programmazione europea trasmesse in modalità lineare, al fine di dare corretta evidenza alla valorizzazione delle opere da parte dei fornitori che operano in entrambe le modalità in occasione della verifica annuale di rispetto degli obblighi.

Un altro soggetto auspica che, in analogia con i servizi lineari, la valutazione degli obblighi in materia di promozione delle opere europee avvenga nell'ambito dell'offerta complessiva di servizi di media audiovisivi e non sulla singola offerta.

In merito ai riferimenti normativi un soggetto ritiene che si debba fare riferimento anche all'art. 6 del Testo unico e alla delibera n. 66/09/CONS con le possibilità di deroga ivi previste.

Osservazioni dell'Autorità

Per quanto concerne le disposizioni di cui al presente articolo, la disciplina è limitata a quanto previsto dall'articolo 44, comma 7, del Testo unico, in ottemperanza al quale l'Autorità ha già provveduto alla costituzione di un apposito tavolo tecnico di co-regolamentazione con delibera n. 476/10/CONS.

Articolo 11 (Tutela dei minori)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Nell'ambito delle previsioni a tutela dei minori, vi è chi propone un espresso rinvio alle disposizioni previste all'articolo 34 del Testo unico, in particolare ai commi 3 e 4 in tema di trasmissione di programmi per adulti e di film vietati ai minori, nonché al comma 5, in tema di sistemi di controllo parentale.

Un'altra proposta è quella di prevedere che gli obblighi presenti in detta disposizione siano applicabili solo ai contenuti trasmessi da fornitori di servizi di media audiovisivi che abbiano presentato denuncia di inizio attività all'Autorità.

Vi è altresì chi ritiene opportuna una individuazione di meccanismi che consentano l'esclusione o l'introduzione di idonei avvisi precedenti la visione di determinati contenuti da parte dei minori.

Più soggetti ritengono che in questo settore non appare legittimo procedere con una norma secondaria e suggerisce una integrale eliminazione dell'articolato.

Osservazioni dell'Autorità

Si ritiene di delimitare meglio il campo di applicazione della tutela dei minori sui servizi di media audiovisivi a richiesta, richiamando unicamente gli articoli e i commi del Testo unico applicabili a tale fattispecie.

Articolo 12 (Sanzioni)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Sull'ambito di applicazione del presente articolo, uno degli intervenuti non condivide la delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione del regime sanzionatorio che non dovrebbe prevedere distinzioni in ragione della piattaforma, della tecnologia o del modello di *business* adoperato.

Un altro soggetto intervenuto propone, invece, una differenziazione in relazione alle dimensioni del soggetto richiedente, all'ampiezza della diffusione del messaggio e alla tecnologia impiegata.

Un soggetto auspica un coordinamento con le norme del Testo unico relative alle disposizioni sanzionatorie nei casi di violazione delle norme a tutela dei minori.

Un altro soggetto intervenuto ritiene che vada chiarito l'ambito di applicazione dell'art. 1, commi 30 e 31, della legge n. 249/97 alle fattispecie considerate dal presente Regolamento.

Vi è, inoltre, chi chiede la soppressione dell'intera previsione e la sostituzione con quella disposta a dall'art. 16 della delibera n. 127/00/CONS.

Più soggetti propongono di declinare diversamente i profili sanzionatori per le micro web tv e per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta direttamente collegati a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.

Osservazioni dell'Autorità

Relativamente al presidio sanzionatorio di cui all'art. 1, commi 30 e 31, della legge n. 249/97, si chiarisce come questo valga esclusivamente per le norme procedurali del Regolamento e non anche per gli altri obblighi di legge ivi richiamati *per relationem*, il cui presidio sanzionatorio è già previsto dagli artt. 51 e 52 del Testo unico. Al fine di fugare eventuali dubbi in merito, è stato inserito un richiamo espresso alle disposizioni del Capo I.

Articolo 13 (Disposizioni transitorie)

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Sul dettaglio delle disposizioni transitorie, diversi soggetti suggeriscono di prevedere un obbligo di immediata cessazione dell'attività nel caso di mancata presentazione della richiesta di autorizzazione, da parte di soggetti già operanti, entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del Regolamento.

Un soggetto partecipante propone di estendere il termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione. Vi è inoltre chi ritiene opportuno prevedere un termine più congruo per la presentazione della DIA.

Osservazioni dell'Autorità

In merito alle considerazioni sull'autorizzazione generale, va premesso che l'intero articolato è stato adeguato alle nuove disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) come già specificato in merito alle osservazioni dell'articolo 3. A fini di ulteriore chiarezza, è stata esplicitata in modo espresso la possibilità di proseguimento dell'attività da parte dei soggetti esercenti alla data di entrata in vigore del regolamento a condizione di presentare la domanda di autorizzazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

RITENUTO, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo Schema di Regolamento posto in consultazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità adotta il Regolamento concernente la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell'articolo 22-bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Gli allegati 1 e 2 formano parte integrante e sostanziale del Regolamento di cui al comma 1.

3. La presente delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 25 novembre 2010

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MANNONI - SORTINO

10A15663

DELIBERAZIONE 25 novembre 2010.

Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni alla delibera n. 666/08/CONS (Deliberazione n. 608/10/CONS).

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 25 novembre 2010;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante "*Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai Spa nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale, nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera *a*), numeri 5 e 6;

VISTA la legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "*Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi*";

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "*Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, cd. "*direttiva sui servizi di media audiovisivi*", che abroga e sostituisce la direttiva n. 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva n. 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 30 giugno 1997;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, che ha modificato il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ad oggi recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO l'art. 21, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera *cc*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, il quale dispone che "*l'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica è rilasciata dall'Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento*";

VISTO l'art. 22-*bis* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera *ee*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, il quale dispone che "*l'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta è soggetta al regime dell'autorizzazione generale. A tal fine, il richiedente presenta all'Autorità una dichiarazione di inizio attività nel rispetto della disciplina stabilita dalla Autorità stessa con proprio regolamento"*;

VISTO l'art. 49, comma 4-*bis*, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha modificato l'art. 19, "*dichiarazione di inizio attività*", della legge 7 agosto 1990, n. 241, introducendo la "*segnalazione certificata di inizio attività*";

VISTO l'Accordo-quadro sottoscritto il 25 giugno 2003 dall'Autorità, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante "*Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, suppl. ord. n. 259, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 102/03/CONS del 15 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 maggio 2003 - Serie generale n. 113, recante "*Disposizioni regolamentari in materia di autorizzazioni generali*" ed in particolare l'art. 1, comma 2, laddove è previsto che non si considera fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, il soggetto esercente l'attività commerciale, quale ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, che, non avendo come oggetto sociale principale l'attività di telecomunicazioni, mette a disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete;

VISTA, altresì, la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante "*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009 "*Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 dicembre 2009, n. 298;

VISTA la Delibera n. 606/10/CONS del 25 novembre 2010 recante "*Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*;

VISTA la Delibera n. 607/10/CONS del 25 novembre 2010 recante "*Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell'art. 22-bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

CONSIDERATA la necessità di modificare ed integrare la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*", e la relativa modulistica, in seguito alle modifiche apportate al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dall'entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, che hanno determinato l'ampliamento delle categorie dei soggetti tenuti all'iscrizione al Registro;

CONSIDERATA l'esigenza di gestire in capo a questa Autorità, in deroga a quanto disposto dalla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 nelle more dell'adeguamento del sistema informativo automatizzato del Registro degli operatori di comunicazione, l'attività d'istruttoria delle iscrizioni e delle comunicazioni al Registro relative alle nuove categorie di soggetti introdotti a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dall'entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

UDITA la relazione dei Commissari Relatori Michele Lauria e Antonio Martusciello ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1
Soggetti obbligati all'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione - Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni

1. La lettera *b*) dell'art. 2, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e

s.m.i. è così modificata:

“b.) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici: 1) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di programmi televisivi o radiofonici destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati; 2) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici non lineari ovvero a richiesta: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di un catalogo di programmi destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati”;

2. La lettera *c*) dell’art. 2, comma 1, dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. è così modificata:

“c. i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato: i soggetti che forniscono, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che forniscono servizi della c.d. “società dell’informazione” ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero forniscono una guida elettronica ai programmi”;

3. La lettera *d*) dell’art. 2, comma 1, dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. è così modificata:

“d. i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione: la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, per l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l’installazione e l’esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari”;

Articolo 2
Domanda d'iscrizione

1. Dopo il comma 5 dell'art. 5 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. è inserito il seguente comma:

"5bis. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitari e terrestri nonché i fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari ovvero a richiesta presentano all'Autorità domanda d'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione, unitamente alla richiesta di autorizzazione ovvero di segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio delle suddette attività in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'art. 3 della delibera n. 606/10/CONS e dall'art. 3 della delibera n. 607/10/CONS".

Articolo 3
Conclusione del procedimento d'iscrizione

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. è inserito il seguente comma:

"2bis. Gli effetti del provvedimento d'iscrizione relativo ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitari e terrestri retroagiscono alla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della suddetta attività da parte dell'Autorità; gli effetti del provvedimento d'iscrizione relativo ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari ovvero a richiesta retroagiscono alla data di spedizione della domanda sempre che, a tale momento, sussistessero già le condizioni di legge richieste per l'emanazione del provvedimento".

Articolo 4
Dichiarazioni relative all'assetto societario - Allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni.

1. Nell'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. nel paragrafo recante "*dichiarazioni relative all'assetto societario degli operatori di rete, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, dei soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione, delle concessionarie di pubblicità per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e d) dell'allegato A e delle imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi*" l'espressione "*fornitori di contenuti*" viene sostituita dalla seguente:

"*fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici*";

Articolo 5
Dichiarazioni relative all'attività svolta - Allegato B alla delibera 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni

1. Nel paragrafo recante "*Dichiarazioni relative all'attività svolta*" dell'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., l'elenco contenente le diverse categorie di soggetti obbligati all'iscrizione al Registro è modificato al primo punto e al secondo punto come segue:

*"● **gli operatori di rete** producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 21/ROC, che riporti l'indicazione del provvedimento di autorizzazione nonché le modalità di diffusione, e l'indicazione dell'oggetto e della durata dei contratti stipulati con i fornitori di servizi di media/fornitori di contenuti*;"

*"● **i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici** producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 24/ROC che riporti la modalità di fornitura del servizio, la denominazione del marchio, l'indicazione del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività, la tipologia dei contenuti forniti, le modalità e l'ambito di diffusione, la copertura geografica del segnale, i dati relativi al responsabile dell'attività, la denominazione della testata giornalistica e l'indicazione dell'oggetto e della durata dei contratti stipulati con gli operatori di rete.*
Nelle more dell'allineamento dei titoli abilitativi di cui all'art. 18 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di fornitore di contenuti producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 22/ROC che riporti la denominazione del marchio, l'indicazione del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività, la tipologia dei contenuti forniti, le modalità e l'ambito di diffusione, la copertura geografica del segnale, i dati relativi al responsabile dell'attività, la denominazione della testata giornalistica e l'indicazione degli estremi contrattuali stipulati con l'operatore di rete."

Articolo 6
Modulistica - Allegato D alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni

1. Nell'Allegato D alla delibera n. 666/08/CONS sono modificati i seguenti modelli di cui all'allegato 1 alla presente delibera:

- 2/ROC ("*Dati generali dell'Operatore di Comunicazione richiedente l'iscrizione*");
- 21/ROC ("*Operatore di rete*");
- 22/ROC ("*Fornitore di contenuti*").

2. Nell'allegato D alla delibera n. 666/08/CONS è introdotto il modello 24/ROC ("*Fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici e non lineari*") di cui all'allegato 1 alla presente delibera.

Articolo 7
Disposizioni transitorie

1. In deroga all'attuale sistema di deleghe ai Co.Re.Com. per la tenuta del Registro restano di esclusiva competenza dell'Autorità, fino alla revisione dell'attuale sistema informativo automatizzato del Registro degli operatori di comunicazione, l'istruttoria dei procedimenti d'iscrizione e delle successive comunicazioni al Registro, di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni, dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* della citata delibera, nonché l'istruttoria delle comunicazioni di variazione aventi ad oggetto l'inizio dell'attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, da parte dei soggetti già iscritti al Registro.

2. Le comunicazioni di variazione aventi ad oggetto l'inizio dell'attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni da parte dei soggetti già iscritti al Registro vanno trasmesse, fino alla revisione dell'attuale sistema informativo automatizzato del Registro, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: *agcom@cert.agcom.it*, compilando il Modello 15/ROC e il Modello 24/ROC.

3. I soggetti titolari di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di fornitore di contenuti sono tenuti agli obblighi di comunicazione, di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni, fino all'allineamento dei titoli abilitativi in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

4. I modelli 21/ROC e 22/ROC, così come modificati all'allegato 1 alla presente delibera, dovranno essere trasmessi solo a partire dalla comunicazione annuale 2011 secondo le modalità e i termini previsti dagli articoli 11 e 13 della citata delibera. Fino alla data di tale comunicazione, continueranno ad essere utilizzati gli attuali modelli 21/ROC e 22/ROC.

Articolo 8
Disposizioni finali

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile sul sito *web* dell'Autorità: *www.agcom.it*.

3. Costituiscono parte integrante della presente delibera i modelli 2/ROC, 21/ROC, 22/ROC e 24/ROC (di cui all'allegato 1) e gli allegati A e B alla delibera n. 666/08/CONS come modificati con la presente delibera.

4. Il testo del "*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro*" integrato con le modifiche apportate dalla presente delibera è reso disponibile sul sito *web* dell'Autorità: *www.agcom.it*.

Napoli, 25 novembre 2010

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: LAURIA - MARTUSCIELLO

M O D E L L O 21/R O C

Operatore di rete

Operatore di comunicazione richiedente	Codice Fiscale

Estremi autorizzazione:

Data di rilascio del provvedimento o di presentazione della dichiarazione inizio attività	Numero Provvedimento

Modalità di diffusione:

☐ DTT	☐ DVB-H	☐ Satellite	☐ Cavo coax/doppino rame	☐ Fibra Ottica (ultimo miglio)	☐ Altro(ADSL,WiMax...)

☐ **uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento per la diffusione televisiva**

Estremi provvedimento:

Data	Numero protocollo/raccomandata

☐ **uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento per la diffusione sonora**

Estremi provvedimento:

Data	Numero protocollo/raccomandata

Rapporti contrattuali con i *fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici| fornitori di contenuti*

Operatore di comunicazione richiedente l'iscrizione

Codice fiscale

Fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici /Fornitore di contenuti				**Data inizio contratto**	**Data scadenza contratto**
Codice fiscale	**Denominazione**	**Denominazione Marchio**	**N. ROC**		

Il sottoscritto, legale rappresentante o titolare dell'operatore di comunicazione, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall' art. 1, comma 29, della legge n. 249/97 dichiara che i dati suindicati sono veri e attuali.

Data

Firma ______________________________

Istruzioni per la compilazione del Modello 21/ROC

Il Modello 21/ROC, riportato nella precedente pagina 1, è compilabile in modo informatizzato in quanto presenta dei campi (di colore grigio) all'interno dei quali è possibile scrivere, utilizzando la tastiera del vostro computer, del testo alfanumerico o inserire segni di spunta (la cosiddetta X).

Come procedere. Cliccare con la freccetta del mouse sui campi in colore grigio. Il campo diventerà di colore nero. A questo punto potete procedere a digitare, con la tastiera del vostro computer, il relativo testo.

Per i riquadri dove è necessario segnare la X (ad es. per indicare "DTT") occorre semplicemente cliccare con la freccetta del mouse sul relativo campo di colore grigio per attivare il relativo segno di spunta (il carattere X).

Compilati con il computer tutti i campi, stampate il relativo Modello 21/ROC.

I M P O R T A N T E

Non dimenticate, alla fine, di sottoscrivere il Modello 21/ROC.

M O D E L L O 22/R O C

Fornitore di contenuti

Operatore di comunicazione richiedente	Codice fiscale

Numero	Totale	Denominazione marchio

Estremi autorizzazione

☐ Ministero competente	☐ AGCOM	☐ Regione/Provincia	☐ Stato Membro Unione Europea

☐ a carattere comunitario

gg/mm/aaaa	
Data di rilascio del provvedimento	Numero Provvedimento

ovvero

gg/mm/aaaa	
Data di presentazione dell'autorizzazione di cui al comma 12, art. 3 del. 664/09/CONS	Numero Raccomandata /Protocollo

Ambito di diffusione

☐ Nazionale	☐ Locale (*)

Tipologia di contenuto

☐ Televisivo	☐ Radiofonico	

Modalità di diffusione

☐ DTT	☐ DVB-H	☐ via Satellite	☐ via cavo coassiale

☐ **Trasmissione simulcast**

☐ DTT	☐ via Cavo coassiale	☐ via Satellite	☐ Web/IP	☐ Mobile/DVBH

Responsabile dell' attività:

Cognome e Nome	Codice fiscale

Testata giornalistica	Cognome e nome direttore responsabile

Rapporti contrattuali con gli operatori di rete

Operatore di comunicazione richiedente l'iscrizione	Codice fiscale

Denominazione Marchio	Codice fiscale dell'operatore di rete	Denominazione operatore di rete	Numero ROC operatore di rete	Data inizio contratto	Data scadenza contratto

Il sottoscritto, legale rappresentante o titolare dell'operatore di comunicazione, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall' art. 1, comma 29, della legge n. 249/97 dichiara che i dati suindicati sono veri e attuali.

Data Firma ________________________________

Istruzioni per la compilazione del Modello 22/ROC

Il Modello 22/ROC, riportato nella precedente pagina 1, è compilabile in modo informatizzato in quanto presenta dei campi (di colore grigio) all'interno dei quali è possibile scrivere, utilizzando la tastiera del vostro computer, del testo alfanumerico o inserire segni di spunta (la cosiddetta X).

Come procedere. Cliccare con la freccetta del mouse sui campi in colore grigio. Il campo diventerà di colore nero. A questo punto potete procedere a digitare, con la tastiera del vostro computer, il relativo testo.

Per i riquadri dove è necessario segnare la X (ad es. per indicare "Ministero competente") occorre semplicemente cliccare con la freccetta del mouse sul relativo campo di colore grigio per attivare il relativo segno di spunta (il carattere X).

Compilati con il computer tutti i campi, stampate il relativo Modello 22/ROC.

I M P O R T A N T E

Non dimenticate, alla fine, di sottoscrivere il Modello 22/ROC.

ALLEGATO

M O D E L L O 2/R O C

Dati generali dell' Operatore di Comunicazione richiedente l'iscrizione

Operatore di comunicazione richiedente **(1)**	Natura giuridica **(2)**

Codice Fiscale **(3)**	Partita IVA **(4)**

N° Iscrizione Registro delle Imprese **(5)**

Indirizzo sede legale **(6)**		N° Civico **(7)**

Comune sede legale **(8)**	Prov. **(9)**	CAP **(10)**

Telefono **(11)**	Fax **(12)**	E-Mail (campo obbligatorio) **(13)**

Data atto costitutivo **(14)**:															Data statuto vigente **(15)**:	

Attività **(16)**

☐ Operatori di rete	☐ Produttori o distributori di programmi
☐ Fornitore di contenuti	☐ Agenzie di stampa a carattere nazionale
☐ Fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici	☐ Editoria
☐ Fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato	☐5 giornalisti dipendenti a tempo pieno da 1 anno
☐ Radiodiffusione sonora e/o televisiva	☐ Editoria elettronica
☐ Concessionarie di pubblicità	☐ Servizi di comunicazione elettronica

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti presso il R.O.C., può essere indicato un referente o una funzione aziendale con le seguenti obbligatorie indicazioni:

Cognome e Nome **(17)**		

Telefono **(18)**		E-Mail (campo obbligatorio) **(19)**

Da compilare solo nel caso in cui si desidera ricevere le comunicazioni ad un indirizzo diverso dalla sede legale

Indirizzo **(20)**		N° Civico **(21)**

Comune **(22)**	Prov. **(23)**	CAP **(24)**

Il sottoscritto, legale rappresentante o titolare dell'operatore di comunicazione, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall' art. 1 comma 29 della L. n. 249/97 dichiara che i dati suindicati sono veri e attuali.

Data Firma ________________________________

Istruzioni per la compilazione del Modello 2/ROC

Il Modello 2/ROC, riportato nella precedente pagina 1 e 2, è compilabile in modo informatizzato in quanto presenta dei campi (di colore grigio) all'interno dei quali è possibile scrivere, utilizzando la tastiera del vostro computer, del testo alfanumerico o inserire segni di spunta (la cosiddetta X).

Come procedere. Cliccare con la freccetta del mouse sui campi in colore grigio. Il campo diventerà di colore nero. A questo punto potete procedere a digitare, con la tastiera del vostro computer, il relativo testo.

Per i riquadri dove è necessario segnare la X (ad es. per indicare le "Attività") occorre semplicemente cliccare con la freccetta del mouse sul relativo campo di colore grigio per attivare il relativo segno di spunta (il carattere X).

Compilati con il computer tutti i campi, stampate il relativo Modello 2/ROC.

I M P O R T A N T E

Non dimenticate, alla fine, di sottoscrivere il Modello 2/ROC.

Cosa scrivere nei vari campi

(1) Indicare la Ragione sociale dell'impresa che si sta iscrivendo al ROC.

(2) Indicare la natura giuridica dell'impresa che si sta iscrivendo al ROC (es. impresa individuale, società per azioni, società a responsabilità limitata, ecc.).

(3) Indicare il Codice Fiscale dell'impresa che si sta iscrivendo al ROC.

(4) Indicare la partita I.V.A.

(5) Indicare il n. d'iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. dell'impresa che si sta iscrivendo al ROC.

(6) a (10) Indicare i dati inerenti la sede legale dell'impresa che si sta iscrivendo al ROC (indirizzo, civico, comune, prov., C.A.P.).

(11) a (13) Indicare i dati inerenti ai recapiti dell'impresa che si sta iscrivendo al ROC (telefono, fax, email).

(14) Indicare la data dell'atto costitutivo della impresa che si sta iscrivendo al ROC.

(15) Indicare la data dello statuto attualmente vigente della impresa che si sta iscrivendo al ROC.

(16) Indicare la/le attività svolte dall'impresa che si sta iscrivendo al ROC. Occorre contrassegnare con una X tutte le attività svolte che abbiano rilevanza ai fini della iscrizione. In aggiunta, per il settore della editoria, è necessario specificare se l'impresa ha alle proprie dipendenze 5 giornalisti a tempo pieno da almeno 1 anno.

(17) a (19) Ai fini dello svolgimento degli adempimenti presso il R.O.C., indicare i dati (nome e cognome, telefono ed email) di un referente o una funzione aziendale della impresa che si sta iscrivendo al ROC.

(20) a (24) Nel caso in cui si desidera ricevere le comunicazioni presso una sede diversa dalla sede legale dell'impresa che si sta iscrivendo al ROC, indicare i dati inerenti a tale differente sede (indirizzo, civico, comune, prov., C.A.P.).

ALLEGATO *B*

(delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante "*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*")

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE

Dichiarazioni comuni dei soggetti obbligati

1. I soggetti indicati all'articolo 2 dell'allegato A, in forma di società di capitali o cooperative, società di persone, fondazioni o associazioni, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione oltre ai modelli 1/ROC e 2/ROC la seguente documentazione:

a. una dichiarazione, redatta secondo il modello 3/ROC, contenente l'indicazione dell'oggetto sociale o associativo;

b. una dichiarazione, redatta secondo il modello 4/ROC, contenente l'indicazione della composizione, della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori.

2. I soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lett. *h*) ed *i*), dell'allegato A, in forma di ente pubblico, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione i modelli 1/ROC, 2/ROC e 4/ROC.

3. I soggetti indicati all'articolo 2 dell'allegato A, in forma di impresa individuale, presentano i modelli 1/ROC e 2/ROC.

Dichiarazioni relative all'assetto societario degli operatori di rete, dei fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, dei fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, di soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione, di concessionarie di pubblicità per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e d) dell'allegato A e delle imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi.

1. I soggetti in forma di società di capitali o cooperative, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, contenente:
   a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa comunicano le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5/5/ROC - le rispettive *partecipazioni di controllo*. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c);
   b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;

c) ove la maggioranza delle azioni o quote della società da iscrivere sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, per i livelli successivi a quello di cui alla precedente lettera b), l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società della catena partecipativa fino all'individuazione delle persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge che detengono la maggioranza delle azioni o quote di ciascuna di dette società;

d) ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l'indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere;

e) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).

2. I soggetti in forma di società di persone, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 5/3/ROC, contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.

Dichiarazioni relative all'assetto societario degli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, delle agenzie di stampa nazionali e dei soggetti esercenti l'attività di editoria elettronica.[1]

1. Gli editori di testate quotidiane o periodiche con più di dodici numeri l'anno e al contempo cinque giornalisti professionisti a tempo pieno da almeno un anno, le agenzie di stampa quotidiane a diffusione nazionale, gli editori con le medesime caratteristiche prima indicate che diffondono in modalità elettronica, in forma di società di capitali o cooperative, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, contenente:

   a. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa comunicano le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/ROC- le rispettive *partecipazioni di controllo*. Sono a tal fine rilevanti, le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, e quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, e quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c);

   b. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere, fino all'individuazione delle persone fisiche che direttamente o indirettamente controllano dette società;

   c. qualora la partecipazione di controllo sia intestata a società fiduciarie, alle stesse si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2-bis dell'allegato A;

   d. ove non si ricada nella situazione di cui alla precedente lett. c), deve comunque essere data comunicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o dell'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui alla lettera b).

[1] Così come sostituito dall'art. 3 della delibera n. 195/09/CONS.

2. Gli editori di testate periodiche diverse da quelle di cui al comma precedente, ivi compresi gli editori che diffondono in modalità elettronica, le agenzie di stampa a diffusione nazionale, in forma di società di capitali o cooperative, producono all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/4/ROC, contenente:
   a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;
   b) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della società da iscrivere.
3. I soggetti costituiti in forma di società di persone, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 5/3/ROC, contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.

Dichiarazioni relative all'assetto societario delle concessionarie di pubblicità su testate quotidiane o periodiche.

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e2) che svolgono attività di concessionaria di pubblicità su giornali quotidiani o periodici a questi equiparati, anche in formato elettronico, in forma di società di capitali o cooperative, producono all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, contenente:
   a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse – attraverso il modello 5/5/ROC le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c).
   b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;
   c) per i livelli successivi a quello di cui alla lettera b), l'indicazione del capitale sociale e dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società che dispongono, anche a mezzo di controllate, di almeno il 20% o il 10% nel caso di società quotate in borsa dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere;
   d) ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l'indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere;[7]
   e) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e2), che svolgono attività di concessionaria di pubblicità su periodici, anche in formato elettronico, in forma di

società di capitali o cooperative, producono all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5.1/ROC, 5/2/ ROC, 5/4/ROC, contenente:

a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto;per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;
b) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della società da iscrivere.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e2), in forma di società di persone, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 5/3/ROC, contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.

Dichiarazioni relative all'assetto societario dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica

1. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica, in forma di società di capitali o cooperative, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, contenente:

a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5/5/ROC- le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applica la successiva lettera b);
b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;
c) l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a) e b).

2. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica, in forma di società di persone, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 5/3/ROC, contenente l'indicazione dell'elenco dei propri soci.

Dichiarazioni relative all'attività svolta

I soggetti obbligati all'iscrizione, così come indicati all'articolo 2 dell'allegato A, in ogni caso, producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione relativa all'attività svolta, redatta secondo la modulistica predisposta. In particolare per ciascuna tipologia di attività è individuato un modello specifico da compilare. Nel caso in cui il soggetto svolga più attività sarà tenuto a presentare diversi modelli ciascuno riferito alla singola attività esercitata. Di seguito è riportato l'elenco dei modelli previsti per ciascuna attività:

- gli operatori di rete producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 21/ROC, che riporti l'indicazione del provvedimento di autorizzazione nonché le modalità di diffusione, e l'indicazione dell'oggetto e della durata dei contratti stipulati con i fornitori di servizi di media /fornitori di contenuti;
- i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 24/ROC che riporti la modalità di fornitura del servizio, la denominazione del marchio, l'indicazione del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività, la tipologia dei contenuti forniti, le modalità e l'ambito di diffusione, la copertura geografica del segnale i dati relativi al responsabile dell'attività, la denominazione della testata giornalistica e l'indicazione dell'oggetto e della durata dei contratti stipulati con gli operatori di rete.
  Nelle more dell'allineamento dei titoli abilitativi di cui all'art. 18 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di fornitore di contenuti producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 22/ROC che riporti la denominazione del marchio, l'indicazione del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività, la tipologia dei contenuti forniti, le modalità e l'ambito di diffusione, la copertura geografica del segnale, i dati relativi al responsabile dell'attività, la denominazione della testata giornalistica e l'indicazione degli estremi contrattuali stipulati con l'operatore di rete.
- i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 23/ROC che riporti l'indicazione del provvedimento di autorizzazione e le modalità di diffusione;
- i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione, producono una dichiarazione, redatta secondo il modello 6/ROC per ogni canale gestito, indicando i provvedimenti di concessione, autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per l'esercizio delle attività di radiodiffusione o ripetizione, nonché la denominazioni del canale, le eventuali autorizzazioni a trasmettere in contemporanea e le informazioni relative a testate giornalistiche;
- le concessionarie di pubblicità per i canali radiotelevisivi, per le testate servite producono il modello 7/1/ROC e/o 7/2/ROC, riportando l'elenco delle imprese servite, con l'indicazione degli eventuali diritti di esclusiva;
- i produttori o distributori di programmi radiotelevisivi producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli 8/1/ROC o 8/2/ROC che riportino l'elenco delle opere prodotte o distribuite ed altre informazioni relative alle stesse;
- le agenzie di stampa a carattere nazionale producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 10/ROC con l'indicazione dell'agenzia di stampa;

- gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste ed i soggetti esercenti l'attività di editoria elettronica producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 9/ROC, per ciascuna testata edita, indicando il nome della testata edita e le altre informazioni relative alla stessa;
- i fornitori di servizi di comunicazione elettronica producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 11/ROC, che riporti gli elementi identificativi del provvedimento di autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica.

****

DICHIARAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER I SOGGETTI ISCRITTI AL REGISTRO

Comunicazione annuale

1. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2 dell'allegato A, che operano in forma di società di capitali o cooperative, sono tenuti a trasmettere, in via telematica, entro 30 giorni dall'assemblea che approva il bilancio, una dichiarazione annuale redatta secondo:
    1. il Modello 2/ROC, (aggiornamento dati anagrafici);
    2. il Modello 4/ROC, (aggiornamento degli amministratori in carica);
    3. il Modello 5/1/ROC (nel caso di assetto proprietario di S.p.A., S.A.P.A., o Cooperative con azioni);
    4. il Modello 5/2/ROC (nel caso di assetto proprietario di S.r.l. o Cooperative con quote);
    5. il Modello 5/4/ROC (nel caso sussistano eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persona, ovvero altri limiti gravanti sulle azioni o quote);
    6. ogni altro modello inerente all'attività esercitata.
2. La dichiarazione di cui sopra deve riportare:

    a. l'elenco dei propri soci;

    b. l'elenco dei soci delle società il cui assetto partecipativo deve essere indicato al registro ai sensi del presente regolamento;

    c. l'indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote.

3. Le società quotate in borsa effettuano la comunicazione annuale con una dichiarazione redatta secondo il Modello 5/1/ROC ed il Modello 5/5/ROC.
4. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2 dell'allegato A, in forma di società di persone, sono tenuti a trasmettere, in via telematica, entro il 31 luglio di ciascun anno, una dichiarazione redatta secondo:
    1. il Modello 2/ROC, (aggiornamento dati anagrafici);
    2. il Modello 4/ROC, (aggiornamento degli amministratori in carica);
    3. il Modello 5/3/ROC, (aggiornamento dell'elenco dei soci della società iscritta al registro, nonché l'indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote);
    4. ogni altro modello inerente all'attività esercitata.

5. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2 dell'allegato A, in forma di impresa individuale, sono tenuti a trasmettere, in via telematica, entro il 31 luglio di ciascun anno, una dichiarazione annuale contenente i dati anagrafici generali del soggetto secondo il modello 2/ROC nonché ogni altro modello relativo all'attività esercitata.
6. I restanti soggetti iscritti di cui all'articolo 2 dell'allegato A sono tenuti a trasmettere, in via telematica, entro il 31 luglio di ciascun anno, una dichiarazione annuale contenente i dati anagrafici generali ed i dati relativi agli amministratori in carica redatta secondo il Modello 2/ROC ed il Modello 4/ROC, nonché ogni altro modello inerente all'attività esercitata.
7. I soggetti di cui all'art. 2, lettere b) e d) dell'allegato A effettuano, unitamente alle dichiarazioni di cui al presente articolo, una dichiarazione annuale contenente l'elenco dei contratti stipulati e delle autorizzazioni ottenute per l'acquisizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in conformità al Modello 20/ROC[2].

[2] Così come sostituito dall'art. 4 della delibera n. 195/09/CONS.

MODELLO 24/ROC

Fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici e non lineari

Operatore di comunicazione richiedente	Codice fiscale

Modalità di fornitura del servizio

☐ lineare	☐ Non lineare

Numero	Totale	Denominazione marchio

Estremi autorizzazione

☐ Ministero competente	☐ AGCOM	☐ Regione/Provincia	☐ Stato Membro Unione Europea

☐ a carattere comunitario

gg/mm/aaaa	
Data di rilascio del provvedimento	Numero Provvedimento

ovvero

gg/mm/aaaa	
Data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività	Numero Raccomandata /Protocollo

Ambito di diffusione

☐ Nazionale	☐ Locale (*)

Tipologia di contenuto

☐ Televisivo	☐ Radiofonico

Modalità di diffusione

☐ DTT	☐ via Cavo coassiale	☐ via Satellite	☐ Web/IP	☐ Mobile/DVBH

☐ **Trasmissione simulcast**

☐ DTT	☐ via Cavo coassiale	☐ via Satellite	☐ Web/IP	☐ Mobile/DVBH

Responsabile dell' attività:

Cognome e Nome	Codice fiscale

Testata giornalistica	Cognome e nome direttore responsabile

Codici delle province corrispondenti all'area geografica servita (*)

Rapporti contrattuali con gli operatori di rete

Operatore di comunicazione richiedente l'iscrizione

Codice fiscale

Denominazione Marchio	Codice fiscale dell'operatore di rete	Denominazione operatore di rete	Numero ROC operatore di rete	Data inizio contratto	Data scadenza contratto

Il sottoscritto, legale rappresentante o titolare dell'operatore di comunicazione, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall' art. 1, comma 29, della legge n. 249/97 dichiara che i dati suindicati sono veri e attuali.

Data

Firma ______________________________

Istruzioni per la compilazione del Modello 24/ROC

Il Modello 24/ROC, riportato nella precedente pagina 1, è compilabile in modo informatizzato in quanto presenta dei campi (di colore grigio) all'interno dei quali è possibile scrivere, utilizzando la tastiera del vostro computer, del testo alfanumerico o inserire segni di spunta (la cosiddetta X).

Come procedere. Cliccare con la freccetta del mouse sui campi in colore grigio. Il campo diventerà di colore nero. A questo punto potete procedere a digitare, con la tastiera del vostro computer, il relativo testo.

Per i riquadri dove è necessario segnare la X (ad es. per indicare "Ministero competente") occorre semplicemente cliccare con la freccetta del mouse sul relativo campo di colore grigio per attivare il relativo segno di spunta (il carattere X).

Compilati con il computer tutti i campi, stampate il relativo Modello 24/ROC.

I M P O R T A N T E

Non dimenticate, alla fine, di sottoscrivere il Modello 24/ROC.

ALLEGATO *A*

(delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante "*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*")

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "*Autorità*", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
b) "*Servizio*", il Servizio Ispettivo e Registro dell'Autorità;
c) "*Direttore*", il Direttore del Servizio Ispettivo e Registro;
d) "*Registro*", il Registro degli operatori di comunicazione;
e) "*Co.re.com.*", i Comitati regionali per le comunicazioni;

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 2
Soggetti obbligati all'iscrizione

1. Sono obbligati all'iscrizione al Registro:
a. gli *operatori di rete:* i soggetti titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione di programmi agli utenti;[1]

b. i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici: 1) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di programmi televisivi o radiofonici destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati; 2) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici non lineari ovvero a richiesta: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di un catalogo di programmi destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica che possono essere fruiti al momento scelto dall'utente e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;[2]

c. *i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato*: i soggetti che forniscono, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la *pay per view*, mediante distribuzione agli utenti finali di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che forniscono servizi della c.d. "società dell'informazione" ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero forniscono una guida elettronica ai programmi;[3]

d. *i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione:* la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro

---

[1] Vedi art. 2, lett. *d)* del d.lgs. 31luglio 2005, n. 177 come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.
2 Vedi art. 2, lettere b), l), m) del d.lgs. 31luglio 2005, n. 177 come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.
3 Vedi art. 2, lett. q) del d.lgs. 31luglio 2005, n. 177 come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

provvedimento abilitativo, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, per l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;

e. le *imprese concessionarie di pubblicità*: 1) le imprese che, in forza di un contratto con i soggetti di cui alle lettere b) e d) o con una loro concessionaria di pubblicità, ricevono l'incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante impianti radiofonici o televisivi; 2) i soggetti che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, nonché di testate in formato elettronico di cui alla lettera i), o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l'incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione, su giornali quotidiani, periodici o riviste, o testate in formato elettronico di cui alla lettera i);

f. le *imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi*: 1) i soggetti che producono o distribuiscono ai soggetti di cui alle lettere b) e d) programmi destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva;

g. le *agenzie di stampa a carattere nazionale*: i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana;

h. gli *editori di giornali quotidiani, periodici o riviste*: 1) i soggetti editori di cui all'articolo 1, comma 1, e quelli equiparati di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l'anno; 2) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità;

i. i *soggetti esercenti l'editoria elettronica*: 1) i soggetti che pubblicano in modalità elettronica testate diffuse al pubblico con periodicità quotidiana , e quelli equiparati di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l'anno; 2) gli altri editori che pubblicano in modalità elettronica testate con periodicità non quotidiana, ivi compresi i soggetti che gestiscono siti internet per la pubblicazione degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 c.p.c. così come previsto dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2006;

j. *le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica*: i soggetti che, in base ad autorizzazione forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO

Articolo 3
Tenuta del Registro

1. Il Registro è tenuto presso il Servizio che provvede ad ogni conseguente adempimento amministrativo.

2. Ad ogni soggetto iscritto al Registro, in ragione del codice fiscale, è attribuito un univoco numero di posizione progressivo indipendentemente dal fatto che svolga più di una attività rilevante ai fini dell'iscrizione nel Registro stesso.
3. La documentazione pervenuta al Servizio, a norma del presente regolamento, è archiviata secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 4
Gestione del Registro

1. Il Registro è gestito attraverso un sistema informativo automatizzato che consente l'estrapolazione di documenti informatici, intesi come rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti formati, o comunque trattati, inerenti ciascun soggetto presente nel Registro stesso.
2. Il sistema informativo automatizzato assicura la disponibilità, l'integrità e la sicurezza con riferimento all'accesso ai dati, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, in materia di amministrazione delle informazioni in modalità digitale, anche mediante l'interoperabilità con i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e di altri enti.

TITOLO III
ISCRIZIONE AL REGISTRO

Articolo 5
Domanda di iscrizione

1. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento presentano all'Autorità domanda di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione. Tale istanza, è redatta secondo il modello 1/ROC, ed è corredata dalle dichiarazioni inerenti l'attività esercitata.
2. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 2/ROC, contenente il codice fiscale, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e gli altri dati relativi al soggetto.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, ciascuno in relazione alla propria natura giuridica presentano le dichiarazioni relative all'oggetto sociale, all'organo amministrativo, all'assetto societario, ed all'attività svolta in conformità a quanto previsto nell'allegato B al presente regolamento.
4. I soggetti di cui all'articolo 2, lett. e 1) ed f presentano altresì l'autocertificazione antimafia.
5. La domanda di iscrizione è presentata entro sessanta giorni decorrenti dalla data di inizio delle attività. Nel caso in cui l'inizio delle attività è subordinato al rilascio dei prescritti titoli abilitativi, il termine per l'iscrizione al Registro deve intendersi decorrente dalla data di rilascio del titolo abilitativo.
5*bis*. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitari e terrestri nonché i fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari ovvero a richiesta presentano all'Autorità domanda d'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione, unitamente alla richiesta di autorizzazione ovvero di segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio delle suddette attività in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'art. 3 della delibera n. 606/10/CONS e dall'art. 3 della delibera n. 607/10/CONS.
6. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, per i soggetti di cui all'articolo 2, lettere g), h) e i), l'iscrizione al Registro è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.
7. I soggetti che svolgono più di una attività rilevante ai fini dell'iscrizione nel Registro presentano un'unica domanda, redatta secondo il modello 1/ROC, corredata dalla dichiarazione, redatta secondo il modello 2/ROC, nonché dalle dichiarazioni inerenti le attività esercitate.

8. Qualora successivamente all'iscrizione, il soggetto iscritto dia inizio ad una nuova attività rilevante ai fini del presente regolamento, ne dà comunicazione con le modalità ed i termini di cui all'art. 10.
9. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 24 del presente regolamento.

Articolo 6
Istruttoria per l'iscrizione

1. Al fine di istruire la richiesta d'iscrizione, il Servizio verifica: a. la regolarità della compilazione della domanda di iscrizione e l'autenticità della sua sottoscrizione;
b. la produzione delle dichiarazioni richieste ai sensi dei precedenti articoli, la regolarità della loro compilazione e l'autenticità della loro sottoscrizione;
c. l'esistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Qualora in sede di istruttoria sia accertata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro, il Direttore del Servizio ne dà comunicazione all'interessato.

Articolo 7
Conclusione del procedimento d'iscrizione

1. Le attività preparatorie ed istruttorie relative al procedimento d'iscrizione si concludono nel termine di trenta giorni dalla data in cui la domanda perviene al Registro, salvo che il richiedente sia invitato a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare la medesima o la documentazione, con assegnazione di un ulteriore termine di trenta giorni.
2. Il provvedimento d'iscrizione, adottato dal Direttore, è inviato all'interessato. Gli effetti del provvedimento di iscrizione retroagiscono alla data di spedizione della domanda sempre che, a tale momento, sussistessero già le condizioni di legge richieste per l'emanazione del provvedimento.
2*bis*. Gli effetti del provvedimento d'iscrizione relativo ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ovvero su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitari e terrestri retroagiscono alla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della suddetta attività da parte dell'Autorità; gli effetti del provvedimento d'iscrizione relativo ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari ovvero a richiesta retroagiscono alla data di spedizione della domanda sempre che, a tale momento, sussistessero già le condizioni di legge richieste per l'emanazione del provvedimento.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ultimo alinea, il responsabile del procedimento diffida il soggetto a presentare la domanda d'iscrizione e la documentazione complete dei dati e delle informazioni prescritti dal presente regolamento.
4. Si procede alla diffida di cui al comma 3 anche nei confronti del soggetto che, pur essendovi tenuto ai sensi dell'art. 2, non abbia presentato la domanda di iscrizione di cui all'art. 5.
5. Se entro il termine assegnato con la diffida prevista dai commi 3 e 4 il soggetto non presenta regolare domanda, completa delle dichiarazioni, dei dati e della documentazione richiesti ai sensi del presente regolamento, si procede all'acquisizione delle informazioni, dei dati e dei documenti prescritti anche tramite il competente Nucleo della Guardia di finanza, ai fini della sua iscrizione d'ufficio. Al soggetto inottemperante si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 30, e, ove del caso, 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 8
Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti

1. I soggetti che controllano, ai sensi dell'art. 2359 c.c., al momento dell'iscrizione o che acquisiscono successivamente il controllo di uno o più soggetti di cui al precedente articolo 2 del presente regolamento, ai sensi della vigente normativa, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo il modello 12.1/ROC ed il modello 12.2/ROC, contenente l'indicazione del fatto o del negozio giuridico che determina l'acquisizione

del controllo, nonché, se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto.
2. I soci delle società per le quali è stato presentato l'elenco all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, tra i quali siano stati conclusi accordi per l'esercizio concertato del voto o la gestione dell'impresa, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo il modello 13/ROC .
2 bis Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) n.1 ed i) n.1 ove la partecipazione di controllo delle società cui sono intestate le azioni o quote della società iscrivenda al Registro, sia intestata a società fiduciarie, queste ultime sono tenute a dare comunicazione dei nominativi dei fiducianti, mediante una dichiarazione redatta secondo il modello 12/3/ROC.[4]
3. Ogni variazione di fatti, negozi giuridici, accordi che costituiscono oggetto di dichiarazione è comunicata al Registro mediante i modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC o 12/3/ROC, entro trenta giorni dal perfezionamento della variazione.[5]
4. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute nel caso di controllo dei soggetti che svolgono le seguenti attività:

- concessionaria di pubblicità su periodici o riviste di cui all'art. 2, lett. h 2) ed i 2);
- editori di testate periodiche di cui all'art. 2, lett. h 2), ed i 2).

5. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 24 del presente regolamento.

Articolo 9
Trasferimenti di proprietà e sottoscrizioni

1. Deve essere data comunicazione, redatta secondo i modelli 14.1/ROC e 14.2/ROC, di ogni trasferimento a qualsiasi titolo o di ogni sottoscrizione che interessi più del 10%, o del 2% per le società quotate in borsa, del capitale relativi alle azioni o quote:
a. della società iscritta al Registro. Se la società iscritta al Registro è quotata in borsa non si applica la successiva lettera b);
b. delle società a cui sono intestate azioni o quote della società iscritta al Registro in misura superiore al 2 % del capitale sociale.
2. Qualora la società iscritta al Registro sia quotata in borsa, essa dà comunicazione dei trasferimenti che comportano variazioni del soggetto controllante.
3. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 sussiste anche quando successivi trasferimenti o sottoscrizioni di entità inferiore al 10 %, o al 2 % per le società quotate in borsa, abbiano superato tali limiti.
4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono date dall'acquirente, ovvero dal sottoscrittore, entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento o la sottoscrizione acquistano efficacia.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti ed alle sottoscrizioni per effetto delle quali un singolo soggetto, ovvero più soggetti collegati ai sensi della normativa vigente, vengono a disporre di una quota di capitale superiore al 20 % della società iscritta.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti che svolgono le seguenti attività:

- concessionaria di pubblicità su periodici o riviste di cui all'art. 2, lett. h 2) ed i 2);
- editori di testate periodiche di cui all'art. 2, lett. h 2), ed i 2).

7. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 24.

---

[4] Così come inserito dall'art. 1, comma 1, della delibera n. 195/09/CONS.
[5] Così come inserito dall'art. 1, comma 2, della delibera n. 195/09/CONS.

Articolo 10
Variazioni

1. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2 del presente regolamento comunicano, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al Registro.
2. Ai fini delle comunicazioni di cui al comma 1 deve essere inviata un'apposita dichiarazione, redatta secondo il modello 15/ROC, recante il tipo di variazione effettuata, nonché una o più dichiarazioni, inerenti le specifiche variazioni intervenute redatte sui modelli già utilizzati all'atto dell'iscrizione.
3. Ad eccezione delle variazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate che devono essere sempre comunicate, le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti che svolgono le seguenti attività:
1. concessionaria di pubblicità su periodici o riviste di cui all'art. 2, lett. h 2) ed i 2);
2. editori di testate periodiche di cui all'art. 2, lett. h 2), ed i 2).
4. Restano fermi i termini per le comunicazioni al Registro di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a), nonché agli articoli 5 e 12, comma 6, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Articolo 11
Comunicazione annuale

1. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2 del presente regolamento trasmettono annualmente una comunicazione mediante la quale dichiarano che i dati comunicati all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro sono rimasti invariati oppure provvedono a comunicare l'aggiornamento dei medesimi in conformità a quanto indicato nell'allegato B.
2. I soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative trasmettono la comunicazione annuale entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio, aggiornata alla data dell'assemblea, mentre i restanti soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data.

Articolo 12
Cancellazione

1. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento presentano domanda di cancellazione, redatta secondo il modello 16/ROC , nei casi in cui siano venuti meno uno o più requisiti per l'iscrizione al Registro.
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione dal Registro.
3. Nei casi in cui sia rilevato il venire meno dei presupposti per l'iscrizione al Registro, ne è data comunicazione al soggetto interessato fissando un termine di quindici giorni, dalla data di ricezione della contestazione, per produrre eventuali controdeduzioni. In caso di riscontro entro il termine prefissato il Servizio effettua i relativi accertamenti anche tramite il competente Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza, per le conseguenti determinazioni.
4. La cancellazione si formalizza con provvedimento del Direttore. Tale cancellazione è annotata nel sistema informativo automatizzato di cui al precedente articolo 4, comma 1 del presente regolamento.
5. In caso di mancato riscontro da parte del soggetto interessato il Direttore del Servizio provvede d'ufficio alla cancellazione dal Registro.
6. Qualora dal sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, risulti la cancellazione del soggetto dal Registro nazionale delle imprese a seguito di procedure concorsuali o per cessazione dell'attività, il Direttore dispone la cancellazione d'ufficio inviandone comunicazione all'interessato.

7. L'elenco relativo alle cancellazioni disposte d'ufficio è pubblicato sul sito web dell'Autorità secondo le modalità di cui al successivo articolo 19.

Articolo 13
Modalità di trasmissione delle comunicazioni

1. Ad eccezione delle comunicazioni relative a situazioni di controllo sussistenti al momento dell'iscrizione al Registro, di cui all'art. 8, le quali sono inviate in modalità cartacea,, le altre comunicazioni di cui al presente Titolo sono trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante accesso all'indirizzo www.roc.agcom.it.[6]
2. I rappresentanti legali e/o i titolari delle imprese individuali dei soggetti obbligati alle comunicazioni di cui al presente Titolo della presente delibera richiedono uno specifico codice di autenticazione per l'accesso alla procedura di gestione dei modelli telematici. Il modulo di registrazione è disponibile all'indirizzo www.roc.agcom.it.

TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14
Certificazioni di iscrizione

1. I certificati inerenti la regolare iscrizione al Registro sono rilasciati, al soggetto interessato, sulla base del "modello 17/ROC .
2. L'attribuzione del numero di iscrizione nel Registro può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di legge.

Articolo 15
Contributi alle imprese e iscrizione al Registro

1. L'iscrizione nel Registro costituisce requisito per l'accesso a benefici, agevolazioni e provvidenze nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

Articolo 16
Controlli sulle dichiarazioni

1. Il Servizio dispone propri controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti dei soggetti iscritti al Registro, anche mediante collegamento telematico con altre banche dati e ricorrendo, ove necessario, anche alla collaborazione del Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza**.**

Articolo 17
Richiesta di informazioni per finalità statistiche e di studio

1. L'Autorità, per il tramite del Servizio, richiede agli operatori iscritti al Registro informazioni di carattere socio-economico per finalità statistiche e di studio, anche attraverso appositi formulari inviati tramite posta elettronica.

Articolo 18
Modulistica

1. La modulistica costituisce l'allegato D al presente regolamento e si compone dei modelli dal n. 1/ROC al n. 23/ROC

[6] Così come inserito dall'art. 2, comma 1, della delibera n. 195/09/CONS.

Articolo 19

Pubblicazione dei dati del Registro

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le informazioni relative alla denominazione/ragione sociale, codice fiscale, sede legale, attività e numero ROC dei soggetti iscritti al Registro sono pubblicate sul sito web dell'Autorità.
2. I soggetti iscritti sono tenuti a verificare la rispondenza dei dati pubblicati, curando gli eventuali aggiornamenti di cui all'articolo 10.

TITOLO VI
SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO RELATIVA ALLE INFRASTRUTTURE DI DIFFUSIONE SITE NEL TERRITORIO NAZIONALE

Articolo 20

Tenuta della sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione relativa alle infrastrutture di diffusione

1. La sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione nella quale sono censite le infrastrutture di diffusione è tenuta dal Servizio.
2. Il censimento delle infrastrutture di diffusione risponde ai principi di trasparenza e pubblicità, ha natura meramente ricognitiva e non può, in alcun modo costituire elemento di legittimazione all'esercizio degli impianti di diffusione, né intervenire in rapporti tra le parti, anche a seguito di eventuali pronunciamenti giurisdizionali o arbitrali o sentenze passate in giudicato, o decadenza o estinzione del titolo abilitativo all'esercizio di impianti.
3. Ai fini dell'espletamento delle attività di verifica inerenti il censimento di cui al comma 2, l'Autorità può avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale della Polizia postale e delle comunicazioni.

Articolo 21

Modalità di tenuta della sezione speciale

1. I soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva su frequenze terrestri mediante impianti operanti nelle bande I-III/VHF, IV-V/UHF comunicano, entro sessanta giorni, i dati relativi alle infrastrutture di diffusione presenti sul territorio italiano in conformità agli allegati C e TEC.
2**.** Ai fini dell'integrazione dei dati relativi agli impianti di radiodiffusione sonora analogica operanti nella banda 87,50-108,00 MHz e di radiodiffusione sonora digitale operanti nella banda 1452,00-1479,50 MHz, l'Autorità adotta apposita delibera concernente le modalità di comunicazione dei dati relativi a detti impianti.
3. A ciascun impianto di diffusione registrato nella sezione speciale è attribuito un identificativo alfanumerico univoco (ID impianto). Tale identificativo, una volta reso noto al soggetto che ha inviato la comunicazione, è citato in tutte le successive comunicazioni riguardanti variazioni dei dati tecnici o amministrativi dell'impianto registrato.
4. Con successivi provvedimenti l'Autorità individua le modalità di comunicazione dei soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 22
Raccordo dell'informativa di sistema

1. Il sistema informativo automatizzato che gestisce il Registro tratta i dati relativi alla informativa di sistema, onde consentire l'analisi congiunta delle rispettive banche dati di cui alla delibera 129/02/CONS e successive modifiche.

Articolo 23
Oneri contributivi

1. E' fatta salva la facoltà dell'Autorità di istituire con apposita deliberazione un corrispettivo per i servizi inerenti alla tenuta del Registro, come previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 24
Sanzioni

1. Le violazioni del presente Regolamento sono punite ai sensi dell'articolo 1, commi 29, 30, 31, 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 25
Delega di funzioni ai Co.re.com.

1. L'istruttoria dei procedimenti di iscrizione di cui all'art. 6 del presente regolamento ed il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento possono essere delegate ai Co.re.com. che hanno stipulato apposita convenzione con l'Autorità.
2. Con riferimento alle attività di cui al comma 1, ciascun Co.re.com., nell'ambito della propria organizzazione interna, assicura il corretto svolgimento delle funzioni delegate.
3. Il conferimento della delega potrà avvenire anche in più fasi, previa conforme integrazione dell'Accordo-quadro sottoscritto il 25 giugno 2003 dall'Autorità, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, e conseguente modifica delle convenzioni stipulate da ciascun Comitato per l'esercizio delle funzioni delegate.

Articolo 26
Abrogazioni

1. Sono abrogate le delibere n. 236/01/CONS, n. 403/01/CONS, n. 25/02/CONS, n. 404/02/CONS, n. 130/03/CONS, n. 502/06/CONS e l'art. 2 della delibera 129/03/CONS.

Articolo 27
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

10A15664

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2010.

Consultazione pubblica relativa alle condizioni economiche di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa in ottemperanza agli obblighi di servizio universale (Deliberazione n. 628/10/CONS).

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 9 dicembre 2010

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTO il D.M. 28 febbraio 1997, n. 313600, recante "Tariffe telefoniche nazionali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 marzo 1997, n. 55;

VISTO il D.P.R. 19 settembre 1997 n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 gennaio 1999, n. 3;

VISTA la delibera n. 286/99 del 28 ottobre 1999, recante "Disposizioni in materia di tariffazione telefonica", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 gennaio 2000, n. 20;

VISTA la delibera n. 236/00/CONS del 20 aprile 2000, recante "Autorizzazione alla società Telecom Italia alla variazione delle condizioni di offerta dei servizi di telefonia non inseriti nel meccanismo di *price cap*", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2000, n. 98;

VISTA la direttiva n. 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, "recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita

privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337/11 del 18 dicembre 2009;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009, recante "Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 - Suppl. Ordinario n. 13;

VISTA la nota trasmessa da Telecom Italia in data 12 giugno 2009 (prot. Agcom n. 46570 del 16/6/09) con cui la Società ha comunicato l'intenzione di modificare il contributo richiesto agli utenti, ai sensi del D.M. 28 febbraio 1997, per l'attivazione del servizio di accesso alla rete telefonica pubblica nelle aree cd. *Oltre il Perimetro Abitato* e di applicare tale contributo a tutti gli impianti "critici", ovvero con un costo superiore alla media, indipendentemente dall'ubicazione geografica;

VISTA la nota trasmessa da Telecom Italia in data 18 dicembre 2009 con cui la Società ha comunicato l'operatività delle nuove condizioni economiche a partire da dicembre 2009 precisando che la loro applicazione sarebbe stata limitata - in una prima fase - esclusivamente agli impianti che richiedono la costruzione di opere speciali quali palificazioni e scavi, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica;

SENTITA la società Telecom Italia S.p.A. nelle date 31 marzo 2010, 14 aprile 2010, 12 maggio 2010 e 3 novembre 2010;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

RITENUTO, al fine di garantire la trasparenza e la più ampia partecipazione al procedimento da parte di tutti i soggetti interessati, di sottoporre a consultazione pubblica lo schema di provvedimento riguardante le condizioni economiche di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa, in ottemperanza agli obblighi di servizio universale;

UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. É indetta la consultazione pubblica relativa allo schema di provvedimento riportato nell'allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di 45 giorni dalla data di pubblicazione della delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
4. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera, priva degli allegati, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera, comprensiva degli allegati A e B, è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 9 dicembre 2010

Il Presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: MANNONI

10A15665

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2010.

Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai servizi Bitstream (Mercato 5). (Deliberazione n. 105/10/CIR).

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 9 dicembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante il "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 34/06/CONS, concernente il “Mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso (mercato n. 12 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2006, n. 44;

VISTA la delibera n. 643/06/CONS, concernente “Consultazione pubblica sulla modalità di realizzazione dell’offerta di servizi *bitstream* ai sensi della delibera n. 34/06/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1 dicembre 2006, n. 280;

VISTA la delibera n. 249/07/CONS, recante “Modalità di realizzazione dell’offerta di servizi bitstream ai sensi della delibera n. 34/06/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 giugno 2007, n. 132 – supplemento ordinario n. 135;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS, recante “Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2007;

VISTA la delibera n. 115/07/CIR, recante “Approvazione delle condizioni tecniche e amministrative dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2007 per i servizi *bitstream* (mercato 12)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 novembre 2007, n. 258;

VISTA la delibera n. 133/07/CIR, recante “Approvazione delle condizioni economiche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2007 per i servizi *bitstream* (mercato 12)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 gennaio 2008, n. 20- supplemento ordinario n. 21;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* dell’Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, "relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo

comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica", pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS recante "Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

VISTA la delibera n. 719/08/CONS recante "Variazione dei prezzi dei servizi di accesso di Telecom Italia S.p.A. a partire dal 1° febbraio 2009", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2009;

VISTA la delibera n. 13/09/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2008 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 12)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 27 maggio 2009, Suppl. Ordinario n. 80;

VISTA la delibera n. 14/09/CIR, recante "Approvazione delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (Mercato 11) per il 2009", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 4 giugno 2009 - Suppl. Ordinario n. 85;

VISTA la delibera n. 41/09/CIR, recante "Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 4 agosto 2009;

VISTA la delibera n. 52/09/CIR, recante "Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 18 novembre 2009;

VISTA la delibera n. 71/09/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 12)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 2010, Suppl. Ordinario n. 4;

VISTA la delibera n. 314/09/CONS, recante "Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE), pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 18 giugno 2009 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - Supplemento Ordinario n. 111;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS, recante “Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 - Suppl. Ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 121/10/CONS, recante ”Consultazione pubblica concernente la definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. ed al calcolo del valore del WACC ai sensi dell’art. 73 della delibera n. 731/09/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2010;

VISTO lo schema di provvedimento, notificato alla Commissione Europea, relativo alla definizione del modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso *wholesale* alla rete fissa di Telecom Italia, di cui alla delibera n. 731/09/CONS;

VISTA la delibera n. 578/10/CONS, recante “Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell’art. 73 della delibera n. 731/09/CONS”;

VISTA la delibera n. 16/10/CIR, recante ”Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (Mercato 4) per il 2010”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 2010;

VISTA la delibera n. 260/10/CONS, recante “Interpretazione e rettifica della delibera n. 731/09/CONS recante l’individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010;

VISTA l’Offerta di Riferimento relativa ai servizi *bitstream* per l’anno 2009 che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato in data 20 gennaio 2010 ai sensi dell’art. 7, comma 1, della delibera n. 71/09/CIR;

VISTA l’Offerta di Riferimento relativa ai servizi *bitstream* per l’anno 2010 che Telecom Italia S.p.A., ha pubblicato in data 4 febbraio 2010 ai sensi dell’art. 7, comma 3, della delibera n. 71/09/CIR;

VISTA la nota di Telecom Italia (del 4 febbraio 2010) con cui la stessa ha rappresentato di aver posto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, punto *d*, della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni economiche dei servizi *bitstream* per l'anno 2010 pari a quelle relative all'anno 2009, nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità dei nuovi prezzi calcolati sulla base del modello di costo di cui alla delibera n. 731/09/CONS. Telecom Italia ha, inoltre, rappresentato di aver determinato i prezzi dei nuovi servizi, non presenti nell'Offerta di Riferimento 2009 ed introdotti nel corso del 2010, sulla base dell'orientamento al costo;

VISTA la nota di Telecom Italia (del 1° marzo 2010) con cui la stessa ha rappresentato che il tempo di avvio del servizio di *assurance* utilizzato per la valutazione del rispetto degli SLA *Bitstream* (DRR) corrisponde, a maggior favore del mercato, alla data e ora di segnalazione del guasto (DIT) da parte dell'Operatore sul portale Telecom Italia *Wholesale*;

VISTA la nota di Telecom Italia (del 2 luglio 2010) con cui la stessa ha comunicato l'entrata in esercizio della segnalazione cosiddetta "semaforo giallo" indicante i casi in cui una centrale *bitstream* potrebbe entrare nello stato di saturazione entro i successivi 3 mesi;

RITENUTO opportuno consentire, ai sensi dell'art. 11 del Codice, alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni, oltre che sull'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 per i servizi *bitstream*, anche sugli orientamenti dell'Autorità resi noti attraverso uno schema di provvedimento posto in consultazione pubblica, in un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

VISTA la delibera n. 43/10/CIR, recante "Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 5)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 3 agosto 2010;

VISTA la delibera n. 53/10/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (Mercato 4) per il 2010", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 17 agosto 2010 - Suppl. Ordinario n. 193;

VISTA l'Offerta di Riferimento relativa ai servizi *bitstream* per l'anno 2011 che Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, ha pubblicato in data 29 ottobre 2010;

SENTITE in data 5 ottobre 2010 le società Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A. e Wind telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITE in data 6 ottobre 2010 le società BT Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e l'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP);

SENTITA in data 22 ottobre 2010 la società Telecom Italia S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO quanto segue:

I. QUADRO REGOLAMENTARE

Obbligo in materia di accesso a banda larga all'ingrosso

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornire i servizi di accesso *bitstream*, anche in modalità *naked*, su rete in rame ed in fibra ottica ed i relativi servizi accessori. In particolare, Telecom Italia è tenuta a fornire i servizi di accesso *bitstream* con interconnessione ai nodi di commutazione della rete di trasporto (*parent switch*, *distant switch*, nodo remoto IP *level*) indipendentemente dalla tecnologia impiegata (ATM o *Ethernet*/IP). Telecom Italia è tenuta altresì a fornire i servizi di accesso *bitstream* con interconnessione agli apparati di multiplazione (DSLAM, ADM o WDM) limitatamente ai siti non aperti ai servizi di accesso disaggregato e comunque per tutte le linee sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire tali ultimi servizi. Quest'ultima disposizione non trova applicazione qualora le cause tecniche che rendono impossibile la fornitura di servizi di accesso disaggregato derivino da problemi legati alla continuità elettrica sulla coppia in rame.

2. Ai fini della fornitura del servizio di accesso *bitstream* con interconnessione al DSLAM (o ADM, WDM) fa fede la lista degli stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato inclusa nel *database* di cui all'art. 42 della delibera n. 731/09/CONS.

3. Telecom Italia, nel fornire i servizi di *bitstream*, ai sensi dell'art . 4, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, deve garantire l'accesso a tutte le modalità tecniche consentite dai propri apparati di rete ed a tutte le funzionalità di configurazione, velocità di trasmissione, sistemi di gestione ed interfacce di interconnessione possibili sui propri apparati di rete ed, in ogni caso, almeno a quelle impiegate per la fornitura dei propri servizi finali.

4. Telecom Italia, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS è tenuta a fornire il servizio di accesso *bitstream* indipendentemente dalla finalità

d'uso dell'Operatore richiedente ed anche su linee non attive o prive di un contratto di accesso da parte dell'utente finale.

5. Con particolare riferimento ai servizi di accesso *bitstream* su rete in fibra ottica, l'art. 4, comma 6, della delibera n. 731/09/CONS, prevede che le relative condizioni attuative verranno definite dall'Autorità successivamente all'adozione della Raccomandazione sulle reti NGAN da parte della Commissione Europea ed alla luce dei suggerimenti che a tal riguardo verranno dal Comitato NGN Italia, tenuto conto dell'effettivo sviluppo sul territorio nazionale delle reti in fibra ottica.

Obbligo di controllo dei prezzi

6. Ai sensi dell'art. 9 della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti al mercato 5 e per le relative prestazioni accessorie (*kit* di consegna ATM e GBE/IP). In particolare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *b*, della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia è sottoposta ad un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (*Network Cap*) per gli anni 2010, 2011 e 2012, relativamente ai servizi *bitstream* con interconnessione al DSLAM (ADM o WDM), al *parent switch,* e relative prestazioni accessorie. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *f,* della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi del trasporto *bitstream* tra l'area/macroarea ATM/*Ethernet* cui i clienti sono attestati ed un'altra area/macroarea ATM/*Ethernet* cui l'operatore è interconnesso (interconnessione al nodo *Distant,* per l'appunto, inteso come nodo di consegna appartenente ad una diversa area ATM o macroarea di raccolta *Ethernet* rispetto a quella in cui l'Operatore è interconnesso) e fino al nodo remoto IP sono basati su negoziazione commerciale.

7. L'art. 62, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS, concernente le condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi per i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso, definisce i seguenti panieri:

    Paniere A: prezzi relativi alle componenti di *accesso asimmetrico*, articolato nei servizi elencati nell'Allegato 19 alla delibera n. 731/09/CONS. Esso, in particolare, comprende:

    I. Accessi asimmetrici su linea condivisa formule *flat* ATM e *Ethernet*: canoni e contributi per ciascuna attività in offerta;
    II. Accessi asimmetrici su linea dedicata formule *flat* ATM e *Ethernet*: canoni e contributi per ciascuna attività in offerta[1];

[1] Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della delibera n. 260/10/CONS, il punto II dell'Allegato 19 della delibera n. 731/09/CONS è così riformulato: "II. *Accessi asimmetrici su linea dedicata formule flat ATM e Ethernet, canoni e contributi per ciascuna attività in offerta*".

III. Accessi “Lite” ATM a consumo: canone e contributi per ciascuna attività in offerta.

Paniere B: prezzi relativi alle componenti di accesso simmetrico ed asimmetrico “*high level*” ATM, articolato nei servizi elencati nell’Allegato 20 alla delibera n. 731/09/CONS. Esso, in particolare, comprende:

I. Apparati in sede cliente: modem ed ADM;
II. Accessi simmetrici *flat* ATM: canoni e contributi per tutte le velocità e per ciascuna attività in offerta;
III. Accessi “High level” simmetrici ed asimmetrici a consumo: canone e contributi per ciascuna attività in offerta.

Paniere C: prezzi della banda ATM ed *Ethernet*, articolato nei servizi elencati nell’Allegato 21 alla delibera n. 731/09/CONS. Esso, in particolare, comprende:

I. Banda ABR *flat* al VP di raccolta di classe MCR, banda tra MCR ed PCR: canoni e contributi per ciascuna attività in offerta;
II. Accessi “Lite” a consumo: componente traffico a consumo;
III. Accessi “High level” simmetrici ed asimmetrici a consumo: componente traffico a consumo;
IV. Banda SCR accesso *flat* simmetrico e asimmetrico: canoni;
V. Contributi di variazione VC con SCR;
VI. Banda CBR accesso *flat* simmetrico e asimmetrico: canoni;
VII. Contributi di variazione VC con CBR;
VIII. Kit di consegna ATM;
IX. Banda Ethernet: VLAN CoS=0 contributi e canoni;
X. Banda Ethernet: banda *backhauling* CoS=0 canone;
XI. Banda Ethernet: trasporto metropolitano CoS=0 canone;
XII. Banda Ethernet: VLAN CoS=1 contributi e canoni;
XIII. Banda Ethernet: *banda backhauling* CoS=1 canone;
XIV. Banda Ethernet: trasporto metropolitano CoS=1 canone;
XV. Kit di consegna GBE;
XVI. Banda *multicast*: canoni e contributi.

Paniere D: Accesso al DSLAM ATM ed *ethernet*, articolato nei servizi elencati nell’Allegato 22 alla delibera n. 731/09/CONS. Esso, in particolare, comprende:

I. Canoni e contributi per fornitura e collaudo sub telaio;

II. Contributi di acquisto schede;
III. Contributi e canoni per manutenzione, accompagnamento, magazzino.

8. Ai sensi dell'art. 62, comma 3, i vincoli di *cap* da applicarsi ai panieri sopra riportati, per gli anni 2010-2012, sono definiti sulla base del modello *bottom up* di cui all'art. 73 della stessa delibera. Suddetto articolo prevede infatti che l'Autorità con l'ausilio di un soggetto indipendente di comprovata esperienza, provvede – con apposito procedimento – a definire un modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom-up,* ed a calcolare il valore del WACC, per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso su rete fissa all'ingrosso per il triennio 2010-2012.

9. Ai sensi dell'art. 62, comma 8, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi a banda larga all'ingrosso non ricompresi nei panieri sono orientati al costo. In particolare, sono orientati al costo i prezzi dei servizi di trasporto della banda (ATM ed *Ethernet*) tra nodi *feeder* (potenziali punti di interconnessione) appartenenti alla stessa area di raccolta (nel caso ATM si rimanda al chiarimento riportato nella successiva nota 7) o alla stessa macroarea (nel caso *Ethernet*). Si rileva che, a differenza del quadro regolamentare definito dalla delibera n. 34/06/CONS, il prezzo del trasporto *ethernet* tra i nodi *feeder* siti all'interno della stessa macroarea di raccolta è sempre orientato al costo (nel precedente quadro regolamentare valeva l'orientamento al costo per il trasporto metropolitano).

10. Ai sensi dell'art. 62, comma 6, della delibera n. 731/09/CONS, il prezzo della componente di accesso *naked* (nel precedente quadro regolamentare soggetta a *retail minus*) segue, per il periodo 2010-2012, la variazione prevista per il paniere A di cui all'art. 60, comma 2, della stessa delibera, relativo al *full unbundling.* Ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3 della delibera n. 260/10/CONS, che riformulano il comma 5 dell'articolo 62 e l'allegato 19 della delibera n. 731/09/CONS[2], il canone complessivo di accesso *naked* rientra nel paniere A del *bitstream*, di cui all'art. 62, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS.

[2] Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della delibera n. 260/10/CONS, il comma 5 dell'art. 62 della delibera n. 731/09/CONS è così riformulato: "*Nel caso in cui l'utente finale non corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico perché l'utente stesso ha disdetto l'abbonamento successivamente all'attivazione del servizio bitstream, Telecom Italia deve essere remunerata dall'operatore alternativo per la fornitura della componente relativa alla rete di accesso sulla base dei prezzi all'ingrosso stabiliti nel rispetto dei vincoli di cap previsti per il Paniere A di cui all'articolo 62, comma 2. Lo stesso accade nel caso in cui l'utente finale non corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico perché il servizio bitstream è richiesto da un altro operatore su linea non attiva*". Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della delibera n. 260/10/CONS, il punto II dell'Allegato 19 della delibera n. 731/09/CONS è così riformulato: "*II. Accessi asimmetrici su linea dedicata formule flat ATM e Ethernet, canoni e contributi per ciascuna attività in offerta*".

11. L'art. 1, comma 1, della delibera n. 260/10/CONS, riformula il comma 12 dell'articolo 62 della delibera n. 731/09/CONS[3], confermando le previsioni di cui alla delibera n. 71/09/CIR circa il costo dei canoni e contributi degli accessi simmetrici (prezzo medio unico per canoni e contributi degli accessi simmetrici con e senza "rilanci").

II. DECORRENZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO *BITSTREAM* 2010

Considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 43/10/CIR

12. In linea generale gli obblighi di trasparenza prevedono, all'art. 6 della delibera n. 731/09/CONS, che Telecom Italia è tenuta a pubblicare su base annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Offerta di Riferimento relativa all'anno successivo, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche. L'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. A tal fine, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia è tenuta a praticare le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.

13. Con particolare riferimento alla decorrenza delle condizioni economiche da applicare nel corso del 2010, si richiamano le analoghe considerazioni effettuate nell'ambito delle delibere n. 16/10/CIR (cfr. allegato B, punti 9-14) e n. 15/10/CIR (cfr. allegato B, punti 10-14) concernenti le consultazioni pubbliche relative all'approvazione delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia, per l'anno 2010, per i servizi di accesso disaggregato e WLR, così come confermate dalle delibere n. 53/10/CIR e n. 54/10/CIR adottate agli esiti delle suddette consultazioni pubbliche.

14. In particolare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *d,* della delibera n. 731/09/CONS[4], l'Autorità aveva ritenuto che i prezzi dei servizi *bitstream* di cui

---

[3] L'art. 1, comma 1, della delibera n. 260/10/CONS, riformula il comma 12 dell'articolo 62 della delibera n. 731/09/CONS come segue: "*Telecom Italia – nel rispetto del vincolo di network cap di cui allo stesso articolo 62 – definisce i prezzi degli accessi simmetrici prevedendo un unico prezzo medio per gli accessi 'con rilanci' (cioè con DSLAM in una centrale diversa da quella di cui è attestato il cliente) e 'senza rilanci' (cioè attestato direttamente sui DSLAM presenti nello stadio di linea cui è attestato il cliente), sia per il canone mensile che per i contributi una tantum di attivazione e disattivazione*".

[4] "*Fino all'entrata in vigore del Modello BU-LRIC di cui all'Art. 73, ossia il 1 maggio 2010, i prezzi dei servizi di accesso disaggregato, bitstream e WLR rimangono quelli contenuti nelle corrispondenti Offerte di Riferimento 2009 approvate dall'Autorità"*. Si richiama che il "servizio bitstream (o di flusso

all'Offerta di Riferimento 2010 (sia quelli a *network cap* che al costo), dovessero coincidere, salvo ove diversamente indicato, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 aprile 2010, alle corrispondenti condizioni economiche 2009 approvate con delibera n. 71/09/CIR. Le eventuali variazioni economiche dei servizi *bitstream* (sia quelli a *network cap* che al costo) decorrono dal 1° maggio 2010, data di entrata in vigore del modello BU-LRIC.

15. Si richiamava inoltre che l'approvazione delle condizioni economiche dei servizi *bitstream* non posti a *network cap* non è condizionata agli esiti del procedimento di definizione del modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom up* di cui all'art. 73, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, bensì è svolta sulla base dell'orientamento al costo, ai sensi dell'art. 62, comma 8, della stessa delibera.

16. Pertanto, non prevedendo la delibera n. 731/09/CONS la ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento *bitstream* 2010, pubblicata in prima istanza in data 4 febbraio 2010, la quale va comunque approvata ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, l'Autorità aveva ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, intervenire al fine di:

    - verificare l'applicazione delle condizioni economiche *bitstream* 2009, di cui alla delibera n. 71/09/CIR, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 aprile 2010;

    - verificare/definire le condizioni economiche iniziali dei servizi che, sebbene inclusi nei panieri del *network cap*, sono stati introdotti per la prima volta nell'Offerta di Riferimento 2010 e di quelli per i quali è stata richiesta, con delibera n. 71/09/CIR, una riformulazione per il 2010;

    - verificare le condizioni economiche dei servizi al costo (quindi non inclusi nei panieri a *Network cap*) decorrenti dal 1° maggio 2010, data di entrata in vigore del modello BU-LRIC.

17. L'approvazione delle condizioni economiche dei servizi a *Network Cap*, che come premesso decorrono, ai sensi della delibera n. 731/09/CONS, dal 1° maggio 2010, è condizionata all'approvazione del modello di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS ed alla ripubblicazione, da parte di Telecom Italia, del vettore dei prezzi dei singoli servizi costituenti ciascun paniere. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, i valori di partenza cui applicare le variazioni

numerico)" è il servizio consistente nella fornitura da parte dell'operatore di accesso alla rete di comunicazione elettronica pubblica fissa della capacità trasmissiva tra la postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un operatore o Internet Service Provider (ISP) che vuole offrire il servizio a banda larga all'utente finale.

percentuali determinate dal modello sono i prezzi *bitstream* approvati dall'Autorità per il 2009 (salvo le eccezioni sopra richiamate relative ai servizi di nuova introduzione o le cui condizioni economiche non erano state approvate per il 2009).

18. L'Autorità aveva ritenuto opportuno, in linea con quanto proposto per i mercati 1 e 4 e nelle more della conclusione del procedimento di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS e della successiva approvazione dei nuovi vettori di prezzi secondo le modalità indicate al precedente punto 17, che al fine di dare certezza al mercato Telecom Italia continuasse ad applicare dal 1° maggio 2010 le condizioni economiche approvate per il 2009. Tale previsione si pone in coerenza con quanto disposto dall'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, laddove si specifica che "*nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate all'Autorità".* In base a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera *d*, della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni economiche dei servizi *bitstream* a *Network Cap*, una volta approvati, decorrono retroattivamente, rispetto alla approvazione, dal 1° maggio 2010.

Le osservazioni degli Operatori

D.1 Gli Operatori concordano in via generale con quanto indicato dall'Autorità in merito alla decorrenza (fissata a partire dal 1° maggio) delle condizioni economiche *bitstream* per l'anno 2010. Tuttavia, gli stessi ritengono che eventuali aumenti derivanti dall'applicazione del modello BU-LRIC, di cui alla delibera n. 121/10/CONS, debbano entrare in vigore, considerati i relativi impatti sui *budget* aziendali, soltanto a partire dalla conclusione del suddetto procedimento di definizione del modello BU-LRIC.

D.2 Con riferimento al punto 17 dell'allegato B alla delibera n. 43/10/CIR (su riportato) secondo il quale "*…i valori di partenza cui applicare le variazioni percentuali determinate dal modello sono i prezzi bitstream approvati dall'Autorità per il 2009 (salvo le eccezioni sopra richiamate relative ai servizi di nuova introduzione o le cui condizioni economiche non erano state approvate per il 2009*)", alcuni Operatori, come specificatamente rappresentato ai successivi due punti, ritengono che le suddette eccezioni relative alla determinazione dei prezzi iniziali per l'applicazione del *network cap*, debbano essere estese anche alla banda di trasporto *bitstream* (ATM ed *ethernet*) ed al canone dell'accesso *naked*.

D.3 In particolare, con riferimento alla banda, alcuni Operatori lamentano che i prezzi *bitstream* 2009 che costituiscono, ai sensi della delibera n. 731/09/CONS, il punto di partenza del *decalage* applicabile per il prossimo triennio (2010-2012), risultano essere stati determinati dall'Autorità (cfr. delibera n. 71/09/CIR, punti 37-38, e delibera n. 121/10/CONS, punti 68-69 dell'allegato B) sulla base di stime teoriche dei volumi di banda (PCR) configurati sulla rete e non su valori certificati

e/o verificati sul campo. A tal riguardo, tali Operatori ritengono che l'Autorità, a fronte della normativa vigente[5], che impone a Telecom Italia l'obbligo di comunicare i dati contabili relativi al PCR configurato sulla rete, ed in assenza di verifiche sul campo, non possa considerare come prezzi iniziali della banda (ATM ed *ethernet*) quelli approvati con delibera n. 71/09/CIR. Si richiede, pertanto, di revisionare i prezzi iniziali 2009 del trasporto *bitstream* considerando la quantità di banda effettivamente configurata sulla rete. Si ritiene, altresì, in ottemperanza alla delibera n. 731/09/CONS, che i prezzi così rivalutati debbano essere applicati dal 1° gennaio 2010 al 30 aprile 2010 e considerati come valori iniziali per l'applicazione, dal 1° maggio 2010, del *cap* che l'Autorità definirà agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 121/10/CONS.

D.4 Analogamente alcuni Operatori richiedono che il prezzo 2009 del canone d'accesso *naked* (da applicarsi dal 1° gennaio 2010 al 30 aprile 2010 e da considerare come valore iniziale per l'applicazione, dal 1° maggio 2010, del *network cap*) sia rivalutato dall'Autorità sulla base del principio dell'orientamento al costo con logica *bottom up*. A riguardo si ritiene non congrua l'applicazione di un *network cap* a partire da un prezzo iniziale determinato sulla base del principio di *retail minus*.

D.5 Alcuni Operatori richiedono che, a valle della conclusione del procedimento di definizione del modello di costo BU-LRIC, Telecom Italia sia tenuta alla ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento *bitstream* per l'anno 2010 e che, al fine della verifica dell'ottemperanza di suddetta Offerta alle disposizioni vigenti, sia previsto un apposito procedimento di approvazione dell'offerta ripubblicata che consenta anche la partecipazione degli Operatori alternativi.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D.6 Con riferimento alla decorrenza delle condizioni economiche dei servizi *bitstream* per l'anno 2010 (punto D.1), l'Autorità, preso atto delle osservazioni degli Operatori, ritiene tuttavia, ai sensi della delibera n. 731/09/CONS (art. 9, comma 2, lettera *d*) ed analogamente a quanto disposto con delibere n. 53/10/CIR (art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 4) e n. 54/10/CIR (art. 3, comma 2) relative, rispettivamente, ai servizi di accesso disaggregato e WLR, di confermare gli orientamenti espressi nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (punti 13-18, su riportati). Infatti, l'art. 9 succitato prevede che eventuali variazioni economiche dei servizi *bitstream* per l'anno 2010 (sia a *network cap* che a costo) debbano decorrere retroattivamente rispetto alla loro approvazione, a partire dal 1° maggio 2010, indipendentemente se comportino un aumento o una riduzione dei prezzi.

[5] Delibera n. 34/06/CONS (art. 13, comma 14, punto *c*) le cui previsioni sono state confermate dalla delibera n. 731/09/CONS (cfr. allegato 31).

D.7 Con riferimento alle condizioni economiche della banda di *backhaul* e dell'accesso *naked* (punti D.2-D.4), per le quali l'Autorità ha proposto che debbano essere considerati, come condizioni iniziali per l'applicazione del *network cap* per l'anno 2010, i prezzi 2009 approvati con delibera n. 71/09/CIR, l'Autorità ribadisce quanto già chiarito al punto 17 (su riportato) dello schema di provvedimento in consultazione pubblica. Si richiama, infatti, che i valori di partenza cui applicare le variazioni percentuali determinate dal modello BU-LRIC sono, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi *bitstream* approvati dall'Autorità per il 2009 (e specificatamente con delibera n. 71/09/CIR), indipendentemente dalla metodologia contabile utilizzata per la loro determinazione. Le eccezioni relative alla rivalutazione dei prezzi iniziali sono state considerate esclusivamente per quei servizi le cui condizioni economiche non erano state approvate per il 2009 ed, in particolare, per i servizi di nuova introduzione e per quelli per i quali la stessa delibera n. 71/09/CIR aveva richiesto una rivalutazione del prezzo da applicare per l'anno 2010. Pertanto non trovano applicazione le eccezioni di cui sopra alla fattispecie dei servizi di trasporto e di accesso *naked*, i cui prezzi 2009 sono stati già approvati dall'Autorità con delibera n. 71/09/CIR (alla quale si rimanda per le specifiche valutazioni).

D.8 Con riferimento alla richiesta (di cui al punto D.5) degli Operatori di imporre a Telecom Italia la ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento *bitstream* 2010 agli esiti del procedimento di definizione del modello di costo BU-LRIC di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS, si richiama che al punto 17 dell'allegato B alla delibera n. 43/10/CIR, su riportato, così come ribadito anche al successivo punto 32, l'Autorità ha già indicato che "*L'approvazione delle condizioni economiche dei servizi a Network Cap, che come premesso decorrono dal 1° maggio 2010, è condizionata all'approvazione del modello di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS ed alla* ***ripubblicazione****, da parte di Telecom Italia, del vettore dei prezzi dei singoli servizi costituenti ciascun paniere*". L'Autorità ritiene, viceversa, analogamente a quanto indicato per i servizi di accesso disaggregato (cfr. delibera n. 53/10/CIR, punto D.7), superflua la ripubblicazione delle condizioni dei servizi al costo, la cui valutazione è oggetto del presente provvedimento, essendo, come già chiarito, le relative condizioni economiche indipendenti dalla approvazione del modello di costo BU-LRIC. Si richiama, infine, che all'art. 2, comma 3, dello schema di provvedimento posto in consultazione è stato altresì indicato che "*L'Autorità approva, con* ***specifico procedimento*** *che verrà avviato a seguito della adozione del modello BU-LRIC di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi bitstream, di cui al comma 1, in applicazione dei vincoli di network cap per l'anno 2010*".

D.9 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità ritiene di confermare le disposizioni di cui all'art. 2 (commi 2, 3, 4 e 5) e dell'art. 3 (comma 1) dello schema di provvedimento posto a consultazione[6].

III. CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE AI SERVIZI *BITSTREAM*

Considerazioni di Telecom Italia di cui alla delibera n. 43/10/CIR

19. Telecom Italia con nota del 4 febbraio 2010 ha rappresentato di aver posto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, punto *d*, della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni economiche dei servizi *bitstream* per l'anno 2010 pari a quelle relative all'anno 2009, nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità dei nuovi prezzi che verranno calcolati sulla base del modello BU-LRIC di cui alla delibera n. 731/09/CONS. Per i nuovi servizi, non presenti nell'Offerta di Riferimento 2009 ed introdotti nel corso del 2010, Telecom Italia ha rappresentato di aver determinato i relativi prezzi sulla base dell'orientamento al costo.

20. Telecom Italia, in suddetta nota, ha altresì rappresentato:

- che a partire dal 1° gennaio 2010 non è più fornito il servizio di interconnessione al DSLAM ATM alla luce della cessazione da parte dei costruttori della fornitura di tali apparati e di loro singole componenti, di contro presenti nell'offerta 2009 (*A7300 ASAM Alcatel, hiX5300 Siemens, AXH600E Marconi*). A tal riguardo Telecom Italia ha evidenziato di aver debitamente comunicato agli Operatori che gli ordinativi relativi alle acquisizioni di suddetti apparati/singole componenti sarebbero stati accettati fino al 31 dicembre 2009. Telecom Italia ha infine rappresentato che, alla data del 1° gennaio 2010, nessun Operatore ha mai richiesto suddetto servizio;

- di aver introdotto nel listino degli accessi simmetrici *High level* a consumo i contributi di disattivazione i cui importi sono stati posti uguali a quelli relativi ai corrispondenti accessi simmetrici *flat*;

- che a partire da febbraio 2010 ha installato, ove possibile, i DSLAM *Ethernet* anche presso armadi in rete di distribuzione dandone evidenza nelle comunicazioni di ampliamento della copertura geografica dei servizi *bitstream*, pubblicate sul proprio portale *wholesale*;

[6] Nella presente delibera gli articoli citati mantengono la stessa numerazione dell'allegato B alla delibera n. 43/10/CIR, fatto salvo l'art. 6 rinominato nel presente provvedimento come art. 7.

- che nel corso del 2010 prevede di introdurre nell'Offerta di Riferimento, così come richiesto dall'art. 6 della delibera n. 71/09/CIR, le seguenti nuove prestazioni (la cui data di effettiva operatività sarà comunicata agli operatori):

    - l'ordine unico per la modifica dei parametri PCR/MCR/SCR per uno o più VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL;

    - la consegna del traffico con il modello QinQ (*stacked VLAN*) per la banda *Ethernet*;

    - la disponibilità della funzionalità di *VLAN translation* sul Kit *Ethernet*.

    - la modalità di gestione del traffico con classe di servizio CoS=3 per la banda *Ethernet*;

- di aver introdotto nell'Offerta di Riferimento 2010 lo SLA per lo "spostamento dei VC senza monitoraggio" e la relativa penale. Telecom Italia ha altresì rappresentato che suddetto SLA è applicato agli ordini inviati dall'Operatore a partire dalla data di pubblicazione dell'Offerta di Riferimento 2010;

- di aver eliminato dalla Offerta di Riferimento 2010, essendo stata completata la migrazione dalle vecchie offerte xDSL *wholesale* al *Bitstream*, la sezione relativa alla "*Procedura di migrazione per i Punti di Consegna ATM da 79 a 30 Aree di Raccolta*".

21. Telecom Italia, con nota del 29 marzo 2010, su specifiche richieste da parte dell'Autorità, ha inoltre comunicato:

    - che le attività di disattivazione degli accessi simmetrici *high level* a consumo sono identiche a quelle necessarie per la disattivazione degli accessi simmetrici *flat.* Pertanto, i contributi di disattivazione degli accessi simmetrici *high level* a consumo (tabella 12 dell'Offerta di Riferimento 2010) sono stati posti uguali ai contributi di disattivazione degli accessi simmetrici *flat* (tabella 6 dell'Offerta di Riferimento 2010);

    - di aver proposto un prezzo unico per il contributo *una tantum* relativo all'ordine di modifica dei parametri PCR/MCR/SCR, per uno o più VC, e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL. Tale prezzo è stato determinato a partire dai prezzi degli ordini di

modifica dei parametri del VC e di variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL per i quali l'Autorità, con delibera n. 71/09/CIR, ha approvato un prezzo di 9,91 euro. Tenuto conto che l'ordine congiunto di variazione di entrambi i parametri (VC e porta) comporta un'unica gestione dell'ordine, Telecom Italia ha proposto un prezzo complessivo di 15,30 euro;

- che con l'Offerta di Riferimento 2010 è stata introdotta la possibilità di configurare la banda anche secondo la modalità C-VLAN (*Customer* VLAN). Le condizioni economiche relative ai servizi di variazione del numero di VC/C-VLAN associate ad un accesso ADSL e di spostamento contemporaneo (senza monitoraggio) di uno o più VC/C-VLAN da una VLAN *single tag* o S-VLAN ad un'altra (rif. OR 2010, sez. 15.1.1.1, 15.1.1.2, 15.1.1.3) sono state poste pari a quelle approvate nel 2009 per le analoghe attività di variazione dei VC ATM, che comportano analoghi costi operativi;

- con riferimento alle condizioni economiche dei servizi di fornitura della banda *ethernet* con CoS=3, i contributi *una tantum* sono stati posti uguali a quelli delle VLAN con CoS=0 e CoS=1, approvati per il 2009 con delibera n. 71/09/CIR. Il canone della banda *ethernet* dal DSLAM al nodo *Parent* (cosiddetto *backhauling*) per CoS=3 (376,83 €/anno per Mbps) è stato invece calcolato applicando al canone della banda *ethernet* per CoS=1 un incremento percentuale pari a quello esistente tra i prezzi della banda *ethernet* per CoS=1 (327,68 €/anno per Mbps) e CoS=0 (286,72 €/anno per Mbps);

- che i canoni mensili degli apparati di terminazione L2 modello 3750 e modello 7690 (con due alimentatori in DC) in colocazione virtuale (posti pari, in Offerta di Riferimento 2010, rispettivamente a 249,58 €/mese e 1748,76 €/mese), sono stati definiti sulla base dell'Offerta di colocazione 2010 (pubblicata il 30 ottobre 2009) e delle indicazioni fornite dall'Autorità con delibera n. 71/09/CIR (art. 6, comma 7). In particolare Telecom Italia ha evidenziato che, date le dimensioni fisiche di detti apparati, sono necessari due telai N3 affiancati. Tuttavia, dato che ciascuna coppia di telai è in grado di ospitare più apparati 3750 e tenuto anche conto della crescita prospettica delle richieste, Telecom Italia ha assunto la presenza, mediamente, di due apparati 3750 per ciascuna coppia di telai N3. Telecom Italia ha viceversa considerato, tenuto conto del consumo unitario di picco, la possibilità di ospitare un solo apparato 7690 per ciascuna coppia di telai. Telecom Italia ha, infine, rappresentato di aver utilizzato i dati di targa dei consumi per energia elettrica e condizionamento.

22. Telecom Italia, con nota del 18 maggio 2010, su specifiche richieste da parte dell'Autorità, ha fornito, in relazione alle condizioni economiche della banda e*thernet* tra nodi appartenenti alla stessa macroarea di raccolta, i chiarimenti riportati nei punti successivi.

23. La rete *ethernet* di Telecom Italia è articolata in 30 macroaree. Ciascuna macroarea costituisce una rete *ethernet* a se stante. Non è, pertanto, attualmente disponibile il trasporto dati a livello *ethernet* tra apparati appartenenti a due distinte macroaree (sui piani di introduzione di detto servizio si veda anche il successivo punto 40). Per la copertura di tutto il territorio nazionale mediante raccolta di tipo *ethernet* è pertanto necessario prevedere almeno un punto di interconnessione per ciascuna macroarea. L'architettura di rete di riferimento di una delle 30 macroaree *ethernet* prevede:

    - un livello di accesso: costituito dalle linee di accesso in rame e dai DSLAM *ethernet*;

    - un primo livello di trasporto: costituito dai collegamenti tra i DSLAM *ethernet* ed i nodi *feeder* (nodi *parent*) – cosiddetto *backhauling.* Tali collegamenti sono realizzati in tecnologia *Gigabit Ethernet* (GbE) su rete di trasporto WDM o SDH di nuova generazione in grado di trasportare il traffico *ethernet over SDH* (NG-SDH). I *feeder ethernet* rappresentano i Punti di Consegna (PdC) utilizzabili per l'interconnessione a livello di nodo *ethernet* di tipo *parent* o *distant*;

    - un secondo livello di trasporto: costituito dai collegamenti tra i nodi *feeder ethernet* appartenenti alla stessa macroarea. Tali collegamenti sono realizzati in tecnologia GbE su rete di trasporto WDM o SDH di nuova generazione. Ogni Macroarea è dotata di una coppia di nodi *Metro* che svolgono unicamente funzioni di transito per ridurre la complessità della rete trasmissiva tra i nodi *feeder*. I nodi *feeder* possono essere direttamente collegati ai nodi *Metro*, oppure essere collegati in configurazione "padre-figlio" ad un altro *feeder*. Ogni nodo *feeder* (sia di tipo "padre" che di tipo "figlio") è competente per la propria area di raccolta.

      Si richiama, a proposito delle condizioni di fornitura della banda *ethernet* all'interno della stessa macroarea, che Telecom Italia ha incluso nell'Offerta di Riferimento 2010 il servizio di *trasporto metropolitano* (cfr. sez. 15.1.1, OR 2010) corrispondente alla fornitura di banda, all'operatore interconnesso, tra il primo nodo *feeder* di raccolta ed un altro nodo *feeder* sito all'interno della stessa città ed afferente ad una

diversa area di raccolta. Telecom Italia ha valutato le condizioni economiche di tale servizio sulla base dei costi proponendo un prezzo, aggiuntivo a quello relativo alla raccolta fino al nodo *Parent*, di 200 euro/anno per Mbps (per la CoS=0), 230 euro/anno per Mbps (per la CoS=1) e 380 euro/anno per Mbps (per la CoS=3).

24. Un operatore interconnettendosi al nodo *feeder* di competenza di una specifica area di raccolta può raccogliere il traffico proveniente da tutti i DSLAM attestati a detto *feeder*. L'operatore sostiene in tal caso il costo di raccolta di *backhauling*.

25. Un operatore interconnettendosi ad uno qualunque dei nodi *feeder* all'interno della macroarea può raccogliere contemporaneamente il traffico proveniente:

    - dall'area di raccolta di competenza del *feeder* a cui l'Operatore è interconnesso;
    - dalle aree di raccolta di tutti gli altri *feeder* appartenenti alla stessa macroarea.

    L'operatore, in tal caso, sostiene il costo del collegamento di *backhauling* cui si aggiunge il costo di trasporto di secondo livello dagli altri nodi *feeder* appartenenti alla stessa macroarea da cui si chiede la raccolta del traffico dati.

26. Telecom Italia ha altresì rappresentato che la contabilità regolatoria 2008, essendo stata consegnata antecedentemente alla pubblicazione della delibera n. 731/09/CONS (fine 2009), non include le evidenze dei costi del "*secondo livello di trasporto ethernet*", precedentemente fissato a condizioni commerciali.

Considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 43/10/CIR

Quadro generale

27. Come richiamato in premessa, Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento relativa ai servizi *bitstream* per l'anno 2010 ha riconfermato, per i servizi già presenti nell'Offerta di Riferimento 2009, le condizioni economiche approvate con delibera n. 71/09/CIR, ciò in ottemperanza alla delibera n. 731/09/CONS e nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità dei nuovi prezzi derivanti dall'applicazione del modello BU-LRIC. Per i nuovi servizi, non presenti nell'Offerta di Riferimento 2009 ed introdotti nel corso del 2010 o per quelli per i quali è stata richiesta, con delibera n. 71/09/CIR, una rivalutazione rispetto a quanto proposto per il 2009, Telecom Italia ha determinato le relative condizioni economiche sulla base dell'orientamento al costo.

28. In linea generale l'Autorità aveva ritenuto (nell'ambito dello schema di provvedimento posto in consultazione), alla luce delle previsioni di cui alla delibera n. 731/09/CONS, applicabile quanto segue:

    - per i servizi inclusi nei panieri a *network cap* sono applicate le condizioni economiche 2009 dal 1° gennaio al 30 aprile 2010. Le rivalutazioni in applicazione del *network cap* decorrono dal 1° maggio 2010;

    - ai sensi dell'art. 62, comma 8, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi a banda larga all'ingrosso non ricompresi nei panieri sono orientati al costo. Tali servizi sono di seguito elencati:

        1. pre-qualificazione (rif. OR 2010, sez. 7.1.9.5),
        2. intervento a vuoto (rif. OR 2010, sez. 17),
        3. ripristino borchia (rif. OR 2010, sez. 18.1),
        4. cambio piattaforma tecnologica da ATM ad *ethernet* (rif. OR 2010, sez. 13.1.7.2),
        5. installazione dello *splitter* (rif. OR 2010, sez. 7.1.9.6),
        6. studio di fattibilità (modello *sub* telaio dedicato all'Operatore) (rif. OR 2010, sez. 12.4),
        7. progettazione esecutiva - coordinamento impresa – collaudo - aggiornamento banca dati (cfr. sez. 12.4, OR 2010),
        8. ampliamento delle schede su un sub telaio (cfr. sez. 12.4, OR 2010),
        9. studio di fattibilità (modello *switch ethernet* adiacente al DSLAM) (cfr. sez. 12.5, OR 2010),
        10. servizi di trasporto della banda *ethernet* tra nodi (punti di interconnessione) appartenenti alla stessa macroarea[7] (rif. OR 2010, sez. 15.1.1.1, 15.1.1.2, 15.1.1.3).

    Come premesso, in generale, ai servizi orientati al costo di cui al soprastante elenco sono applicate, dal 1° gennaio al 30 aprile 2010, le corrispondenti condizioni economiche 2009. Le rivalutazioni di cui al presente provvedimento decorrono, pertanto, dal 1° maggio 2010.

Servizi a network cap

---

[7] L'Autorità intende altresì chiarire che nel caso ATM, come del resto nel caso *ethernet*, non è previsto un servizio di trasporto tra nodi (punti di interconnessione) appartenenti alla stessa area di raccolta, bensì è previsto per ogni area di raccolta la consegna del traffico al nodo *parent* di competenza, le cui condizioni economiche ai sensi della delibera n. 731/09/CONS sono soggette a *network cap*. Dunque, l'art. 62, comma 8, della delibera n. 731/09/CONS, ove è previsto che "*i prezzi dei servizi di trasporto della banda (ATM ed Ethernet) tra nodi (punti di interconnessione) appartenenti alla stessa area di raccolta (nel caso ATM) o alla stessa macro area (nel caso Ethernet) sono orientati al costo*", è da intendersi riferito solo al caso *ethernet*, atteso che solo in tal caso è previsto un servizio di trasporto orientato al costo all'interno della macro area.

29. Nell'*Allegato 1* al presente provvedimento sono riportati i servizi inclusi nei panieri A, B, C, D di cui alla delibera n. 731/09/CONS. Tali servizi includono quelli le cui condizioni economiche 2009 sono state approvate con delibera n. 71/09/CIR, quelli di nuova introduzione e quelli di cui la delibera n. 71/09/CIR ha richiesto una rivalutazione del prezzo da applicare per l'anno 2010.

30. Un ulteriore servizio che la delibera n. 731/09/CONS pone a *network cap* è il trasporto metropolitano *ethernet* con CoS=0 e CoS=1. Al punto 23 sono stati riportati i prezzi proposti da Telecom Italia. Considerato che il trasporto metropolitano costituisce un caso particolare del trasporto di secondo livello e considerato che quest'ultimo, ai sensi della delibera n. 731/09/CONS, è posto al di fuori dei panieri a *network cap*, l'Autorità aveva ritenuto nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, per coerenza dei relativi prezzi, opportuno considerare un unico servizio di trasporto di secondo livello, soggetto ad orientamento al costo. La valutazione dei costi di tale servizio è pertanto svolta nella successiva sezione.

31. Come premesso, le condizioni economiche dei servizi a *network cap* approvate con delibera n. 71/09/CIR per il 2009 rimangono in vigore fino al 30 aprile 2010. Le rivalutazioni in applicazione del *network cap* decorrono, pertanto, dal 1° maggio 2010. L'Autorità aveva ritenuto opportuno, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, determinare il valore iniziale dei servizi a *network cap* di nuova introduzione o per i quali è stata richiesta una riformulazione (nell'ambito dell'OR 2010) delle condizioni economiche proposte per il 2009, sulla base dell'orientamento al costo. I servizi a *network cap* di nuova introduzione o per i quali è stata richiesta una riformulazione con delibera n. 71/09/CIR sono di seguito elencati:

    1. i contributi di disattivazione degli accessi simmetrici a consumo *High level* (Rif. OR 2010, tabella 12);
    2. il contributo per l'ordine unico relativo alla modifica dei parametri PCR/MCR/SCR del/dei VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL (Rif. OR 2010, sez. 7.3.2, 7.3.5.2, 7.3.6.1);
    3. il contributo per la variazione del numero di VC/C-VLAN associati ad un accesso ADSL (Rif. OR 2010, sez. 15.1.1.1, 15.1.1.2, 15.1.1.3);
    4. il contributo di spostamento contemporaneo (senza monitoraggio) di uno o più VC/C-VLAN da una VLAN *single tag* o S-VLAN ad un'altra (Rif. OR 2010, sez. 15.1.1.1, 15.1.1.2, 15.1.1.3);

5. i contributi *una tantum* e il canone della banda *ethernet* da DSLAM a nodo *Parent* (trasporto di I° livello), con COS=3[8] (Rif. OR 2010, sez. 15.1.1.1, 15.1.1.2, 15.1.1.3);
6. il canone mensile dell'apparato di terminazione L2-3750 in colocazione virtuale (Rif. OR 2010, sez. 16.3);
7. il canone mensile dell'apparato di terminazione L2-7609 alimentazione DC in colocazione virtuale (Rif. OR 2010, sez. 16.3).

I servizi da 1 a 5 dell'elenco soprastante sono di nuova introduzione. In particolare i servizi da 2 a 5, stante quanto comunicato da Telecom Italia prima della pubblicazione della delibera n. 43/10/CIR, non erano disponibili. Per tale ragione l'Autorità aveva ritenuto che a tali servizi (da 1 a 5) dovessero essere applicate, a partire dalla loro effettiva disponibilità e comunque non prima del 1° maggio 2010, le condizioni economiche conseguenti all'applicazione del meccanismo di *network cap*, a partire dai prezzi iniziali valutati nel presente provvedimento. Per i servizi numero 6 e 7 del succitato elenco, la delibera n. 71/09/CIR (art. 6, comma 7) ha richiesto una riformulazione dei relativi prezzi per il 2010. L'Autorità aveva ritenuto, essendo tali servizi già inclusi nell'OR *bitstream* 2009 e disponibili sin dal 1° gennaio 2010, che le condizioni economiche iniziali valutate nel presente provvedimento dovessero decorrere dal 1° gennaio al 30 aprile 2010 per poi subire la variazione prevista dal paniere di appartenenza a decorrere dal 1° maggio 2010.

32. A conclusione del procedimento di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS ed a seguito della ripubblicazione da parte di Telecom Italia dei vettori dei prezzi dei servizi inclusi nei vari panieri, l'Autorità approva i prezzi proposti, tenendo conto dei volumi comunicati da Telecom Italia ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS. Come premesso, per quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera *d*, della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni economiche dei servizi *bitstream* a *Network Cap*, una volta approvati, decorreranno a partire dal 1° maggio 2010.

33. Nelle more della conclusione dell'*iter* procedimentale di cui al precedente punto 32, l'Autorità aveva ritenuto nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica che Telecom Italia, al fine di fornire condizioni di certezza

[8] Le condizioni economiche dei servizi *bitstream* relative alla banda *ethernet* con CoS=3 (contributi *una tantum*, canone banda *ethernet* da DSLAM a nodo *Parent*) introdotte nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2010 ai sensi della delibera n. 71/09/CIR (art. 6, comma 3) non sono incluse nel paniere C di cui all'allegato 21 della delibera n. 731/09/CONS, che viceversa contiene gli analoghi servizi per le CoS=0 e CoS=1. L'Autorità ritiene, comunque, che le valutazioni economiche dei contributi *una tantum* e del canone della banda *ethernet* da DSLAM a nodo *Parent*, con CoS=3, debbano essere svolte, per coerenza, sulla base dei *trend* di *cap* relativi al suddetto paniere C.

al mercato, dovesse continuare ad applicare, per i servizi *bitstream* a *network cap,* le condizioni economiche approvate per il 2009.

Le osservazioni degli Operatori

D.10 Gli Operatori condividono in via generale quanto indicato dall'Autorità ai punti 27-33 (su riportati) dello schema di provvedimento in consultazione pubblica. Tuttavia, con riferimento al quadro regolamentare generale su illustrato, gli stessi, nell'evidenziare che Telecom Italia ha eliminato dall'Offerta di Riferimento *bitstream* 2010 la possibilità da parte degli OLO di interconnettersi a livello dei DSLAM ATM, hanno rappresentato, nel corso del presente procedimento istruttorio, la propria preoccupazione circa l'eventualità che Telecom Italia possa eliminare, senza preavviso, anche la possibilità per gli OLO di interconnettersi a livello di nodo *parent* ATM, obbligando quindi gli Operatori ad una migrazione forzata alla tecnologia *ethernet*. È stato richiesto, quindi, un intervento dell'Autorità volto a scongiurare tale evenienza.

Ulteriori osservazioni di Telecom Italia

D.11 Con riferimento all'*allegato 1* (elenco dei servizi a *network cap*) Telecom Italia evidenzia che il Paniere B contiene anche i Modem/ADM, ovvero gli apparati che sono installati in sede cliente e che vengono forniti nell'ambito dell'Offerta di Riferimento come "componenti opzionali". Ad oggi - evidenzia Telecom Italia - tali apparati sono generalmente acquistati dagli Operatori a condizioni non regolamentate. Telecom Italia richiede pertanto che nel provvedimento conclusivo venga specificato che i vincoli di *network cap* non si applichino a tali apparati d'utente.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D.12 L'Autorità, presso atto di quanto rappresentato dagli Operatori e riportato al precedente punto D.10, richiama che la tematica della migrazione dalla piattaforma *bitstream* ATM a quella *ethernet* è oggetto degli interventi regolamentari svolti nell'ambito dei procedimenti di approvazione dell'Offerta di Riferimento *bitstream*. E' altresì oggetto delle attività di vigilanza degli uffici competenti la tematica dell'esaurimento o saturazione delle risorse ATM. Pertanto, qualunque iniziativa in tal senso sarà oggetto di confronto con gli Operatori del mercato nell'ottica della massima trasparenza e condivisione delle relative scelte e soluzioni.

D.13 Con riferimento alla richiesta di Telecom Italia (punto D.11) di eliminare i modem/ADM dai panieri dei servizi *bitstream*, l'Autorità richiama che l'allegato 20 della delibera n. 731/09/CONS include esplicitamente nel paniere B i suddetti apparati in sede cliente. Tali apparati sono altresì inclusi tra gli elementi contabili (cfr. allegati 30-33 della delibera n. 731/09/CONS) che Telecom Italia è tenuta a

comunicare all'Autorità nel rispetto dell'obbligo di contabilità dei costi a cui è soggetta.

D.14 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità ritiene di confermare l'elenco dei servizi a *network cap* di cui all'*allegato 1* alla presente delibera e, pertanto, di confermare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, dello schema di provvedimento posto a consultazione.

Valutazione dei prezzi iniziali dei servizi a network cap di nuova introduzione o non approvati per il 2009 di cui alla delibera n. 43/10/CIR

34. Nel presente punto sono valutati i prezzi dei servizi *bitstream* di nuova introduzione o non approvati per il 2009, da utilizzare come valori iniziali per l'applicazione, con decorrenza dal 1° maggio 2010 e comunque dalla loro effettiva disponibilità, del meccanismo di *network cap* relativo all'anno 2010.

- **Contributi di disattivazione degli accessi simmetrici a consumo *High level***

  L'Autorità rileva che Telecom Italia ha introdotto nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2010 i contributi di disattivazione degli accessi simmetrici *High level* a consumo (cfr. tabella 12 dell'Offerta di Riferimento 2010) le cui condizioni economiche sono state poste, dalla stessa, pari a quelle relative ai corrispondenti accessi simmetrici *flat* (tabella 6 dell'Offerta di Riferimento 2010) approvate dall'Autorità per il 2009 con delibera n. 71/09/CIR. Atteso che le attività di disattivazione degli accessi simmetrici a consumo sono identiche a quelle necessarie per la disattivazione degli accessi simmetrici *flat,* l'Autorità aveva ritenuto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, l'approccio seguito da Telecom Italia condivisibile.

- **Contributo per l'ordine unico relativo alla modifica dei parametri PCR/MCR/SCR del/dei VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL**

  L'Autorità rileva che Telecom Italia, ai sensi della delibera n. 71/09/CIR, art. 6, comma 1, ha introdotto nell'Offerta di Riferimento 2010 un singolo contributo *una tantum* che include sia le attività di variazione del profilo fisico sul DSLAM sia quelle relative alla variazione del VC, proponendo per suddetto contributo un prezzo di 15,30 euro. Si evidenzia, altresì, che Telecom Italia ha ottenuto suddetto valore a partire dai prezzi 2009, approvati con delibera n. 71/09/CIR, dei due distinti contributi relativi alla modifica dei parametri del VC e alla variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL, pari entrambi a 9,91 euro, ovvero pari alla somma dei costi di gestione dell'ordine (4,52 euro) ed i costi specifici di variazione del VC o della porta ADSL (5,39 euro). Richiedendo il singolo contributo di variazione di entrambi i parametri (VC e

porta) un'unica attività di gestione dell'ordine e due attività di configurazione, l'Autorità aveva ritenuto congruo, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, il prezzo di 15,30 euro (4,52 + 2*5,39) proposto da Telecom Italia.

- **Contributo per la variazione del numero di VC/C-VLAN associati ad un accesso ADSL e per lo spostamento contemporaneo (senza monitoraggio) di uno o più VC/C-VLAN da una VLAN *single tag* o S-VLAN ad un'altra**

  Telecom Italia ai sensi dell'art. 6, comma 4, della delibera n. 71/09/CIR, ha introdotto nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2010 la consegna del traffico con il modello QinQ (*stacked VLAN*) per la banda *Ethernet.* Sono stati, pertanto, introdotti nell'Offerta di Riferimento 2010 i contributi *una tantum* relativi alla *Variazione del numero di C-VLAN associate ad un accesso ADSL* ed allo *spostamento contemporaneo (senza monitoraggio) di uno o più C-VLAN da una VLAN single tag o S-VLAN ad un'altra*, i cui prezzi sono stati posti pari, per entrambi i servizi, a 9,91 euro, ovvero pari al prezzo approvato nel 2009 per le analoghe attività di variazione dei VC ATM. Atteso che le attività necessarie per la variazione di configurazione dei parametri delle C-VLAN sono identiche a quelle necessarie per la variazione di configurazione dei parametri dei VC ATM, l'Autorità aveva ritenuto congruo, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, il prezzo proposto da Telecom Italia.

- **Banda di *backhaul* con CoS=3: contributi *una tantum* (attivazione, disattivazione, variazione di banda, modifica del punto di consegna) - canone della banda da DSLAM a nodo *parent***

  Telecom Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 71/09/CIR, ha introdotto nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2010 la modalità di gestione del trasporto *Ethernet* con classe di servizio CoS=3. In particolare Telecom Italia ha posto i prezzi dei relativi contributi *una tantum* di attivazione/ disattivazione/ variazione di banda/ modifica del punto di consegna, pari a quelli relativi alle VLAN con CoS=0 e CoS=1 approvati per il 2009 con delibera n. 71/09/CIR. In considerazione del fatto che le attività sottostanti i servizi di attivazione/ disattivazione/ variazione di banda/ modifica del punto di consegna di una VLAN prescindono dalla tipologia di CoS richiesta, l'Autorità aveva ritenuto condivisibile, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, quanto proposto da Telecom Italia per la valorizzazione dei corrispondenti contributi *una tantum*. Come premesso, tali prezzi rappresentano i valori iniziali per l'applicazione, con decorrenza dal 1° maggio 2010 o comunque dall'effettiva disponibilità del servizio in questione, del *network cap* relativo all'anno 2010.

Telecom Italia ha, inoltre, valorizzato il canone della banda *ethernet* con CoS=3 dal DSLAM al nodo *parent* (cosiddetto *backhauling*, posto in Offerta di Riferimento 2010 pari a 376,83 €/anno per Mbps, ovvero 0,37 €/anno/kbps), applicando al corrispondente canone della banda *ethernet* con CoS=1 un incremento percentuale pari a quello esistente tra i prezzi 2009 della banda *ethernet* per CoS=1 (327,68 €/anno per Mbps) e CoS=0 (286,72 €/anno per Mbps). L'Autorità aveva ritenuto condivisibile, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, l'approccio seguito da Telecom Italia in considerazione del fatto che il traffico dati con CoS=3 viene trattato dalla rete in modo prioritario rispetto al traffico con CoS=1, analogamente a quanto avviene per la CoS=1 rispetto alla CoS=0. Come premesso, tali prezzi rappresentano i valori iniziali per l'applicazione, con decorrenza dal 1° maggio 2010 e comunque dall'effettiva disponibilità del servizio in questione, del *network cap* relativo all'anno 2010.

35. Nel presente punto sono valutati i prezzi dei servizi per i quali la delibera n. 71/09/CIR (art. 6, comma 7) ha richiesto una riformulazione per il 2010. Come premesso, i prezzi così determinati decorrono dal 1° gennaio al 30 aprile 2010 e sono da considerarsi come prezzi iniziali per l'applicazione, a partire dal 1° maggio 2010, del *network cap.*

- **Canoni mensili degli apparati di terminazione L2-3750 ed L2-7609 alimentazione DC in colocazione virtuale**

  In via preliminare si richiama che, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della delibera n. 71/09/CIR, è previsto che "*Telecom Italia riformula le condizioni economiche dell'Apparato di terminazione di rete modello 7609 con 2 alimentatori in DC e dell'Apparato di terminazione di rete ME-3750 in co-locazione virtuale presso gli spazi di Telecom Italia, sulla base dei costi di co-locazione dell'offerta di accesso disaggregato, tendendo conto degli spazi e dei consumi necessari alla fornitura del servizio*". Telecom Italia ha, quindi, proposto nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2010 i seguenti prezzi: 249,58 €/mese (per il modello 3750 in colocazione virtuale) e 1748,76 €/mese (per il modello 7609 con due alimentatori in DC in colocazione virtuale)[9]. Tali canoni mensili sono stati ottenuti da Telecom Italia sulla base dei listini dei fornitori, dell'Offerta di colocazione 2010 (pubblicata il 30 ottobre 2009) nonché degli spazi e dei consumi necessari alla fornitura dei suddetti servizi. In relazione a quest'ultimi elementi (spazi e consumi), Telecom Italia ha rappresentato di aver considerato, tenuto conto delle dimensioni fisiche di tali apparati, la presenza mediamente di due apparati 3750 e di un solo apparato 7609 per ciascuna coppia di telai N3 (per l'apparato 7609 è stato altresì portato in conto il maggior consumo unitario di

[9] I corrispondenti prezzi 2009 erano pari rispettivamente a 480,61 €/mese ed 2298,08 €/mese.

picco). Per quanto riguarda i consumi di energia elettrica e condizionamento, Telecom Italia ha considerato un consumo pari a 110W per il modello 3750, e 1950,64 W per il modello 7609, quest'ultimo caratteristico di una configurazione "media" di tale apparato.

In linea con le indicazioni della delibera n. 71/09/CIR (punti 102-103) l'Autorità aveva rivalutato, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, le suddette condizioni economiche sulla base degli spazi funzionali alla co-locazione virtuale di tali apparati nonché sulla base dell'effettiva energia assorbita (desumibile dai dati di targa), oltre che tenendo conto dei prezzi degli spazi di co-locazione, di alimentazione e condizionamento di cui all'Offerta di accesso disaggregato 2009 approvata con delibera n. 14/09/CIR (si è ritenuto in tal proposito che l'uso dei costi di colocazione 2009 si ponga in coerenza con la valutazione dei prezzi iniziali degli altri servizi, basati sui costi 2009).

Ciò premesso, le valutazioni effettuate dall'Autorità sulla base dei costi di colocazione per l'anno 2009 e sulla base dei consumi e degli spazi necessari per suddetti apparati, così come rappresentato da Telecom Italia, avevano condotto ai prezzi di seguito riportati:

- 245,66 €/mese (per il modello 3750 in colocazione virtuale);
- 1698,04 €/mese (per il modello 7609 con due alimentatori in DC in colocazione virtuale).

Nella tabella seguente sono riportati, relativamente a tali apparati di terminazione in colocazione virtuale, la proposta di Telecom Italia per il 2010 ed i prezzi rivalutati dall'Autorità nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica.

	Proposta TI 2010	Agcom
Modello 3750	249,58	245,66
Modello 7609	1748,76	1698,04

Le osservazioni degli Operatori

D.15 Gli Operatori, nell'evidenziare che i contributi di disattivazione degli accessi simmetrici a consumo *high level,* non erano presenti nell'Offerta *bitstream* 2009,

ne richiedono l'eliminazione o, in subordine, qualora l'Autorità intendesse approvarli, che la relativa decorrenza/applicabilità sia fissata a partire dalla ripubblicazione della presente Offerta di Riferimento.

D.16 Alcuni Operatori, evidenziando che Telecom Italia non ha ancora reso disponibile (ad ottobre 2010) il contributo unico relativo alla modifica dei parametri PCR/MCR/SCR del/dei VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL, richiedono che l'Autorità imponga a Telecom Italia l'immediata predisposizione dello stesso e che la relativa decorrenza sia fissata retroattivamente almeno a partire dal 1° maggio 2010, atteso che la stessa Telecom Italia, era tenuta, ai sensi della delibera n. 71/09/CIR, a fornire tale prestazione già dai primi mesi del 2010.

D.17 Con riferimento alla valorizzazione della banda di *backhaul* con CoS=3, alcuni Operatori ritengono che l'Autorità non debba limitarsi ad effettuare un'analisi basata esclusivamente sulla considerazione che il traffico con CoS=3 viene gestito dalla rete di Telecom Italia in modo prioritario rispetto al traffico con CoS=1. Si richiede che venga effettuata, viceversa, una valutazione sulla base degli effettivi costi sottostanti. Gli stessi Operatori, nel richiamare che i costi di *backhaul* erano stati determinati, nel 2009, sulla base del rapporto costi/volumi relativi alle sole classi di servizio (allora disponibili) CoS=0 e CoS=1, ritengono che l'aggiunta di ulteriori classi di servizio (quali la CoS=3 e 5) dovrebbe implicare una revisione al ribasso dei suddetti valori iniziali 2009. In altri termini la presenza di ulteriori classi di servizio e, di conseguenza, di ulteriori volumi a queste associati, dovrebbe comportare una rivalutazione del rapporto costi/volumi ed una ridefinizione al ribasso dei prezzi iniziali delle classi CoS=0 e CoS=1 essendo il prezzo della CoS=1 (prezzo massimo disponibile nel 2009) adesso associabile alla CoS=5.

D.18 In aggiunta al punto precedente gli Operatori lamentano che al 1° ottobre 2010 Telecom Italia non ha ancora reso disponibile il servizio di trasporto con CoS=3. Essi richiedono pertanto all'Autorità di sollecitare Telecom Italia, ai sensi della delibera n. 71/09/CIR (art. 6, comma 3), alla fornitura di tale servizio.

D.19 Alcuni Operatori ritengono che i canoni mensili degli apparati di terminazione L2-3750 ed L2-7609 siano ancora eccessivi. In particolare, gli Operatori richiedono una rivalutazione che tenga conto dei consumi di energia e condizionamento effettivi (e non di targa) - 60W per il modello 3750 e 1612W per il modello 7609- e degli spazi effettivamente necessari. Con riferimento agli spazi si ritiene che, considerate le dimensioni fisiche di tali apparati, un ragionevole margine per il cablaggio, una sufficiente spaziatura per consentire il raffreddamento ed il limite della potenza massima installabile per telaio, che per ciascuna coppia di telai N3 possano essere installati sino a 16 apparati 3750 e 2 apparati 7609. Alcuni Operatori evidenziano altresì che le limitate funzionalità del modello 3750 rendono di fatto necessario l'utilizzo del modello 7609 il quale,

tuttavia, presenta un costo di gran lunga superiore ad altri apparati di analoghe funzionalità oggi disponibili sul mercato. In particolare, gli Operatori segnalano che sono disponibili apparati che hanno costi di listino del circa 30% inferiori, nonché consumi e dimensioni molto ridotti, rispetto al modello 7609.

Le osservazioni di Telecom Italia

D.20 Telecom Italia rappresenta che la possibilità di gestire, nei propri sistemi, l'ordine di variazione congiunta del profilo fisico della linea e del profilo del VC è prevista entro gennaio 2011. In attesa del completamento degli sviluppi informatici, Telecom Italia si rende disponibile ad introdurre (a partire dalla ripubblicazione della presente Offerta di Riferimento) una promozione sul contributo di variazione del VC che compensi il maggior costo conseguente all'applicazione, in luogo del contributo unico, della somma del contributo di variazione del solo profilo fisico e del solo profilo del VC[10].

D.21 Telecom Italia evidenzia che nell'ambito dell'elenco dei servizi di cui all'art. 2, comma 6, dell'allegato B alla delibera n. 43/10/CIR, sono effettivamente disponibili dal 1° gennaio 2010:

1. il servizio di disattivazione degli accessi ATM simmetrici a consumo *High level* (servizio di nuova introduzione);

2. il servizio di colocazione virtuale degli apparati di terminazione, modelli 3750 e 7609 (servizio presente nell'OR 2009 e di cui è stata richiesta una rivalutazione con delibera n. 71/09/CIR).

Considerato che nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 2010 sono state effettuate circa 2.775 disattivazioni di accessi ATM simmetrici a consumo *high level*, Telecom Italia richiede che, al pari dei servizi di cui al precedente punto 2, anche per i servizi di cui al punto 1, le condizioni economiche indicate dall'Autorità decorrano dal 1° gennaio al 30 aprile 2010.

D.22 Con riferimento a quanto riportato all'art. 2, comma 8, dell'allegato B alla delibera n. 43/10/CIR, "*fermo restando il termine di decorrenza di cui al comma 4* [1° maggio 2010]*, nelle more della conclusione del procedimento di cui al comma 3* [adozione del modello BU-LRIC]*, Telecom Italia continua ad applicare, per i servizi bitstream soggetti a network cap, le condizioni economiche di cui all'Offerta di Riferimento 2009, approvata con delibera n. 71/09/CIR*", Telecom Italia richiede di esplicitare che tale previsione sia applicabile anche ai servizi di nuova introduzione, sulla base delle condizioni economiche di cui all'art. 2, comma 6, dell'allegato B alla delibera n. 43/10/CIR.

---

[10] Telecom Italia evidenzia che le promozioni sui contributi di *upgrade* della linea, finora applicate, hanno di fatto in molti casi fornito al mercato un vantaggio economico superiore a quello derivante dall'applicazione del contributo in questione.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D.23 Si rileva, in premessa, che l'orientamento espresso dall'Autorità nei punti 28, 31 e 34 dello schema di provvedimento in consultazione pubblica era quello di far decorrere le condizioni economiche dei servizi di nuova introduzione (servizi da 1 a 5 dell'elenco di cui al punto 31[11]) a partire dalla loro disponibilità in Offerta di Riferimento e comunque non prima del 1° maggio 2010. L'Autorità ha tuttavia rilevato che i contributi di disattivazione degli accessi simmetrici a consumo *high level* (sebbene introdotti spontaneamente da Telecom Italia) sono disponibili dal 1° gennaio 2010. Gli altri servizi (da 2 a 5 nell'elenco richiamato in nota 11) di cui era stata richiesta l'introduzione con delibera n. 71/09/CIR non sono disponibili. L'Autorità ritiene pertanto, per un principio di equità, che le condizioni economiche 2010 dei servizi da 1 a 5 dell'elenco richiamato in nota 11, valutate in applicazione del *network cap* a partire dai prezzi iniziali approvati con il presente provvedimento, debbano decorrere dalla data della prossima ripubblicazione dell'OR *bitstream* 2010.

D.24 Si fa riferimento alla valorizzazione della banda di *backhaul* con CoS=3 (punto D.17) ed, in particolare, alla richiesta di utilizzare, ai fini della valorizzazione del relativo prezzo, i dati di contabilità regolatoria. Si richiama a tale proposito quanto illustrato al punto 86 della delibera n. 71/09/CIR[12] con particolare riferimento all'utilizzo dei dati contabili 2008 per la stima del costo medio di trasporto *ethernet* di primo livello per il 2009. Si richiama altresì che i prezzi relativi alle varie classi di servizio sono stati differenziati, rispetto al prezzo medio, sulla base di considerazioni inerenti la priorità del traffico così come avviene da molti anni

---

[11] 1. i contributi di disattivazione degli accessi simmetrici a consumo High level (Rif. OR 2010, tabella 12);

2. il contributo per l'ordine unico relativo alla modifica dei parametri PCR/MCR/SCR del/dei VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL (Rif. OR 2010, sez. 7.3.2, 7.3.5.2, 7.3.6.1);

3. il contributo per la variazione del numero di VC/C-VLAN associati ad un accesso ADSL (Rif. OR 2010, sez. 15.1.1.1, 15.1.1.2, 15.1.1.3);

4. il contributo di spostamento contemporaneo (senza monitoraggio) di uno o più VC/C-VLAN da una VLAN single tag o S-VLAN ad un'altra (Rif. OR 2010, sez. 15.1.1.1, 15.1.1.2, 15.1.1.3);

5. i contributi una tantum e del canone della banda ethernet da DSLAM a nodo Parent, con COS=3 (Rif. OR 2010, sez. 15.1.1.1, 15.1.1.2, 15.1.1.3);

6. il canone mensile dell'apparato di terminazione L2-3750 in colocazione virtuale (Rif. OR 2010, sez. 16.3);

7. il canone mensile dell'apparato di terminazione L2-7609 alimentazione DC in colocazione virtuale (Rif. OR 2010, sez. 16.3).

[12] "*…l'Autorità ha, altresì, analizzato il trend dei costi e dei volumi deducibile dalle contabilità regolatorie relative agli anni 2006-2007-2008. A tal riguardo, a fronte di un valore di costo degli apparati e portanti variabile nei tre anni, l'Autorità ha osservato un trend in aumento dei volumi. L'Autorità, utilizzando i volumi relativi al 2008, ha effettuato una stima del costo unitario della banda Ethernet, ottenendo un valore medio di 0,30 euro/anno/kbps*".

per la banda ATM (anche in tal caso le contabilità regolatorie, attualmente disponibili, non forniscono una disaggregazione dei costi delle componenti di rete sottostanti la fornitura della banda ATM per le varie classi di servizio - ABR, CBR, VBR-rt - essendo gli stessi apparati ed infrastrutture ad offrire le suddette prestazioni).

Con riferimento alla osservazione relativa alla necessità di rivalutare i prezzi iniziali, finalizzati al calcolo del *network cap* per il 2010, della banda di *backhaul* con CoS=0 e CoS=1 a seguito della disponibilità, nel 2011, di ulteriori classi di servizio (CoS=3 e CoS=5), si rappresenta quanto segue. In sede di approvazione dell'OR *bitstream* 2009, come sopra richiamato, il prezzo medio della banda di *backhaul ethernet* (0,30 euro/kbps/anno) era stato determinato sulla base del rapporto COSTI/VOLUMI desunto da CORE. In tale sede erano disponibili le sole classi di servizio CoS=0 e CoS=1. Fissato il rapporto di prezzo CoS=1/CoS=0 pari a 1,14 ne erano derivati i relativi prezzi rispettivamente pari a 0,32 e 0,28 euro/kbps/anno anche sulla base di una ipotesi di equidistribuzione dei relativi volumi. Detti prezzi sono stati confermati, con delibera n. 731/09/CONS, come valori iniziali del *network cap* per gli anni 2010-2012 per la banda di *backhaul ethernet*. Da ciò ne segue che tali valori, come la delibera succitata chiaramente indica, e come peraltro confermato dalla recente delibera n. 578/10/CONS, risultano essere fissati per l'applicazione del *network cap* per l'anno 2010. Ciò premesso ed al fine di fornire comunque un fattivo e costruttivo riscontro alla obiezione degli OLO, riportata al precedente punto D.17, si evidenzia quanto segue. Si assume, a titolo esplicativo, che la rete *ethernet* nel corso del 2008/2009 abbia ospitato volumi *v0* e *v1* di banda con CoS=0 e CoS=1. Si assume che anche nel 2009 non vi siano stati volumi con CoS=3. In tal caso Telecom Italia, ai fini della verifica del rispetto del *network cap* per il 2010, comunica i volumi CoS=0 e CoS=1 per il relativo periodo di riferimento (1 luglio 2008 – 30 giugno 2009). L'Autorità approva i prezzi 2010 sulla base del *decalage* previsto per il *network cap* (a titolo esemplificativo si evidenzia che se la banda *ethernet* risulta parimenti equidistribuita tra CoS=0 e CoS=1 i prezzi delle suddette CoS=0 e 1 si ridurranno di un valore pari al *decalage* del *cap*. Stessa sorte segue il prezzo della CoS=3, essendo un servizio a volume nullo). Si suppone adesso che, ai fini della valutazione del *cap* per l'anno 2011, Telecom Italia fornisca un volume della CoS=3 diverso da zero e che questo si aggiunga ai volumi con CoS=0 e 1. In tal caso la presenza di detto volume andrà a determinare, proprio grazie al meccanismo del *network cap*, una maggiore riduzione (rispetto a quella che si sarebbe avuta in assenza di tale volume) dei prezzi dei servizi con CoS=0 e CoS=1 da applicare al 2011, così come auspicato dagli OLO. Infatti tale volume determinerebbe un maggiore introito, per il 2011, di Telecom Italia e, al fine di rispettare la riduzione complessiva del *cap*, dovranno ulteriormente ridursi gli introiti legati alla vendita delle altre classi di servizio.

Tutto ciò premesso, l'Autorità ha ritenuto tuttavia opportuno rivalutare il prezzo iniziale 2009 della banda di *backhaul* con CoS=3 proposto in consultazione (cfr. punto 34) in attuazione dei principi di cui al punto 39, come meglio specificato al successivo punto D.40.

D.25 Con riferimento alla richiesta degli Operatori di cui al punto D.18, l'Autorità ritiene opportuno, ai sensi della delibera n. 71/09/CIR, art. 6, comma 3, che Telecom Italia renda disponibile la classe di servizio *ethernet* CoS=3 a far data dalla prossima ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento *bitstream* 2010.

D.26 Con riferimento al canone mensile dell'apparato di terminazione L2-7609 (punto D.19 e punto 35, su riportati) l'Autorità ha effettuato le ulteriori verifiche richieste dagli Operatori. Si conferma, in proposito, che il vincolo sulla potenza massima installabile per ogni coppia di telai N3 (2kW), nonché le relative dimensioni fisiche, consente di ospitare al più un apparato L2-7609 per ogni modulo 2N3. Si ritiene altresì di confermare l'opportunità di calcolare la componente del canone legata ai costi di energia elettrica e condizionamento considerando un consumo medio di tale apparato pari a 1950,64W (contro i 4000 W di consumi massimi). Si ritiene, pertanto, di confermare gli orientamenti espressi nello schema di provvedimento in consultazione pubblica in relazione al canone mensile dell'apparato di terminazione L2-7609 con due alimentatori in DC in colocazione virtuale (pari a 1698,04 €/mese). L'Autorità ritiene inoltre opportuno rivalutare, per coerenza con i suddetti costi, anche i canoni mensili dell'apparato di terminazione L2-7609 con due alimentatori in DC (non in colocazione virtuale) e con due alimentatori in AC, nella misura rispettivamente di 1120,60 €/mese e 1082,53 €/mese.

A tal riguardo, si ritiene altresì opportuno, alla luce delle segnalazioni degli Operatori circa la disponibilità sul mercato di apparati di analoghe funzionalità, a costi inferiori, che Telecom Italia aggiorni conseguentemente il proprio listino *bitstream* 2011. I relativi costi di colocazione virtuale dovranno essere altresì calcolati sulla base delle effettive dimensioni e consumi di energia elettrica e condizionamento.

Con riferimento all'apparato di terminazione L2-3750 l'Autorità, alla luce delle ulteriori evidenze emerse nel corso del presente procedimento istruttorio, ritiene opportuno rivalutare i relativi costi sulla base di:

- un consumo medio pari a 60W (anziché di un consumo massimo pari a 110 W considerato nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica);
- un costo di colocazione corrispondente alla presenza media di 2 di tali apparati per ciascuna coppia di telai (così come considerato nello schema di provvedimento posto a consultazione). Al riguardo appare opportuno precisare che, benché ciascuna coppia di telai N3 consenta di ospitare un numero

maggiore di apparati L2-3750, il numero di 2 apparati è stato ritenuto congruo, ed a maggior favore degli Operatori, in questa fase iniziale in cui nessun Operatore ha ancora richiesto tali apparati di terminazione.

Ciò premesso, le rivalutazioni effettuate sulla base di quanto sopra indicato e di ulteriori evidenze circa il costo industriale dell'apparato hanno condotto ad un canone mensile dell'apparato di terminazione L2-3750 pari a 190,91 €/mese (anziché 245,66 €/mese valutati nello schema di provvedimento in consultazione).

In linea con gli orientamenti espressi nello schema di provvedimento in consultazione pubblica, i prezzi così determinati decorrono dal 1° gennaio al 30 aprile 2010 e sono da considerarsi come prezzi iniziali per l'applicazione, a partire dal 1° maggio 2010, del *network cap.*

Va precisato quindi che essendo i suddetti servizi soggetti a *network cap* i relativi prezzi per gli anni 2010 (a partire dal 1° maggio), 2011 e 2012 porteranno in conto una maggiore efficienza di utilizzo di tali apparati.

Si evidenzia, infine, con riferimento alle valutazioni comparative tra i costi dei *kit* di consegna ATM e quelli *ethernet*, che nel caso ATM le porte utilizzate sono per lo più a 155 Mbps (mediamente più di una per operatore/nodo di consegna), mentre nell'*ethernet* le porte sono a 1 Gbps. Ciò potrebbe consentire, laddove si utilizzasse un solo *kit ethernet* in luogo di più *kit* ATM (come ad oggi attualmente utilizzati), un recupero dei maggiori costi sostenuti per il *kit ethernet*.

D.27 L'Autorità ritiene opportuno, ai fini di fornire riferimenti certi al mercato ed in coerenza con quanto effettuato per gli altri servizi i cui prezzi 2009 erano già fissati, accogliere[13] la richiesta di Telecom Italia (punto D.22) di integrare l'art. 2, comma 8, dello schema di provvedimento[14], al fine di specificare che, nelle more dell'adozione del modello BU-LRIC, Telecom Italia possa applicare transitoriamente, anche per i servizi per i quali è stata richiesta una riformulazione per il 2010 o di nuova introduzione, le condizioni economiche di cui all'art. 2, comma 6 (comma 6 e 8 nella presente delibera), dell'allegato B alla delibera n. 43/10/CIR. Per la decorrenza dei servizi di nuova introduzione si rimanda a quanto indicato al precedente punto D.23. Ciò detto, l'Autorità ritiene, ai fini di una maggiore chiarezza, riportare le indicazioni di cui ai commi 6 e 7 dello schema di provvedimento in consultazione rispettivamente ai commi 6, 7, 8 e 9 della presente delibera e di riformulare le previsioni di cui all'art. 2, comma 8, dello schema di provvedimento in consultazione pubblica (ora comma 10) come

[13] Tale orientamento si pone in coerenza con quanto già espresso dall'Autorità nello schema di provvedimento in consultazione pubblica (punto 18, su riportato) secondo cui Telecom Italia, nelle more della conclusione del procedimento di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS e della successiva approvazione dei nuovi prezzi, applica le condizioni economiche 2009.

[14] Nella presente delibera comma 10, dell'art. 2.

segue: "*Fermo restando i termini di decorrenza di cui ai commi 4, 7 e 9, nelle more della conclusione del procedimento di cui al comma 3, Telecom Italia continua ad applicare per i servizi bitstream soggetti a network cap, fatta eccezione per i servizi di cui ai commi 6 e 8, le condizioni economiche di cui all'Offerta di Riferimento 2009 approvata con delibera n. 71/09/CIR. Per i servizi di cui ai commi 6 e 8 Telecom Italia applica i prezzi ivi riportati*".

D.28 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità ritiene opportuno, con riferimento all'art. 2 dello schema di provvedimento posto a consultazione, di modificare, come sopra indicato, i relativi commi 6, 7 e 8 (ora commi da 6 a 10) e di introdurre all'art. 6 il comma 1.

Valutazione dei prezzi dei servizi orientati al costo di cui alla delibera n. 43/10/CIR

36. Sono di seguito riportate le valutazioni dei servizi a costo, di cui al precedente punto 28. Tali valutazioni decorrono dal 1° maggio 2010. Dal 1° gennaio al 30 aprile 2010, come premesso, si applicano le corrispondenti condizioni economiche 2009.

37. Sono soggetti a valutazione al costo i contributi *una tantum* relativi alla prequalificazione, gli intervento a vuoto, il ripristino borchia, il cambio piattaforma tecnologica da ATM ad *ethernet,* l'installazione dello *splitter* (sez. 7.1.9.6 OR 2010), gli studi di fattibilità (nel caso di modello con subtelaio dedicato all'Operatore), la progettazione esecutiva - coordinamento impresa – collaudo - aggiornamento banca dati, l'ampliamento delle schede su un subtelatio (cfr. sez. 12.4 OR 2010), gli studi di fattibilità nel caso di modello *switch ethernet* adiacente al DSLAM (cfr. sez. 12.5, OR 2010). L'Autorità, alla luce degli orientamenti espressi nell'ambito della consultazione pubblica relativa all'Offerta di Riferimento ULL 2010 (delibera n. 16/10/CIR), aveva ritenuto di confermare il costo della manodopera approvato per il 2009 (46,22 €/h). Ne seguiva quindi che Telecom Italia dovesse, per i contributi suddetti, applicare, anche dopo il 1° maggio 2010, le condizioni economiche approvate per il 2009 con delibera n. 71/09/CIR che sono, per completezza, riportate di seguito.

Contributo di Prequalificazione	11,56
Interventi a vuoto	73,18
Ripristino borchia	65,48
Cambio piattaforma da ATM a Ethernet	38,40
Installazione dello splitter	87,80

Studio di fattibilità modello subtelaio dedicato Operatore	922,71
Progettazione esecutiva, coordinamento impresa, collaudo, aggiornamento banca dati	1.171,44
Contributo aggiuntivo si ampliamento schede su un sub telaio	292,86
Studio di fattibilità modello switch ethernet adiacente al DSLAM	873,95

Dette condizioni economiche 2009 restano valide, pertanto, per tutto l'anno 2010.

38. Con particolare riferimento alla migrazione dalla piattaforma ATM a quella *ethernet*, l'Autorità, nel richiamare quanto già indicato con delibera n. 71/09/CIR (punto 60)[15] e l'art. 38, comma 6, della delibera n. 731/09/CONS[16], aveva ritenuto nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione che Telecom Italia, nel caso di richieste da parte degli Operatori di migrazioni massive dalla piattaforma ATM a quella *ethernet,* dovesse effettuare una proposta tecnica ed economica basata sul principio dell'orientamento al costo e dell'efficienza. Rimane fermo che potrà essere richiesta all'Autorità una valutazione della congruità di tali proposte.

Il Trasporto di II livello

39. Come premesso, ai sensi dell'art. 62, comma 8, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi di trasporto *ethernet* tra nodi appartenenti alla stessa macroarea (banda *ethernet* da nodo *parent* a nodo *distant* appartenenti a distinte aree di raccolta, definito come trasporto *ethernet* di secondo livello all'interno della macroarea) sono orientati al costo, a differenza di quanto sancito dal precedente quadro regolamentare (definito dalla delibera n. 34/06/CONS).

---

[15] "*Con riferimento al contributo in oggetto, in particolare nel caso di ordini massivi, l'Autorità ritiene applicabile quanto indicato ai punti 80-81 della delibera n. 13/09/CIR ai fini della predisposizione dei relativi prezzi. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia, anche sulla base di quanto espresso nella delibera n. 133/07/CIR, all'art. 2, comma 12, debba proporre agli Operatori la propria proposta progettuale indicando le attività ed i costi sottostanti. Rimane fermo che potrà essere richiesta all'Autorità una valutazione della congruità di tali proposte*".

[16] "*Telecom Italia implementa procedure che consentano di gestire mediante processi automatizzati specifiche richieste di migrazioni massive, concernenti l'attivazione/cessazione di VP/VC, la modifica dei parametri PCR/MCR dei VP/VC, lo spostamento del kit di consegna dei VP/VC e la variazione della velocità di accesso. I prezzi di tale servizio e dei relativi studi di fattibilità sono indipendenti dal numero di variazioni e definiti nella logica dell'orientamento al costo e del recupero di efficienza rispetto alla migrazione realizzata attraverso ordini singoli*".

Telecom Italia, nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2010 (cfr. sez. 15), ha posto suddette condizioni economiche a negoziazione commerciale, riportando altresì i seguenti prezzi di riferimento: 500 €/anno per Mbps (per la CoS=0), 650 €/anno per Mbps (per la CoS=1); 750 €/anno per Mbps (per la CoS=3).

Con riferimento al canone per il *trasporto metropolitano* all'interno della macroarea, Telecom Italia ha proposto, nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2010, un prezzo aggiuntivo a quello relativo alla raccolta fino al nodo *Parent*, diverso da quanto sopra riportato. Si evidenzia infatti che, per suddetto servizio, Telecom Italia ha proposto un prezzo di 380 euro/anno per Mbps per la CoS=3, e, per le CoS=0 e CoS=1, un prezzo pari rispettivamente a 200 euro/anno per Mbps e 230 euro/anno per Mbps (discostandosi in questi ultimi due casi dai prezzi 2009, di cui all'Offerta del 20 gennaio 2010, che erano stati posti pari, rispettivamente, a 300 euro/anno per Mbps e 354 euro/anno per Mbps).

Come richiamato, l'Autorità, considerato che il *trasporto metropolitano* è un servizio di trasporto tra due nodi *feeder* che si trovano nella stessa città (ognuno competente per una diversa area di raccolta) e, quindi, a tutti gli effetti un trasporto di secondo livello, ai sensi dell'art. 62, comma 8, della delibera n. 731/09/CONS, aveva ritenuto opportuno, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione, definire un unico costo medio del trasporto di secondo livello, indipendentemente dal fatto che sia di tipo metropolitano o meno.

L'Autorità, al fine di porre in essere le valutazioni di competenza in relazione alla valorizzazione del costo della banda *ethernet* (di secondo livello) all'interno della macroarea di raccolta, aveva richiesto a Telecom Italia specifiche informazioni inerenti l'architettura della rete *ethernet* ed i relativi costi.

L'Autorità aveva, altresì, fatto presente che né la contabilità regolatoria 2007 (ultima certificata), né quella 2008 (in fase di certificazione) e né quella 2009 (al momento ultima disponibile) riportano evidenze dei costi dei suddetti servizi, che, come premesso, sono stati regolamentati a partire dal 2010[17].

[17] Peraltro, si evidenzia che l'art. 14, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, prevede che "*Telecom Italia adegua la Contabilità Regolatoria alle disposizioni del presente provvedimento a partire dall'esercizio contabile 2011. Al fine di facilitare la transizione al nuovo sistema contabile, per l'esercizio 2010 Telecom Italia affianca alla contabilità redatta secondo la normativa precedente, soggetta a revisione, una contabilità che recepisce in via sperimentale le nuove disposizioni evidenziando la metodologia adottata, soggetta ad approvazione da parte dell'Autorità*".

Ciò premesso, l'Autorità aveva svolto nell'ambito dello schema di provvedimento a consultazione le proprie valutazioni circa i costi del trasporto *Ethernet* di secondo livello sulla base delle seguenti considerazioni:

- coerenza, a parità di livello gerarchico di interconnessione, e quindi di copertura del territorio, tra i costi del trasporto *ethernet* e quelli di trasporto ATM tenendo comunque conto delle differenti classi di servizio offerte. Tale principio si richiama a quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, della delibera n. 249/07/CONS, alle premesse della delibera n. 13/09/CIR (cfr. punti 125-128) tra l'altro richiamate nella delibera n. 71/09/CIR ai punti 82-86.

- il trasporto di *secondo livello* vede un maggior grado di concentrazione del traffico raccolto, rispetto al trasporto di primo livello, con conseguente riduzione dei costi unitari della banda.

Con riferimento al primo dei suddetti punti, l'Autorità ha tenuto conto che i nodi di interconnessione gerarchicamente equivalenti sono il nodo *parent* di consegna del traffico ATM, originato/diretto all'interno di una delle 30 aree di raccolta, ed il nodo *Ethernet* (indicato da Telecom Italia come *parent/distant*) di consegna del traffico originato/diretto all'interno di una delle 30 macroaree di raccolta. L'Autorità ha altresì tenuto conto che, per una certa classe di servizio, il costo unitario della banda *ethernet* è dato dalla somma del costo *ethernet* di trasporto di *backhauling* (soggetto a *network cap*) e di trasporto di secondo livello (orientato al costo).

La coerenza tra le classi di servizio MCR/PCR (ATM) vs CoS (*Ethernet*) è stata ottenuta, nell'ambito dello schema di provvedimento posto in consultazione, in linea con le indicazioni della delibera n. 13/09/CIR.

Ciò premesso, le valutazioni che l'Autorità ha effettuato nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica circa le condizioni economiche del trasporto *Ethernet* di secondo livello hanno fornito i valori di seguito riportati:

- CoS=0: 0,13 €/anno/kbps;
- CoS=1: 0,14 €/anno/kbps;
- CoS=3: 0,17 €/anno/kbps.

40. **Trasporto a lunga distanza**. Sul punto, si richiama che l'Offerta di Riferimento 2010 (cfr. sez. 14, pag. 123) prevede che "*Il trasporto a lunga distanza è possibile solo all'interno di una stessa Macro Area Ethernet. Nello specifico Telecom Italia offre un servizio di trasporto a lunga distanza che consiste nel prolungamento delle VLAN di backhaul fino ad un PdI diverso dal Nodo Parent competente per la*

raccolta degli accessi". L'Autorità aveva ritenuto, per quanto sopra premesso, che il suddetto servizio coincida con il trasporto *ethernet* di secondo livello, orientato al costo. Tale servizio di trasporto non è da considerarsi, in equivalenza con quanto accade per l'ATM, come trasporto *long distance*.

La sez. 13.2.5 dell'Offerta di Riferimento 2010 riporta altresì che: "*Telecom Italia ha allo studio il rilascio dei seguenti nuovi servizi*:

• *Accessi simmetrici su DSLAM Ethernet*;
• *Trasporto ethernet "Long Distance" tra Macro Aree.*

Non appena concluse le fasi di test e di predisposizione impiantistica, Telecom Italia darà agli Operatori l'adeguata informativa delle pianificazioni dei suddetti nuovi servizi".

L'Autorità aveva ritenuto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto in consultazione, che sia corretto considerare come trasporto *long distance* quello tra macroaree *ethernet.* L'Autorità aveva altresì auspicato una rapida introduzione di tale servizio da parte di Telecom Italia al fine di consentire agli operatori di accedere ai servizi *bitstream ethernet* in condizioni di equivalenza architetturale rispetto alla rete ATM.

41. In merito alla gestione del traffico su rete *ethernet*, si richiama che ai sensi dell'art. 39, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, "*Telecom Italia include nell'Offerta di Riferimento bitstream la possibilità di richiedere solo il valore di banda complessivamente necessaria su ciascuna area di raccolta, senza specificare la dimensione delle singole VLAN. Il valore così indicato è associato, per le varie CoS attivate, ad una specifica porta di consegna verso l'operatore alternativo, mentre la rete verifica che in ogni istante la banda totalmente consegnata su tale porta non superi il valore suddetto, indipendentemente dalla VLAN/DSLAM che ha generato tale traffico*". L'Autorità, in linea con suddetta previsione, aveva ritenuto nell'ambito dello schema di provvedimento posto in consultazione che Telecom Italia dovesse prevedere suddetta funzionalità nell'ambito dell'OR *bitstream* 2010. L'Autorità aveva ritenuto altresì, tenendo conto dell'attuale stato iniziale di utilizzazione dell'Offerta *bitstream ethernet* da parte degli OLO, del processo di sostituzione tecnologica della piattaforma ATM ed al fine di incentivare la migrazione verso la piattaforma *ethernet*, che Telecom Italia dovesse consentire all'operatore *di richiedere solo il valore di banda complessivamente necessaria per servire ciascuna* ***macroarea*** *di raccolta, senza specificare il valore della banda delle singole VLAN e delle singole aree di raccolta,* almeno per la classe di servizio CoS=0 nell'ambito dell'OR *bitstream* 2010. Con tale previsione si è ritenuto di aver attuato lo spirito della delibera n. 731/09/CONS che ha inteso allineare le condizioni regolamentari del trasporto

ethernet all'ATM, ponendo per entrambi, a parità di dimensione del massimo bacino di raccolta, un obbligo di controllo di prezzo.

Le osservazioni degli Operatori

D.29 Alcuni Operatori hanno richiesto anche per il servizio *bitstream*, analogamente a quanto previsto per la qualificazione dei servizi di accesso disaggregato, che l'attività di pre-qualificazione sia suddivisa in due parti: 1) *completa*, per la verifica del *mix* di riferimento e per il calcolo della massima velocità supportata; 2) *ridotta*, per la verifica del *mix* di riferimento.

D.30 Alcuni Operatori ritengono che l'orientamento dell'Autorità riguardo gli interventi di migrazioni massive da ATM ad *ethernet* (di cui al punto 38 dello schema di provvedimento in consultazione pubblica), secondo cui Telecom Italia è tenuta ad effettuare una proposta tecnica ed economica basata sul principio dell'orientamento al costo e dell'efficienza, lasci eccessivi margini di arbitrarietà a Telecom Italia circa i tempi degli studi di fattibilità e la determinazione dei prezzi. Si richiede, quindi, ai sensi della delibera n. 731/09/CONS (art. 38, comma 6)[18] che l'Offerta di Riferimento riporti, per le migrazioni massive dalla piattaforma ATM ad *ethernet*, un listino dei prezzi e delle relative tempistiche.

D.31 Gli Operatori ritengono che il costo complessivo della banda *ethernet* di primo e secondo livello, ottenuto sulla base dei prezzi proposti dall'Autorità nello schema di provvedimento in consultazione pubblica, risulta essere superiore, a parità di macroarea, al costo per il trasporto ATM. A tal proposito alcuni Operatori hanno sottoposto all'attenzione dell'Autorità le proprie analisi comparative. In particolare, alcuni Operatori evidenziano che, laddove si considerasse l'acquisto di 1kbps di MCR e di 1kbps di PCR-MCR, cui corrisponde un costo (che include le riduzioni conseguenti al *network cap* valido per il 2010) di 0,71 euro/anno (0,21 euro/anno/kbps, per la banda PCR-MCR, + 0,50 euro/anno/kbps, per la banda MCR) e si immaginasse di migrare su rete *ethernet* sostituendo la banda ATM di classe PCR-MCR con la banda *ethernet* con CoS=0 e la banda ATM di classe MCR con la banda *ethernet* con CoS=1, dalla proposta dell'Autorità risulterebbe un costo di 0,82 euro/anno[19] superiore a quello ATM di 0,71 euro/anno.

Altri Operatori hanno svolto una valutazione di tipo differente. Nel ritenere che la banda *ethernet* con CoS=0 sia qualitativamente equiparabile alla banda PCR

---

[18] Ove è previsto che "*Telecom Italia implementa procedure che consentano di gestire mediante processi automatizzati specifiche richieste di migrazioni massive, concernenti l'attivazione/cessazione di VP/VC, la modifica dei parametri PCR/MCR dei VP/VC, lo spostamento del kit di consegna dei VP/VC e la variazione della velocità di accesso. I prezzi di tale servizio e dei relativi studi di fattibilità sono indipendenti dal numero di variazioni e definiti nella logica dell'orientamento al costo e del recupero di efficienza rispetto alla migrazione realizzata attraverso ordini singoli*".

[19] Rappresenta il costo per l'acquisto di 1kbps di CoS=1 (0,29 euro/anno/kbps (I° livello) + 0,14 euro/anno/kbps (II° livello ethernet)) più un 1kbps di CoS=0 (0,26 euro/anno/kbps (I° livello) + 0,13 euro/anno/kbps,(II° livello)).

dell'ATM e che la banda *ethernet* con CoS=1 corrisponda ad un livello qualitativo sensibilmente inferiore all'MCR, ritengono che, in ottemperanza al principio sancito dalla delibera n. 249/07/CONS (art. 23, comma 2), il costo della banda *ethernet* (I° + II° livello) con CoS=0 debba corrispondere, complessivamente, a 0,21 euro/kbps/anno. Ne segue, pertanto, la necessità di una forte riduzione anche del trasporto *ethernet* con CoS=0 di I° livello (quest'ultimo, infatti, anche a valle dell'applicazione del *network cap*, è pari a 0,26 euro/kbps/anno. A tale valore va aggiunto, secondo la proposta Agcom in consultazione, 0,13 Euro/kbps/anno per il trasporto di II° livello). Con analogo ragionamento tali Operatori ritengono che il costo della banda con CoS=1 debba essere inferiore a 0,50 Euro/kbps/anno (valore della banda MCR (ATM) ottenuto a valle della riduzione del *network cap* per il 2010).

D.32 Gli stessi Operatori che hanno svolto l'ultima analisi su riportata, ritengono che il costo complessivo della CoS=3 (livello medio di CoS reso disponibile dalla tecnologia *ethernet*) dovrebbe essere al più pari al costo della banda ATM con MCR=30%PCR.

D.33 Alcuni Operatori, richiamando il comma 4, dell'art. 3 dello schema di provvedimento posto in consultazione pubblica[20] richiedono, al fine di una maggiore trasparenza, che venga meglio specificato nel provvedimento finale che l'Operatore è tenuto a pagare, per l'area di raccolta di competenza del *feeder* a cui è interconnesso, solo il costo di raccolta di *backhauling* e non anche il trasporto di secondo livello.

D.34 Con riferimento al trasporto *ethernet* tra macroaree, alcuni Operatori, nel condividere quanto indicato dall'Autorità (cfr. punto 40) laddove "…[si auspica] *una rapida introduzione di tale servizio da parte di Telecom Italia al fine di consentire agli operatori di accedere ai servizi bitstream ethernet in condizioni di equivalenza architetturale rispetto alla rete ATM*", richiedono, al fine di dare certezza al mercato, che siano fissati in maniera chiara ed univoca anche le relative tempistiche.

D.35 Con riferimento alla gestione del traffico su rete *ethernet,* alcuni Operatori ritengono essenziale, affinché venga fattivamente incentivata la migrazione verso l'*ethernet* ed in ottemperanza allo spirito della delibera n. 731/09/CONS (che ha inteso allineare le condizioni regolamentari del trasporto *ethernet* a quello ATM), che Telecom Italia consenta all'Operatore di richiedere la banda complessivamente necessaria per servire ciascuna macroarea di raccolta, senza

[20] Laddove è previsto che "*Telecom Italia riformula le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento bitstream 2010 applicando alla banda di trasporto ethernet, acquistata presso qualunque nodo di consegna/raccolta afferente alla singola macroarea, i prezzi unitari ottenuti come somma del costo unitario del trasporto di backhaul, come rivalutato ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dei costi unitari di cui al precedente comma*".

dover specificare il valore della banda delle singole VLAN e delle singole aree di raccolta, non solo per la CoS=0 ma anche per la CoS=1.

Le osservazioni di Telecom Italia

D.36 Con riferimento alle condizioni economiche della banda *ethernet* di secondo livello, Telecom Italia rappresenta che, sulla base di una propria stima contabile effettuata a partire dai dati più recenti di contabilità regolatoria, il costo medio annuo, così calcolato, confermerebbe i prezzi dei servizi di trasporto *ethernet* proposti nell'Offerta di Riferimento 2010 del 4 febbraio, i quali sono superiori rispetto ai prezzi definiti dall'Autorità nello schema di provvedimento a consultazione pubblica.

Ciò premesso, Telecom Italia, con riferimento a quanto sostenuto da alcuni Operatori (di cui al punto D.31), ritiene non confrontabile la CoS=0 *ethernet* con la sola banda ATM ABR eccedente il valore di MCR (la cosiddetta banda PCR-MCR), per due ordini di motivazioni: uno di natura tecnica, l'altro di natura economica.

- Per quanto riguarda le motivazioni tecniche, Telecom Italia fa presente che la propria rete *ethernet* è dimensionata e monitorata in modo da far sì che il trasporto etichettato con CoS=0 sia in grado di servire in modo adeguato tutto il traffico destinato alla navigazione *Internet*, che rappresenta la componente di traffico più rilevante in termini di volumi complessivi. In particolare, la gestione della rete è finalizzata a far sì che, anche in situazioni di elevato carico, la quota parte di traffico di CoS=0 eventualmente scartato sia minoritario rispetto a quello effettivamente smaltito. La CoS=0 deve essere quindi, secondo Telecom Italia, confrontata con la tipologia di banda ATM che ad oggi gli Operatori acquistano per le applicazioni di navigazione *Internet*.

- Per quanto riguarda le considerazioni di tipo economico, Telecom Italia evidenzia che la comparazione tra il prezzo della CoS=0 e quello della sola banda ATM eccedente l'MCR (quindi VP con MCR=0) è poco significativo alla luce del fatto che l'offerta *bitstream* ATM consente agli Operatori di acquistare VP ABR con vari valori di MCR che non scendono al di sotto del 10% della corrispondente banda PCR[21]. L'offerta in questione consente, in particolare, di aumentare tale percentuale in modo da includere anche le tipologie con MCR pari a 25%, 33%, 50%, 75% e 90% della banda PCR del VP. Tuttavia – rileva Telecom Italia - i consuntivi evidenziano che, salvo eccezioni percentualmente poco significative, gli OLO acquistano come valore *entry level* il VP con MCR

[21] Alcuni VP "speciali" consentono di avere valori di MCR anche inferiori al 10% rispetto al PCR.

al 50% del PCR, che da solo copre circa il 55% della spesa complessiva degli Operatori. Inoltre, i VP con banda MCR al 90% del PCR rappresentano circa il 30% della spesa, quelli con banda MCR al 75 % del PCR circa il 6% della spesa, quelli con banda MCR al 33% del PCR circa il 3% ed, infine, quelli con banda MCR fino al 25% del PCR coprono circa il 6% della spesa degli Operatori.

Gli OLO quindi - evidenzia Telecom Italia - concentrano sostanzialmente le richieste di banda ATM su due tipologie di VP: quella con MCR pari al 50% del PCR, sulla quale presumibilmente concentrano le applicazioni di massa con minore esigenze prestazionali, come la navigazione *Internet*, e quella con MCR pari al 90% del PCR, sulla quale concentrano presumibilmente le applicazioni con maggiori esigenze prestazionali, come ad esempio i servizi di trasmissione dati per la clientela *business* e le applicazioni *VoIP*.

D.37 Telecom Italia rappresenta che quanto richiesto dallo schema di provvedimento in consultazione pubblica (art. 5, commi 1 e 2) circa l'aggregazione della banda *ethernet* a livello di macroarea per la CoS=0 ed a livello di area di raccolta per le altre CoS, potrebbe causare delle problematiche di dimensionamento della rete in quanto, qualora gli Operatori non specificassero il valore di banda da assegnare a ciascuna VLAN, Telecom Italia non avrebbe la possibilità di dimensionare correttamente la capacità delle tratte DSLAM-*feeder* o tra i *feeder* della macroarea. Infatti, un Operatore potrebbe convogliare (a causa della distribuzione dei clienti o in particolari condizioni di traffico) su un'unica tratta DSLAM-Feeder tutta la banda acquistata a livello di un'area di raccolta o, addirittura, di una macroarea. Per evitare che ciò conduca ad un sensibile degrado del servizio per tutti gli Operatori interconnessi, Telecom Italia dovrebbe prevedere un elevato livello di *over provisioning* di ciascuna tratta, in assenza del quale la rete, in caso di saturazione delle risorse, si troverebbe a scartare elevate quote di tutte le tipologie di traffico. Telecom Italia ritiene pertanto necessario ed opportuno prevedere, per ciascun Operatore, vincoli di dimensionamento via via più stringenti al crescere della CoS. In tale prospettiva potrebbe essere tecnicamente realizzabile, secondo Telecom Italia, un modello così articolato:

- l'Operatore indica il valore di banda complessivamente necessario a livello di macro area solo per la CoS=0, che è concepita per le applicazioni meno sensibili all'eventuale scarto di pacchetti dati;
- per la CoS=1 è necessario che l'Operatore specifichi il dimensionamento complessivo desiderato a livello di singola area di raccolta, intesa come l'area servita da un solo nodo *parent* (*feeder*);
- per le CoS>1 è infine necessario che l'Operatore specifichi il dimensionamento da adottare a livello di ciascuna VLAN.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D.38 Con riferimento al contributo di pre-qualificazione (punto D.29) l'Autorità, in coerenza di quanto disposto per l'accesso disaggregato, ritiene ragionevole che, per suddetta prestazione, Telecom Italia debba prevedere nell'Offerta di Riferimento *bitstream* 2011 due distinti contributi: 1) pre-qualificazione completa, per la verifica del *mix* di riferimento e calcolo della massima velocità supportata; 2) pre-qualificazione ridotta per la sola verifica del *mix* di riferimento.

D.39 Con riferimento alla richiesta degli Operatori (di cui al punto D.30) circa una maggiore trasparenza delle condizioni economiche delle migrazioni massive dalla piattaforma ATM a quella *ethernet*, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia proponga, nell'ambito dell'Offerta *bitstream* 2011, un listino di riferimento, basato sul principio di orientamento al costo e dell'efficienza, nonché l'indicazione delle relative tempistiche. In particolare, tale listino dovrebbe quantificare i costi di migrazione da *bitstream* ATM ad *Ethernet* ipotizzando delle condizioni tipiche. Ad esempio, si potrebbe considerare il caso di una richiesta di migrazione, nell'ambito dello stesso nodo di consegna o con cambio di nodo di consegna, di un numero *N* di utenti. In tal caso Telecom Italia dovrebbe elencare le attività necessarie (gestione dell'ordine, spostamento del tecnico in centrale, permute, configurazione VLAN e *modem*, ecc.) ed applicare le conseguenti economie di scopo/scala a quelle attività che non sono dipendenti dal numero *N* di clienti. L'Autorità si riserva di valutare quanto proposto a riguardo da Telecom Italia nell'ambito del procedimento di valutazione dell'Offerta *bitstream* 2011.

Il costo del trasporto Ethernet di II° livello

D.40 Con riferimento alla valorizzazione della banda *ethernet*, l'Autorità richiama in via preliminare quanto indicato nello schema di provvedimento posto in consultazione pubblica (punto 39, su riportato). A tal riguardo l'Autorità rileva che le stime dei costi del trasporto *ethernet* effettuate da alcuni Operatori (di cui al punto D.31) sono state effettuate sulla base di due diversi presupposti:

1) la CoS=0 corrisponde ad una classe di servizio equivalente alla banda PCR dell'ATM, ne consegue pertanto che la CoS=0 dovrebbe avere lo stesso costo della banda PCR;

2) la banda PCR-MCR (50% della banda del VP) migra verso la banda *ethernet* con CoS=0, la banda MCR (50% della banda del VP) migra verso la banda *ethernet* con CoS=1. In tale secondo caso, rilevato dagli Operatori un maggiore costo medio dell'*ethernet* rispetto all'ATM, gli stessi hanno richiesto un intervento tale da allineare, in tale circostanza, il costo della banda *ethernet* all'ATM.

Ciò detto e prima di commentare le ipotesi sopra riportate, si richiama che l'Autorità, in linea a quanto indicato nella delibera n. 13/09/CIR (cfr. punto 127)[22] ha, nello schema di provvedimento a consultazione, proposto una relazione di equivalenza che pone la classe di servizio *ethernet* CoS=0 ad un livello di garanzia superiore a quello della banda PCR e sostanzialmente inferiore alla banda MCR. Tale ipotesi si pone in linea con il fatto che, a differenza della banda PCR, la banda *ethernet* con CoS=0 presenta, in ipotesi di dimensionamento corretto della rete, comunque garanzie di smaltimento del traffico dati (si rimanda a tale proposito anche alle ulteriori considerazioni di Telecom Italia riportate nella sezione finale delle premesse della presente delibera, punto D.83). Per tale ragione l'Autorità, a partire dal costo medio della banda *ethernet*, aveva determinato con delibera n. 71/09/CIR un rapporto di costo CoS=1/CoS=0 pari a 1,14. Viceversa, attese le minori garanzie offerte per la banda PCR (ATM), l'Autorità, già con delibera n. 133/07/CIR, aveva ritenuto opportuno definire, a partire dal costo medio ATM, un rapporto di costo MCR/PCR=2,32. Alla luce di ciò l'Autorità ritiene di non poter condividere la valutazione degli OLO di cui alla precedente ipotesi 1). Infatti non è possibile effettuare una comparazione della sola banda CoS=0 con la sola banda PCR, ciò alla luce del fatto che l'equivalenza va stabilità a livello di costo medio come ampiamente illustrato nel precedente punto D.24. Nel caso dell'ATM, in particolare, ad un basso costo del PCR (0,21 euro/kbps/anno) corrisponde un elevato costo della banda MCR (0,50 euro/kbps/anno), con un costo medio di circa 0,35 euro/kbps/anno (nel caso, per semplicità espositiva, di pesatura al 50% delle due componenti di costo). Atteso che il costo medio *ethernet* debba essere equivalente (comunque non superiore) a quello medio ATM, laddove si ponesse il costo della banda con CoS=0 pari a quello della banda PCR (0,21 euro/kbps/anno), ne deriverebbe la necessità di avere, per preservare l'equilibrio economico, un costo della CoS=1 pari a 0,50 euro/kbps/anno. Tuttavia il valore posto a consultazione per la banda CoS=1 è pari a 0,43 euro/kbps/anno (0,29 (I° livello) + 0,14 (II° livello)). Ne deriverebbe quindi la necessità, per avere invarianza di costo medio, di aumentare il prezzo della banda *ethernet* con CoS=1 rispetto a quanto proposto in consultazione pubblica.

L'Autorità ritiene, viceversa, più plausibile ed in linea con le proprie preliminari valutazioni lo scenario ipotizzato nell'ipotesi 2) succitata. Ciò vale a dire ipotizzare uno primo scenario in cui, mediamente, la banda PCR-MCR migra verso la banda con CoS=0, mentre la banda MCR migra verso la CoS=1 (fermo restando che ciò non significa necessariamente una equivalenza di prestazioni in termini di qualità del servizio, trattandosi comunque di due reti con protocolli diversi e non facilmente confrontabili). Tale scenario corrisponde al confronto tra

---

[22] "*…il costo della banda con COS=1 debba essere comunque inferiore a quello della banda di tipo MCR, a causa delle minori garanzie offerte dalla rete Ethernet. Con analogo ragionamento, la banda Ethernet con COS=0 dovrà corrispondere ad una classe di servizio sensibilmente inferiore alla classe MCR*".

il costo medio pesato (e non delle singole CoS come nel primo caso) della banda ATM (media di banda PCR e MCR) e della banda *ethernet* (media di CoS=0 e CoS=1)[23].

Ciò premesso, l'Autorità, alla luce delle evidenze emerse nel corso del presente procedimento istruttorio, ritiene opportuno rivedere i valori di costo del trasporto *ethernet* di II° livello per tutte le classi di servizio disponibili con l'OR 2010 (CoS=0, 1 e 3), ed il valore del costo del trasporto di I° livello per la CoS=3 (quest'ultimo, come premesso, non valutato nel 2009. Si veda, a tal riguardo, il precedente punto D.24).

Le rivalutazioni effettuate dall'Autorità circa le suddette condizioni economiche 2010 del trasporto *ethernet* di secondo livello, per le CoS=0, 1, e 3 e per il trasporto di primo livello, per la CoS=3 e relativamente al prezzo iniziale 2009, forniscono i valori di seguito indicati:

Trasporto ethernet di I° livello

CoS=3: 355,83 euro/anno/Mbps - contro i 376,83 euro/anno/Mbps proposti nello schema di provvedimento;

Trasporto ethernet di II° livello

- **CoS=0**: 0,09 €/anno/kbps (92,34 €/anno/Mbps) - contro i 0,13 €/anno/kbps (133,12 €/anno/Mbps) proposti nello schema di provvedimento;
- **CoS=1**: 0,11 €/anno/kbps (111,61 €/anno/Mbps) - contro i 0,14 €/anno/kbps (143,36 €/anno/Mbps) proposti nello schema di provvedimento ;
- **CoS=3**: 0,13 €/anno/kbps (133,09 €/anno/Mbps) - contro i 0,17 €/anno/kbps (174,08 €/anno/Mbps) proposti nello schema di provvedimento.

Nella tabella che segue è riportato un confronto tra i costi 2010 del trasporto *ethernet* (nella ipotesi, per il *backhaul,* della riduzione del 8,60% rispetto ai costi 2009 e, per il trasporto di secondo livello, dei prezzi sopra indicati) e del trasporto ATM (anche in tal caso tenendo conto della riduzione prevista (6,04%) per il 2010 dalla delibera n. 121/10/CONS così come confermata dalla delibera n. 578/10/CONS).

[23] E' opportuno osservare che la valutazione svolta prescinde, allo stato, dalla futura disponibilità delle altre classi di servizio 3 e 5. Ciò per due ragioni. In primis si ritiene che il grosso dei volumi ethernet sarà assorbito dal trasporto con CoS=0 e CoS=1. In secondo luogo queste sono le uniche classi oggi disponibili (la CoS=3 sarà praticamente disponibile agli inizi dell'anno 2011). Tuttavia, alla luce delle evidenze contabili che potranno essere acquisite a valle della effettiva migrazione all'Ethernet sarà possibile raffinare, in sede di approvazione delle prossime OR, la valutazione svolta tenendo conto di tutte le CoS utilizzate in rete.

	A	B	A+B
	I° livello	**II livello**	**ToT**
	€/anno/Mbps	**€/anno/Mbps**	**€/anno/Mbps**
Canone Banda ethernet - CoS=0	262,06	92,34	354,40
Canone Banda ethernet - CoS=1	299,50	111,61	411,11
Canone Banda ethernet - CoS=3	325,23	133,09	458,32
Canone Banda ATM - Classe ABR PCR-MCR= 218,74 MCR=507,38			Costo minimo ABR (MCR=10%): 247,60 Costo medio, su base venduto 2008-2009, ABR (MCR=56%): 380,90 Costo massimo ABR (MCR=90%): 478,52 Costo VBR: 576,91 (SCR); 253,69 (PCR-SCR) Costo: CBR: 594,77

Appare utile evidenziare che, sulla base del rapporto complessivo di spesa PCR/MCR, pari a 1,78[24], la effettiva spesa media per gli OLO per l'acquisizione di 1 Mbps di banda ATM-ABR, a partire dal 1° maggio 2010, è di 380,90 €/anno. Tale valore è comparabile con la spesa media di acquisto, a parità di proporzioni di banda CoS=0 e CoS=1 configurata a livello di macroarea di raccolta laddove si ipotizzasse una migrazione PCR-MCR verso CoS=0 e MCR verso CoS=1.

L'Autorità fa tuttavia presente che nel caso *ethernet* l'Operatore, interconnettendosi al nodo *feeder* di competenza di una specifica area di raccolta, può raccogliere il traffico proveniente da tutti i DSLAM attestati a detto *feeder* sostenendo il solo costo di raccolta di I° livello. Ciò consente una ulteriore riduzione dei costi. Inoltre gli Operatori che già oggi sono colocati nei nodi *feeder* di primo livello (in pratica tutti i grandi OLO) possono acquistare la sola banda *ethernet* di *backhaul* (il costo del trasporto *ethernet* di I° livello è indicato nella prima colonna della tabella suddetta) sostenendo quindi un costo di molto

[24] Si rileva dai dati contabili 2008 (cosi come confermati anche dalle più recenti evidenze relative all'anno 2010 documentate da Telecom Italia nel presente procedimento) che il rapporto tra PCR/MCR di banda complessivamente acquistata dagli OLO è di circa 1,78, ovvero gli OLO hanno acquistato complessivamente una banda MCR di circa il 56% della banda PCR.

inferiore rispetto all'attuale costo ATM (caso in cui l'operatore è comunque tenuto a pagare il trasporto di II° livello).

D.41 Con riferimento alla richiesta degli Operatori di cui al precedente punto D.33, l'Autorità in linea con quanto indicato al punto 24 dell'allegato B alla delibera n. 43/10/CIR, su riportato, ribadisce che "*un Operatore interconnettendosi al nodo feeder di competenza di una specifica area di raccolta può raccogliere il traffico proveniente da tutti i DSLAM attestati a detto feeder. L'Operatore sostiene in tal caso il solo costo di raccolta di backhauling*".

D.42 Con riferimento al trasporto *ethernet* tra macroaree (punto D.34), nel ribadire quanto già espresso nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (cfr. punto 40, su riportato[25]) l'Autorità ritiene, alla luce delle risultanze istruttorie, che Telecom Italia debba fornire la suddetta prestazione non appena completata l'effettiva predisposizione tecnico-gestionale della stessa, dandone altresì adeguata comunicazione preventiva.

D.43 Con riferimento alla gestione del traffico su rete *ethernet* (punti D.35 e D.37), l'Autorità alla luce delle risultanze istruttorie, ritiene opportuno, in attuazione dei principi stabiliti dalla delibera n. 731/09/CONS volti ad equiparare le condizioni di fornitura del trasporto ATM ed *Ethernet*, che Telecom Italia consenta agli OLO di richiedere la banda complessivamente necessaria per servire ciascuna macroarea di raccolta, senza dover specificare il valore della banda delle singole VLAN e delle singole aree di raccolta, anche per la CoS=1, oltre che per la CoS=0 (quest'ultimo caso già previsto dallo schema di provvedimento in consultazione pubblica). Con riferimento alla CoS=3, nelle more di ulteriori analisi tecniche svolte nell'ottica di contemperare l'ottimizzazione economica con le necessarie garanzie di integrità di rete, l'Autorità ritiene opportuno, allo stato, confermare che Telecom Italia dovrà consentire agli Operatori di richiedere il valore di banda complessivamente necessaria, senza specificare la dimensione delle singole VLAN, solo a livello di area di raccolta.

D.44 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità ritiene opportuno confermare i commi 2 e 4 dell'art. 3 e di modificare il comma 3 dello stesso articolo dello schema di provvedimento posto in consultazione. L'Autorità ritiene altresì opportuno confermare il comma 1 dell'art. 5 e di modificare il comma 2 dello stesso articolo. Sono introdotti, infine, i commi 2 e 3 all'art. 6.

---

[25] "…[si auspica] *una rapida introduzione di tale servizio da parte di Telecom Italia al fine di consentire agli operatori di accedere ai servizi bitstream ethernet in condizioni di equivalenza architetturale rispetto alla rete ATM*".

IV. ALTRE TEMATICHE INERENTI I SERVIZI *BITSTREAM*

KO per velocità non sostenibile

Considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 43/10/CIR

42. Con particolare riferimento alla tematica dei KO per velocità non sostenibile, si richiama che l'Autorità con delibera n. 71/09/CIR (cfr. punto 60) ha ritenuto che Telecom Italia dovesse allineare il processo di qualificazione utilizzato per il *bitstream* a quanto effettuato in sede di attivazione delle linee in accesso disaggregato. Nello specifico, con detta delibera, si è ritenuto che Telecom Italia non dovesse, a partire dal 2010, fornire un KO nel caso in cui la verifica del *mix* di riferimento desse esito positivo e qualora non fosse richiesta una qualificazione della velocità trasmissiva di accesso. Qualora l'operatore volesse ottenere, preventivamente, l'informazione relativa alla velocità consentita dalla lunghezza del doppino potrà richiedere la pre-qualificazione della linea.

    Sul punto si evidenzia, peraltro, che l'Autorità, al fine di verificare la fattibilità tecnica di detta modalità di *provisioning*, ha convocato in data 22 febbraio 2010, ai sensi della delibera n. 71/09/CIR (cfr. punto 60) e della delibera n. 731/09/CONS (art. 19, comma 2), un tavolo tecnico per l'aggiornamento delle regole di *spectrum management*. Nel corso di suddetta riunione è stata affrontata anche la problematica dei KO per velocità non sostenibile.

    In esito a detta riunione è emerso che l'attuale processo di *provisioning* consente di limitare la fase di verifica tecnico-formale della richiesta di attivazione al solo *mix di riferimento* (nel seguito indicata come *qualificazione ridotta,* con verifica solo opzionale della sostenibilità della velocità trasmissiva richiesta) qualora l'OLO richieda l'attivazione di un profilo ADSL *rate adaptive* con velocità minima di aggancio bassa rispetto alle caratteristiche medie dei doppini (ad esempio 640kbps). Telecom Italia ha chiarito che qualora il profilo *rate adaptive* preveda una velocità minima di aggancio comunque elevata rispetto alle caratteristiche medie dei doppini, occorre verificare che quest'ultima sia compatibile con le caratteristiche della linea fisica in oggetto. La discussione svolta nell'ambito del suddetto tavolo tecnico ha altresì evidenziato maggiori difficoltà, secondo quanto sostenuto da Telecom Italia, nel caso l'OLO richieda un profilo ADSL *fixed*. In tal caso, un eventuale processo di *provisioning* in base al quale Telecom Italia verifica la sola compatibilità del profilo richiesto con il *mix* di riferimento comporta le seguenti criticità: a) l'OLO non potrà inviare una segnalazione di errato *provisioning* in caso la linea non dovesse, successivamente al *provisioning*, supportare la velocità richiesta, b) potrebbe verificarsi la circostanza in cui al momento dell'attivazione la linea supporta la velocità richiesta ma, con il progressivo riempimento del cavo, l'aumento delle

interferenze fa sì che detta velocità non sia più sostenibile. Anche in tal caso non verrebbe accettata una segnalazione di errato *provisioning*. Si richiama infatti che la sola verifica del *mix di riferimento* non fornisce alcuna garanzia sulla velocità supportabile dalla linea. E' infatti solo la seconda fase del processo di qualificazione che, fissato un certo *mix di riferimento*, consente di determinare la velocità consentita dagli specifici parametri trasmissivi del cavo in cui è inserito il doppino. Detta velocità, essendo determinata con l'attuale politica di *spectrum management* nella ipotesi di cavo pieno, è garantita anche a lungo termine (ovviamente in termini statistici).

Le osservazioni degli Operatori

D.45 Alcuni Operatori propongono una modalità di gestione del processo di *provisioning* del *bitstream* in cui Telecom Italia, verificato solo il *mix* di riferimento, configura il profilo richiesto. In caso di mancato aggancio del profilo richiesto, l'OLO dovrebbe essere messo in condizione di modificare autonomamente, *on-line*, la configurazione/profilo mediante il sistema NEXT (strumento informatico attualmente già disponibile ma solo in modalità lettura).

Le osservazioni di Telecom Italia

D.46 Telecom Italia ha rappresentato di aver comunicato agli Operatori la propria disponibilità a modificare le condizioni di *provisioning bitstream* in modo da consentire l'attivazione, senza verifica sulla velocità sostenibile, nel caso di particolari profili *rate adaptive* (quelli caratterizzati da basse velocità di aggancio). Telecom Italia ha rappresentato altresì che gli Operatori (da gennaio 2011) avranno la possibilità di ampliare le configurazioni in *overbooking* degli accessi (passando dall'attuale rapporto 2:1 ad un rapporto 10:1), ovvero la somma degli MCR di tutti i VC associati al singolo accesso potrà raggiungere dieci volte la minima velocità di aggancio prevista dal profilo di linea xDSL scelto. In tal caso, quindi, l'Operatore ha la garanzia di aggancio della linea ad una velocità almeno superiore alla velocità minima del profilo *rate adaptive* richiesto (superando quindi eventuali criticità legate all'adozione di profili di linea ADSL di tipo *rate adaptive* con velocità minima di aggancio molto bassa).

Le valutazioni finali dell'Autorità

D.47 L'Autorità, preso atto di quanto sopra, ritiene la misura introdotta da Telecom Italia ragionevole ed in linea con le premesse e gli obiettivi di cui ai punti 42 e D.45.

Manuale delle procedure

Considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 43/10/CIR

43. L'Autorità, alla luce di quanto rappresentato da Telecom Italia con nota del 1° marzo 2010 ed a maggior favore del mercato, ha ritenuto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, che la stessa dovesse riformulare la sez. 3.1 del manuale delle procedure (*Descrizione del processo di Assurance*) specificando che la data di ricezione del reclamo (DRR) è uguale alla DIT (data invio reclamo da parte dell'Operatore). Pertanto, qualora un Operatore invii a Telecom Italia la segnalazione di un disservizio in modalità H.24 tramite portale *wholesale*, la data di invio del *Trouble Ticket* (TT) di disservizio deve essere considerata da parte di Telecom Italia come la data di ricezione di tale TT. Ai fini del calcolo dello SLA, il tempo di ripristino per i disservizi è conteggiato a partite dalla segnalazione del guasto da parte dell'Operatore.

Le osservazioni degli Operatori

D.48 A riguardo gli Operatori non hanno sollevato particolari rilievi.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D.49 L'Autorità conferma pertanto le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica.

Kit di consegna ethernet

Considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 43/10/CIR

44. L'Autorità aveva richiamato che l'art. 38, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS, relativo al *kit* di consegna ATM, prevede che "*Telecom consente, nelle opportune modalità, la condivisione di una stessa porta fra più operatori*". L'art. 38, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, prevede altresì che "*Nel caso in cui l'operatore richiedente l'interconnessione non sia co-locato presso il nodo di Telecom Italia ma si avvalga di strutture trasmissive di un operatore terzo co-locato, le condizioni economiche applicate all'operatore richiedente l'interconnessione sono quelle relative al kit di consegna, mentre l'operatore terzo co-locato si farà carico dei costi relativi alla co-locazione ed alle componenti trasmissive*". A tal riguardo, l'Autorità aveva ritenuto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, che, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, le previsioni di cui all'art. 38, comma 2 e 3 della delibera n. 731/09/CONS, dovessero essere applicate anche nel caso di utilizzo della tecnologia *ethernet*.

Le osservazioni degli Operatori

D.50 Gli Operatori, concordando in via generale con gli orientamenti espressi dall'Autorità di cui al punto precedente, richiedono che sia prevista la possibilità di condivisione da parte di più Operatori dell'utilizzo (e quindi dei relativi costi) dell'apparato di terminazione del *kit* di consegna *etherent*.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D.51 L'Autorità nel confermare le disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ritiene che l'estensione della previsione di cui all'art. 38, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS alla tecnologia *ethernet* implichi la possibilità per gli OLO di richiedere un *kit* di consegna condiviso (che include l'apparato di terminazione). In tale ottica, si ritiene quindi che Telecom Italia debba consentire la possibilità di condividere uno stesso apparato di terminazione *ethernet* fra più Operatori.

Multicast

Considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 43/10/CIR

45. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, l'Autorità ha ritenuto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, che Telecom Italia dovesse includere nell'Offerta *bitstream* 2010 le modalità per l'accesso alla funzionalità di *multicast* consentendo l'utilizzo, su richiesta dell'operatore interconnesso e qualora tecnicamente fattibile, anche di apparati di terminazione diversi da quelli previsti da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento e tali da supportare questa funzionalità. Si richiedeva, altresì, a Telecom Italia di riportare nell'Offerta di Riferimento 2010 la soluzione tecnica che consente l'interoperabilità della funzione *multicast* implementata e utilizzata dalla propria rete e le relative condizioni economiche. L'Autorità si riservava di valutare le condizioni tecniche ed economiche proposte.

Le osservazioni degli Operatori

D.52 Gli Operatori concordano con gli orientamenti espressi dall'Autorità di cui al punto precedente.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D.53 L'Autorità conferma le disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica.

Gestione dei Degradi

Le considerazioni di Telecom Italia di cui alla delibera n. 43/10/CIR

46. Telecom Italia ha comunicato con nota del 4 febbraio 2010 di aver introdotto nell'Offerta di Riferimento 2010, in ottemperanza alla delibera n. 71/09/CIR, gli SLA per i "degradi sugli accessi" e le relative penali. In particolare, la proposta di Telecom Italia prevede che suddetto SLA si applica alle linee esercibili i cui *Trouble Ticket* di degrado, aperti dall'Operatore, sono riscontrati come aventi "causa Telecom Italia". Pertanto non sono soggetti a penale i *Trouble Ticket* a) relativi a linee non esercibili; b) aperti prima della data di effettiva disponibilità del nuovo processo di gestione dei degradi; c) riscontrati non aventi "causa Telecom Italia". Telecom Italia aveva altresì comunicato che il nuovo processo di gestione dei degradi sarà operativamente disponibile entro luglio 2010, data di previsto completamento delle relative attività di predisposizione dei sistemi tecnici.

Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 43/10/CIR

47. Con delibera n. 71/09/CIR (art. 6, comma 5) relativa all'approvazione dell'Offerta *bitstream* 2009, l'Autorità ha disposto che "*…Telecom Italia, nell'ambito dell'offerta di riferimento 2010, propone opportuni SLA e relative penali nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità*".

    In particolare, si richiama quanto da Telecom Italia riportato nel manuale delle procedure (cfr. sez. 3.1.6) allegato all'Offerta *bitstream* 2010:

    "*Si intendono degradi quei particolari casi di Assurance in cui la funzionalità dell'accesso Bitstream risulta ancora esistente, anche se fortemente compromessa nelle prestazioni. In particolare, si considerano le seguenti situazioni:*

    - *Degrado della linea fisica;*
    - *Degrado del throughput.*

    Nei degradi della linea fisica *rientrano i malfunzionamenti legati a problematiche riguardanti la linea fisica di accesso.*
    In questi casi, a fronte della segnalazione di degrado, Telecom Italia verifica la possibilità di risolvere la problematica intervenendo sulla rete d'accesso. Qualora non sia possibile migliorare la qualità del collegamento, Telecom Italia ne dà visibilità all'Operatore che valuta se inviare un ordine di riduzione della velocità della linea (downgrade) o un ordine di cessazione della stessa. Qualora non sia

possibile rimuovere il degrado neanche mediante la riduzione della velocità, l'accesso viene dichiarato non esercibile e deve essere cessato. Qualora l'Operatore non chieda la riduzione della velocità dell'accesso (downgrade) oppure non chieda la cessazione della linea non esercibile, eventuali TT di degrado aperti successivamente sulla medesima linea verranno chiusi come "causa Operatore".

Le situazioni di degrado del throughput della linea sono considerate imputabili a Telecom Italia qualora il throughput della linea risulti sistematicamente inferiore al rapporto tra il valore della banda richiesta dell'Operatore per il VP/VLAN sul quale è configurato l'accesso stesso e la numerosità di accessi presenti sul VP/VLAN. Nei casi di accessi a banda dedicata si fa riferimento alla banda garantita specificamente richiesta dall'Operatore per il singolo accesso.

Nei casi in cui la situazione di degrado del throughput sia ascrivibile a problematiche strutturalmente non risolubili, Telecom Italia verifica la possibilità di proporre soluzioni alternative (es. migrazione su piattaforma Ethernet) ed in caso positivo informa l'Operatore proponendo la soluzione individuata.

Qualora l'Operatore non accetti la proposta oppure non sia stato possibile individuare una soluzione tecnica alternativa la linea viene dichiarata non esercibile".

Si evidenzia, inoltre, che Telecom Italia nell'Offerta *bitstream* 2010 ha proposto i seguenti SLA (cfr. sez. 3.1.4) di degrado.

"*Per segnalazioni relative alla linea di accesso, Telecom Italia provvede alla rimozione del degrado nel 90% dei casi entro 10 giorni solari a partire dalla Data di Ricezione Reclamo (DRR), limitatamente ai casi riscontrati aventi "causa Telecom Italia" ed al netto delle linee non esercibili.*
Per le segnalazioni relative a problematiche di tipo infrastrutturale (Throughput limitato), Telecom Italia provvede alla rimozione del degrado nel 80% dei casi entro 60 giorni solari a partire dalla Data di Ricezione Reclamo (DRR), limitatamente ai casi riscontrati aventi "causa Telecom Italia" ed al netto delle linee non esercibili. Inoltre, per questa tipologia di segnalazioni Telecom Italia provvederà a fornire all'Operatore la previsione di risoluzione entro 15 giorni solari a partire dalla Data di Ricezione Reclamo (DRR)".

Con riferimento alle penali, Telecom Italia ha altresì proposto (cfr. sez. 3.2.4 del documento relativo agli SLA) quanto segue:

"Per ogni Trouble Ticket (TT) di degradi effettivamente riscontrato su un accesso simmetrico o asimmetrico e addebitabile a Telecom Italia, rimosso oltre i tempi

definiti dal relativo SLA di assurance, l'Operatore potrà richiedere il riconoscimento di una penale così determinata:

- *per ogni giorno solare, o frazione di esso, di ritardo nella risoluzione del degrado, la penale è pari al canone giornaliero del servizio di accesso.*

Non sono soggetti a penale i TT:

- *relativi alle linee non esercibili;*
- *aperti prima della data di effettiva disponibilità del nuovo processo di gestione dei degradi (che sarà operativamente disponibile entro luglio 2010, data di previsto completamento delle attività di predisposizione dei sistemi tecnici di Telecom Italia);*
- *riscontrati non aventi "causa Telecom Italia".*

I TT appartenenti alla soglia del 90% (80% nel caso di degradi di tipo infrastrutturale) sono individuati in base all'ordine cronologico della loro apertura".

48. E' stato fatto altresì presente che la tematica relativa ai degradi è attualmente oggetto di analisi anche nell'ambito dell'OTA Italia, ove, in particolare, è stato affrontato il problema della classificazione delle diverse categorie di degrado oltre alla definizione dei parametri e delle soglie di tolleranza ad esso associate.

    In particolare, secondo quanto riportato nel documento 05_V9 di OTA ITALIA, una situazione di degrado si può *in generale definire come il decadimento nel tempo delle performance e/o delle condizioni di lavoro di una linea rispetto ad una situazione precedente in cui la stessa linea era stata caratterizzata con la misura di una serie di parametri e dichiarata funzionante in modo soddisfacente.*

    I degradi possono essere, in particolare, classificati in:

    - Degrado per alta attenuazione nella rete di accesso;
    - Degrado per linea disturbata nella rete di accesso;
    - Degrado per saturazione della banda disponibile sulla tratta di trasporto ATM rispettivamente nel modello a banda dedicata ed in quello a banda condivisa;
    - Degrado per saturazione della banda sulla tratta di trasporto *Ethernet* rispettivamente nel modello a banda dedicata ed in quello a banda condivisa;
    - Degrado degli apparati di *switching/routing*.

In tale documento si riporta che, stante la definizione di degrado, è necessario caratterizzare i collegamenti attraverso dei parametri (attenuazione del collegamento, lunghezza del *local loop, noise margin*, *current bit-rate* in *upstream* e *downstream, etc.*) le cui soglie sono preesistenti o valutate a posteriori con metodi statistici.

Il documento OTA, infine, riporta che sono in corso ulteriori attività di approfondimento, analisi e sperimentazione, con particolare riferimento alla definizione dei parametri, delle soglie e delle relative misure.

In particolare, a partire da settembre è stata avviata una sperimentazione (attualmente in corso) nella regione Piemonte.

49. Con riferimento al concetto di degrado, l'Autorità ha ritenuto condivisibile in generale che quest'ultimo corrisponda al decadimento, nel tempo, delle prestazioni e/o delle condizioni di lavoro di una linea rispetto ad una situazione precedente in cui la stessa linea era stata caratterizzata, eventualmente tramite la misura di una serie di parametri, e dichiarata come funzionante in modo soddisfacente. L'Autorità ha inteso (nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica) in attuazione di tale principio, fornire nel seguito alcune linee guida con particolare riferimento al degrado della componente di accesso e trasporto.

50. Il **degrado della componente di accesso** (include la linea in rame, le permute, lo *splitter*, la scheda DSLAM) è dovuto a malfunzionamenti riguardanti la linea fisica di accesso. In tal caso l'Autorità ha espresso l'orientamento di ritenere che la "situazione precedente in cui la linea era caratterizzata come funzionante" possa essere riferita all'esito della *attivazione.* Per quanto chiarito nella sezione relativa ai KO per velocità non sostenibile (punto 42), l'attivazione oggi prevede la verifica del *mix* di riferimento e la verifica che il profilo ADSL richiesto sia sostenibile, fatto eccezione il caso di particolari profili *rate adaptive* in cui si verifica solo il *mix* di riferimento. Ciò premesso si ritiene che qualora sia Telecom Italia, all'atto della attivazione, a svolgere la verifica che il profilo xDSL richiesto corrisponda ad una velocità di accesso sostenibile, i valori dei parametri di riferimento rispetto a cui valutare il degrado debbano essere quelli che fotografano lo stato della linea al momento del *provisioning*. In caso di degrado l'OLO può, in prima istanza, lamentare una riduzione delle prestazioni in termini di velocità di aggancio del *modem*, rispetto all'esito della fase di *provisioning*. D'altra parte la velocità trasmissiva in accesso è legata ai parametri trasmissivi del collegamento (attenuazione, rapporto segnale rumore, selettività in frequenza della funzione di trasferimento del doppino, ecc.). La riduzione della velocità trasmissiva rispetto ad una determinata soglia sarà, quindi, funzionalmente legata alla variazione dei

parametri suddetti. La definizione di tali parametri potrà consentire di identificare più facilmente la causa di degrado e di conseguenza ridurre i tempi di ripristino.

51. Sempre con riferimento alla segnalazione di *degrado in accesso***,** l'Autorità ha espresso l'orientamento di condividere quanto proposto in OR *bitstream* 2010 e cioè che in questi casi, a fronte della segnalazione di degrado, Telecom Italia debba svolgere la verifica della possibilità di risolvere la problematica intervenendo sulla rete d'accesso. Si è ritenuto tuttavia (nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione) che l'ipotesi secondo cui *non sia possibile migliorare la qualità del collegamento*, una volta che questo è stato venduto all'operatore, sulla base degli obblighi in capo a Telecom Italia di cui alla delibera n. 731/09/CONS, dovesse costituire un caso che può essere accolto solo in presenza di oggettivi problemi tecnici comunicati all'OLO e debitamente documentati. Viceversa, di norma, Telecom Italia è tenuta a ripristinare il collegamento.

Con riferimento al degrado della componente di trasporto (*throughput* della linea), l'Autorità ha espresso l'orientamento di ritenere che la "situazione precedente in cui la linea era caratterizzata come funzionante" possa essere, in generale, riferita ai valori di configurazione del VP o della VLAN sul kit di interconnessione. Si è ritenuto che tale circostanza di degrado si verifichi, e sia imputabile a Telecom Italia, qualora il *throughput* del segmento di trasporto si discosti dai valori oggetto di contratto tra Telecom Italia e l'OLO. Atteso che nel caso di *bitstream* su ATM l'operatore acquista un VP (o VC dedicato) di cui sono definite la banda MCR e PCR, si è ritenuto, in generale, che la banda resa disponibile all'OLO non possa essere inferiore, in corrispondenza del kit di consegna, alla banda MCR e che la banda PCR-MCR debba essere disponibile per una certa percentuale minima di tempo (tale percentuale dovrebbe essere coerente con il rapporto di costo tra banda PCR-MCR e banda MCR). Nel caso particolare di attivazione di un VP/VC dedicato al cliente la banda disponibile all'interfaccia verso quest'ultimo (apparato presso l'abitazione) dovrà essere allineata ai parametri di configurazione MCR/PCR del VP a livello di *kit* di consegna. L'Autorità ha ritenuto, viceversa, che una ulteriore riflessione sia necessaria al fine di definire la situazione di riferimento, all'interfaccia cliente, nel caso di VP condiviso tra N clienti. In tal caso Telecom Italia propone il concetto di "livello di banda sistematicamente inferiore" al rapporto tra banda del VP e numero di clienti attestati. A riguardo, l'Autorità aveva espresso l'orientamento di ritenere che il concetto "sistematicamente" dovesse essere declinato con parametri oggettivi. Analogamente al caso dell'accesso anche con riferimento al trasporto, ai fini della indicazione di uno stato di degrado rispetto ad una situazione di corretto funzionamento della linea (sintetizzabile nella effettiva fornitura dei valori di banda stabiliti da contratto), potranno essere individuati specifici valori di un

insieme di parametri che ne caratterizzano il funzionamento e ne fotografano lo stato di riferimento rispetto a cui valutare i degradi.

52. Con riferimento ai casi di degrado del *throughput* alcuni operatori hanno segnalato che i processi di *Assurance* dei servizi di *backhauling* forniti da Telecom Italia sono attualmente progettati per intervenire sui casi di malfunzionamento o degrado segnalati dagli OLO.

    Gli stessi lamentano l'assenza di un sistema di monitoraggio che, rilevando l'effettivo utilizzo di banda sui circuiti di *backhauling*, consenta a Telecom Italia di intervenire preventivamente sul dimensionamento di tali circuiti (alcuni operatori hanno segnalato all'Autorità casi di "degrado" prolungatesi per oltre un anno). A tale proposito, l'Autorità ha ritenuto opportuno che Telecom Italia mettesse in opera un sistema di monitoraggio del traffico in rete che sia in grado di garantire la fornitura, agli OLO, della banda MCR e PCR-MCR oggetto di contratto. A tal fine è opportuno che Telecom Italia monitori costantemente l'effettiva capacità MCR, PCR erogata sui VP venduti, il livello di saturazione dei propri circuiti di *backhauling*, per prevenire disservizi agli OLO e di conseguenza ai clienti finali[26]. Appare evidente che le considerazioni sopra esposte in relazione ai degradi della piattaforma ATM vadano estese, con gli opportuni adattamenti, alla piattaforma *Ethernet*.

53. L'Autorità, inoltre, non ha ritenuto condivisibile quanto indicato da Telecom Italia in merito ai casi in cui il *degrado del throughput sia ascrivibile a problematiche strutturalmente non risolubili.* In tali casi Telecom Italia prospetta di verificare la possibilità di proporre soluzioni alternative (es. migrazione su piattaforma *Ethernet*) ed in caso positivo di informare l'Operatore proponendo la soluzione individuata: "*Qualora l'Operatore non accetti la proposta oppure non sia stato possibile individuare una soluzione tecnica alternativa la linea viene dichiarata non esercibile*". In primo luogo l'Autorità ha ritenuto opportuno che Telecom Italia declinasse, per quanto possibile in modo esaustivo, i casi di problematiche strutturalmente non risolubili. Si è ritenuto, a tale proposito, che questi debbano costituire una percentuale contenuta di casi. L'Autorità ha ritenuto altresì, alla luce degli obblighi di cui alla delibera n. 731/09/CONS, che Telecom Italia dovesse essere tenuta a ripristinare il collegamento di trasporto garantendo la capacità trasmissiva configurata e contrattualizzata con l'OLO e, comunque, pagando le penali previste dagli SLA.

---

[26] A tale proposito alcuni operatori hanno proposto l'adozione di sistemi che consentono di misurare il flusso di dati (Bitstream) all'ingresso (In) e all'uscita (Out) del circuito in esame indipendentemente dalla complessità della rete (Network) attraversata ed indicandone la reale capacità (Capacity) di trasporto nel periodo di misurazione (Test).

54. Qualora ai fini della soluzione di una condizione di degrado su piattaforma ATM Telecom Italia proponga la migrazione alla piattaforma *ethernet,* si è ritenuto che i costi di migrazione non dovessero essere posti in capo all'operatore interconnesso.

Le osservazioni degli Operatori

D.54 Gli Operatori condividono, in via generale, con quanto indicato dall'Autorità nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (punti 49-54, su riportati). Tuttavia, gli stessi ritengono che Telecom Italia debba porre in atto ogni possibile misura per evitare una migrazione forzata degli Operatori interconnessi alla tecnologia *ethernet* (ad esempio attraverso un congruo approvvigionamento delle scorte o il recupero degli apparati ATM che dovessero liberarsi da migrazioni massive di accessi ATM verso l'*ethernet*).

D.55 Alcuni Operatori non concordano con quanto proposto da Telecom Italia a pag. 33 del documento relativo agli SLA[27]. In particolare, nel ritenere non congrui gli SLA e penali proposti da Telecom Italia per i degradi, gli stessi ne richiedono una riformulazione prevedendo, per le segnalazioni relative alla linea di accesso, la rimozione del degrado nel 95% dei casi entro 3 giorni solari e per le segnalazioni relative a problematiche di tipo infrastrutturale (*throughput* limitato) la rimozione del degrado entro 30 giorni solari, sempre nel 95% dei casi.

D.56 Con riferimento ai degradi risolti fuori dai tempi previsti dai relativi SLA, gli Operatori richiedono che siano definite delle penali in linea a quelle previste per il *provisioning* degli accessi asimmetrici (cfr. tabella 4, pag. 16, del documento relativo agli SLA).

Ulteriori osservazioni di Telecom Italia

D.57 Si fa riferimento a quanto riportato al punto 51 dell'allegato B alla delibera n. 43/10/CIR: "*…una ulteriore riflessione sia necessaria al fine di definire la situazione di riferimento, all'interfaccia cliente, nel caso di VP condiviso tra N clienti. In tal caso Telecom Italia propone il concetto di "livello di banda sistematicamente inferiore" al rapporto tra banda del VP e numero di clienti attestati. Si ritiene che il concetto "sistematicamente" debba essere declinato con parametri oggettivi*". A tale proposito Telecom Italia rappresenta, per quanto

---

[27] "*…Per le segnalazioni relative alla linea di accesso Telecom Italia provvede alla rimozione del degrado nel 90% dei casi entro 10 giorni solari a partire dalla Data di Ricezione Reclamo (DRR), limitatamente ai casi riscontrati aventi "causa Telecom Italia" ed al netto delle linee non esercibili. Per le segnalazioni relative a problematiche di tipo infrastrutturale (Throughput limitato), Telecom Italia provvede alla rimozione del degrado nel 80% dei casi entro 60 giorni solari a partire dalla Data di Ricezione Reclamo (DRR), limitatamente ai casi riscontrati aventi "causa Telecom Italia" ed al netto delle linee non esercibili. Inoltre, per questa tipologia di segnalazioni Telecom Italia provvederà a fornire all'Operatore la previsione di risoluzione entro 15 giorni solari a partire dalla Data di Ricezione Reclamo (DRR)*".

riguarda la declinazione con "*parametri oggettivi*", che l'unico parametro valido sia dato dal rapporto tra la banda del VP ed il numero di accessi tra i quali questa è ripartita. Al fine di fornire una più specifica declinazione del concetto di "*sistematicamente inferiore*", Telecom Italia rappresenta che in sede di ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento specificherà che, a fronte dell'apertura di un *ticket* per degrado del *throughput*, verrà avviato un monitoraggio della linea per un periodo di cinque giorni lavorativi. In ciascun giorno verranno realizzate almeno due rilevazioni nelle fasce orarie 10:00 – 12:00 e 14:00 – 16:00. A seguito delle suddette rilevazioni la linea verrà riconosciuta come degradata qualora almeno l'80% di dette rilevazioni evidenzi un *throughput* inferiore al valore della banda MCR del VP divisa per il numero degli accessi attestati al VP.

D.58 Si fa riferimento all'art. 4, comma 2, dello schema di provvedimento posto in consultazione: "*Telecom Italia, a fronte di una segnalazione di degrado relativa sia alla componente d'accesso che di trasporto, svolge, fatti salvi i casi di oggettivo impedimento, comunque debitamente documentati e comunicati per tempo all'operatore che ha inviato la segnalazione, tutte le attività necessarie alla risoluzione delle criticità riscontrate*". Al riguardo Telecom Italia richiede, al fine di prevenire eventuali contenziosi con gli Operatori, che siano definiti in maniera non equivocabile e condivisa tra tutti gli Operatori i "*casi di oggettivo impedimento*" e cosa si intenda per "*debitamente documentati*".

Telecom Italia, in particolare, rappresenta che tra i "*casi di oggettivo impedimento*" sia necessario considerare almeno quanto segue:

- L'alta attenuazione nella rete di accesso e/o l'elevata rumorosità dell'ambiente cavo, dovuta alla presenza di troppi sistemi disturbanti. Tali condizioni possono rendere il servizio richiesto dall'OLO incompatibile con la particolare linea del cliente finale. Si richiama, in proposito, che tale situazione, sia pure in casi limitati, potrebbe verificarsi anche per accessi inizialmente assoggettati a prequalificazione, come ad esempio avviene per i profili di accesso di tipo *fixed*, fornendo tali algoritmi di preqaulificazione garanzie di tipo statistico;

- L'esaurimento della capacità delle strutture trasmissive primarie (es. anelli ottici) che servono la centrale con impossibilità di ampliare la capacità del *backhaul*.

Nei casi di oggettivo impedimento sopra elencati, Telecom Italia ritiene di poter fornire agli Operatori la seguente documentazione:

- per problematiche relative alla rete di accesso: profilo xDSL contrattualizzato, esito delle misure strumentali effettuate (attenuazione, margine di rumore e velocità di aggancio della linea);

- relativamente all'impossibilità di ampliamento del *backhaul*, Telecom Italia indicherà all'Operatore la capacità residua sulla struttura trasmissiva di base che serve la centrale.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D.59 Con riferimento al punto D.54 l'Autorità, preso atto di quanto rappresentato dagli Operatori, conferma che sul tema della saturazione delle risorse ATM e della migrazione verso la piattaforma *ethernet* verrà svolta una assidua attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di accesso e trasparenza in capo a Telecom Italia.

D.60 Con riferimento alla richiesta degli Operatori (di cui ai punti D.55 e D.56) di rivalutare gli SLA e le penali proposti da Telecom Italia per i collegamenti degradati, l'Autorità ritiene, alla luce degli approfondimenti svolti, che Telecom Italia debba riformulare la sez. 3.1.4 del documento relativo agli SLA prevedendo, per le segnalazioni relative alla linea di accesso, la rimozione del degrado nel 90% dei casi entro 7 giorni solari a partire dalla *Data di Ricezione Reclamo* (DRR) e per le segnalazioni relative a problematiche di tipo infrastrutturale (*Throughput* limitato) la rimozione del degrado nell'80% dei casi entro 50 giorni solari a partire dalla *Data di Ricezione Reclamo* (DRR). Si ritiene altresì opportuno che, per questa tipologia di segnalazioni, Telecom Italia comunichi all'Operatore la previsione di risoluzione entro 10 giorni solari a partire dalla *Data di Ricezione Reclamo* (DRR). Con riferimento invece alle relative penali, l'Autorità ritiene, nelle more dell'effettivo avvio del nuovo processo di gestione dei degradi, congruo quanto previsto da Telecom Italia alla sez. 3.2.4 del documento relativo agli SLA. Suddetti SLA decorrono dal 1° dicembre 2010, data, così come rappresentato da Telecom Italia, di effettiva predisposizione degli stessi.

D.61 L'Autorità, con riferimento all'art. 4, comma 2, dello schema di provvedimento in consultazione pubblica, nelle more di ulteriori approfondimenti svolti alla luce della messa in esercizio del nuovo processo di gestione dei degradi, ritiene ragionevole che come caso di *oggettivo impedimento* vi sia l'elevata attenuazione e/o rumore della linea di accesso, ciò in quanto si tratta di elementi oggettivi e misurabili. Si ritiene comunque che tali situazioni debbano verificarsi per una percentuale estremamente bassa delle linee fornite agli OLO. L'Autorità ritiene altresì generici i casi di oggettivo impedimento proposti da Telecom Italia in merito alla risoluzione del degrado infrastrutturale (degradi del *throughput*). Si ritiene pertanto opportuno che la tematica delle cause di *oggettivo impedimento* sia oggetto di approfondimento con il mercato nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento *bitstream* 2011. Va tuttavia chiarito che il degrado (così come il generale tema della saturazione) deve rappresentare una condizione di eccezione, atteso che il corretto funzionamento della rete è garantito

dalle attività di manutenzione preventiva che interessano la rete di accesso e di trasporto.

D.62 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità conferma le disposizioni di cui all'art. 4, relativamente ai commi da 1 a 4. L'Autorità ritiene, viceversa, opportuna l'aggiunta, allo stesso articolo, del comma 6.

Processi di gestione della saturazione delle centrali bitstream

Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 43/10/CIR

55. Come premesso Telecom Italia, nel fornire i servizi *bitstream*, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, deve garantire l'accesso a tutte le modalità tecniche consentite dai propri apparati di rete ed a tutte le funzionalità di configurazione, velocità di trasmissione, sistemi di gestione ed interfacce di interconnessione possibili sui propri apparati di rete ed, in ogni caso, almeno a quelle impiegate per la fornitura dei propri servizi finali.

56. Nei mesi scorsi l'Autorità ha assistito ad un crescente fenomeno di saturazione di centrali *bitstream* ATM. Si evidenzia, tra l'altro, che tale questione è strettamente legata a quella dei degradi di cui alla precedente sezione. Gli Operatori avevano lamentato che la saturazione, e quindi la chiusura delle centrali, viene comunicata da Telecom Italia senza alcun preavviso e senza alcuna indicazione con riferimento alle motivazioni tecniche sottostanti l'impossibilità dell'attivazione di nuovi servizi *bitstream*. Nelle comunicazioni che Telecom invia ai vari Operatori in merito alle centrali dichiarate sature e chiuse alla vendibilità molto spesso, a detta degli Operatori, non vengono peraltro indicate le date previste per la risoluzione della criticità e di riapertura alla vendibilità, non consentendo quindi agli stessi di attuare azioni preventive al fine di gestire adeguatamente la riduzione del potenziale attivo e della sua variazione geografica.

57. Telecom Italia, ha rappresentato che una centrale aperta al servizio *Bitstream* è dichiarata "satura" qualora non sono più disponibili risorse impiantistiche sufficienti all'attivazione di nuovi accessi. In tali centrali "sature" il servizio *bitstream* rimane disponibile per tutti gli accessi già attivi per i quali è inoltre possibile richiedere il trasferimento dell'accesso stesso da un Operatore ad un altro, garantendo così agli Operatori la gestione dei rapporti con la clientela attiva. Telecom Italia ha rappresentato che le suddette situazioni di saturazione, nel rispetto della normativa vigente nonché dei principi di parità di trattamento trasparenza e non discriminazione, sono comunicate a tutti gli Operatori non

appena queste vengono riscontrate[28]. In particolare Telecom Italia aggiorna, con frequenza almeno settimanale, con specifiche comunicazioni inviate a tutti gli Operatori nonché mediante pubblicazione sul proprio portale *Wholesale*, le informazioni relative alla copertura geografica dei servizi xDSL riportando altresì per le varie centrali il relativo stato (Attiva/Satura). Telecom Italia comunica inoltre agli Operatori l'apertura, ai servizi *Bitstream*, di nuove centrali con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di commercializzazione dei servizi stessi.

Telecom Italia ha dichiarato di porsi come obiettivo primario quello di rimuovere suddette situazioni di saturazione, di norma, mediante appositi interventi di ampliamento. Nelle suddette comunicazioni periodiche di aggiornamento della copertura vengono quindi contestualmente indicate anche le date di prevista riapertura delle centrali per le quali sia stato già programmato un intervento di ampliamento impiantistico.

58. La chiusura delle centrali avviene, secondo quanto riportato da Telecom Italia, per assenza di porte ATM o saturazione del *backhaul*. A riguardo, il fenomeno della chiusura delle centrali locali per motivi di saturazione di porte ATM si manifesta essenzialmente sui DSLAM a causa, così come dichiarato da Telecom Italia, delle politiche dei fornitori che da tempo hanno comunicato la cessazione della fornitura di ulteriori apparati e di loro singole componenti per suddetta tecnologia.

59. Alla luce di quanto sopra richiamato, l'Autorità aveva richiesto a Telecom Italia di migliorare l'attuale processo di comunicazione della copertura *bitstream* includendo una notifica, con congruo anticipo (ad esempio sulla base di soglie oggettive quali quelle legate al livello percentuale di riempimento delle risorse), circa lo stato di potenziale saturazione delle centrali. A tale proposito appare utile l'utilizzo di un sistema di monitoraggio, come proposto da alcuni operatori. Tale comunicazione dovrà altresì contenere i tempi e le modalità di rimozione della criticità riscontrate.

60. Con nota del 2 luglio Telecom Italia, facendo seguito agli impegni dalla stessa presi presso l'Autorità a seguito della audizione del 26 marzo 2010, ha comunicato di aver migliorato l'attuale processo di comunicazione della copertura *bitstream* includendo una notifica di cosiddetto "semaforo giallo" con la quale viene indicata la probabile saturazione di una centrale entro tre mesi. Detta modalità di preavviso sarebbe stata oggetto di *test* al fine di individuare la necessità di eventuali miglioramenti.

---

[28] Telecom Italia Wholesale comunica, contemporaneamente, a tutti gli OLO e a Telecom retail la chiusura delle centrali. A sua volta Telecom Italia wholesale apprende della chiusura delle centrali dalla divisione Technology.

61. Nell'accogliere positivamente l'intento di Telecom Italia, l'Autorità aveva ritenuto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione, che la stessa dovesse indicare, per le centrali a rischio, il livello percentuale di saturazione delle risorse (ad esempio indicando, come proposto nel corso delle interlocuzioni degli uffici con gli operatori, che l'occupazione del DSLAM o del *backhaul* è all'80% della massima occupazione). Si è ritenuto, altresì, che la comunicazione dovesse fornire evidenza del tipo di problema, ovvero riempimento delle porte ATM o del *backhauling*, e la pianificazione di eventuali interventi volti a prevenire la saturazione.

Le osservazioni degli Operatori

D.63 Gli Operatori concordano in via generale con gli orientamenti dell'Autorità di cui al precedente punto 61. Tuttavia, gli stessi richiedono che sia valutata la possibilità di introdurre una doppia soglia (ad es. al 70% e al 90%) relativa allo stato di occupazione delle specifiche risorse di rete e che Telecom Italia sia tenuta a comunicare anche i benefici attesi a seguito dell'intervento pianificato.

D.64 Alcuni Operatori evidenziano che dall'ultima comunicazione di copertura *bitstream* risulta che vi sono circa 400 centrali per le quali è presente l'indicazione "semaforo giallo". Si richiede, quindi, attesa l'elevata entità del fenomeno, un intervento dell'Autorità volto a garantire che Telecom Italia pianifichi tutti gli interventi necessari per prevenire il fenomeno della saturazione di ulteriori centrali dandone altresì adeguata evidenza agli Operatori.

Le valutazioni finali dell'Autorità

D.65 Alla luce delle osservazioni degli Operatori e degli approfondimenti svolti, l'Autorità ritiene proporzionato confermare le disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica. L'Autorità valuterà, sulla base delle evidenze successive alla messa in esercizio di quanto disposto con il presente provvedimento, l'opportunità di richiedere a Telecom Italia l'implementazione della doppia soglia richiesta da alcuni Operatori. Appare altresì opportuna una comunicazione, da parte di Telecom Italia, anche dei benefici attesi a seguito dell'intervento pianificato. L'Autorità auspica, tuttavia, che lo stato di saturazione delle centrali rappresenti una condizione di eccezione, atteso che il corretto funzionamento della rete dovrebbe essere garantito dalle attività di manutenzione preventiva poste in essere da Telecom Italia.

V. ULTERIORI CONDIZIONI D'OFFERTA: ASPETTI ECONOMICI

Le osservazioni degli Operatori

D.66 Alcuni Operatori richiedono che sia previsto in Offerta di Riferimento anche un contributo unico per la richiesta di cambio profilo tariffario da consumo a *flat* (o viceversa) che includa, oltre a suddetta attività, anche quelle relative alla modifica dei parametri PCR/MCR/SCR del/dei VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL.

D.67 Alcuni Operatori ritengono che ai sensi della delibera n. 731/09/CONS (art. 62, comma 11) il contributo di attivazione *bitstream* su linea NON ATTIVA dedicata debba essere posto pari al contributo di attivazione del servizio ULL su linea non attiva (51,28 euro). Tale prezzo dovrà, secondo quanto richiesto, essere applicato dal 1° gennaio al 30 aprile 2010 e considerato come valore iniziale per l'applicazione del *network cap* a partire dal 1° maggio 2010.

D.68 In relazione al contributo di attivazione di un accesso *bitstream* asimmetrico su linea condivisa o *naked* su linea attiva, alcuni Operatori richiedono che Telecom Italia riporti, esplicitamente, in Offerta di Riferimento le singole componenti di costo che gli OLO devono corrispondere a Telecom Italia in base alle attività effettivamente eseguite dalla stessa. In particolare, richiamando il punto 60 della delibera n. 71/09/CIR[29], gli Operatori richiedono che Telecom Italia dia evidenza nell'Offerta di Riferimento (e nelle fatture prodotte) delle singole attività, e dei relativi costi, che compongono i contributi di attivazione *bitstream* condiviso e *naked* su linea attiva.

D.69 Alcuni Operatori ritengono che debbano essere stabiliti, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, i prezzi per tutte le classi di servizio rese disponibili dalla tecnologia *ethernet* (o comunque di quelle non utilizzate ai fini della segnalazione di rete). Gli stessi ritengono che la differenza di prezzo fra una CoS ed un'altra debba dipendere dalle modalità con cui, nelle code degli *switch ethernet*, viene data priorità ai pacchetti con CoS maggiore e, quindi, dalla differenza tra i parametri prestazionali (quali il *jitter*) di una CoS rispetto ad un'altra.

Le valutazioni dell'Autorità

D.70 L'Autorità ritiene congruo accogliere la richiesta degli Operatori (di cui al punto D.66) di introdurre in Offerta di Riferimento un contributo unico per l'ordine di cambio profilo tariffario da consumo a *flat* (o viceversa) che includa le attività relative alla modifica dei parametri PCR/MCR/SCR del/dei VC e alla

[29] Ove è indicato che "*qualora l'attivazione/migrazione bitstream sia richiesta su una linea su cui è già attivo un servizio bitstream ADSL e non sia richiesta alcuna attività sul permutatore lato centrale, l'Operatore debba corrispondere a Telecom Italia il contributo di configurazione VC più, eventualmente, il contributo di configurazione modem nel caso in cui venga richiesto un cambio profilo*".

contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL. Si ritiene che Telecom Italia debba rendere disponibile tale servizio nel 2011 con condizioni economiche valutate sulla base del *trend* di *cap* relativo al paniere C dei servizi *bitstream* a partire da un prezzo iniziale 2009 di 15,30 € (richiedendo tale attività, in coerenza con i costi 2009, un'unica gestione dell'ordinativo (4,52 €) e 2 attività di configurazione (2*5,39 €)).

D.71 Con riferimento al contributo di attivazione *bitstream naked* (punti D.67 e D.68), l'Autorità richiama, in via preliminare, quanto stabilito a tal riguardo dalla delibera n. 731/09/CONS (art. 62)[30].
Pertanto, nel caso in cui l'Operatore richieda a Telecom Italia l'attivazione di un accesso *bitstream naked*, si profilano le seguenti tre casistiche (coerentemente con quanto stabilito con delibera n. 71/09/CIR e riportato in Offerta di Riferimento 2010 alla sez. 7.1.6.2):

1. **Attivazione *ex-novo* (LINEA NON ATTIVA) di un accesso ADSL Naked**: l'Operatore richiede che l'accesso asimmetrico venga attivato su una linea dedicata ed indipendente dalle linee telefoniche RTG/ISDN di Telecom Italia o WLR di Operatore già presenti presso la sede del cliente finale, oppure perché il cliente finale non usufruisce né del servizio telefonico RTG/ISDN di Telecom Italia né del servizio WLR di Operatore. In tale caso, ai sensi dell'art. 62, comma 11, della delibera n. 731/09/CONS, su richiamato, è dovuto un contributo di attivazione pari a quello relativo all'*unbundling* per linea non attiva, a remunerazione dei costi di installazione dell'accesso in rame. A tali costi vanno aggiunti, coerentemente a quanto disposto con delibera n. 71/09/CIR (punto 60) e 13/09/CIR (punto 63), i costi relativi alla configurazione della rete dati (*modem* e VC) ed alla qualificazione. Ne segue, quindi, che il prezzo iniziale da considerare per l'applicazione del *network cap* a partire dal 1° maggio 2010, coerentemente con l'Offerta 2009 approvata dall'Autorità con delibera n. 71/09/CIR, è pari a 86,26 € (90,01 € con portabilità del numero).

---

[30] comma 9: *Il contributo di attivazione per linea bitstream asimmetrica su linea dedicata non è dovuto quando l'utente, inizialmente abbonato a Telecom Italia per il servizio POTS e all'operatore alternativo per l'accesso ADSL, disdice l'abbonamento POTS.*

comma 10: *Quando l'utente, inizialmente abbonato a Telecom Italia (quindi su linea attiva) disdice l'abbonamento con Telecom Italia e attiva successivamente un servizio ADSL naked con l'OLO è dovuto il solo il contributo di attivazione della linea asimmetrica condivisa.*

comma 11: *Quando l'accesso asimmetrico è attivato su una nuova linea dedicata, per scelta dell'operatore alternativo o perché l'utente finale non usufruisce del servizio telefonico di Telecom Italia, è dovuto il contributo previsto per il servizio di unbundling per linea non attiva.*

2. **ADSL Naked per trasformazione da linea condivisa**: l'accesso asimmetrico è inizialmente richiesto su una linea telefonica RTG/ISDN di Telecom Italia o WLR di Operatore presente presso la sede del cliente finale, ma in una fase successiva viene cessato o traslocato il servizio telefonico RTG, ISDN o WLR. La cessazione del servizio telefonico (RTG, ISDN o WLR) può avvenire anche a causa di una richiesta di portabilità del numero telefonico associato inoltrata a Telecom Italia da parte di un Operatore. Dal momento della cessazione o del trasloco del servizio telefonico RTG/ISDN di Telecom Italia o del servizio WLR di Operatore, l'accesso diventa a tutti gli effetti un accesso asimmetrico su linea dedicata (ADSL *Naked*) con l'adeguamento dei relativi canoni. In tale caso, ai sensi dell'art. 62, comma 9, della delibera n. 731/09/CONS, su richiamato, ed in coerenza con quanto stabilito con delibera n. 71/09/CIR, non è dovuto alcun contributo di attivazione della linea ADSL diventata *Naked* a seguito della trasformazione, mentre per l'eventuale portabilità del numero è dovuto l'importo previsto nella corrispondente Offerta di Riferimento (ex Mercati 8, 9 e 10);

3. **ADSL *Naked* (a seguito del cambio dell'Operatore d'accesso) su linea ATTIVA:** l'Operatore *recipient* richiede che l'accesso asimmetrico *Naked* venga attivato direttamente su una linea, fornita dall'Operatore *donating* (Telecom Italia o OLO) già presente presso la sede del cliente finale. In tale caso è dovuto, ai sensi dell'art. 62, comma 10, della delibera n. 731/09/CONS, su richiamato, ed in coerenza con quanto disposto con delibera n. 71/09/CIR, un contributo di attivazione pari a quello relativo ad una linea asimmetrica condivisa (46,66 € senza portabilità del numero; 50,41 € con portabilità del numero). Ciò nel caso in cui sia tecnicamente necessaria una permuta lato centrale per la corretta attestazione del doppino al DSLAM. Nel caso in cui non sia tecnicamente necessaria una permuta è dovuto il solo contributo di configurazione VC più eventualmente il contributo di configurazione *modem* qualora sia richiesto anche un cambio profilo.

Ciò premesso**,** l'Autorità ritiene che l'applicazione, caso per caso, del contributo di cui al precedente punto 3 (ovvero del contributo di attivazione di un accesso *naked* a seguito del cambio dell'Operatore d'accesso) possa comportare delle difficoltà gestionali oltre che la scarsa trasparenza delle condizioni economiche applicabili agli Operatori stessi. Si ritiene in proposito percorribile, in linea con quanto svolto nel caso dei contributi di attivazione *bitstream* simmetrici con e senza rilanci, l'applicazione di un unico contributo medio che tenga conto delle consistenze (riferite all'esercizio precedente a quello di applicazione dei

prezzi) delle attivazioni svolte con[31] e senza permuta lato centrale (eventualmente stimabili sulla base delle quantità di servizi venduti internamente ed esternamente). L'Autorità ritiene, altresì, opportuno, nell'ottica di una maggiore semplificazione l'applicazione di un unico contributo medio che sia applicabile sia alle attivazioni che alle migrazioni descritte nel presente punto 3.

Atteso che tale contributo dovrebbe essere determinato sulla base della media pesata tra i costi previsti per l'attivazione del *bitstream* condiviso con permuta, i costi previsti per la configurazione del VC e del *modem* e i costi previsti per la sola configurazione del VC e che, quindi, la relativa valorizzazione necessita di una stima dei suddetti pesi, si ritiene opportuno rimandarne la valutazione all'approvazione dell'OR *bitstream* 2011. Tale contributo seguirà le variazioni del *trend* di *cap* previsto per i singoli contributi (componenti la media pesata) e avrà decorrenza a partire dal 1° gennaio 2011.

D.72 In relazione al contributo di attivazione/migrazione di un accesso *bitstream* asimmetrico su linea condivisa (punto D.68), si richiama quanto sopra indicato circa il contributo di attivazione *naked* (a seguito del cambio dell'Operatore d'accesso) su linea attiva, ovvero l'opportunità che Telecom Italia, in applicazione di quanto indicato con delibera n. 71/09/CIR (punto 60), definisca nell'ambito dell'Offerta *bitstream* 2011 un contributo unico medio che tenga conto delle consistenze (riferite all'esercizio precedente a quello di applicazione dei prezzi) delle attivazioni svolte con e senza permuta lato centrale. Tale contributo seguirà le variazioni del *trend* di *cap* previsto per i singoli contributi (componenti la media pesata) e avrà decorrenza a partire dal 1° gennaio 2011.

D.73 Con riferimento alla richiesta degli Operatori di cui al precedente punto D.69, l'Autorità ribadisce l'orientamento di definire nell'ambito del presente provvedimento i costi delle classi di servizio (0, 1 e 3) attualmente disponibili sulla rete di Telecom Italia. Si ritiene altresì ragionevole definire il valore economico della banda con classe di servizio CoS=5, atteso che la relativa disponibilità è prevista nel corso del 2011, nell'ambito del procedimento di valutazione dell'OR *bitstream* 2011 sulla base di una analoga metodologia utilizzata, nel presente provvedimento, per la determinazione del prezzo della CoS=3. Si ritiene, pertanto, che Telecom Italia debba introdurre nell'Offerta *bitstream* 2011 le condizioni tecniche ed economiche relative alla classe di servizio *ethernet* CoS=5. L'Autorità ritiene altresì coerente con l'attuale impostazione relativa al sistema di controllo dei prezzi della banda *ethernet* di

[31] Si evidenzia che anche se entrambi i servizi del recipient e del donating fossero bitstream, potrebbe comunque essere necessario realizzare una permuta, ad esempio si potrebbe avere il donating con profilo ADSL1 ed recipient con profilo ADSL2+, oppure uno su ATM e l'altro su ethernet.

backhaul che il prezzo di tutte le classi di servizio sia definito nell'ambito del *network cap*. Pertanto il prezzo (di *backhaul*) della classe di servizio CoS=5, formulato da Telecom Italia nell'OR 2011, dovrà essere coerente con i prezzi definiti, per il 2011, per le altre classi di servizio a valle della riduzione del *network cap* per il 2011. Il prezzo così definito sarà altresì utilizzato ai fini della valutazione del *network cap* per il 2012.

D.74 Alla luce delle considerazioni sopra esposte sono introdotti all'art. 6 i commi 4, 5 e 6.

VI. ULTERIORI CONDIZIONI D'OFFERTA: ASPETTI TECNICI

Le osservazioni degli Operatori

D.75 Con riferimento al trasporto *ethernet*, alcuni Operatori hanno richiesto che Telecom Italia fornisca, ai sensi della delibera n. 731/09/CONS, art. 39, comma 2, oltre alle classi CoS=0, 1, 3 anche le ulteriori classi di servizio (2, 4, 5, 6 e 7) o almeno dalla 0 alla 5 (qualora la 6 e la 7 siano riservate alla segnalazione di rete)[32]. A tale proposito alcuni Operatori ritengono, sulla base delle caratteristiche degli apparati utilizzati da Telecom Italia, che gli stessi supportano i seguenti livelli di priorità:

- **PQ**: ovvero corrisponde al massimo livello di priorità. I pacchetti passano con precedenza assoluta rispetto ai pacchetti etichettati con livelli inferiori di classe di servizio a cui corrispondono i criteri di gestione delle code di servizio di seguito indicati;
- **WRR Q3**: coda di *Weighted Round Robin* di priorità alta;
- **WRR Q2**: ovvero coda *Weighted Round Robin* di priorità media;
- **WRR Q1**: ovvero coda *Weighted Round Robin* di priorità minima con gestione Threshold 2;
- **WRR Q1**: ovvero coda *Weighted Round Robin* di priorità minima con gestione *Threshold* 1 con priorità minore rispetto al sistema WRR Q1 *Threshold* 2.

A quanto rappresentato la corrispondenza tra le classi di Servizio (CoS) ed i criteri su riportati implementata sulla attuale rete *Ethernet* sarebbe la seguente:

---

[32] A tal riguardo, si segnala che tipicamente la CoS 7 ed, in qualche caso, la CoS 6 sono riservate per la gestione della rete (ad esempio, per accedere da remoto agli apparati di rete), mentre le rimanenti CoS vengono utilizzate per il trasporto del traffico dei clienti assegnando ai servizi più sensibili allo *jitter* (e/o alla disponibilità di banda) CoS maggiori rispetto ad altri servizi.

- CoS = 6,7: WRR Q3, utilizzata per segnalazione di rete;
- CoS =5: PQ (massima priorità), utilizzata per traffico voce;
- CoS=4: PQ, non utilizzata al momento;
- CoS=3: WRR Q3, utilizzata per IP TV;
- CoS= 2: WRR Q2, utilizzata per applicazione *corporate*;
- CoS=1: WRR Q1, Threshold-2, *corporate Internet*;
- CoS=0 > WRR Q1, Threshold-1, *residential Internet*.

La massima priorità corrisponde quindi alla CoS=5, utilizzata per la voce. Le altre classi di servizio hanno priorità via via decrescente. Gli Operatori ritengono altresì che il criterio di priorità PQ *Ethernet* (ossia associato alla CoS di maggiore priorità) debba essere assimilato alla banda MCR ATM e che, quindi, debba avere al più lo stesso livello di prezzo.

D.76 Alcuni Operatori richiedono che Telecom Italia indichi, nella reportistica relativa agli apparati ATM (DSLAM e *Parent/Distant Node*), le tempistiche previste di *End of Maintenance* degli stessi, al fine di consentire agli OLO di poter pianificare una eventuale migrazione all'*ethernet*.

D.77 Alcuni Operatori evidenziano che nel caso in cui ad un cliente debba essere attivato un servizio voce (POTS) + ADSL, gli attuali processi di *provisioning* non consentono di inviare una richiesta congiunta di attivazione del WLR e del *bitstream* su linea non attiva. In particolare, Telecom Italia prevede attualmente che l'OLO debba inviare prima una richiesta di attivazione del WLR su linea non attiva e solo successivamente l'ordine di attivazione *bitstream*. Pertanto l'OLO potrebbe ricevere, a seguito dell'attivazione del WLR, un KO per l'attivazione del servizio *bitstream* con conseguente attivazione, al cliente, del solo servizio voce[33]. Ciò premesso, gli Operatori richiedono l'introduzione della possibilità di effettuare un ordine unico "*WLR + bitstream*" che preveda un unico eventuale KO.

[33] Sul punto, gli Operatori evidenziano altresì che attualmente i database a disposizione degli OLO non consentono, su linea non attiva, di conoscere preliminarmente all'invio di un ordine se su una determinata linea sia possibile o meno attivare un servizio *bitstream*. Si possono ad esempio, a detta degli Operatori, presentare problematiche legate alla presenza di MUX (UCR, ALF, MP4) nel percorso del doppino da sede utente a centrale. La conoscenza della dislocazione di tali apparati risulta per gli OLO ad oggi basata sugli archi di numerazione, pertanto, per le linee non attive che non hanno una numerazione associata non è possibile venire a conoscenza della presenza di tali apparati.

D.78 Alcuni Operatori richiedono, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS[34], nonché ai sensi della delibera n. 71/09/CIR (punto 89) e n. 13/09/CIR (punto 131), l'inserimento delle condizioni tecniche ed economiche degli accessi simmetrici su DSLAM *ethernet* nell'ambito della ripubblicazione dell'OR 2010.

D.79 Al fine di poter replicare i servizi *retail* di Telecom Italia appartenenti alla categoria *"accesso in fibra ottica con interfaccia GbE*[35], alcuni Operatori chiedono, ai sensi della delibera n. 731/09/CONS, che Telecom Italia preveda nell'Offerta di Riferimento *bitstream* le condizioni tecniche ed economiche degli accessi in fibra ottica con interfaccia GbE.

D.80 Alcuni Operatori richiedono all'Autorità di stabilire, in linea con quanto già disposto per il WLR e l'ULL, l'onere in capo a Telecom Italia di produrre dettagliata evidenza degli interventi a vuoto che intende fatturare all'operatore, identificando l'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) e fornendo evidenza delle motivazioni per le quali il guasto non è di competenza di Telecom Italia.

D.81 Alcuni Operatori, con riferimento all'errato *provisioning*, evidenziano quanto riportato a riguardo da Telecom Italia (cfr. pag. 14 del manuale delle procedure)[36]. Sul punto, gli Operatori ritengono non sufficienti, per la verifica dell'*errato provisioning*, 4 giorni lavorativi, anche per la necessita di verifica del funzionamento del servizio tramite contatto con il cliente finale. Si richiede pertanto di estendere tale termine a 15 giorni lavorativi.

D.82 Circa l'effettiva necessità dell'apparato di terminazione *Ethernet,* alcuni Operatori richiamano che l'Offerta di Riferimento *bitstream* proposta da Telecom Italia prevede, nel caso di fornitura di servizi su rete ATM, che l'Operatore alternativo raccolga sulla propria rete il traffico generato dalla clientela finale, attraverso l'acquisto di un *kit di consegna* composto da una porta sul nodo di Telecom Italia ed un collegamento trasmissivo verso il proprio PoP. Nel caso,

---

[34] "*Telecom Italia, nella fornitura dei servizi di bitstream, garantisce l'accesso a tutte le modalità tecniche consentite dai propri apparati di rete e a tutte le funzionalità di configurazione, velocità di trasmissione, sistemi di gestione ed interfacce di interconnessione possibili sui propri apparati di rete e, in ogni caso, almeno a quelle impiegate per la fornitura dei propri servizi finali*".

[35] A tal riguardo alcuni Operatori richiamano anche l'offerta denominata GEA (*Geographical Ethernet Access*) che a loro detta costituirebbe un'offerta *wholesale,* a condizioni non regolamentate, per accessi in fibra ottica con interfaccia GbE .

[36] *"Il provisioning di un accesso viene considerato "errato/incompleto" qualora non abbia mai funzionato (es. mai andato a buon fine un ping, mai navigato, ecc) per cause addebitabili a Telecom Italia, fino alla segnalazione del mancato funzionamento da parte dell'Operatore. La segnalazione dell'Operatore deve avvenire, per il servizio bitstream simmetrico/asimmetrico, rispettivamente* ***entro i primi quattro giorni lavorativi*** *successivi alla sua consegna (DNI), con apertura di appropriato Trouble Ticket (TT)".*

invece, di servizi *bitstream ethernet*, per la consegna del traffico, Telecom Italia impone che l'OLO acquisti non solo una porta ed un collegamento Gigabit *Ethernet*, ma anche un apparato di terminazione L2 con interfaccia Gigabit *Ethernet* di tipo ottico. Tali apparati, aggiuntivi rispetto all'architettura di rete utilizzata fino ad oggi per la fornitura di servizi *bitstream* su ATM, presentano condizioni economiche tali da non rendere di fatto l'offerta di servizi *bitstream ethernet*, come alternativa al *bitstream* su ATM, accessibile da parte degli OLO. Con riferimento ai maggiori oneri a carico dell'OLO viene rilevato che, mentre nel caso dei kit ATM il canone mensile (per porta del kit di consegna a 155 Mbit/s) sostenuto dagli OLO è pari a 113,02 euro/mese, nel caso di *kit ethernet* il canone mensile dei soli apparati di terminazione introdotti da Telecom Italia presenta un valore compreso tra 144,50 euro/mese e 1.748,76 euro/mese.

Le osservazioni di Telecom Italia

D.83 Telecom Italia rappresenta che la Quality of Service (QoS) della rete di trasporto *ethernet,* è garantita dai seguenti principali meccanismi e processi:

- gestione differenziata del traffico a seconda del valore del parametro CoS (*Class of Service*) che lo caratterizza;
- processi di monitoraggio continuo del traffico che interessa ciascun *link* della rete;
- processi di ampliamento della rete.

Riguardo al primo meccanismo, gli apparati di rete *ethernet* gestiscono, ad oggi, con diversa priorità il traffico caratterizzato con valori di CoS pari a 0, 1 e 3 (quest'ultimo disponibile dal 2011). Il traffico con CoS=3 è gestito con una coda dedicata di tipo "a priorità stretta" in corrispondenza ad ogni porta di uscita degli apparati che compongono la rete di aggregazione *ethernet*. In particolare il traffico con CoS=3 è considerato sempre prioritario rispetto agli altri due ed è quindi utilizzato per servizi per cui risulta estremamente importante offrire garanzie di ridottissima probabilità di perdita di informazione, e ridottissimi ritardi di trasmissione quali, ad esempio, i servizi video *real time*. Il traffico con CoS=0 e CoS=1 è invece gestito, in corrispondenza a tutte le porte di uscita della rete, attraverso l'utilizzo di una differente coda. Quest'ultima coda utilizza dei meccanismi che garantiscono, in caso di congestione di un *link*, un trattamento prioritario del traffico con CoS=1 rispetto a quello con CoS=0.

Il processo di monitoraggio del traffico garantisce la costante analisi del volume di traffico che interessa istante per istante ciascun *link* della rete. In particolare le informazioni relative al traffico di picco che interessa ciascun *link* rappresentano uno degli input del processo di ampliamento della rete. Il processo di ampliamento della rete si attiva, quindi, ogni volta che avviene uno dei seguenti eventi:

- il traffico complessivo di picco relativo ad un determinato *link* della rete supera una determinata soglia S1 definita critica (S1: soglia per il traffico complessivo di picco);

- i servizi instradati su un determinato *link* della rete presentano complessivamente una quantità di traffico prioritario "prenotato" (CoS=1 + CoS=3) superiore ad una determinata soglia S2 definita critica (S2: soglia per il traffico "prenotato").

Le soglie differiscono a seconda della velocità del *link* (1 Gbit/s o 10 Gbit/s) ed a seconda del tipo di *link* (relativi alla parte più interna o periferica della rete) e sono definite in modo che ci sia la ragionevole certezza che l'ampliamento innescato dal loro superamento possa essere effettivamente completato in rete prima che il traffico complessivo aumenti al punto da porre il *link* in una condizione di congestione. Questo processo di ampliamento della rete legato, al monitoraggio del traffico complessivo, garantisce quindi una probabilità molto ridotta che un *link* possa essere in condizione di congestione e quindi la rete inizi a scartare traffico meno prioritario (CoS=0). Poiché la CoS=0 è stata configurata in rete per la gestione del traffico *Internet*, che rappresenta la componente di traffico più rilevante in termini di volumi complessivamente offerti, il processo di monitoraggio viene realizzato in modo da far sì che, anche in presenza di situazioni di congestione, la quota parte di traffico di CoS=0 eventualmente scartato sia minoritario rispetto a quello effettivamente smaltito.

D.84 Con riferimento alla richiesta degli Operatori di prevedere un ordine unico di *provisioning* in grado di gestire l'attivazione congiunta del WLR e del *bitstream*, Telecom Italia fa presente che per entrambi i servizi ha già realizzato distinti sistemi di *provisioning* dotati di un elevato livello di automazione. Al fine della gestione congiunta dei due servizi sarebbe necessario modificare in modo radicale tali sistemi con impatti economici rilevanti e tempi di sviluppo comunque molto lunghi, tra l'altro ai fini della gestione di una tipologia di richieste numericamente molto contenute. Ciò premesso, Telecom Italia ritiene che gli Operatori hanno già ad oggi la possibilità di avere la certezza che il WLR sia attivato solo se la sede del cliente è compatibile con il profilo *bitstream* desiderato[37].

---

[37] Secondo Telecom Italia l'OLO potrebbe procedere in uno dei seguenti modi:

- L'Operatore può richiedere prima l'attivazione di un accesso *bitstream naked* e, successivamente, l'attivazione sulla stessa linea del servizio WLR. Poiché il servizio WLR presenta vincoli tecnici meno stringenti rispetto al *bitstream*, questa sequenza farebbe sì che sarebbero comunque attivati entrambi i servizi o nessuno dei due;

- L'Operatore potrebbe richiedere la prequalificazione completa della linea da attivare e, solo qualora abbia rilevato che la sede del cliente sia compatibile con il profilo ADSL richiesto,

D.85 Sull'apparato di terminazione *ethernet*, Telecom Italia ribadisce che, nell'ambito del Kit di consegna Ethernet[38], l'apparato di terminazione "L2 Switch" (modelli 3750 e 7609) è un apparato strettamente necessario alla corretta interconnessione con l'OLO. La stessa richiama a tale proposito, come già rappresentato ad agosto 2007 nell'ambito del Tavolo Tecnico *bitstream*, che il suddetto apparato di terminazione "L2 Switch" svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:

- controlla la banda associata alle singole VLAN, implementando il relativo meccanismo di controllo per area di raccolta o per macro area;
- disaccoppia la rete "core" che gestisce il trasporto dal livello di "edge" necessario per l'interfacciamento della rete dell'Operatore;
- realizza la VLAN *translation*, consentendo all'Operatore di usare all'interno della sua rete identificativi di VLAN diversi da quelli usati all'interno della rete di Telecom Italia;
- verifica la corretta marcatura del traffico, evitando l'inserimento di valori di CoS non consentiti.

Con riferimento alle valutazioni economiche conseguenti all'utilizzo di detto apparato di terminazione, Telecom Italia ha fornito, nell'ambito del procedimento, un confronto tecnico-economico tra "Kit di consegna ATM" e "Kit di consegna ETHERNET" (modelli 3750 e 7609). Nello specifico, Telecom Italia valuta che il costo di un *kit* di consegna ATM è pari a 29.391,19 Euro/anno (inclusivo del canone per il flusso a 155 Mbps come definito nell'Offerta di Riferimento dei "Flussi di Interconnessione", 28.035,00 Euro/anno). Il *Kit* di consegna *Ethernet*, con apparato di terminazione 7609, avrebbe un costo di 106.388,17 Euro/anno (inclusivo del contributo UT ripartito su 3 anni e del costo del flusso a 1 Gbps ipotizzato pari a 3 volte il costo del flusso a 155 Mbps). Considerato che il kit Ethernet è in grado di gestire fino a 7,75 flussi ATM a 155 Mbps, il costo per "flusso equivalente a 155 Mbps" sarebbe di 13.724 Euro/anno. Lo stesso confronto effettuato nel caso di utilizzo dell'apparato 3750 (2 *switch*) comporterebbe un costo annuo di 89.086,25 Euro, cui corrisponde un costo annuo "flusso equivalente a 155 Mbps" di 11.492,13 Euro. Telecom Italia indica altresì che, al momento, il numero medio di *Kit* ATM acquisiti da ciascun Operatore per

---

provvedere ad inoltrare l'ordine WLR. Al riguardo si fa presente che, in tutti i casi per i quali allo stesso indirizzo risulti presente una numerazione telefonica di Telecom Italia, sarebbe possibile fornire il servizio di prequalificazione anche nel caso di linea non attiva, a condizione che l'Operatore fornisca un indirizzo certificato tramite gli appositi *tool* di toponomastica forniti da Telecom Italia.

[38] Costituito da una porta ridondata su Nodo, un apparato L2 Switch (solo nel caso Ethernet) ed il flusso di interconnessione.

ciascuna centrale è pari a circa 5 unità. Per i primi due Operatori tale media sale ad oltre 15 *Kit* per centrale.

Telecom Italia si dichiara disponibile qualora individuasse sul mercato la presenza di un apparato che, a parità di funzionalità/prestazioni, fosse più economico dell'apparato 7609, ad avviare il relativo processo di qualificazione tecnica per poterlo inserire nell'Offerta di Riferimento.

In ultima analisi, Telecom Italia si rende disponibile ad inserire in Offerta di Riferimento, analogamente a quanto già disponibile per il Kit di consegna ATM, la possibilità per gli Operatori di ordinare Kit di consegna Ethernet condivisi tra più Operatori, consentendo ad un Operatore (definito *Prime-Contractor*) di utilizzare la porta Ethernet relativa ad un Kit di consegna contrattualizzato con TI anche per trasportare le VLAN di Operatori terzi (definiti *Subcontractors*).

Le valutazioni dell'Autorità

D.86 Con riferimento alla disponibilità di ulteriori CoS *ethernet* (punto D.75), l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba comunicare la disponibilità della CoS=5 non appena terminate le specifiche attività di ingegnerizzazione della rete che, come emerso nel corso del presente procedimento istruttorio, sono state attualmente pianificate per il 2011. Si ritiene altresì che Telecom Italia, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS, debba rendere disponibili tutte le classi di servizio utilizzate dalla propria divisione *retail*.

D.87 Con riferimento alla richiesta degli Operatori di cui al punto D.76, l'Autorità ritiene ragionevole ed opportuno che Telecom Italia indichi, laddove disponibili, nella reportistica associata agli apparati ATM (DSLAM e *Parent/Distant Node*) le tempistiche previste di *End of Maintenance* degli stessi.

D.88 Con riferimento alla richiesta degli Operatori di cui al punto D.77, l'Autorità rinvia a quanto già indicato con delibera n. 54/10/CIR (cfr. punto D.56) relativa all'approvazione dell'Offerta WLR 2010.

D.89 L'Autorità, alla luce delle risultanze istruttorie, ritiene che Telecom Italia debba rendere disponibili gli accessi simmetrici su DSLAM *ethernet* (punto D.78) non appena completata l'effettiva predisposizione tecnico-gestionale degli stessi, attualmente in corso, dandone preventiva comunicazione agli Operatori secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'Autorità auspica altresì una rapida introduzione di tali accessi nel corso dell'anno 2011 nell'ottica di una fattiva migrazione alla tecnologia *ethernet*.

D.90 Con riferimento al punto D.79, l'Autorità richiama che l'Offerta di Riferimento relativa ai servizi *terminating* (mercato 6) fornisce la possibilità di acquistare capacità trasmissiva dedicata fino alla sede cliente con interfaccia GbE.

D.91 L'Autorità ritiene, in linea con quanto previsto dalle delibere n. 53/10/CIR (art. 3, comma 4), n. 54/10/CIR (art. 2, comma 5), nel rispetto del principio della massima trasparenza, che le fatture prodotte da Telecom Italia in merito agli interventi a vuoto debbano essere adeguatamente dettagliate in relazione alle attività svolte, alla identificazione dell'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) ed alla evidenza che il guasto non è di competenza di Telecom Italia.

D.92 Con riferimento all'errato *provisioning* (punto D.81), l'Autorità accogliendo in parte la richiesta degli Operatori, ritiene congruo che Telecom Italia riformuli la sez. 2.3.7 del manuale delle procedure prevedendo che: *"Il provisioning di un accesso viene considerato "errato/incompleto" qualora non abbia mai funzionato (es. mai andato a buon fine un ping, mai navigato, ecc) per cause addebitabili a Telecom Italia, fino alla segnalazione del mancato funzionamento da parte dell'Operatore. La segnalazione dell'Operatore deve avvenire, per il servizio bitstream simmetrico/asimmetrico, rispettivamente* ***entro i primi sette giorni lavorativi*** *successivi alla sua consegna (DNI), con apertura di appropriato Trouble Ticket (TT)".*

D.93 Alla luce delle considerazioni sopra esposte sono introdotti all'art. 5 i commi 6, e 7.

UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1
(Approvazione dell'Offerta di Riferimento 2010 di Telecom Italia per i servizi *bitstream*)

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni dell'Offerta di Riferimento *bitstream* per l'anno 2010 pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 4 febbraio 2010, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 2, 3, 4 e 5.

Articolo 2
(Servizi *bitstream* soggetti a *network cap*)

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS, i servizi *bitstream* di cui all'allegato 1 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante, sono soggetti a *network cap*.

2. Salvo dove diversamente specificato, ai servizi di cui al comma 1 sono applicate, dal 1° gennaio 2010 al 30 aprile 2010, le condizioni economiche approvate nel 2009 con delibera n. 71/09/CIR.

3. L'Autorità approva, con specifico procedimento che verrà avviato a seguito della adozione del modello BU-LRIC di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi *bitstream,* di cui al comma 1, in applicazione dei vincoli di *network cap* per l'anno 2010.

4. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *d*, della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni economiche di cui al comma 3 decorrono, salvo ove diversamente specificato, dal 1° maggio 2010, senza valenza retroattiva.

5. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, i valori iniziali del *network cap* di cui al comma 3 sono, fatto salvo quanto indicato ai successivi commi 6 e 8, i prezzi approvati dall'Autorità per il 2009 con delibera n. 71/09/CIR.

6. Per i servizi riportati nella tabella sottostante, Telecom Italia utilizza come valori iniziali, ai fini dell'applicazione del *network cap* per il 2010, i prezzi corrispondentemente elencati.

Accessi simmetrici a consumo High level	**€**
Cessazione 2 Mbps	**43,77**
Cessazione 4 Mbps	**87,54**
Cessazione 8 Mbps	**216,28**
Cessazione 34 Mbps	**69,33**
Cessazione 155 Mbps	**69,33**

Modifica parametri PCR/ MCR/SCR dei VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL	**15,30**

Variazione del numero di VC/C-VLAN associati ad un accesso ADSL	**9,91**

Spostamento contemporaneo senza monitoraggio di uno o piu VC/C-VLAN da una VLAN single tag o S-VLAN ad un'altra	**9,91**

Attivazione di una VLAN CoS=3	**62,30**
Variazione di banda di una VLAN CoS=3	**50,74**
Disattivazione di una VLAN CoS=3	**50,74**
Modifica del punto di consegna di una VLAN CoS=3	**73,85**

Canone Banda ethernet da DSLAM a feeder – CoS=3 (€/anno/Mbps)	**355,83**

7. Le condizioni economiche dei servizi di cui al precedente comma sono applicate, come rivalutate in applicazione del *network cap,* a far data dalla ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento *bitstream* 2010.

8. Per i servizi riportati nella tabella sottostante, Telecom Italia utilizza come valori iniziali, ai fini dell'applicazione del *network cap* per il 2010, i prezzi corrispondentemente elencati.

Canone mensile dell'apparato di terminazione modello 3750 in colocazione virtuale	**190,91**
Canone mensile dell'apparato di terminazione modello 7609 (con due alimentatori in DC)	**1120,60**
Canone mensile dell'apparato di terminazione modello 7609 (con due alimentatori in DC) in colocazione virtuale	**1698,04**
Canone mensile dell'apparato di terminazione modello 7609 (con due alimentatori in AC)	**1082,53**

9. Le condizioni economiche relative ai canoni mensili degli apparati di terminazione di rete modello 3750 e modello 7609, di cui al precedente comma, decorrono dal 1° gennaio al 30 aprile 2010 per poi subire la variazione del *network cap* prevista dal relativo paniere a decorrere dal 1° maggio 2010.

10. Fermo restando i termini di decorrenza di cui ai commi 4, 7 e 9, nelle more della conclusione del procedimento di cui al comma 3, Telecom Italia continua ad applicare per i servizi *bitstream* soggetti a *network cap*, fatta eccezione per i servizi di cui ai commi 6 e 8, le condizioni economiche di cui all'Offerta di Riferimento 2009 approvata con delibera n. 71/09/CIR. Per i servizi di cui ai commi 6 e 8 Telecom Italia applica i prezzi ivi riportati.

Articolo 3
(Servizi *bitstream* soggetti ad orientamento al costo)

1. Le condizioni economiche valutate nel presente articolo decorrono a far data dal 1° maggio 2010. Dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 aprile 2010 sono applicate le corrispondenti condizioni economiche 2009 approvate con delibera n. 71/09/CIR.

2. Telecom Italia applica ai servizi di seguito elencati i prezzi corrispondentemente riportati.

	€
Contributo di Prequalificazione	11,56
Interventi a vuoto	73,18
Ripristino borchia	65,48
Cambio piattaforma da ATM a Ethernet	38,40
Installazione dello splitter	87,80
Studio di fattibilità modello subtelaio dedicato Operatore	922,71
Progettazione esecutiva, coordinamento impresa, collaudo, aggiornamento banca dati	1.171,44
Contributo aggiuntivo si ampliamento schede su un sub telaio	292,86
Studio di fattibilità modello switch ethernet adiacente al DSLAM	873,95

3. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento *bitstream* 2010 applicando al trasporto *ethernet* di secondo livello (compreso il trasporto metropolitano) i prezzi unitari di seguito indicati:

   - CoS=0: 92,34 €/anno/Mbps (0,09 €/anno/kbps);
   - CoS=1: 111,61 €/anno/Mbps (0,11 €/anno/kbps);
   - CoS=3: 133,09 €/anno/Mbps (0,13 €/anno/kbps).

4. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento *bitstream* 2010 applicando alla banda di trasporto *ethernet,* acquistata presso qualunque nodo di consegna/raccolta afferente alla singola macroarea, i prezzi unitari ottenuti come somma del costo unitario del trasporto di *backhaul*, come rivalutato ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dei costi unitari di cui al precedente comma.

Articolo 4
(Degradi e saturazione delle centrali)

1. Telecom Italia riformula la sez. 3.1.6 del manuale delle procedure, allegato all'Offerta di Riferimento *bitstream* 2010, allineando le previsioni ivi contenute alle indicazioni riportate in premessa al presente provvedimento (punti 49-54) con riferimento alla "situazione di riferimento" rispetto a cui determinare il degrado.

2. Telecom Italia, a fronte di una segnalazione di degrado relativa sia alla componente d'accesso che di trasporto, svolge, fatti salvi i casi di oggettivo impedimento, comunque debitamente documentati e comunicati per tempo all'operatore che ha inviato la segnalazione, tutte le attività necessarie alla risoluzione delle criticità riscontrate.

3. Telecom Italia monitora il livello di traffico nella rete di *backhaul* e di trasporto di secondo livello in modo da garantire la fornitura, agli OLO, della banda ATM (MCR e PCR-MCR) o della banda *Ethernet* (per ogni CoS) oggetto di contratto. Laddove i livelli di traffico indichino l'approssimarsi di condizioni di saturazione, Telecom Italia adotta le opportune azioni al fine di ripristinare condizioni di esercizio della rete che garantiscano adeguati margini di sicurezza rispetto alla saturazione.

4. Qualora ai fini della soluzione di una condizione di degrado su piattaforma ATM Telecom Italia proponga la migrazione alla piattaforma *ethernet,* i costi di migrazione non sono posti in capo all'operatore interconnesso.

5. Telecom Italia comunica, per ciascuna centrale a rischio di saturazione, il livello percentuale di saturazione delle risorse fornendo evidenza separata della percentuale di riempimento delle porte ATM e del *backhauling*. Per ciascuna di dette centrali Telecom Italia riporta i piani di intervento per il superamento della criticità dovuta all'eccessivo grado di occupazione delle risorse.

6. Telecom Italia riformula la sez. 3.1.4 del documento relativo agli SLA prevedendo per le segnalazioni relative alla linea di accesso la rimozione del degrado nel 90% dei casi entro 7 giorni solari a partire dalla Data di Ricezione Reclamo (DRR) e per le segnalazioni relative a problematiche di tipo infrastrutturale (*Throughput* limitato) la rimozione del degrado nel 80% dei casi entro 50 giorni solari a partire dalla Data di Ricezione Reclamo (DRR). Inoltre, per questa tipologia di segnalazioni Telecom Italia provvederà a fornire all'Operatore la previsione di risoluzione entro 10 giorni solari a partire dalla Data di Ricezione Reclamo (DRR). Suddetti SLA decorrono dal 1° dicembre 2010.

Articolo 5
(Ulteriori condizioni d'offerta)

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 3 della delibera 731/09/CONS, Telecom Italia include nell'Offerta di Riferimento *bitstream* 2010 la possibilità di richiedere solo il valore di banda complessivamente necessaria su ciascuna area di raccolta *ethernet*, senza specificare il valore della banda delle singole VLAN. Il valore così indicato è associato, per le varie CoS attivate, ad una specifica porta di consegna verso l'operatore alternativo, mentre la rete verifica che in ogni istante la banda totalmente consegnata su tale porta non superi il valore suddetto, indipendentemente dalla VLAN/DSLAM che ha generato tale traffico.

2. Telecom Italia include nell'Offerta di Riferimento *bitstream* 2010 la possibilità di richiedere solo il valore di banda complessivamente necessaria per servire ciascuna macroarea di raccolta *ethernet*, senza specificare il valore della banda delle singole VLAN e delle singole aree di raccolta, almeno per le classi di servizio CoS=0 e CoS=1. Il valore complessivo della banda *ethernet* richiesta è configurata in corrispondenza al *kit* di consegna di ciascuna macroarea di raccolta.

3. Telecom Italia riformula la sez. 3.1 del manuale delle procedure (*Descrizione del processo di Assurance*) specificando che la data di ricezione del reclamo (DRR) è uguale alla DIT (data invio reclamo da parte dell'Operatore).

4. Telecom Italia prevede nell'ambito dell'Offerta *bitstream* 2010 la possibilità di condivisione del *kit* di consegna *ethernet* analogamente a quanto previsto nel caso ATM ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3, della delibera n. 731/09/CONS.

5. Telecom Italia include nell'Offerta *bitstream* 2010 le condizioni di fornitura del servizio di *multicast,* ai sensi dell'art. 39, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS. Le condizioni proposte sono soggette all'approvazione dell'Autorità.

6. Le fatture prodotte da Telecom Italia in merito agli interventi a vuoto sono adeguatamente dettagliate in relazione alle attività svolte, alla identificazione dell'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) ed alla evidenza che il guasto non è di competenza di Telecom Italia.

7. Telecom Italia riformula la sez. 2.3.7 del manuale delle procedure prevedendo che: *"Il provisioning di un accesso viene considerato "errato/incompleto" qualora non abbia mai funzionato (es. mai andato a buon fine un ping, mai navigato, ecc) per cause addebitabili a Telecom Italia, fino alla segnalazione*

del mancato funzionamento da parte dell'Operatore. La segnalazione dell'Operatore deve avvenire, per il servizio bitstream simmetrico/asimmetrico, rispettivamente ***entro i primi sette giorni lavorativi*** *successivi alla sua consegna (DNI), con apertura di appropriato Trouble Ticket (TT)".*

Articolo 6
(Disposizioni relative alla predisposizione dell'Offerta di Riferimento *bitstream* per l'anno 2011)

1. Telecom Italia valuta, aggiornando conseguentemente la propria Offerta *bitstream* 2011, la disponibilità sul mercato, con costi inferiori, di apparati di terminazione *ethernet* con funzionalità analoghe a quelle relative all'apparato di terminazione L2-7609. I relativi costi di colocazione virtuale sono calcolati sulla base delle effettive dimensioni e consumi di energia elettrica e condizionamento.

2. Telecom Italia prevede, con riferimento alla prestazione di prequalificazione, due distinti contributi: 1) pre-qualificazione completa, per la verifica del *mix* di riferimento e calcolo della massima velocità supportata; 2) pre-qualificazione ridotta per la sola verifica del *mix* di riferimento.

3. Telecom Italia introduce, relativamente alle migrazioni massive dalla piattaforma ATM a quella *ethernet*, un listino dei prezzi, basato sul principio di orientamento al costo e dell'efficienza, nonché l'indicazione delle relative tempistiche di riferimento.

4. Telecom Italia prevede un singolo contributo di cambio profilo tariffario da consumo a *flat* (o viceversa) che include le attività di variazione del profilo fisico sul DSLAM e quelle relative alla variazione del VC. Tali prestazioni possono essere richieste dall'Operatore interconnesso con unico ordine.

5. Telecom Italia, con riferimento alle attività di attivazione/migrazione di un accesso *bitstream* asimmetrico su linea condivisa e di attivazione/migrazione di un accesso *bitstream naked* su linea attiva, definisce, per ciascuna delle attività suddette (rispettivamente attivazione su linea condivisa e attivazione *naked* su linea attiva) un unico contributo medio *una tantum* che tenga conto delle consistenze (riferite all'esercizio precedente a quello di applicazione dei prezzi) delle attivazioni svolte con e senza permuta lato centrale.

6. Telecom Italia introduce le condizioni tecniche ed economiche relative alla classe di servizio *ethernet* con CoS=5. Le condizioni economiche della banda di *backhaul* (trasporto di I° livello) sono definite in coerenza con i prezzi per il 2011 delle altre classi di servizio e sono utilizzate nell'ambito del meccanismo di *network cap* relativo al paniere C dei servizi *bitstream* di cui alla delibera n. 731/09/CONS.

Articolo 7
(Disposizioni finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, e ripubblica l'Offerta di Riferimento 2010 per i servizi relativi al mercato 5 entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui al precedente articolo 6 e ripubblica l'Offerta di Riferimento 2011 per i servizi relativi al mercato 5 entro 40 (quaranta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 9 dicembre 2010

Il Presidente: Calabrò

I commissari relatori: Napoli - Savarese

Servizi a Network Cap

PANIERE A
Bitstream condiviso - ATM ed ETHERNET
Canone Accesso ADSL condiviso
Contributo di attivazione bitstream condiviso
Contributo di variazione configurazione bitstream condiviso
Contributo di cessazione bitstream condiviso
Bitstream NAKED - ATM ed ETHERNET
Canone Accesso ADSL naked
Contributo di attivazione NAKED
- linea attiva_senza portabilità
-linea attiva_con portabilità
-linea non attiva_senza portabilità
-linea non attiva_con portabilità
Contributo di variazione configurazione bitstream NAKED
Contributo di cessazione NAKED
Trasloco
Accessi Lite ATM a consumo
Accessi Lite: canone d'accesso condiviso comprensivo di 270 Mbyte/mese
Contributo di attivazione accessi lite
Contributo di cessazione accessi lite
Contributo di variazione configurazione accessi lite
Accessi Lite: canone d'accesso naked comprensivo di 270 Mbyte/mese
Attivazione naked linea attiva_senza

portabilità
Attivazione naked linea attiva_con portabilità
Attivazione naked linea NON attiva_senza portabilità
Attivazione naked linea NON attiva_con portabilità
Contributo di variazione configurazione NAKED
Contributo di cessazione NAKED

Passaggio accesso asimmetrico Lite da "consumo" a flat (e viceversa)

PANIERE B
Modem ed ADM
MODEM per accesso asimmetrico e simmetrico a 2Mbps con I/F G.703 ATM
MODEM per accesso simmetrico a 2Mbps con I/F V.35 FR
MODEM per accesso simmetrico a 8 Mbps IMA con I/F G.703
ADM 34 Mbps
ADM 155 Mbps
Accessi simmetrici ATM *flat*
Canone Accesso simmetrico 1 Mbit/s
Canone Accesso simmetrico 1,6 Mbit/s
Canone Accesso simmetrico 2 Mbit/s
Canone Accesso simmetrico 4 Mbit/s
Canone Accesso simmetrico 6 Mbit/s
Canone Accesso simmetrico 8 Mbit/s
Canone Accesso simmetrico 34 Mbit/s
Canone Accesso simmetrico 155 Mbit/s
Attivazione 1 Mbit/s
Attivazione 1,6 Mbit/s
Attivazione 2 Mbit/s
Attivazione 4 Mbit/s
Attivazione 6 Mbit/s

Attivazione 8 Mbit/s
Attivazione 34 Mbit/s
Attivazione 155 Mbit/s
Disattivazione 1 Mbit/s
Disattivazione 1,6 Mbit/s
Disattivazione 2 Mbit/s
Disattivazione 4 Mbit/s
Disattivazione 6 Mbit/s
Disattivazione 8 Mbit/s
Disattivazione 34 Mbit/s
Disattivazione 155 Mbit/s

Accessi asimmetrici High level su linea condivisa
Accessi High Level: attivazione
Accessi High Level: variazione configurazione
Accessi High Level: cessazione
Accessi High Level: canone mensile

Accessi asimmetrici High level su linea Naked
Attivazione su linea non attiva senza portabilità
Attivazione su linea non attiva con portabilità
Attivazione su linea attiva senza portabilità
Attivazione su linea attiva con portabilità
Variazione configurazione
Trasloco
Cessazione
Canone mensile

Accessi a consumo High level simmetrici
Attivazione 2 Mbps
Attivazione 4 Mbps
Attivazione 8 Mbps
Attivazione 34 Mbps
Attivazione 155 Mbps

Cessazione 2 Mbps
Cessazione 4 Mbps
Cessazione 8 Mbps
Cessazione 34 Mbps
Cessazione 155 Mbps
Canone 2 Mbps
Canone 4 Mbps
Canone 8 Mbps
Canone 34 Mbps
Canone 155 Mbps

Passaggio accesso simmetrico e asimmetrico High Level da "consumo" a flat (e viceversa)

PANIERE C
Canone Banda ATM (€/anno/kbps)
Canone Banda ATM - MCR - Classe ABR
Canone Banda ATM - (PCR-MCR) - Classe ABR
Canone Banda ATM -VBR-rt - SCR
Canone Banda ATM -VBR-rt - (PCR-SCR)
Canone Banda ATM -CBR
Classe di servizio ABR
Attivazione di un nuovo VP per area di raccolta
Disattivazione di un VP
Modifica parametri PCR e MCR per singolo VP
Spostamento del VP da un Kit di consegna ad un altro
Attivazione contemporanea di uno o più VC su un accesso asimmetrico
Cessazione contemporanea di uno o più VC su un accesso asimmetrico
Attivazione contemporanea di uno o più VC su un accesso simmetrico
Cessazione contemporanea di uno o più VC su un accesso simmetrico
Modifica parametri PCR e MCR per singolo VC
Modifica parametri PCR e MCR dei VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL

Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un Kit di consegna ad un altro -senza monitoraggio
Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un Kit di consegna ad un altro -con monitoraggio
Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un VP ad un altro-senza monitoraggio
Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un VP ad un altro - con monitoraggio
Classe di servizio VBR-rt
Attivazione contemporanea di uno o più VC su un accesso asimmetrico
Cessazione contemporanea di uno o più VC su un accesso asimmetrico
Attivazione contemporanea di uno o più VC su un accesso simmetrico
Cessazione contemporanea di uno o più VC su un accesso simmetrico
Modifica parametri PCR e SCR per singolo VC
Modifica parametri PCR e SCR dei VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL
Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un Kit di consegna ad un altro -senza monitoraggio
Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un Kit di consegna ad un altro -con monitoraggio
Classe di servizio CBR
Attivazione contemporanea di uno o più VC su un accesso asimmetrico
Cessazione contemporanea di uno o più VC su un accesso asimmetrico
Attivazione contemporanea di uno o più VC su un accesso simmetrico
Cessazione contemporanea di uno o più VC su un accesso simmetrico
Modifica parametri PCR per singolo VC
Modifica parametri PCR dei VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL

Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un Kit di consegna ad un altro -senza monitoraggio
Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un Kit di consegna ad un altro -con monitoraggio
Accessi Lite ed High Level a consumo
Accessi Lite a consumo:componente a traffico
Accessi High level: componente a traffico per accessi fino a 8 Mbps
Accessi High level: componente a traffico per accessi simmetrici a 34 e 155 Mbps
Kit di consegna ATM
2 Mbps
34 Mbps
155 Mbps
622 Mbps (utilizzo a 4 porte)
-una tantum
-canone mese
622 Mbps (utilizzo a 8 porte)
-una tantum
-canone mese
Canone Banda Ethernet (€/anno/kbps)-backhaul
Canone Banda ethernet - CoS=0
Canone Banda ethernet - CoS=1
Canone Banda ethernet - CoS=3
Contributi una tantum Ethernet (€/anno/kbps)
CoS=0
Attivazione di una VLAN CoS=0
Variazione di banda CoS=0
Disattivazione di una VLAN CoS=0
Modifica del punto di consegna di una VLAN CoS=0
Variazione del numero di VC/C-VLAN associati ad un accesso ADSL
Spostamento contemporaneo senza monitoraggio di uno o piu VC/C-VLAN da una VLAN single tag o S-VLAN ad un'altra

CoS=1
Attivazione di una VLAN CoS=1
Variazione di banda di una VLAN CoS=1
Disattivazione di una VLAN CoS=1
Modifica del punto di consegna di una VLAN CoS=1
Variazione del numero di VC/C-VLAN associati ad un accesso ADSL
Spostamento contemporaneo senza monitoraggio di uno o piu VC/C-VLAN da una VLAN single tag o S-VLAN ad un'altra
CoS=3
Attivazione di una VLAN CoS=3
Variazione di banda di una VLAN CoS=3
Disattivazione di una VLAN CoS=3
Modifica del punto di consegna di una VLAN CoS=3
Variazione del numero di VC/C-VLAN associati ad un accesso ADSL
Spostamento contemporaneo senza monitoraggio di uno o piu VC/C-VLAN da una VLAN single tag o S-VLAN ad un'altra
Kit di consegna GBE
Porte Gbe_su nodo parent
Contributo di attivazione
Contributo di cessazione
Canone
Adattamento all'interfaccia
Canone mensile
Contributo di attivazione
Apparato di terminazione L2-3750
Contributo di attivazione
Contributo di cessazione
Canone mensile
Apparato terminazione L2-3750 in colocazione virtuale
Contributo di attivazione
Contributo di cessazione
Canone
Apparato terminazione L2-7609 alimentazione AC
Contributo di attivazione
Contributo di cessazione
Canone mensile
Contributo di attivazione per interfaccia con portata fino a 70 km

Extra canone per interfacce con portata fino a 70 km
Apparato terminazione L2-7609 alimentazione DC
Contributo di attivazione
Contributo di cessazione
Canone mensile
contributo di attivazione per interfaccia con portata fino a 70 km
extra canone per interfacce con portata fino a 70 km
Apparato terminazione L2-7609 alimentazione DC colocazione virtuale
Contributo di attivazione
Contributo di cessazione
Canone
contributo di attivazione per interfaccia con portata fino a 70 km
extra canone per interfacce con portata fino a 70 km

Multicast

PANIERE D
Subtelaio DSLAM ATM (euro/anno): Fornitura e collaudo subtelaio
Canone Alcatel
Contributo Alcatel
Canone Marconi
Contributo Marconi
Canone Siemens
Contributo Siemens

Acquisto installazione e cessazione schede ATM
ALCATEL
Per ogni intervento d'installazione
Scheda ADSL da 48 accessi
Scheda SHDSL da 24 accessi
Cablaggi e pots/splitter per una scheda
Interfaccia a 34 Mbps
Interfaccia a 155 Mbps Short Haul
Interfaccia a 155 Mbps Long Haul

SIEMENS
Per ogni intervento d'installazione
Scheda ADSL da 64 accessi
Scheda SHDSL da 32 accessi
Cablaggi e pots/splitter per una scheda
Interfaccia di rete IMA n*E1
Interfaccia di rete IMA 8*E1
Interfaccia a 34 Mbps
Interfaccia a 155 Mbps elettrica
Interfaccia a 155 Mbps Long Haul
MARCONI
Per ogni intervento d'installazione
Scheda ADSL da 60 accessi
Scheda SHDSL da 32accessi
Cablaggi e pots/splitter per una scheda
Interfaccia a 34 Mbps
Interfaccia a 155 Mbps
Manutenzione subtelaio
Ulteriore intervento
Gestione delle scorte

DSLAM ETHERNET (euro/anno): Fornitura e collaudo subtelaio
Canone Alcatel
Contributo Alcatel
Canone Siemens
Contributo Siemens
Canone HUAWEI
Contributo HUAWEI

Acquisto installazione e cessazione delle schede ethernet
ALCATEL
Per ogni intervento d'installazione
Scheda ADSL da 48 accessi
Cablaggi e pots/splitter per una scheda

Interfaccia GBE
SIEMENS
Per ogni intervento d'installazione
Scheda ADSL da 72 accessi
Cablaggi e pots/splitter per una scheda
Interfaccia GBE
HUAWEI
Per ogni intervento d'installazione
Scheda ADSL da 64 accessi
Cablaggi e pots/splitter per 4schede
Cablaggi e pots/splitter per una scheda/slot
Interfaccia GBE
Manutenzione subtelaio
Ulteriore intervento di manut.
Gestione delle scorte

Porte Gbe_DSLAM Alcatel
Contributo di attivazione
Canone per ciascuna porta
Contributo di cessazione

Porte Gbe_DSLAM Siemens
Contributo di attivazione
Canone per ciascuna porta
Contributo di cessazione

Porte Gbe_DSLAM HUAWEI
Contributo di attivazione
Canone per ciascuna porta
Contributo di cessazione

10A15669

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2010.

Proroga dei termini del procedimento istruttorio concernente la produzione di un modello di costo per il servizio di terminazione del traffico su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS (Deliberazione n. 666/10/CONS).

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 17 dicembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - supplemento ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - Suppl. Ordinario n.136;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il "Codice");

VISTA la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la "precedente Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la "Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva

2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 3/06/CONS, concernente il "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana dell'8 febbraio 2006, n. 32 - supplemento ordinario n. 35;

VISTA la delibera n. 628/07/CONS, recante "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 24 gennaio 2008, n. 20 - supplemento ordinario n. 21;

VISTA la delibera n. 667/08/CONS recante "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 3 gennaio 2009, n. 2;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio concernente la produzione di un modello di costo per il servizio di terminazione del traffico su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana dell'11 febbraio 2009, n. 34;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 7 maggio 2009 sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE;

VISTA la delibera n. 66/10/CONS dell'11 marzo 2010 recante "Sostituzione del responsabile del procedimento e proroga dei termini del procedimento istruttorio concernente la produzione di un modello di costo per il servizio di terminazione del traffico su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 marzo 2010, n. 74;

VISTA la delibera n. 509/10/CONS del 5 ottobre 2010 recante "Consultazione pubblica concernente la definizione di un modello di costo relativo al servizio di terminazione vocale su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 26 ottobre 2010, n. 251;

RILEVATA la necessità di disporre di un periodo ulteriore rispetto a quello stabilito nella comunicazione di avvio del procedimento istruttorio e nella delibera n. 66/10/CONS, al fine di completare gli adempimenti istruttori inerenti al procedimento in corso;

RILEVATO che in relazione alle suesposte esigenze istruttorie appare congruo determinare una proroga di 20 giorni;

UDITA la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1
Proroga dei termini di conclusione del procedimento istruttorio

1. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio è prorogato di 20 giorni.
2. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, secondo quanto indicato dall'articolo 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 17 dicembre 2010

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - SORTINO

10A15666

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2010.

Consultazione pubblica su lineamenti di provvedimento concernente l'esercizio delle competenze dell'autorità nell'attività di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. (Deliberazione n. 668/10/CONS).

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 17 dicembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 ed in particolare l'art.1, comma 6, lettera b), punto 4 *bis*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio, n. 166, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 182 *bis*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70, recante "*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*", pubblicato in Supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile, n. 87, ed in particolare gli artt. 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 3 e 17, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 settembre 2003, n. 214, ed in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera dd) e 4, comma 3, lettera e);

VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 di modifica della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi*

e radiofonici", che ha modificato il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208) ed in particolare i suoi artt. 3, comma 8, 17, comma 1 e 32-bis;

VISTO il documento contenente gli esiti dell'indagine conoscitiva condotta dall'Autorità sul tema "*Il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica*", pubblicato sul sito internet dell'Autorità in data 12 febbraio 2010;

RILEVATO che l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, include tra i principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici la "*tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale*";

RILEVATO che l'art. 32-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, al comma 2 lettera b) dispone che "*I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, ed in particolare: (...) b) si astengono dal trasmettere o ri-trasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca*";

RILEVATO altresì che il medesimo art. 32-bis del decreto legislativo appena sopra citato, al comma 3, dispone che "*l'Autorità' emana le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo*";

CONSIDERATO che l'Autorità, stante la particolare rilevanza e complessità tecnica della materia che dovrà essere oggetto di regolamentazione, e la conseguente necessità di approfondire adeguatamente gli aspetti relativi alla protezione del diritto d'autore connesso ai servizi di media audiovisivi, intende sottoporre a consultazione pubblica il documento che definisce gli elementi essenziali del provvedimento concernente l'esercizio delle competenze dell'Autorità nell'attività di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

VISTA la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante "*Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 2009 n. 117;

VISTA la propria delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

RITENUTO congruo il termine di 60 giorni entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. È sottoposto a consultazione pubblica il documento che definisce gli elementi essenziali del provvedimento concernente l'esercizio delle competenze dell'Autorità nell'attività di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, allegato B alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale, recante "*Consultazione pubblica sui lineamenti di provvedimento concernente l'esercizio delle competenze dell'Autorità' nell'attività' di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica*".

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente delibera è pubblicata integralmente sul sito *web* dell'Autorità e, priva degli allegati A e B, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma, 17 dicembre 2010

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MAGRI

10A15667

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2010.

Avvio del procedimento «mercato dei servizi di terminazione su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari». (Deliberazione n. 670/10/CONS).

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 17 dicembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 – supplemento ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 d – supplemento ordinario n.136;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L.108;

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le "Linee Direttici");

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il "Codice");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva

2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la "Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008 "relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica", pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003 recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004 recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 3/06/CONS del 12 gennaio 2006 recante il "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2006, n. 32 - supplemento ordinario n. 35;

VISTA la delibera n. 628/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 24 gennaio 2008, n. 20 - supplemento ordinario n. 21;

VISTA la delibera n. 446/08/CONS del 29 luglio 2008 recante "Integrazione della delibera n. 628/07/CONS concernente l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 30 agosto 2008, n. 203;

VISTA la delibera n. 667/08/CONS del 26 novembre 2008 recante "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)",

pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 3 gennaio 2009, n. 2 - supplemento ordinario n. 5;

VISTA la delibera n. 472/10/CONS del 16 settembre 2010 concernente l'"Esecuzione degli incombenti di cui all'ordinanza del Tar Lazio, Sez. III Ter, n. 3704/2010", pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 26 Ottobre 2010, n. 251;

CONSIDERATO che nella citata delibera l'Autorità ha ritenuto appropriato verificare in un contesto procedimentale adeguato, quale l'analisi di mercato dei servizi di terminazione, anche l'eventuale opportunità di una regolamentazione *ex-ante* del mercato della terminazione dei servizi di messaggistica svolgendo, anche per ragioni di efficienza, in un unico procedimento l'esame della terminazione vocale e, per quanto compatibile, di quella SMS;

RITENUTO che tale analisi possa essere svolta nell'ambito del procedimento di analisi di mercato dei servizi di terminazione mobile;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea del 7 maggio 2009 sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nell'Unione europea pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 124/67 del 20 maggio 2009;

VISTA la delibera n. 509/10/CONS del 5 ottobre 2010 concernente "consultazione pubblica concernente la definizione di un modello di costo relativo al servizio di terminazione vocale su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della delibera n.667/08/CONS", pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 26 Ottobre 2010, n. 251.

VISTA la delibera n. 666/10/CONS del 17 dicembre 2010 recante "Proroga dei termini del procedimento istruttorio concernente la produzione di un modello di costo per il servizio di terminazione del traffico su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS", in corso di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

CONSIDERATO che il mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili oggetto della presente delibera, identificato tra quelli suscettibili di regolamentazione *ex ante* nell'allegato alla Raccomandazione del 17 dicembre 2007, è attualmente soggetto a regolamentazione e che, pertanto, si rileva la necessità di avviare l'analisi dei mercati dei servizi di terminazione su singole reti mobili per verificare se, sulla base delle circostanze nazionali esistenti, sia opportuno rivedere le definizioni dei mercati e modificare, laddove necessario, le precedenti prescrizioni regolamentari;

CONSIDERATO che il procedimento sarà svolto secondo le procedure previste dalla delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche" pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n.116, e successive modificazioni, oltre le previsioni del Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di analisi dei mercati;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

DELIBERA

Articolo 1

(Avvio del procedimento)

1. É avviato un procedimento istruttorio avente ad oggetto:

   a. l'identificazione e l'analisi dei mercati della terminazione su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE);

   b. la valutazione del grado di concorrenza dei mercati e dell'eventuale sussistenza di operatori con significativo potere di mercato;

   c. la revoca, il mantenimento o la modifica degli obblighi esistenti, ovvero l'introduzione di nuovi obblighi.

2. Il responsabile del procedimento è la dottoressa Sara Del Monte, funzionario della Direzione Analisi dei Mercati, Concorrenza e Assetti.

3. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il termine di conclusione del procedimento è di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con deliberazione motivata.

4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:

   a. per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

   b. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori e utenti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 453/03/CONS, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in arrivo;

   c. per il tempo necessario ad acquisire il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo quanto indicato nell'accordo di collaborazione

del 27 gennaio 2004, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

d. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, secondo quanto indicato dall'articolo 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

10A15668

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2010.

Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa. (Deliberazione n. 119/10/CIR).

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 17 dicembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197, S.O., e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 417/06/CONS, recante "Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006;

VISTA la delibera n. 107/07/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per il 2007 e ai servizi di accesso disaggregato (mercato 11) per il 2006 ed il 2007", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 23 agosto 2007;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS, recante "Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2007;

VISTA la delibera n. 415/07/CONS, recante "Disposizioni regolamentari riguardanti l'introduzione dei servizi integrati di tipo fisso - mobile", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 dell'8 settembre 2007;

VISTA la delibera n. 251/08/CONS, recante “Modifiche all’articolo 40 della delibera n. 417/06/CONS, a seguito dell’applicazione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 407/08/CONS, recante “Procedimento di completamento dell’elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione di rete fissa”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 2008 – Suppl. Ordinario n. 194;

VISTA la delibera n. 27/08/CIR, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per l’anno 2008”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 27 giugno 2008 - Suppl. Ordinario n. 154;

VISTA la delibera n. 42/09/CIR, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2009 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2009 - Suppl. Ordinario n. 161;

VISTA la delibera n. 35/10/CIR, recante “Integrazioni e modifiche relative alle procedure di *Number Portability* per numeri geografici di cui alla delibera n. 41/09/CIR ai fini della implementazione del codice segreto”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 14 luglio 2010 e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 28 luglio 2010 - Suppl. Ordinario n. 170;

VISTA la Circolare dell’Autorità dell’11 ottobre 2010, recante “Pubblicazione delle specifiche tecniche relative alle procedure di *Number Portability* pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 11 ottobre 2010;

VISTA la Circolare dell’Autorità del 27 ottobre 2010, recante “Procedure di *Number Portability* pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR: sperimentazione e gestione del periodo transitorio”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 28 ottobre 2010;

VISTA l’Offerta di Riferimento per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa per l’anno 2010 che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato in data 30 ottobre 2009, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della delibera n. 417/06/CONS;

VISTA la nota acquisita dall’Autorità con prot. n. 82680 del 3 novembre 2009 con cui Telecom Italia ha comunicato che i prezzi riportati nell’Offerta di Riferimento

2010 sono stati determinati in base al principio dell'orientamento al costo di cui all'art. 9 della delibera n. 417/06/CONS tenuto conto che, a tale data, il nuovo ciclo di analisi di mercato non si era ancora concluso;

VISTA l'offerta "Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di fatturazione conto terzi" (cd OSI) per l'anno 2010 che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato in data 15 gennaio 2010;

VISTA la nota di Telecom Italia, acquisita dall'Autorità con prot. n. 3341 del 20 gennaio 2010, avente ad oggetto la ripubblicazione dell'Offerta "Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio fatturazione conto terzi" (cd OSI), per il 2009 e il 2010;

VISTA la delibera n. 704/09/CONS, recante "Consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi dei mercati della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa e della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (mercato n. 2 e mercato n. 3 della raccomandazione n. 2007/879/CE)", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 – Suppl. Ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 705/09/CONS, recante "Consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi del mercato del transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della raccomandazione n. 2003/311/CE)", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 – Suppl. Ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 179/10/CONS, recante "Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati nn. 2 e 3 della raccomandazione della Commissione Europea n. 2007/879/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2010 – Suppl. Ordinario n. 113;

VISTA la delibera n. 180/10/CONS, recante "Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2010 – Suppl. Ordinario n. 113;

VISTA la nota di Telecom Italia, acquisita dall'Autorità con prot. 21201 del 9 aprile 2010, con cui la società ha comunicato le evidenze contabili alla base dei costi dei servizi accessori;

VISTA la nota acquisita dall'Autorità con prot. 38155 del 18 giugno 2010 con cui Telecom Italia S.p.A. ha comunicato la ripubblicazione, in data 16 giugno 2010, della propria Offerta di Riferimento per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della delibera n. 179/10/CONS e ai sensi dell'art. 8, comma 4, della delibera n. 180/10/CONS;

VISTA la nota di Telecom Italia, acquisita dall'Autorità con prot. 40057 del 25 giugno 2010, con cui la società ha comunicato la correzione, nell'Offerta di Riferimento, di alcuni valori per la terminazione su rete mobile e su rete fissa, erroneamente riportati nell'offerta pubblicata il 16 giugno 2010;

VISTA la delibera n. 55/10/CIR, recante "Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 17 agosto 2010 - Suppl. Ordinario n. 193;

VISTA la nota acquisita dall'Autorità con prot. 51253 del 25 agosto, con la quale Telecom Italia ha comunicato l'inserimento di un *addendum* di chiarimento nell'OSI 2010 in materia di traffico presuntivamente fraudolento;

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte delle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTA la nota acquisita dall'Autorità con prot. 68310 del 26 novembre 2010, con la quale Telecom Italia ha fornito ulteriori evidenze contabili in merito ai costi dei servizi accessori;

SENTITE in data 21 ottobre 2010 le società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA in data 10 dicembre 2010 la società Telecom Italia S.p.A.;

VISTI i contributi inviati dalle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Eutelia S.p.A., Telecom Italia S.p.A. a commento dello schema di provvedimento posto a consultazione con delibera n. 55/10/CIR;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO quanto segue:

1. QUADRO REGOLAMENTARE

1.1. INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI RILEVANTI

1. L'Autorità, con delibera n. 179/10/CONS (art. 2, comma 1) ha identificato i seguenti mercati rilevanti dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa:

   i) il mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa;

   ii) i mercati dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa.

2. L'Autorità, con delibera n. 180/10/CONS (art. 2, comma 1) ha identificato i seguenti mercati rilevanti dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa:

   i) il mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, ossia dei servizi di trasporto delle chiamate attraverso uno o più autocommutatori situati nel medesimo distretto;

   ii) il mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale, ossia dei servizi di trasporto delle chiamate attraverso autocommutatori situati in distretti diversi.

1.2. IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

3. Con riferimento all'individuazione degli operatori aventi significativo potere di mercato, la delibera n. 179/10/CONS ha disposto:

   i) all'art. 3, comma 1, che nel mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e l'operatore Telecom Italia S.p.A. è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato;

   ii) all'art. 3, comma 2, che nei mercati dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e l'operatore Telecom Italia S.p.A. è identificato quale

operatore detentore di significativo potere di mercato con riferimento al mercato della terminazione sulla propria rete fissa.

4. La delibera n. 180/10/CONS ha identificato Telecom Italia quale operatore detentore di significativo potere di mercato nel mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), della stessa delibera.

1.3. REVOCA DEGLI OBBLIGHI

5. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 180/10/CONS sono revocati tutti gli obblighi imposti in capo a Telecom Italia dalla delibera n. 417/06/CONS nel mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera ii).

6. Secondo quanto disposto al comma 2 dello stesso articolo, sono revocati gli obblighi in capo a Telecom Italia per la fornitura dei seguenti servizi appartenenti al mercato di cui al punto precedente:

   i) servizio di inoltro e transito doppio SGT;

   ii) servizio di inoltro e transito SGU-doppio SGT;

   iii) servizio di inoltro e transito SGU-SGT interdistrettuale (gli autocommutatori SGU e SGT sono situati in distretti diversi).

1.4. OBBLIGHI DI ACCESSO E DI USO DI DETERMINATE RISORSE DI RETE

7. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi di raccolta e dei servizi di terminazione sulla propria rete fissa, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 3 della stessa delibera.

8. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della delibera n. 180/10/CONS, Telecom Italia è soggetta altresì all'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale e dei relativi servizi accessori, elencati nella stessa delibera all'art. 14, commi 1, 2 e 3.

9. Le condizioni attuative degli obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete sono riportate nell'art. 12 della delibera n. 179/10/CONS e nell'art. 14 della delibera n. 180/10/CONS.

10. In particolare, Telecom Italia fornisce i servizi di raccolta e terminazione con interconnessione IP di cui all'art. 12, comma 5, della delibera n. 179/10/CONS ed i servizi di inoltro e transito distrettuale con interconnessione IP di cui all'art. 14, comma 4, della delibera n. 180/10/CONS. Nelle more della conclusione del Tavolo Tecnico avviato dalla delibera n. 11/06/CIR, Telecom Italia fornisce i servizi di interconnessione IP secondo le modalità tecniche di fornitura attualmente già impiegate internamente alla propria rete.

1.5. MODALITÀ DI ACCESSO DI ABBONATI TELECOM ITALIA AI SERVIZI OFFERTI SU NUMERAZIONE NON GEOGRAFICA DI ALTRO OPERATORE E GESTIONE DELLE FRODI

11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS Telecom Italia fornisce il servizio di fatturazione conto terzi su base chiamata da applicarsi unicamente per numerazioni non geografiche relative a servizi forniti a titolo oneroso, indipendentemente dalle condizioni economiche dei servizi praticate dall'operatore titolare della numerazione.

12. Con riferimento alle condizioni economiche relative alla prestazione di fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro Operatore, il prezzo di tale servizio, applicato per ogni chiamata, include, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 13, le seguenti attività soggette a contabilità separata:

    i) la raccolta degli elementi di fatturazione;

    ii) la gestione dei dati di fatturazione ed emissione bolletta;

    iii) la verifica dei pagamenti e alimentazione dei sistemi di fatturazione e del credito;

    iv) la gestione degli incassi;

    v) la gestione dei reclami e prevenzione frodi.

13. I commi dal 10 al 15 dell'art. 13 stabiliscono che:

    i) Telecom Italia fornisce agli Operatori interconnessi, nelle modalità tecnicamente fattibili, visibilità della evoluzione del credito dei clienti che hanno usufruito dei servizi offerti tramite NNG, per ciascun Operatore, con riferimento tra l'altro alle fatture emesse, allo stato dei pagamenti ed ai reclami. Telecom Italia fornisce sollecitamente, a ciascun operatore alternativo, indicazione delle numerazioni per le quali si registrano incrementi significativi di insolvenza, per consentire a questi ultimi di monitorare in tempo reale lo stato del credito;

ii) Telecom Italia fornisce, al fine di consentire all'Operatore interconnesso di monitorare in tempo utile eventuali situazioni di frode, una prima comunicazione tempestiva delle rilevazioni di traffico anomalo e, in seguito agli accertamenti necessari, la relativa conferma;

iii) Telecom Italia include, nell'Offerta di Riferimento, le tempistiche della prima notifica di sospetta frode e della seconda notifica di accertamento della frode di cui al punto precedente;

iv) Telecom Italia, qualora i propri sistemi non rilevino il traffico anomalo, notifica all'Operatore interconnesso la frode a seguito del disconoscimento del traffico da parte dell'utente finale, allegando copia della denuncia all'Autorità giudiziaria. Il traffico anomalo, evidenziato sia a seguito di rilevazione dei sistemi e comunicato all'operatore alternativo nelle modalità concordate di cui al punto precedente, sia a seguito di disconoscimento da parte del cliente finale e di denuncia all'Autorità giudiziaria, qualora oggetto di frode accertata dall'Autorità giudiziaria, non potrà essere posto a carico dell'Operatore di accesso;

v) nel caso in cui il traffico presuntivamente fraudolento non sia stato denunciato dal cliente, è fatto divieto a Telecom Italia di sospendere la fatturazione al cliente o i pagamenti all'Operatore interconnesso. Quest'ultimo è debitamente informato, da Telecom Italia, della sospetta frode in modo da poter agire nei confronti dei Service Providers ad esso attestati;

vi) in deroga a quanto previsto dal primo periodo del precedente punto, qualora, in presenza di evidenze documentali idonee a far presumere l'esistenza di una frode, Telecom Italia abbia presentato al riguardo apposita denuncia all'Autorità giudiziaria, l'obbligo contrattualmente previsto di versamento dell'incassato, secondo le modalità definite al presente articolo, a favore dell'operatore alternativo interessato, è sospeso per la durata di quattro mesi. Decorso tale termine in assenza di misure cautelari adottate da parte dell'Autorità giudiziaria, il versamento dell'incassato è dovuto con gli interessi legali per il periodo di sospensione. Del tenore delle previsioni che precedono l'Autorità giudiziaria adita è resa edotta attraverso lo stesso atto di denuncia.

14. Nella sezione dell'Offerta di Riferimento 2010 (pubblicata in data 16 giugno 2010) inerente le attività gestionali ed amministrative per la prevenzione delle frodi, Telecom Italia ha riportato che, in conformità al paragrafo 60 della delibera n. 42/09/CIR[1] e al paragrafo D5.21 della delibera n. 179/10/CONS[2], nel

[1] La normativa appare inoltre escludere, in genere, la possibilità per Telecom Italia di non fatturare ai propri clienti il traffico diretto a NNG ipoteticamente fraudolento, essendo la fatturazione al cliente un obbligo regolamentare cui Telecom Italia è soggetta in qualità di operatore dominante sull'accesso alla rete telefonica pubblica. Va a tale proposito sottolineato, anche con riferimento alla soluzione di alcuni casi di controversie tra Operatori da parte

caso in cui il traffico presuntivamente fraudolento non sia stato denunciato dal cliente ed in presenza di evidenze documentali della presunta frode, la stessa provvederà ad effettuare denuncia all'Autorità Giudiziaria e proporrà istanza di deroga all'Autorità rispetto agli obblighi di fatturazione verso il cliente. Tale istanza sarà corredata da ogni elemento utile a fornire all'Autorità gli strumenti di opportuna valutazione. Nell'ipotesi che l'Autorità concedesse l'autorizzazione alla deroga, Telecom Italia darà comunicazione di detto provvedimento all'Autorità Giudiziaria adita. Qualora, decorsi 30 giorni dal deposito della istanza di Telecom Italia, l'Autorità non si sia pronunciata sulla deroga ovvero non l'abbia espressamente autorizzata, Telecom Italia provvederà immediatamente alla fatturazione alla clientela, dando comunicazione all'Autorità Giudiziaria adita del mancato ottenimento della autorizzazione in deroga da parte dell'Autorità.

1.6. OBBLIGHI DI CONTROLLO DEI PREZZI

1.6.1. *Servizi di raccolta e terminazione su rete fissa.*

15. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi di raccolta, dei servizi di terminazione e per i relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati nella stessa delibera all'art. 12, commi 1, 2 e 3.

16. I successivi commi dell'art. 9 stabiliscono che:

    i) per l'anno 2010, i prezzi dei servizi di terminazione forniti da Telecom Italia sono fissati ad un livello di costi efficienti, in coerenza con il valore di 0,57 centesimi di Euro al minuto, già definito dalla delibera n. 251/08/CONS per i servizi di interconnessione a livello di SGT, e sulla base dell'ultima Contabilità Regolatoria certificata di Telecom Italia;

    ii) i medesimi criteri di cui al comma precedente, saranno utilizzati anche per determinare i prezzi dei servizi di raccolta e terminazione di Telecom Italia

---

dell'Autorità, che qualora Telecom Italia producesse evidenze documentali di frode, potrebbe essere ritenuta accettabile una deroga a suddetto principio generale, i cui termini andrebbero valutati su base concreta (tipo di documentazione da esibire a cura di Telecom Italia, denuncia all'Autorità Giudiziaria, obblighi di parità di trattamento, ecc.).

[2] In merito all'accesso di abbonati di Telecom Italia ai servizi offerti su numerazione non geografica di altro operatore, ed in particolare alla richiesta da parte di BT secondo cui, in caso di rilevazioni di traffico anomalo o sospetta frode, Telecom Italia deve sospendere la fatturazione del traffico ed il relativo incasso, l'Autorità rileva di essersi già espressa nella delibera n. 42/09/CIR, laddove si afferma che qualora Telecom Italia produca evidenze documentali di frode, potrebbe essere ritenuto accettabile il non procedere alla fatturazione, in deroga all'obbligo regolamentare cui Telecom Italia è soggetta. L'Autorità, inoltre, ritenendo necessario provvedere a regolamentare in modo adeguatamente approfondito ed equilibrato il rapporto tra Telecom Italia e gli Operatori in merito alla gestione delle somme a questi ultimi dovute in ipotesi di denuncia da parte di Telecom Italia presentata in un quadro fortemente sintomatico di sospetta frode, ha integrato l'art. 13 della delibera n. 179/10/CONS.

per l'anno 2011, nell'ambito dell'apposito procedimento di cui all'art. 17, comma 2, della delibera n. 179/10/CONS;

iii) per gli anni successivi al 2011, i prezzi dei servizi di terminazione forniti da Telecom Italia risulteranno dall'applicazione di un modello *Bottom-Up* per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC);

iv) i prezzi dei servizi di raccolta ai differenti livelli di rete di Telecom Italia sono uguali ai prezzi praticati per i servizi di terminazione ai corrispondenti livelli di rete;

v) i prezzi dei servizi accessori ed aggiuntivi ai servizi di raccolta e terminazione, ove non previsto diversamente, sono definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo;

vi) la verifica da parte dell'Autorità del rispetto dell'obbligo di controllo dei prezzi avviene con l'approvazione dell'Offerta di Riferimento.

17. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS, a partire dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, Telecom Italia applica i seguenti prezzi *flat* per i servizi di raccolta e terminazione:

i) servizio di raccolta/terminazione SGU: 0,302 centesimi di Euro al minuto;

ii) servizio di raccolta/terminazione doppio SGU distrettuale (SGD): 0,500 centesimi di Euro al minuto;

iii) servizio di raccolta/terminazione SGT distrettuale: 0,570 centesimi di Euro al minuto.

18. Ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 17:

i) i servizi di raccolta e terminazione in tecnologia a commutazione di pacchetto sono offerti a condizioni economiche non superiori a quelle dei servizi in tecnologia PSTN per livelli di interconnessione equivalenti. Tali condizioni economiche sono valutate ed approvate nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento, sulla base dei costi sostenuti;

ii) la prestazione di configurazione degli autocommutatori è fornita a titolo non oneroso, fatte salve le configurazioni dei codici di CS, *customer care* e accesso da remoto a Rete Privata Virtuale, sottoposte al meccanismo di orientamento al costo;

iii) Telecom Italia, nei contratti di interconnessione inversa, provvede a proprie spese alle infrastrutture trasmissive (inclusi eventuali raccordi di centrale) impiegate per terminare il proprio traffico sugli apparati degli altri operatori;

iv) le offerte dei servizi al dettaglio di Telecom Italia che si basano sull'utilizzo dei servizi di interconnessione regolamentati — ed in particolare i servizi

telefonici locali, nazionali e fisso-mobile — devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente. L'Autorità effettuerà le verifiche della replicabilità di tali offerte, commercializzate singolarmente o in *bundle* con altri servizi e incluse le promozioni, mediante i test di prezzo che saranno definiti all'esito del procedimento di "Adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della delibera n. 152/02/CONS" di cui alla delibera n. 667/09/CONS.

1.6.2. *Servizi di inoltro e transito distrettuale.*

19. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, della delibera n. 180/10/CONS Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi di inoltro e transito distrettuale, e per i relativi servizi accessori, elencati nell'art. 14 ai commi 1, 2 e 3 della stessa delibera.

20. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dello stesso art. 11 stabiliscono che:

    i) per l'anno 2010 i prezzi dei servizi di inoltro e transito distrettuale di Telecom Italia sono fissati sulla base dell'ultima Contabilità Regolatoria certificata, ad un livello di costi efficienti, ed in coerenza con il valore di 0,57 centesimi di euro al minuto, già fissato dalla delibera n. 251/08/CONS per il servizio di interconnessione a livello di singolo SGT;

    ii) i medesimi criteri di cui al punto precedente, saranno utilizzati anche per determinare i prezzi dei servizi di inoltro e transito distrettuale di Telecom Italia per l'anno 2011, nell'ambito dell'apposito procedimento di cui all'art. 18, comma 2, della delibera n. 180/10/CONS;

    iii) per gli anni successivi al 2011, i prezzi dei servizi di inoltro e transito distrettuale deriveranno dall'applicazione del modello di costo previsto dalla delibera n. 179/10/CONS per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC) dei servizi di raccolta e terminazione;

    iv) la verifica da parte dell'Autorità del rispetto dell'obbligo di controllo dei prezzi avviene con l'approvazione dell'Offerta di Riferimento;

    v) i prezzi dei servizi accessori ai servizi di inoltro e transito distrettuale, ove non previsto diversamente, sono definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo.

21. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della delibera n. 180/10/CONS a partire dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, Telecom Italia applica i seguenti prezzi *flat* per i servizi di inoltro e transito distrettuale:

    i) servizio di transito singolo SGU: 0,138 centesimi di Euro al minuto;

    ii) servizio di transito singolo SGT: 0,087 centesimi di Euro al minuto;

iii) servizio di transito doppio SGU distrettuale (SGD): 0,320 centesimi di Euro al minuto;

iv) servizio di transito SGU—SGT distrettuale: 0,283 centesimi di Euro al minuto.

22. I commi 4 e 5 dello stesso art. 18 dispongono rispettivamente che:

    i) i servizi di inoltro e transito distrettuale in tecnologia a commutazione di pacchetto sono offerti a condizioni economiche non superiori a quelle dei servizi in tecnologia PSTN per livelli di interconnessione equivalenti, sulla base dei costi sostenuti;

    ii) i prezzi dei servizi accessori ai servizi di inoltro e transito distrettuale sono disciplinati dalle seguenti delibere:

        (a) delibere nn. 27/08/CIR e 179/10/CONS, per i servizi di configurazione delle centrali, servizi di kit di interconnessione e servizi di fatturazione conto terzi;

        (b) delibera n. 731/09/CONS, per i servizi di co-locazione;

        (c) delibera n. 2/10/CONS, per i servizi di flussi di interconnessione e servizi di raccordi interni di centrale.

1.6.3. ***Decorrenza delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia.***

23. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 8, comma 4, della delibera n. 180/10/CONS, Telecom Italia ripubblica l'Offerta di Riferimento relativa all'anno 2010 entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica delle rispettive delibere, recependone le disposizioni. Tale Offerta di Riferimento, approvata dall'Autorità con eventuali modifiche, ha validità retroattiva dal 1° gennaio 2010.

24. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 8, comma 6, della delibera n. 180/10/CONS, l'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. Nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.

2. VALUTAZIONI SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TERMINAZIONE, TRANSITO E SUI SERVIZI ACCESSORI

2.1. PREMESSA

25. A seguito dell'approvazione delle delibere n. 179/10/CONS e n. 180/10/CONS, Telecom Italia, con nota prot. n. 38155 del 18 giugno 2010, ha comunicato la ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento 2010 in ottemperanza alle suddette delibere. In particolare, Telecom Italia ha comunicato che la nuova offerta:

    i) non prevede i servizi di raccolta, terminazione e transito interdistrettuali in quanto deregolamentati dalle delibere n. 179/10/CONS e n. 180/10/CONS;

    ii) adegua le condizioni economiche di interconnessione per i servizi di raccolta e terminazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS;

    iii) adegua le condizioni economiche di interconnessione per i servizi di transito a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, della delibera n. 180/10/CONS;

    iv) adegua le condizioni di fornitura del servizio di accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi offerti su numerazioni non geografiche di altro operatore a quanto previsto dall'art. 13 della delibera n. 179/10/CONS.

26. Come premesso, ai sensi dell'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 11, comma 6, della delibera n. 180/10/CONS, i prezzi dei servizi accessori ed aggiuntivi, ove non previsto diversamente, sono definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo. Si riportano nel seguito le valutazioni dell'Autorità in merito ai prezzi proposti da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento 2010 pubblicata il 16 giugno 2010 sia con riferimento ai servizi a traffico che accessori ed aggiuntivi, questi ultimi soggetti ad orientamento al costo.

2.2. VALUTAZIONI SUI SERVIZI DI TERMINAZIONE/RACCOLTA E TRANSITO

2.2.1. *Le valutazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR.*

27. L'Autorità aveva accertato che le condizioni economiche di interconnessione per i servizi di raccolta, terminazione e transito, proposte da Telecom Italia per l'anno 2010, rispettassero quanto previsto dall'art. 17, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS e dall'art. 18, comma 1, della delibera n. 180/10/CONS (si richiama a tale proposito quanto riportato nei precedenti punti 17 e 21).

2.3. FUNZIONALITÀ DI COMMUTAZIONE TELEFONICA NECESSARIE PER L'ACCESSO ALLA RETE DI TELECOM ITALIA CON INTERCONNESSIONE A 2 MBIT/S E 155 MBIT/S

2.3.1. *Premessa.*

28. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto:

    i) Relativamente ai Kit di Interconnessione per due collegamenti trasmissivi a 2 Mbit/s:

    (a) un contributo di installazione pari a 1.649,53 Euro, superiore del 68,8% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 976,96 Euro;

    (b) un canone annuo pari a 3.216,49 Euro, inferiore del 10,0% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 3.573,75 Euro.

    ii) per il canale fonico a 2 Mbit/s di ampliamento di fasci esistenti:

    (a) un contributo di installazione pari a 824,77 Euro, superiore del 68,8% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 488,48 Euro;

    (b) un canone annuo pari a 1.608,24 Euro, inferiore del 9,9% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 1.784,82 Euro.

    iii) Relativamente ai Kit Interconnessione per collegamento trasmissivo a 155 Mbit/s:

    (a) un contributo di installazione pari a 5.031,29 Euro, superiore del 68,8% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 2.979,86 Euro;

    (b) un canone annuo pari a 55.850,70 Euro, inferiore del 10,0% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 62.054,12 Euro.

29. Telecom Italia, con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010, ha comunicato di aver utilizzato, ai fini della determinazione dei costi sottostanti il canone e il contributo del Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s, la base costo della Contabilità Regolatoria 2007 e la proiezione, al 2009, delle relative quantità. In particolare, il costo sottostante il canone annuo del Kit di Interconnessione Base (a 2 Mbps) è ottenuto moltiplicando il numero di canali presenti nel Kit (62, di cui 2 per la segnalazione) per il costo sottostante il canone unitario di un circuito a 64 Kbit/s, pari a sua volta al rapporto tra il costo totale sottostante il canone annuo dei Kit di Interconnessione ed il numero di circuiti a 64 Kbit/s equivalenti.

30. Il contributo *una tantum* del Kit di Interconnessione Base (a 2 Mbps) è ottenuto dividendo il costo totale sottostante i contributi per il numero di attivazioni e cessazioni dei Kit a 2 Mbit/s e degli ampliamenti.

31. Le condizioni economiche per i servizi di ampliamento sono pari alla metà di quelle previste per il Kit a 2 Mbit/s in considerazione del fatto che in quest'ultimo sono presenti due collegamenti trasmissivi a 2 Mbit/s in luogo del singolo collegamento a 2 Mbit/s previsto per il canale fonico di ampliamento.

32. I prezzi dei contributi e dei canoni dei Kit di Interconnessione a 155 Mbit/s, riportati nell'Offerta di Riferimento 2010, sono ottenuti moltiplicando il costo di installazione ed il canone annuo dei Kit a 155 Mbit/s, approvato per il 2009, per il coefficiente dato dal rapporto tra i prezzi di installazione ed il canone annuo del Kit a 2 Mbit/s, proposto per il 2010, e i corrispondenti prezzi 2009[3].

2.3.2. *Le valutazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR.*

33. L'Autorità aveva preso atto della metodologia di determinazione dei prezzi per il 2010 utilizzata da Telecom Italia ma non aveva ritenuto l'utilizzo di costi 2007 rapportati a volumi 2009 appropriato ai fini delle valutazioni in oggetto. Alla luce di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e rilevato che Telecom Italia ha utilizzato i volumi stimati al 2009, l'Autorità aveva ritenuto che Telecom dovesse svolgere le proprie valutazioni utilizzando costi e volumi riferibili allo stesso anno contabile.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di utilizzare, ai fini del calcolo dei prezzi nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo, i costi e i volumi riportati in Contabilità Regolatoria e relativi allo stesso anno?

2.3.3. *Le osservazioni degli Operatori alternativi.*

D1. Gli Operatori, in via generale, concordano con quanto previsto dallo schema di provvedimento in consultazione pubblica circa la necessità che i costi ed i volumi utilizzati per la determinazione dei prezzi dei servizi siano riferiti alla Contabilità Regolatoria dello stesso anno. Gli Operatori hanno ritenuto che l'orientamento proposto dall'Autorità potesse essere migliorativo rispetto all'approccio proposto da Telecom Italia, sebbene gli stessi non si siano espressi in dettaglio sui prezzi dei servizi non disponendo dei dati riportati nelle Contabilità Regolatorie dell'operatore *incumbent*. Un Operatore chiede all'Autorità una attenta verifica della base di costo utilizzata, della riconciliazione con i dati del bilancio civilistico e dei criteri di allocazione dei costi.

[3] Telecom ha chiarito, nel corso del procedimento, di aver utilizzato detta metodologia in assenza di volumi di tali kit venduti agli OLO.

D2. Diversi Operatori, pur ritenendo ragionevole l'orientamento dell'Autorità, hanno auspicato che, oltre al controllo dei prezzi sulla base del meccanismo di orientamento al costo, possa essere tenuto in considerazione dall'Autorità il principio più generale di riduzione programmata dei prezzi o, in subordine, possano essere mantenuti i prezzi dei servizi approvati per il 2009. Tali Operatori non ritengono giustificati degli incrementi di prezzo per il 2010 che intervengano a parità di tecnologia rispetto al 2009 ed all'aumentare dell'efficienza nella gestione delle attività da parte di Telecom Italia. Gli stessi chiedono quindi che i prezzi siano riportati a valori non superiori a quelli approvati dall'Autorità per il 2009.

D3. Un Operatore, in particolare, ha richiamato l'art. 50 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, secondo cui l'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori.

2.3.4. *Le osservazioni di Telecom Italia.*

D4. Alla luce degli orientamenti espressi nello schema di provvedimento a consultazione pubblica, Telecom Italia ha fornito all'Autorità una valutazione dei prezzi dei servizi in oggetto basata sui costi rapportati ai volumi venduti nello stesso anno. Telecom Italia ha fornito, in prima istanza, le valutazioni basate sulla Contabilità Regolatoria 2007, ultima certificata e sulla base dei dati di Contabilità Regolatoria 2008.

Valutazioni su base CORE 2007

D5. Telecom Italia ha rappresentato di aver ottenuto il valore del canone per il Kit di Interconnessione a partire dai costi totali delle giunzioni per collegare gli OLO alla rete di Telecom Italia e dalle attività di *Network Assurance* rapportato al numero medio di Kit attivi. Secondo le valutazioni svolte da Telecom Italia, basate sui dati di Co.Re. 2007, il costo del canone annuo per il Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s risulta pari a 3.532,07 Euro, con una riduzione dell'1,2% rispetto al valore approvato per il 2009.

D6. Per quanto riguarda il contributo di installazione, Telecom Italia ha comunicato che il costo totale è costituito principalmente dalle attività di *Network Delivery* e *Network Provisioning*. Il costo unitario è ottenuto dal rapporto tra il costo totale e il numero di attivazioni e cessazioni effettuate nell'anno. Secondo le valutazioni svolte da Telecom Italia (basate sui dati di Co.Re. 2007) il valore del contributo di attivazione del Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s (che include 2 porte a 2 Mbps) risulterebbe pari a 1.025,93 Euro, con un aumento di circa il 5% rispetto al valore approvato per il 2009.

D7. Le condizioni economiche per l'ampliamento di fasci esistenti (aggiunta di un fascio a 2 Mbps) sono pari alla metà di quelle del Kit a 2 Mbit/s e, pertanto, prevedono un canone annuo pari a 1.766,03 Euro ed un contributo di installazione pari a 512,97 Euro con variazioni rispetto ai corrispondenti prezzi 2009 analoghe a quelle del canone annuo e del contributo di installazione del Kit a 2 Mbit/s (rispettivamente -1% e +5%).

D8. Le condizioni economiche per la fornitura del Kit a 155 Mbit/s sono determinate da Telecom Italia, come rappresentato con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010, applicando al canone e al contributo di attivazione del Kit a 155 Mbit/s le stesse variazioni percentuali tra i valori 2010 e quelli 2009 dei canoni e dei contributi del Kit a 2 Mbit/s. Applicando tale algoritmo ai costi dei Kit a 2 Mbps ottenuti nei punti D5 e D6 ne deriverebbero le seguenti condizioni economiche del Kit di Interconnessione a 155 Mbit/s: canone annuo pari a 61.330,31 Euro (con una riduzione dell'1,2% rispetto al 2009) e contributo di attivazione pari a 3.129,23 Euro (con un incremento del 5% rispetto al 2009).

D9. In conclusione, sulla base dei dati comunicati da Telecom Italia e riferiti alla Co.Re. 2007 si otterrebbero i seguenti costi per i Kit di Interconnessione:

i) Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s:

(a) Canone annuo: 3.532,07 Euro, inferiore di circa l'1% rispetto al valore approvato per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR e pari a 3.573,75 Euro;

(b) Contributo di installazione: 1.025,93 Euro, superiore di circa il 5% rispetto al valore approvato per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR e pari a 976,96 Euro;

ii) Ampliamento di fasci esistenti:

(a) Canone annuo: 1.766,03 Euro (-1,1% rispetto al 2009);

(b) Contributo di installazione: 512,97 Euro (+5% rispetto al 2009);

iii) Kit di Interconnessione a 155 Mbit/s:

(a) Canone annuo: 61.330,31 Euro (-1,2% rispetto al 2009);

(b) Contributo di installazione: 3.129,23 Euro (+5% rispetto al 2009).

2.3.5. *Le valutazioni finali dell'Autorità.*

D10. Si premette che l'Autorità ha ritenuto opportuno, in linea con le valutazioni svolte in altri mercati all'ingrosso, tener conto in via prioritaria dei dati di CORE 2007, nelle more della certificazione della CORE 2008. Si richiama che gli esiti della verifica della Co.Re. 2007, svolta dalla società Mazars & Guerard S.p.A., sono stati pubblicati con delibera n. 666/09/CONS.

D11. L'Autorità ha verificato che i prezzi relativi ai Kit di Interconnessione, ottenuti sulla base dei dati contabili relativi al 2007, coincidono con i valori calcolati da Telecom Italia e riportati al punto D.9. L'Autorità, al fine di disporre di una visione tendenziale dell'andamento dei prezzi del canone del kit, ha richiesto a Telecom anche i dati di consuntivo relativi ai volumi di kit a 2 Mbps venduti nel 2008 e nel 2009. I valori forniti indicano una diminuzione dei volumi dell'ordine del 10% annuo (13% circa tra il 2007 e il 2008, 9% circa tra il 2008 e il 2009). Da ciò deriverebbe, a parità di costi, un progressivo aumento dei canoni annui. L'Autorità ha altresì avuto conferma da Telecom che il prezzo (canone del kit) proposto in OIR 2010 era stato basato sui volumi stimati al 2009 (con costi 2007, come premesso) che risultano di circa il 10% superiori ai volumi effettivi del 2007. Ciò spiega la pubblicazione di un prezzo in OIR 2010 (ottenuto come *CORE2007/Volumi-stimati-2009)* inferiore al prezzo ottenibile su base esclusivamente CORE 2007 e inferiore anche al prezzo approvato in OIR 2009. Tale stima non è, tuttavia, stata confermata dal dato di consuntivo 2009 che, se applicato, comporterebbe un prezzo, ottenuto come costi CORE2007/*Volumi-consuntivo-2009*, del 26% superiore al prezzo approvato in OIR 2009. L'Autorità ha pertanto ritenuto opportuno utilizzare il prezzo ottenuto su base esclusivamente CORE 2007, in linea con gli orientamenti posti a consultazione pubblica.

2.4. *SURCHARGE* PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DA TELEFONIA PUBBLICA

2.4.1. *Premessa.*

34. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto un valore di *Surcharge* per il servizio di raccolta da Telefonia Pubblica pari a 14,95 Eurocent/minuto, superiore del 116,7% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 6,9 Eurocent/minuto.

35. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha rappresentato di aver determinato il valore di *Surcharge* per la raccolta delle chiamate originate da Telefonia Pubblica sulla base di quanto disposto dall'art. 2 della delibera n. 12/03/CIR[4] e dall'art. 12, comma 22, della delibera n. 417/06/CONS[5].

---

[4] 1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative alla quota di *surcharge* minutaria per i servizi di raccolta da telefonia pubblica sulla base dei criteri stabiliti nel presente articolo.

2. I costi di riferimento per la fissazione della quota di *surcharge* sono quelli concernenti il servizio di accesso dalle postazioni telefoniche pubbliche non soggette ad obblighi di servizio universale e quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto, determinati secondo quanto previsto al successivo comma 3.

36. Telecom Italia nella stessa nota ha comunicato che il perimetro di costo alla base del valore di *Surcharge* è stato così determinato:

    COSTI

    i) Sono quelli riportati nella Contabilità Regolatoria 2007 concernenti il servizio di accesso dalle postazioni telefoniche pubbliche non soggette ad obblighi di servizio universale e quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto. Tali costi pertanto non comprendono i costi concernenti i distributori automatici di carte telefoniche prepagate, nonché ogni altro costo relativo alla gestione commerciale degli apparecchi tra cui quelli relativi alla comunicazione ai clienti, alla commercializzazione e alla distribuzione di carte telefoniche prepagate. In dettaglio Telecom Italia ha incluso i costi (incluso il costo del capitale) relativi agli apparecchi telefonici e alle cabine, i costi di commercializzazione *Wholesale* inerenti le sole postazioni pubbliche degli OLO, i costi relativi ai collegamenti della rete di distribuzione dedicati alla Telefonia Pubblica, i costi di commercializzazione *retail* al netto dei compensi ai gestori ed i costi di distribuzione delle carte e del personale non direttamente adibito alla commercializzazione della Telefonia Pubblica.

       Tali costi sono stati calcolati al netto dei costi evitabili della Telefonia Pubblica dichiarati in sede di presentazione del Costo Netto del Servizio Universale dichiarato all'Autorità per l'esercizio 2006.

    RICAVI

    ii) i ricavi da conguaglio minimo garantito (importi corrisposti dai detentori di apparati di Telefonia Pubblica di Telecom Italia per uso pubblico);

    iii) ricavi al netto dei ricavi mancati come da Costo Netto dell'esercizio 2006 del SU;

    VOLUMI

---

3. I costi di cui al precedente comma 2 non comprendono i costi concernenti i distributori automatici di carte telefoniche pre-pagate, nonché ogni altro costo relativo alla gestione commerciale degli apparecchi tra cui quelli relativi alla comunicazione ai clienti, alla commercializzazione e alla distribuzione di carte telefoniche pre-pagate.
4. Ai fini del calcolo della quota di *surcharge* minutaria, l'insieme dei minuti di traffico di riferimento è costituito dalla totalità delle chiamate verso numerazioni geografiche e non geografiche, originate dai clienti di Telecom Italia e dai clienti di altri operatori dalle postazioni telefoniche pubbliche.
5. In sede di prima applicazione, i costi ed il volume di traffico totale di riferimento di cui ai precedenti commi 2 e 4 sono quelli relativi all'esercizio contabile 2001.
6. La quota minutaria di *surcharge* è determinata come rapporto tra i costi di cui al precedente comma 2 e il volume di traffico totale di riferimento di cui al precedente comma 4.

[5] I servizi aggiuntivi ai servizi di cui all'art. 4 della stessa delibera n. 417/06/CONS ed i servizi di nuova introduzione sono soggetti all'obbligo di orientamento al costo sulla base della contabilità regolatoria.

iv) dati quantitativi minutari del traffico afferente al servizio in oggetto.

2.4.2. *Le valutazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR.*

37. L'Autorità richiama che la quota di *Surcharge* rappresenta una quota addizionale minutaria (sovrapprezzo) richiesta da Telecom Italia agli Operatori interconnessi per il servizio di raccolta delle chiamate originate da Telefonia Pubblica. Il servizio di Telefonia Pubblica è offerto attraverso apparati telefonici dedicati all'accettazione di mezzi di pagamento diversi (moneta, schede o carte pre-pagate, carte di credito) installati di norma in postazioni specifiche quali cabine o cupole situate sulle sedi stradali, in sedi pubbliche (ospedali, uffici, scuole), o altre aree quali stazioni, aeroporti e locali commerciali. Tali apparati sono collegati alla rete telefonica attraverso collegamenti di accesso (doppini, reti di distribuzione primaria e secondaria) del tutto analoghi a quelli utilizzati per la telefonia privata. Il trasporto della chiamata è effettuato utilizzando la rete di interconnessione di Telecom Italia, per la parte di raccolta e commutazione e, ove applicabile, per la terminazione. Il servizio di Telefonia Pubblica è quindi caratterizzato oltre che dai costi concernenti il trasporto della chiamata, anche dai costi relativi agli impianti ed alle reti di accesso che, data la natura del servizio, a differenza di quanto avviene per la telefonia privata (residenziale e affari), non possono essere finanziati attraverso un canone. Come descritto nel paragrafo 4 della delibera n. 12/03/CIR, "*il finanziamento dei costi del servizio di accesso da Telefonia Pubblica viene effettuato attraverso una maggiorazione (rispetto ai corrispondenti prezzi al pubblico della telefonia residenziale e affari) dei prezzi minutari del traffico. Tale quota aggiuntiva è applicata sia nei prezzi minutari "generalizzati" offerti da Telecom Italia a clienti che utilizzano monete o schede pre-pagate emesse dalla stessa società, sia nel caso di traffico originato da clienti utilizzanti carte telefoniche messe in commercio da Telecom Italia e dagli operatori interconnessi. Telecom Italia inoltre finanzia parte dei costi relativi alla Telefonia Pubblica attraverso il fondo del Servizio Universale*".

38. Atteso che, in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS, il prezzo della *Surcharge* per la raccolta da Telefonia Pubblica è definito nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo, l'Autorità aveva richiesto a Telecom Italia di integrare le informazioni contabili fornite ritenendo quelle precedenti insufficienti ad una valutazione del prezzo proposto, in quanto riferite a dati contabili non omogenei (2006 e 2007). L'Autorità aveva ritenuto che le valutazioni dovessero essere svolte sulla base di dati contabili riferiti allo stesso anno.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di utilizzare, ai fini del calcolo della surcharge da TP nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo, i costi e i volumi riportati in Contabilità Regolatoria e relativi allo stesso anno?

2.4.3. *Le osservazioni degli Operatori alternativi.*

D12. Le osservazioni degli Operatori ricalcano quanto già espresso dagli stessi in merito alle condizioni economiche per i Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s e 155 Mbit/s. Si richiamano, in particolare, le osservazioni di cui ai punti D1 e D2.

D13. Un Operatore, in particolare, oltre a riproporre, in primo luogo, le considerazioni relative alla criticità legate alla valutazione della Contabilità Regolatoria di Telecom Italia (base di costo non adeguatamente certa e trasparente) già espresse per i Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s e 155 Mbit/s, ritiene non sufficientemente chiara la ricostruzione dei costi pertinenti al servizio di raccolta da apparati di Telefonia Pubblica e delle modalità di allocazione degli stessi ai due servizi finali.

2.4.4. *Le osservazioni di Telecom Italia.*

D14. Alla luce degli orientamenti espressi dall'Autorità nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, Telecom Italia ha fornito evidenza dei costi disaggregati, sottostanti il servizio in esame utilizzando i dati riferiti alla Contabilità Regolatoria 2007, ultima certificata.

D15. Telecom Italia ha rappresentato di aver ottenuto il valore della quota di *Surcharge* sulla base delle indicazioni contenute nella delibera n. 12/03/CIR. La Società ha rappresentato che per il calcolo del costo della *Surcharge* il punto di partenza, come da delibera n. 12/03/CIR (cfr. par. 3.2), è il costo HCA delle PTP che si desume dalla Contabilità Regolatoria. Tale voce contiene i costi per apparecchi e cabine (ammortamenti, manutenzione/ripristino danneggiamenti, consumi energia elettrica, ecc.), costi di commercializzazione OLO del servizio, manutenzione correttiva a vuoto, quota SL Accesso relativa all'attacco utente ISDN e POTS (cosiddetta "cartolina"), perdite su crediti relative alla telefonia pubblica, fatturazione e gestione crediti *retail* per traffico TP, costi vari di commercializzazione TP di stretta pertinenza al servizio. Dal costo come precedentemente dettagliato, secondo quanto specificato dalla delibera n. 12/03/CIR ("i costi di riferimento per la fissazione della quota di *surcharge* sono quelli concernenti il servizio di accesso dalle postazioni telefoniche pubbliche non soggette ad obblighi di servizio universale e quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto"), vengono detratti il conguaglio minimo garantito[6] ed i costi evitabili[7] di Telefonia

[6] Delibera n. 3/04/CIR, paragrafo 153, punto 1: "relativamente al conguaglio minimo garantito ... L'Autorità ritiene che, rappresentando tale conguaglio un minor onere sostenuto da Telecom Italia, esso è

Pubblica (Fonte: USO 2006) ottenendo così la base di costo per il calcolo della *Surcharge*. Dall'incidenza dei ricavi mancati[8] sui ricavi totali da TP (16%) si stimano i minuti di traffico afferenti agli apparecchi di Telefonia Pubblica inclusi nel SU e, per differenza rispetto ai minuti totali da TP, quelli degli apparecchi non soggetti ad obbligo del Servizio Universale. Il rapporto tra il costo base della *Surcharge* e i minuti precedentemente calcolati costituisce il valore della *Surcharge* su base Contabilità Regolatoria 2007 e quantità 2007.

D16. Secondo le valutazioni svolte da Telecom Italia, basate sui dati di Co.Re. 2007, il costo della quota addizionale di *Surcharge* è pari a 14,95 Eurocent/minuto.

D17. Telecom Italia ha inoltre fornito, utilizzando la stessa metodologia sopra descritta, le valutazioni del costo della quota addizionale di *Surcharge* sulla base dei dati di Co.Re. 2008 (costi, ricavi, quantità da Co.Re. 2008, costi Servizio Universale dalla dichiarazione USO 2006, ultima presentata all'epoca della formulazione del listino), dalle quali ha ottenuto il prezzo di 14,19 Eurocent/minuto.

2.4.5. *Le valutazioni finali dell'Autorità.*

D18. L'Autorità richiama che i costi ed i volumi utilizzati ai fini della verifica del costo in oggetto sono riferiti alla Co.Re. 2007, ultima certificata.

D19. L'Autorità non ritiene condivisibili le valutazioni svolte da Telecom Italia le quali, a causa del meccanismo di calcolo utilizzato, conducono ad una sopravvalutazione del costo unitario. L'Autorità ha, viceversa, ritenuto più appropriato svolgere una valutazione sulla base dei dati di conto economico e capitale impiegato relativi al servizio in oggetto. L'Autorità ha verificato che i dati del conto economico relativo al servizio in oggetto mostrano un risultato, al lordo del capitale impiegato, negativo e corrispondente ad una redditività del capitale impiegato pari a circa il -9%.

Sulla base delle rivalutazioni svolte l'Autorità ha ottenuto un prezzo di 8,86 Eurocent/min (incrementato rispetto all'attuale prezzo unitario di 6,9 Eurocent/min). Tale prezzo consente la remunerazione dei costi 2007, incluso una ragionevole remunerazione del capitale impiegato. Va osservato che il servizio in oggetto vede nel 2008 e 2009 (nelle more della certificazione dei

---

un beneficio per tutti gli operatori e non solo per Telecom Italia, e pertanto deve essere escluso dai costi complessivi presi in considerazione". Telecom Italia, con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010, dichiara che i ricavi da conguaglio minimo garantito comprendono gli importi corrisposti dai detentori di apparati di Telefonia Pubblica di Telecom Italia per uso pubblico).

[7] Costi evitabili: i costi che l'impresa designata non sosterrebbe in assenza di obblighi di servizio universale (delibera n. 1/08/CIR, art. 1, comma 1, lettera c).

[8] Ricavi mancati: i ricavi che l'impresa designata non conseguirebbe in assenza di obblighi di servizio universale (delibera n. 1/08/CIR, art. 1, comma 1, lettera d).

relativi dati) un'ulteriore riduzione dei ricavi da altri operatori, probabilmente imputabile ad una riduzione del traffico svolto dagli apparecchi di telefonia pubblica da parte degli utenti finali (tale riduzione è particolarmente accentuata nel 2009). Rileva che a tale riduzione dei ricavi corrisponde una minore riduzione dei costi. I dati relativi al 2008 e 2009 appaiono, pertanto, confermare la necessità dell'aumento indicato dall'Autorità.

2.5. UTILIZZO DEI KIT (PORTE E CIRCUITI DI INTERCONNESSIONE) VERSO LA RETE DELL'OPERATORE TERZO

2.5.1. *Premessa.*

39. La componente economica relativa all'utilizzo dei Kit (porte e circuiti di interconnessione) remunera il costo sostenuto da Telecom Italia per le porte di accesso ed i circuiti di interconnessione *reverse* verso la rete dell'Operatore di destinazione impiegati per lo smaltimento del traffico del servizio di transito richiesto dagli OLO. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto un prezzo relativo all'utilizzo dei Kit per le chiamate verso rete fissa di Operatore terzo (porte e circuiti di interconnessione) pari a 0,1544 Eurocent/min e pari a 0,1904 Eurocent/min per le chiamate verso rete mobile di Operatore terzo, entrambi superiori al prezzo (unico valore per il transito verso rete fissa e mobile dell'Operatore di destinazione) riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, pari a 0,0808 Eurocent/min.

40. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato che l'utilizzo del Kit Reverse è stato calcolato tenendo conto dei costi allocabili al suddetto servizio come risultanti dalla Contabilità Regolatoria 2007 e dei minuti di utilizzo del *Kit Reverse* stimato al 2009.

2.5.2. *Le valutazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR.*

41. L'Autorità aveva rilevato che nella propria Offerta di Riferimento per il 2010 Telecom Italia ha separato le condizioni economiche per l'utilizzo dei Kit (porte e circuiti di interconnessione) nei casi in cui la chiamata sia diretta verso rete fissa dell'Operatore terzo da quelli in cui la chiamata è diretta verso rete mobile dell'Operatore terzo.

42. L'Autorità aveva preso atto della metodologia di determinazione dei prezzi per il 2010 utilizzata da Telecom Italia ma non aveva ritenuto l'utilizzo di costi 2007 rapportati a volumi 2009 appropriato ai fini delle valutazioni in oggetto. Alla luce di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e rilevato che Telecom Italia ha utilizzato i volumi stimati al 2009, l'Autorità aveva ritenuto che Telecom dovesse svolgere le proprie valutazioni utilizzando costi e volumi riferibili allo stesso anno contabile.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di utilizzare, ai fini del calcolo dei prezzi dei Kit Reverse nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo, i costi e i volumi riportati in Contabilità Regolatoria e relativi allo stesso anno?

2.5.3. *Le osservazioni degli Operatori alternativi.*

D20. Le osservazioni degli Operatori ricalcano quanto già espresso dagli stessi in merito alle condizioni economiche per i Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s e 155 Mbit/s. Si richiamano, in particolare, le osservazioni di cui ai punti D1 e D2.

D21. Alcuni Operatori hanno segnalato come, nella proposta di Offerta di Riferimento 2010, Telecom Italia abbia unilateralmente separato il contributo dovuto nel caso di chiamate verso rete fissa dell'Operatore terzo dal caso di chiamate verso rete mobile dell'Operatore terzo. Tali Operatori contestano la modifica apportata da Telecom Italia e chiedono all'Autorità che venga ripristinato un contributo unico, come presente nella precedente Offerta di Riferimento, di importo non superiore a quello approvato per il 2009.

D22. Diversi Operatori hanno segnalato come il servizio di transito delle chiamate verso numerazioni geografiche attestate sulla rete dell'Operatore terzo potrebbe essere offerto da Telecom Italia secondo condizioni di maggiore trasparenza. In particolare è stato evidenziato come sia Telecom Italia a scegliere l'autocommutatore a partire dal quale la chiamata è consegnata dalla rete di Telecom (operatore B) alla rete dell'Operatore di destinazione (operatore C). Tale scelta non è, pertanto, nota all'Operatore di origine della chiamata (operatore A). A tale riguardo un Operatore chiede che l'Autorità imponga a Telecom Italia di fornire, su richiesta dell'Operatore che utilizza il servizio di transito, indicazioni dei punti di interconnessione "reverse" con l'Operatore di destinazione, ciò al fine di una maggiore trasparenza circa l'effettivo servizio acquistato.

2.5.4. *Le osservazioni di Telecom Italia.*

D23. Alla luce degli orientamenti espressi nello schema di provvedimento posto a consultazione Telecom Italia ha fornito all'Autorità le valutazioni dei prezzi dei servizi in oggetto basate sui dati di costo e volumi relativi allo stesso anno.

D24. Telecom Italia ha rappresentato che i prezzi relativi al servizio del *Fascio Reverse* tengono conto del costo di più elementi: l'utilizzo della porta nella centrale di Telecom Italia, il circuito di interconnessione utilizzato per lo smaltimento del traffico e l'utilizzo della porta nella centrale OLO per la consegna della chiamata alla rete dell'Operatore di destinazione. Il costo per l'utilizzo della porta nella centrale di Telecom Italia e del flusso di interconnessione e le relative quantità sono state ricavate dai dati di Contabilità Regolatoria. Il costo per l'utilizzo della porta nella centrale OLO è variabile a

seconda che si tratti di un Operatore mobile o fisso. Telecom Italia ha pertanto ritenuto di differenziare i due costi definendo tariffe separate per OLO fisso e OLO mobile, sulla base di una determinata metodologia di calcolo[9]. I prezzi ottenuti da Telecom Italia, sulla base della Contabilità Regolatoria 2007, sono i seguenti:

costo unitario verso rete fissa = 0,194 Eurocent/minuto (+140% rispetto al 2009);

costo unitario verso rete mobile = 0,231 Eurocent/minuto (+186% rispetto al 2009).

Telecom Italia ha fornito le stesse valutazioni sulla base dei dati Co.Re. 2008 con aumenti dello stesso ordine di grandezza.

D25. Qualora si volesse definire un costo unitario unico fisso-mobile, utilizzando i dati di Telecom Italia si otterrebbero i seguenti valori:

i) Co.Re. 2007:

costo unitario = 0,210 Eurocent/minuto (+160% rispetto al 2009);

2.5.5. *Le valutazioni finali dell'Autorità.*

D26. L'Autorità ha analizzato nel dettaglio le voci di costo riportate da Telecom Italia, con particolare riferimento alla composizione del prezzo come somma del costo del servizio di *inoltro Reverse* (costo per l'utilizzo della porta nella centrale di Telecom Italia e del circuito di interconnessione con gli altri operatori) e del costo per l'utilizzo della porta nella centrale dell'OLO.

D27. L'Autorità rappresenta che, sulla base delle verifiche svolte sulla composizione dei costi/prezzi dei servizi di interconnessione in funzione dei costi/prezzi dei componenti di rete presente nella Co.Re., tutti i servizi di transito, indipendentemente dal livello gerarchico di interconnessione, si compongono delle prestazioni di commutazione (nei nodi di ingresso e di uscita dalla rete di Telecom Italia) e della prestazione di *inoltro Reverse*. Telecom Italia ha, a tale proposito, confermato che il costo dell'*inoltro Reverse* non viene, dalla stessa, computato ai fini della determinazione del prezzo OIR di transito. L'Autorità ritiene tuttavia più coerente che il prezzo del *Kit Reverse* remuneri Telecom

[9] L'algoritmo di calcolo proposto da Telecom Italia prevede una maggiorazione del prezzo del *Kit Reverse* verso OLO mobile legata al maggiore costo sostenuto da Telecom Italia nel caso di transito verso rete mobile. Secondo i dati forniti dall'incumbent, il prezzo richiesto dagli OLO per la fornitura di una porta per l'interconnessione verso rete mobile sarebbe più alto rispetto al caso di interconnessione verso rete fissa. Le due tariffe sono state così calcolate considerando il costo complessivo sostenuto da Telecom Italia e riportato nella Co.Re. come somma delle due componenti di costo verso rete fissa e rete mobile dell'Operatore terzo, ciascuna delle quali ottenuta come prodotto dei minuti di chiamate verso la rete (fissa o mobile) per la specifica tariffa.

Italia per il costo relativo all'utilizzo della porta di interconnessione nella centrale dell'OLO e non dell'*inoltro Reverse*. Quest'ultima componente dovrebbe viceversa contribuire al costo del servizio di transito, come deducibile dalle tabelle di composizione dei costi/prezzi dei servizi di interconnessione in funzione dei costi/prezzi equivalenti dei componenti di rete, riportate in allegato A alla delibera n. 180/10/CONS e in allegato B alla delibera n. 417/06/CONS. Da quanto indicato nelle medesime tabelle, il fascio *reverse* è uno dei componenti di base per i servizi di transito, secondo dei *routing factor* riportati nella Contabilità Regolatoria. L'Autorità tra l'altro rileva (come confermato da Telecom Italia) che tale componente di costo (l'*inoltro Reverse)* non era stata precedentemente imputata al servizio in oggetto (il precedente prezzo 2009 è pari a 0,0808 Eurocent/minuto). L'Autorità ritiene in conclusione che Telecom Italia debba includere tale voce di costo nel servizio di transito, in coerenza con la modalità di presentazione del costo unitario di quest'ultimo servizio in contabilità regolatoria. Si ritiene pertanto opportuno che Telecom Italia adotti detta modalità ai fini della predisposizione dei prezzi 2011.

D28. Inoltre, alla luce delle valutazioni svolte dall'Autorità nelle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS sulla definizione del mercato rilevante, nelle quali non vi sono indicazioni in merito alla separazione del mercato dei servizi di transito delle chiamate sulla base del tipo di rete di destinazione (fisso o mobile), si ritiene che il prezzo del *Kit Reverse* debba essere unico e comprensivo dei reali costi sostenuti da Telecom Italia.

D29. L'Autorità pertanto ha rivalutato il costo del *Kit Reverse* sulla base del costo medio sostenuto da Telecom Italia per la singola porta nella centrale dell'OLO, del numero medio annuo di *porte Reverse* attive e dei minuti annui di utilizzo del *Kit Reverse*. Al fine di tenere in considerazione il diverso prezzo richiesto dall'OLO per la porta verso la rete fissa o la rete mobile, il prezzo medio annuo della porta *Reverse* è stato opportunamente pesato sulla base del rapporto tra il numero di minuti annui di chiamate verso la rete fissa e verso la rete mobile dell'operatore terzo. Si richiama, per quanto premesso al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, che i costi ed i volumi sono stati riferiti alla Co.Re. 2007, ultima certificata.

D30. Sulla base delle valutazioni svolte l'Autorità ritiene che il prezzo del Kit *Reverse* per il 2010, indipendentemente dal tipo di rete dell'operatore di destinazione, debba essere pari a 0,086 Eurocent/minuto, con un aumento del 6,4% rispetto al valore approvato per il 2009 (0,0808 Eurocent/minuto).

D31. Con riferimento alla richiesta degli Operatori alternativi di ottenere da Telecom Italia indicazioni circa i punti di interconnessione "*Reverse*" con l'Operatore di destinazione, l'Autorità richiama quanto espresso nel punto 22 della delibera n. 42/09/CIR circa l'opportunità che Telecom Italia, tenuto conto della capillarità di interconnessione *reverse* della propria rete, gestisca i transiti nel rispetto del

principio della massima efficienza e renda trasparenti le tariffe applicate. Ciò potrebbe inoltre favorire un uso più efficiente e disaggregato delle risorse di rete, anche in considerazione del grado di interconnessione alla rete di Telecom Italia raggiunto dagli OLO. Tanto premesso, l'Autorità ribadisce l'opportunità che Telecom Italia fornisca, laddove richiesto, l'elenco dei nodi di interconnessione "*Reverse*" con gli Operatori di destinazione.

2.6. ACCESSO A SERVIZI DI EMERGENZA

2.6.1. *Premessa.*

43. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto una tariffa *flat* relativa all'interconnessione a livello SGU per l'accesso di abbonati dell'Operatore interconnesso ai servizi di emergenza 112, 113, 114 e 115 pari a 0,65 Eurocent/min, superiore a quelle riportate nell'Offerta di Riferimento 2009, approvate dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 0,5737 Eurocent/min per la fascia oraria di punta e 0,3835 Eurocent/min per la fascia oraria ridotta.

44. Telecom Italia ha inoltre previsto una tariffa *flat* relativa all'interconnessione a livello SGT distrettuale per l'accesso di abbonati dell'Operatore interconnesso ai servizi di emergenza 112, 113, 114 e 115 pari a 0,57 Eurocent/min, differente da quelle riportate nell'Offerta di Riferimento 2009, approvate dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 0,6274 Eurocent/min per la fascia oraria di punta e 0,4194 Eurocent/min per la fascia oraria ridotta.

45. Con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010, Telecom Italia ha comunicato che il costo del servizio di emergenza e pubblica utilità è stato calcolato a partire dai costi riportati nella Contabilità Regolatoria 2007 utilizzando i volumi di traffico verso tali numerazioni stimati per il 2009.

2.6.2. *Le valutazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR.*

46. Ai sensi dell'art. 12, comma 20, della delibera n. 179/10/CONS, Telecom Italia offre l'accesso ai numeri di emergenza e pubblica utilità, ai numeri di *customer care* di Telecom Italia sulla propria rete, nonché agli stessi servizi che fornisce alla propria clientela, a condizioni economiche trasparenti e non discriminatorie, in coerenza con i prezzi dagli elementi funzionali regolati dal meccanismo di controllo dei prezzi definito nella stessa delibera.

47. L'Autorità aveva verificato che il prezzo per l'accesso ai servizi di emergenza e di pubblica utilità via SGT proposto da Telecom Italia è pari al prezzo per il servizio di raccolta/terminazione a livello SGT di cui all'art. 17, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS, ovvero 0,57 Eurocent/minuto.

48. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha specificato che l'accesso ai servizi di emergenza e di pubblica utilità via SGU comporta caratteristiche di instradamento tali da comportare costi superiori alla semplice raccolta/terminazione delle chiamate a livello SGU, pari a 0,302 Eurocent/minuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS. In merito, come riportato nel paragrafo 33 della delibera n. 42/09/CIR, l'Autorità aveva rappresentato che per i servizi di emergenza risulta applicabile il modello di terminazione solo qualora il gestore del servizio remuneri a Telecom Italia i soli costi non coperti dal prezzo di terminazione versato alla stessa dall'OLO interconnesso. Nel caso in specie l'Autorità aveva evidenziato che l'Operatore di origine remunera Telecom Italia per i costi di terminazione a livello di singolo SGT, laddove viceversa la chiamata, consegnata da qualunque area gateway in Italia, richiede in una certa percentuale di casi una terminazione doppio SGT. A sua volta il centro servizi remunera Telecom Italia per i costi dell'interrogazione della Rete Intelligente, per gli oneri gestionali e operativi/progettuali correlati alla specifica configurazione del servizio richiesto e per i costi di terminazione non coperti dall'Operatore interconnesso (pari alla differenza tra terminazione doppio SGT e terminazione SGT). L'Autorità aveva ritenuto, in conclusione, che il modello adottato da Telecom Italia fosse coerente con quanto espresso nella delibera n. 27/08/CIR.

49. Tanto premesso, l'Autorità aveva preso atto della metodologia di determinazione dei prezzi per il 2010 utilizzata da Telecom Italia ma non aveva ritenuto l'utilizzo di costi 2007 rapportati a volumi 2009 appropriato ai fini delle valutazioni in oggetto. Alla luce di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS, e rilevato che Telecom Italia ha utilizzato i volumi stimati al 2009, l'Autorità aveva ritenuto che Telecom dovesse svolgere le proprie valutazioni utilizzando costi e volumi riferibili allo stesso anno contabile. Si riteneva altresì che Telecom dovesse riformulare il prezzo in coerenza con le tariffe di terminazione SGT e SGU fissate dalle delibere di analisi di mercato.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di utilizzare, ai fini del calcolo della tariffa per l'accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo, i costi e i volumi riportati in Contabilità Regolatoria e relativi allo stesso anno? Si condivide che Telecom debba riformulare il prezzo in coerenza con le tariffe di terminazione SGT e SGU fissate dalle delibere di analisi di mercato?

2.6.3. ***Le osservazioni degli Operatori alternativi.***

D32. Le osservazioni degli Operatori ricalcano quanto già espresso dagli stessi in merito alle condizioni economiche per i Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s e 155 Mbit/s. Si richiamano, in particolare, le osservazioni di cui ai punti D1 e D2.

D33. Un altro Operatore ha evidenziato che il livello del prezzo per l'accesso ai servizi di emergenza a livello di SGU proposto da Telecom Italia per il 2010 risulta superiore al valore *peak* del 2009[10]. L'Operatore ha rappresentato che l'Offerta di Riferimento 2009 prevedeva una maggiorazione del costo della tariffa di accesso ai servizi di emergenza a livello SGU rispetto alla tariffa di semplice raccolta SGU del 60%. Nell'OIR 2010 viceversa, a presunta parità di condizioni impiantistiche, tale maggiorazione raggiunge il 115%. Ad avviso dell'Operatore l'indicazione di quali sono gli SGU/SGT che svolgono la funzione di terminazione dei servizi di emergenza potrebbe consentire all'Operatore di collegarsi direttamente a tali SGU/SGT e quindi di sopportare il solo costo di terminazione a livello SGU. Alla luce di queste considerazioni, l'Operatore ha chiesto all'Autorità di effettuare tutte le verifiche necessarie a valutare la fondatezza dei prezzi proposti da Telecom Italia e di darne evidenza nel provvedimento definitivo.

2.6.4. *Le osservazioni di Telecom Italia.*

D34. Sulla base di quanto richiesto dall'Autorità nel corso del procedimento, Telecom Italia ha riformulato le condizioni economiche del servizio di accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità tenendo in considerazione, ai fini della determinazione del prezzo chiesto all'OLO per la terminazione della chiamata al centro servizi, i soli costi non remunerati dai centri servizi. Le valutazioni dei costi di terminazione sono coerenti, oltre che con gli effettivi instradamenti effettuati, con i prezzi fissati dall'Autorità per la terminazione a livello SGU/SGT e richiamati ai punti 15, 16 e 17 del presente provvedimento.

D35. Ciò premesso Telecom Italia, coerentemente con le specifiche richieste dell'Autorità, ha rappresentato che il costo del servizio di emergenza e di pubblica utilità a livello SGU, tenuto conto dei differenti instradamenti a partire dal punto di interconnessione ed utilizzando i dati di Co.Re. 2007, è pari a 0,525 Eurocent/minuto, con un incremento di circa il 9% rispetto al valore medio approvato per il 2009.

2.6.5. *Le valutazioni finali dell'Autorità*

D36. Per quanto premesso al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, l'Autorità ha utilizzato i costi ed i volumi riferiti alla Co.Re. 2007, ultima certificata. L'Autorità, svolte le proprie valutazioni, ritiene corretto il prezzo pari a 0,525 Eurocent/minuto per l'accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità con interconnessione a livello SGU.

---

[10] Nella sezione 14.3.2.1 della Offerta di Riferimento è riportato che "*la peculiarità dei servizi comporta possibili instradamenti differenti a partire dal punto di interconnessione, con conseguente differenziazione delle condizioni economiche rispetto alla semplice raccolta/terminazione delle chiamate a livello SGU*".

D37. Con riferimento alla richiesta di alcuni OLO di ottenere da Telecom Italia l'indicazione degli SGU/SGT che svolgono la funzione di terminazione dei servizi di emergenza, l'Autorità ha rilevato che la quota di minuti annui con terminazione a livello SGU delle chiamate di emergenza e di pubblica utilità è residuale (dell'ordine del centinaio di minuti) rispetto alla quota con terminazione a livello SGT. Nello specifico circa il 90% del traffico è terminato via singolo SGT, il 10% via doppio SGT. Ciò premesso si ritiene che la possibilità di individuare modalità di fornitura, da parte di Telecom Italia, di informazioni utili ad ottimizzare la consegna del traffico, ai fini della terminazione delle chiamate ai servizi in oggetto, possa essere considerata in sede di valutazione dell'OIR 2011.

2.7. SERVIZIO DI RACCOLTA PER IL TRAFFICO INTERNET IN DECADE 7 E CONSEGNA CON PROTOCOLLO DSS1

2.7.1. *Premessa.*

50. Il servizio di raccolta per il traffico Internet generato in modalità *dial up* e consegna con protocollo DSS1 consente all'Operatore interconnesso di raccogliere traffico originato da clienti attestati su rete Telecom Italia. Tale operatore utilizza a tal fine la numerazione, di cui è assegnatario, in decade 7 la quale è gestita con il modello di raccolta. Il servizio di consegna del traffico con protocollo DSS1 è definito come prestazione opzionale del servizio di raccolta del traffico Internet in decade 7 dalla sede del cliente Telecom Italia al Punto di Consegna (PdC) definito con l'Operatore.

51. Le condizioni economiche del servizio prevedono che l'Operatore remuneri Telecom Italia per:

    i) il servizio di raccolta del traffico dalla sede del cliente Telecom Italia allo SGU dove è presente il PdC;

    ii) la prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1;

    iii) l'interfaccia di accesso a 2 Mbit/s con protocollo DSS1;

    iv) il raccordo trasmissivo a 2 Mbit/s;

    v) il collegamento trasmissivo a 2 Mbit/s tra il PdC e il POP dell'Operatore;

    vi) il servizio di *Number Hosting*.

    Le condizioni economiche per il raccordo trasmissivo a 2 Mbit/s ed il collegamento trasmissivo a 2 Mbit/s tra il PdC e il POP dell'Operatore sono definite nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per i servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti *terminating*, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale).

Prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1: quota minutaria

52. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto una tariffa *flat* relativa alla prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1, (aggiuntiva al servizio di raccolta del traffico dalla sede del cliente Telecom Italia all'impianto SGU a cui si attesta il Punto di Consegna) pari a 0,079 Eurocent/minuto, differente da quelle riportate nell'Offerta di Riferimento 2009, approvate dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 0,0669 Eurocent/minuto per la fascia oraria di punta e 0,045 Eurocent/minuto per la fascia oraria ridotta.

Interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s: contributo di installazione e canone annuo

53. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto, per la fornitura dell'interfaccia di accesso con protocollo DSS1 a 2 Mbit/s, un contributo di installazione pari a 635,46 Euro, superiore a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 376,36 Euro e un canone annuo pari a 830,80 Euro, inferiore a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 923,08 Euro.

Number Hosting: canone annuo e contributo di attivazione

54. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto per il servizio di *Number Hosting*, relativo a singola numerazione in decade 7 assegnata all'Operatore, un contributo di attivazione pari a 892,82 Euro e un canone annuo pari a 2.462,23 Euro, entrambi invariati rispetto a quelli riportati nell'Offerta di Riferimento 2009, approvati dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR.

55. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato che i valori economici dei contributi e del canone per la fornitura dell'interfaccia di accesso con protocollo DSS1 a 2 Mbit/s sono stati determinati applicando ai prezzi approvati per il 2009 le stesse variazioni percentuali tra le condizioni economiche 2010 e quelle 2009 rilevate per i corrispondenti prezzi dei Kit a 2 Mbit/s (ciò a causa dell'assenza di volumi di kit in oggetto venduti agli OLO).

56. Nella stessa nota Telecom Italia ha confermato di applicare per il 2010, per il servizio di *Number Hosting*, le medesime condizioni economiche riportate nell'Offerta di Riferimento 2009 approvata dall'Autorità con delibera n. 42/09/CIR.

57. Con riferimento alla prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1 (quota minutaria) Telecom Italia non ha inizialmente fornito specifiche considerazioni sulla determinazione di tale contributo.

2.7.2. *Le valutazioni preliminari dell'Autorità sul servizio di Number Hosting di cui alla delibera n. 55/10/CIR.*

58. Per quanto concerne il servizio di *Number Hosting*, l'Autorità aveva verificato il mantenimento, nell'Offerta di Riferimento 2010 proposta da Telecom Italia, dei corrispondenti prezzi approvati per il 2009. Ciò appare condivisibile alla luce del fatto che, in linea con quanto proposto nelle delibere di consultazione relative all'approvazione delle Offerte di Riferimento per i mercati 1, 4 e 5, il costo della manodopera è rimasto invariato.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di mantenere per il servizio di Number Hosting i prezzi approvati per il 2009 in virtù della conferma, per il 2010, del costo orario della manodopera 2009?

2.7.3. *Le osservazioni degli Operatori alternativi.*

D38. Gli Operatori, in via generale, concordano con quanto previsto dallo schema di provvedimento in consultazione pubblica circa il mantenimento per il servizio di *Number Hosting* dei prezzi approvati per il 2009.

2.7.4. *Le osservazioni di Telecom Italia.*

D39. Telecom Italia, nel corso del procedimento istruttorio, ha dichiarato di condividere l'orientamento dell'Autorità di mantenere, nel 2010, per il servizio di *Number Hosting* le condizioni economiche approvate per il 2009.

2.7.5. *Le valutazioni finali dell'Autorità sul servizio di Number Hosting.*

D40. L'Autorità ritiene, per quanto premesso, di approvare i prezzi proposti da Telecom Italia.

2.7.6. *Le valutazioni preliminari dell'Autorità sul servizio di fornitura dell'interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s (canone annuo e contributo una tantum) di cui alla delibera n. 55/10/CIR.*

59. Ai sensi dell'art. 12, comma 18, della delibera n. 179/10/CONS, Telecom Italia fornisce un servizio aggiuntivo ed opzionale di consegna in modalità DSS1 con modalità trasparenti, non discriminatorie ed orientate ai costi. La consegna in modalità DSS1 non è limitata ai servizi di accesso ad Internet. La consegna in modalità DSS1 è fornita attraverso una interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s. Rilevato che la determinazione dei costi di installazione e del canone annuo dell'interfaccia di accesso è stata effettuata sulla base degli incrementi di costo previsti per i Kit di Interconnessione a 2 Mbps e considerato che l'Autorità aveva richiesto, per questi ultimi, la rivalutazione dei costi sulla base dei dati di Contabilità Regolatoria (punto 33), l'Autorità aveva ritenuto che il costo del servizio di consegna DSS1, relativamente al canone annuo ed al contributo di

installazione per la fornitura dell'interfaccia di accesso a 2 Mbit/s, dovesse essere rivalutato da Telecom Italia sulla base dello stesso criterio.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di richiedere a Telecom Italia di rideterminare i prezzi del servizio di consegna DSS1 applicando ai canoni e ai contributi le variazioni percentuali annue derivanti dalla rivalutazione dei canoni e dei contributi dei Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s secondo quanto specificato al punto 33?

2.7.7. ***Le osservazioni degli Operatori alternativi.***

D41. Le osservazioni degli Operatori ricalcano quanto già espresso dagli stessi in merito alle condizioni economiche per i Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s e 155 Mbit/s. Si richiamano, in particolare, le osservazioni di cui ai punti D1 e D2.

D42. Alcuni Operatori hanno evidenziato che il servizio in questione assume una specifica valenza nelle aree *digital divide*: il servizio "*dial up*" consente infatti di garantire la connettività dati nelle zone attualmente in *Digital Divide* ed è pertanto un servizio non sostituibile nelle suddette aree.

2.7.8. ***Le osservazioni di Telecom Italia.***

D43. Telecom Italia ha fornito le valutazioni del costo del servizio in oggetto sulla base delle indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR. Nello specifico Telecom Italia ha svolto i calcoli sulla base delle rivalutazioni effettuate nel precedente punto D9 relativo al Kit di Interconnessione a 2 Mbps (detta modalità è stata adottata a causa dell'assenza di volumi sottostanti il servizio in oggetto). Dal calcolo svolto è derivato, per l'interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s:

- un canone annuo pari a 912,31 Euro (-1,2% rispetto al 2009) ed un contributo di installazione pari a 395,23 Euro (+5% rispetto al 2009), su base Co.Re. 2007.

2.7.9. ***Le valutazioni finali dell'Autorità sul servizio di fornitura dell'interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s.***

D44. In linea con quanto premesso sull'utilizzo dei dati di Co.Re. 2007, ultima certificata, svolte le verifiche del caso l'Autorità ritiene di approvare le rivalutazioni fornite da Telecom Italia e sopra richiamate.

2.7.10. ***Le valutazioni preliminari dell'Autorità sul servizio di consegna del traffico con protocollo DSS1 (quota minutaria) di cui alla delibera n. 55/10/CIR.***

60. Analoghe considerazioni erano valse con riferimento alla prestazione opzionale di conversione di protocollo per la consegna del traffico con protocollo DSS1

(quota minutaria), laddove era stato richiesto che il prezzo fosse determinato sulla base di costi e volumi derivati dalla stessa Contabilità Regolatoria.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di utilizzare, ai fini del calcolo della tariffa per la consegna del traffico con protocollo DSS1 nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo, i costi e i volumi riportati in Contabilità Regolatoria e relativi allo stesso anno?

2.7.11. *Le osservazioni degli Operatori alternativi.*

D45. Le osservazioni degli Operatori ricalcano quanto già espresso dagli stessi in merito alle condizioni economiche per i Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s e 155 Mbit/s. Si richiamano, in particolare, le osservazioni di cui ai punti D1 e D2.

D46. Alcuni Operatori hanno ribadito quanto espresso al precedente punto riguardante il servizio di fornitura dell'interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s e cioè che il servizio "*dial up*" che l'*incumbent* fornisce agli OLO serve a garantire la connettività dati nelle aree in *Digital Divide*.

2.7.12. *Le osservazioni di Telecom Italia.*

D47. Telecom Italia ha riformulato le valutazioni economiche del servizio in oggetto sulla base delle indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR. Le valutazioni effettuate utilizzando i costi e i volumi presenti nella Co.Re. 2007 hanno fornito quanto segue:

- in base ai dati di Co.Re. 2007 il costo del servizio di conversione DSS1 è pari a 0,0621 Eurocent/minuto (+11% rispetto al valore medio tra *peak* e *off-peak* del 2009).

2.7.13. *Le valutazioni finali dell'Autorità sul servizio di consegna del traffico con protocollo DSS1 (quota minutaria).*

D48. L'Autorità ha verificato che il costo del servizio di conversione DSS1 proposto da Telecom Italia è pari al valore riportato nella Co.Re. 2007. In linea con quanto premesso sull'utilizzo dei dati di Co.Re. 2007, ultima certificata, l'Autorità ritiene di approvare le rivalutazioni fornite da Telecom Italia e sopra richiamate per la remunerazione dei costi di conversione del traffico al protocollo DSS1.

2.8. SERVIZIO DI RACCOLTA FORFETARIA (FRIACO)

2.8.1. *Premessa.*

61. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto per il servizio di Raccolta Forfetaria (FRIACO) un canone annuo, per capacità trasmissiva di 2 Mbit/s, pari a 13.308,65 Euro per interconnessione a livello di singolo SGU, 17.649,18 Euro per interconnessione a livello di SGU distrettuale e 17.735,04 Euro per interconnessione a livello di SGT distrettuale, tutti superiori rispetto a quelli riportati nell'Offerta di Riferimento 2009, approvati dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari rispettivamente a 11.440,51 Euro, 15.171,76 Euro e 15.245,56 Euro.

62. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato che il prezzo del servizio di Raccolta Forfettaria Friaco è stato calcolato sulla base dei risultati di Contabilità Regolatoria 2007 utilizzando i minuti stimati per il 2009.

63. La stessa società ha rappresentato che il costo del servizio a livello SGU è stato calcolato moltiplicando il costo minutario del servizio di raccolta via singolo SGU per i minuti (stimati al 2009) di traffico che interessano una porta a 2 Mbit/s relativamente alla tratta SL-SGU. Tale valore determina il costo medio della capacità offerta sulla tratta SL-SGU (si richiama in proposito che ai sensi della delibera n. 5/02/CIR il costo totale medio per flusso, relativo ad una certa tratta, è ottenuto come segue: Costo Medio Unitario * Numero di Minuti DO per flusso a 2 Mbit/s * Adjustment Ratio[11] + Costo Commercializzazione[12]).

64. La stessa metodologia è stata seguita per la Raccolta Forfetaria Friaco via singolo SGT in cui i minuti considerati sono quelli che impegnano la tratta SGU-SGT. I prezzi di raccolta minutari sono stati moltiplicati per i minuti di traffico che interessano una porta a 2 Mbit/s della catena impiantistica SGU-SGT. Questi ultimi sono stati ottenuti dividendo il numero di minuti stimati per il 2009 per il numero totale di flussi a 2 Mbit presenti sulle tratte SGU-SGT.

65. Applicando la metodologia sopra descritta per le varie tratte interessate si otterrebbe quanto segue:

    i) Tratta SL-SGU: 13.308,65 Euro;

    ii) Tratta SGU-SGU: 26.809,7 Euro;

    iii) Tratta SGU-SGT: 18.470,34 Euro.

66. Telecom Italia, ai fini della pubblicazione dell'Offerta di Riferimento 2010, ha ritenuto di pubblicare il prezzo su ottenuto per l'SGU e di limitare al 16,3%

[11] L'Adjustment Ratio è calcolato come il rapporto tra BHE (Busy Hour Erlang) del traffico Internet (pari a 0,73) e BHE del traffico fonia (pari a 0,36 a livello SGU, 0,45 a livello di doppio SGU distrettuale e 0,62 a livello di singolo SGT) e fornisce una misura del maggior utilizzo di risorse del traffico Internet rispetto al traffico di fonia.

[12] La percentuale da applicare al valore della catena impiantistica corretta con il fattore d'aggiustamento per determinare i costi commerciali è stata imposta dall'Autorità con delibera n. 5/02/CIR pari al 2%.

l'aumento per le altre due voci del canone annuo, proponendo rispettivamente per le tratte SGU-SGU e SGU-SGT un prezzo di 17.649,18 Euro e 17.735,04 Euro.

2.8.2. *Le valutazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR.*

67. Ai sensi dell'art. 12, comma 21, della delibera n. 179/10/CONS, Telecom Italia offre il servizio di raccolta forfetaria per internet *dial-up* disponibile al livello di interconnessione SGU e ai livelli di interconnessione SGD ed SGT, quest'ultimi coerentemente con gli obblighi imposti a Telecom Italia nell'ambito della regolamentazione dei servizi di transito. Il servizio prevede la configurazione opzionale di flussi minutari di trabocco, utilizzabili in modalità condivisa con altri servizi di raccolta vocale o *dial-up*.

68. Ai sensi dell'art. 12, comma 22, della delibera n. 179/10/CONS, i circuiti di interconnessione di raccolta su base forfetaria sono gestiti individualmente su indicazione dell'operatore richiedente. La trasformazione di fasci minutari in forfetari e viceversa avviene in 30 giorni ed è garantita da adeguate penali. Le condizioni economiche di tale servizio sono stabilite annualmente nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento, tenendo conto dei prezzi minutari dei servizi di raccolta e dei parametri di configurazione del servizio. Telecom Italia, in sede di approvazione dell'Offerta di Riferimento, presenta i dati di consumo minutario relativi all'impiego dei fasci forfetari da parte degli operatori alternativi.

69. L'Autorità aveva preso atto della metodologia di determinazione dei prezzi per il 2010 utilizzata da Telecom Italia ma non aveva ritenuto l'utilizzo di costi 2007 rapportati a volumi 2009 appropriato ai fini delle valutazioni in oggetto. Alla luce di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e rilevato che Telecom Italia ha utilizzato i volumi stimati al 2009, l'Autorità aveva ritenuto che Telecom Italia dovesse svolgere le proprie valutazioni utilizzando costi e volumi riferibili allo stesso anno contabile (ad esempio 2007 o 2008).

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di utilizzare, ai fini del calcolo dei prezzi per la raccolta Friaco nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo, i costi e i volumi riportati in Contabilità Regolatoria e relativi allo stesso anno?

2.8.3. *Le osservazioni degli Operatori alternativi.*

D49. Le osservazioni degli Operatori ricalcano quanto già espresso dagli stessi in merito alle condizioni economiche per i Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s e 155 Mbit/s. Si richiamano, in particolare, le osservazioni di cui ai punti D1 e D2.

D50. Alcuni Operatori hanno evidenziato come il servizio FRIACO che l'*incumbent* fornisce agli OLO riveste una valenza sociale al fine di fornire connettività "*dial up*" nelle zone attualmente affette da *Digital Divide*. Per tale ragione gli stessi chiedono che i prezzi dei canoni annui FRIACO (a livello SGU, SGU distrettuale e SGT distrettuale) sino riportati a valori non superiori rispetto a quelli approvati dall'Autorità per il 2009.

2.8.4. *Le osservazioni di Telecom Italia.*

D51. Telecom Italia, alla luce degli orientamenti espressi dall'Autorità nella delibera n. 55/10/CIR, ha svolto le valutazioni del costo del servizio basate sull'algoritmo di cui alla delibera n. 5/02/CIR e utilizzando costi e volumi relativi allo stesso anno contabile.

D52. Le rivalutazioni svolte da Telecom Italia, sulla base dei dati di Co.Re. 2007, forniscono i seguenti prezzi annui per porta per la fornitura del servizio di raccolta FRIACO:

i) Via SGU: 10.892,97 Euro (-4,8% rispetto al 2009);

ii) Via doppio SGU distrettuale: 21.322,21 Euro (+40,5% rispetto al 2009);

iii) Via singolo SGT: 15.394,30 Euro (+1% rispetto al 2009).

2.8.5. *Le valutazioni finali dell'Autorità.*

D53. L'Autorità rileva che il costo della raccolta FRIACO via doppio SGU distrettuale presenta un costo superiore alla raccolta via SGT. Ciò è legato all'elevato costo minutario della corrispondente raccolta SGU distrettuale (quest'ultimo servizio risente dell'elevato costo unitario dell'inoltro distrettuale). L'Autorità ritiene tuttavia ragionevole, alla luce dei costi degli altri due servizi, limitare l'incremento di costo di questo ultimo servizio al 16%.

D54. Sulla base delle valutazioni effettuate, l'Autorità ritiene di approvare i seguenti prezzi per il servizio FRIACO:

i) Costo porta FRIACO via SGU: 10.892,97 Euro (-4,8% rispetto al valore approvato per il 2009);

ii) Costo porta FRIACO via doppio SGU Distrettuale: 17.599,24 Euro (+ 16 % rispetto al valore approvato per il 2009);

iii) Costo porta FRIACO via SGT: 15.394,30 Euro (+1% rispetto al valore approvato per il 2009).

2.9. PORTABILITÀ DEL NUMERO TRA OPERATORI

2.9.1. *Premessa.*

70. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto per il servizio di portabilità del numero tra operatori:

   i) un contributo *una tantum* per singolo numero portato geografico pari a 9,04 Euro, superiore del 6,77% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 8,47 Euro;

   ii) un contributo *aggiuntivo una tantum* per ogni numero nel caso di tipologie di accesso multi numero pari a 1,43 Euro, superiore del 6,77% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 1,34 Euro;

   iii) un contributo *una tantum* per singolo numero portato non geografico pari a 9,04 Euro, superiore del 6,77% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 8,47 Euro.

71. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato che il valore del contributo *una tantum* per la NP (9,04 Euro) risulta incrementato del 6,77%, rispetto al valore riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, in conseguenza dell'incremento del costo orario del personale (da 46,22 Euro/ora a 49,35 Euro/ora).

72. Analoga considerazione si applica, secondo quanto rappresentato da Telecom Italia, al contributo *una tantum* per ogni numero aggiuntivo nel caso di NP relativa ad accessi multinumero (quest'ultimo aumentato da 1,34 Euro a 1,43 Euro).

2.9.2. *Le valutazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR.*

73. Ai sensi dell'art. 12, comma 24, della delibera n. 179/10/CONS, Telecom Italia fornisce la prestazione di portabilità del numero secondo i tempi e le modalità di cui alle delibere nn. 27/08/CIR, 41/09/CIR e successive modificazioni e garantisce la prestazione di reinstradamento delle numerazioni portate.

74. L'Autorità, alla luce degli orientamenti espressi nell'ambito della consultazione pubblica relativa all'Offerta di Riferimento ULL 2010 (delibera n. 16/10/CIR), aveva ritenuto di confermare il costo della manodopera approvato per il 2009 (46,22 Euro/ora). Ne era seguito quindi che Telecom Italia dovrà applicare, per il contributo *una tantum* per singolo numero portato geografico o non geografico e per il contributo aggiuntivo *una tantum* per ogni numero nel caso di tipologie

di accesso multinumero, le condizioni economiche approvate per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di ripristinare per il servizio di Number Portability i prezzi approvati per il 2009 in virtù della conferma, per il 2010, del costo orario della manodopera 2009?

2.9.3. ***Le osservazioni degli Operatori alternativi.***

D55. Sebbene alcuni Operatori condividano quanto proposto dallo schema di provvedimento in consultazione pubblica, altri Operatori ritengono che le condizioni economiche per il servizio di *Number Portability* vadano analizzate considerando l'utilizzo di un costo della manodopera efficiente e di importo inferiore rispetto ai 46,22 Euro/ora approvati dall'Autorità per il 2009. Secondo tali Operatori l'Autorità dovrebbe tener conto della maggiore efficienza acquisita da Telecom Italia nello svolgimento delle attività — con conseguente riduzione dei tempi medi impiegati per la gestione della portabilità di un numero — e dell'utilizzo di un costo della manodopera che consideri i costi realmente sostenuti dall'operatore dominante. L'effetto congiunto delle suddette ottimizzazioni dovrebbe portare alla riduzione dei contributi *una tantum* proposti da Telecom Italia.

D56. Con riferimento alle modalità e alle tempistiche secondo cui Telecom Italia fornisce la prestazione di portabilità del numero, è stato richiesto che Telecom Italia recepisca nell'Offerta di Riferimento per l'anno 2010 le procedure di *Number Portability* pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR, le cui specifiche tecniche sono state concordate nel *tavolo tecnico NP* e pubblicate dall'Autorità con Circolare dell'11 ottobre 2010. Nelle more dell'operatività delle procedure di *Number Portability* pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR, Telecom Italia dovrebbe applicare le procedure di NP concordate bilateralmente con ciascun OLO.

2.9.4. ***Le osservazioni di Telecom Italia.***

D57. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità di confermare, per il 2010, le condizioni economiche riportate nell'Offerta di Riferimento 2009.

2.9.5. ***Le valutazioni finali dell'Autorità.***

D58. Per quanto concerne il recepimento nell'Offerta di Riferimento per l'anno 2010 delle procedure di *Number Portability* pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR, l'Autorità ha emanato due circolari che disciplinano le modalità di passaggio alle nuove procedure. La Circolare dell'11 ottobre 2010 dispone che le procedure di *Number Portability* pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR, incluse le procedure di cessazione *standard* e cessazione con rientro in Telecom Italia,

sono implementate dagli Operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica per il tramite di numeri oggetto di portabilità, nel rispetto delle specifiche tecniche concordate nel tavolo tecnico NP e riportate nell'allegato 2 alla stessa Circolare. La Circolare del 27 ottobre 2010, visti gli esiti della audizione del tavolo tecnico NP del 12 ottobre 2010, ha definito quale data per lo *switch-off* delle procedure di NP il 7 febbraio 2011.

D59. Tanto premesso, Telecom Italia è, al pari di tutti gli operatori, destinataria delle disposizioni succitate. La stessa è, in particolare, tenuta a recepire le recenti disposizioni in tema di NP all'atto della ripubblicazione dell'OIR 2010 (e, di conseguenza, 2011).

D60. Con riferimento al costo orario della manodopera, l'Autorità richiama quanto indicato nella delibera n. 53/10/CIR di approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 4) per il 2010. In detta delibera l'Autorità ha rappresentato che, dall'applicazione dei *mark-up* di cui alla delibera n. 69/08/CIR sui dati di bilancio 2008 di Telecom Italia (in base al quale sono stati stimati i costi diretti), si ottiene un costo pieno della manodopera superiore a 46,22 Euro/ora (nello specifico si ottiene un valore del costo pieno della manodopera di 48,60 Euro/ora a partire da un costo diretto di circa 29 Euro). L'Autorità ha osservato che lo stesso costo diretto si ottiene, direttamente, dai dati di Co.Re. 2008. L'Autorità ha ritenuto tuttavia opportuno rivedere le percentuali dei *mark-up*, alla luce delle maggiori efficienze ottenute da Telecom Italia negli scorsi anni. L'Autorità, nelle more di ulteriori approfondimenti, ha ritenuto pertanto opportuno confermare, per il 2010, un costo pieno della manodopera pari a 46,22 Euro/ora (ciò corrisponde ad una riduzione di circa il 4% dell'incidenza del *mark-up* sul costo pieno della manodopera: l'incidenza assoluta passa da circa il 41% a circa il 37%).

D61. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità conferma l'orientamento indicato nello schema di provvedimento a consultazione in merito al ripristino per il servizio di *Number Portability* dei prezzi approvati per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR.

2.10. CARRIER PRESELECTION

2.10.1. *Premessa.*

75. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto per la prestazione di *Carrier Preselection*:

i) per singolo Operatore preselezionato:

(a) un costo per l'attività di configurazione del profilo dell'Operatore su SGT (per ciascuna centrale SGT) pari a 9,87 Euro, superiore a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 9,30 Euro;

(b) un costo per l'attività di configurazione del profilo dell'Operatore e di configurazione dell'instradamento su SGU (per ciascuna centrale SGU) pari a 14,80 Euro, superiore a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 13,92 Euro;

(c) un costo per le prove su SGU (per ciascuna centrale SGU) pari a 14,80 Euro, superiore a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 13,92 Euro;

ii) per singola linea preselezionata:

(a) un contributo *una tantum* per singola linea preselezionata, per l'attivazione della CPS su singolo accesso o per cambio profilo pari a 4,83 Euro, superiore a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 4,52 Euro.

76. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato che le variazioni di prezzo, rispetto al valore riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, su riportate (contributo *una tantum* per attivazione CPS su singolo accesso o per cambio profilo) derivano dall'incremento del costo orario del personale (da 46,22 Euro/ora a 49,35 Euro/ora).

2.10.2. *Le valutazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR.*

77. L'Autorità, alla luce degli orientamenti espressi nell'ambito della consultazione pubblica relativa all'Offerta di Riferimento ULL 2010 (delibera n. 16/10/CIR), aveva ritenuto di confermare il costo della manodopera approvato per il 2009 (46,22 Euro/ora). Ne era seguito quindi che Telecom Italia dovrà applicare, per le attività di cui al punto 75 (configurazione del profilo dell'Operatore su SGT, configurazione del profilo dell'Operatore e di configurazione dell'instradamento su SGU, prove su SGU, contributo una tantum per singola linea preselezionata, per l'attivazione CPS su singolo accesso o per cambio profilo), le condizioni economiche approvate per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di ripristinare per il servizio di Carrier Preselection i prezzi approvati per il 2009 in virtù della conferma, per il 2010, del costo orario della manodopera 2009?

2.10.3. ***Le osservazioni degli Operatori alternativi.***

D62. Le osservazioni degli Operatori sui prezzi per il servizio di *Carrier Preselection* ricalcano quanto già espresso dagli stessi in merito alle condizioni economiche per il servizio di *Number Portability*. Si richiamano, in particolare, le osservazioni sul costo della manodopera di cui al punto D55.

2.10.4. ***Le osservazioni di Telecom Italia.***

D63. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità di confermare, per il 2010, le condizioni economiche riportate nell'Offerta di Riferimento 2009.

2.10.5. ***Le valutazioni finali dell'Autorità.***

D64. L'Autorità richiama le valutazioni espresse sul costo orario della manodopera di cui al punto D60. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità conferma l'orientamento indicato nello schema di provvedimento a consultazione in merito al ripristino per il servizio di *Carrier Preselection* dei prezzi approvati per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR.

2.11. PROVE TECNICHE PER LA VERIFICA DELL'INTEROPERABILITÀ

2.11.1. ***Premessa.***

78. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto, per l'esecuzione delle prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità a 2 Mbit/s ed a 155 Mbit/s, la fornitura di un Kit di Interconnessione *una tantum* le cui condizioni economiche sono correlate alle corrispondenti condizioni economiche dei Kit di Interconnessione di base a 2 Mbit/s ed a 155 Mbit/s. In particolare Telecom Italia ha proposto per il Kit di interconnessione *una tantum* un contributo di attivazione pari all'analogo contributo del Kit di base di pari capacità trasmissiva ed un canone mensile pari ad 1/12 del canone annuo del corrispondente Kit di base.

79. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato che ai fini della determinazione dei canoni e dei contributi *una tantum* relativi alle prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità ha adottato la stessa metodologia utilizzata per la determinazione dei costi sottostanti il canone e il contributo del Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s e 155 Mbit/s.

2.11.2. ***Le valutazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR.***

80. Rilevato che la determinazione dei costi di installazione e del canone annuo è stata effettuata sulla base degli incrementi di costo previsti per i Kit di Interconnessione a 2 Mbps e considerato che l'Autorità aveva richiesto, per

questi ultimi, la rivalutazione dei costi sulla base dei dati di Contabilità Regolatoria (sezione 2.3), si era ritenuto che i costi per la fornitura dei Kit di Interconnessione *una tantum* dovessero essere rivalutati da Telecom Italia sulla base dello stesso criterio.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di richiedere a Telecom Italia di rideterminare i prezzi per i Kit di Interconnessione una tantum applicando ai canoni e ai contributi le variazioni percentuali annue derivanti dalla rivalutazione dei canoni e dei contributi dei Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s secondo quanto specificato al punto 33?

2.11.3. ***Le osservazioni degli Operatori alternativi.***

D65. Le osservazioni degli Operatori ricalcano quanto già espresso dagli stessi in merito alle condizioni economiche per i Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s e 155 Mbit/s. Si richiamano, in particolare, le osservazioni di cui ai punti D1 e D2.

2.11.4. ***Le osservazioni di Telecom Italia.***

D66. Telecom Italia ha riformulato i prezzi dei servizi in oggetto sulla base delle indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR. In applicazione della metodologia suddetta e nel richiamare le considerazioni svolte nella sezione 2.3 con riferimento alla rivalutazione dei costi dei Kit di Interconnessione, Telecom Italia ha fornito i seguenti prezzi:

i) Utilizzando la base Co.Re. 2007:

(a) canone mensile del Kit di Interconnessione una tantum a 2 Mbit/s pari a 294,34 Euro (-1,2% rispetto al 2009); tale canone è pari a 1/12 del canone annuale riportato nella sezione 2.3;

(b) contributo di attivazione del Kit di Interconnessione una tantum a 2 Mbit/s pari a 1.025,93 Euro (+5% rispetto al 2009), pari al contributo di cui alla sezione 2.3;

(c) canone mensile del Kit di Interconnessione una tantum a 155 Mbit/s pari a 5.110,86 Euro (-1,2% rispetto al 2009);

(d) contributo di attivazione del Kit di Interconnessione una tantum a 155 Mbit/s pari a 3.129,23 Euro (+5% rispetto al 2009).

2.11.5. ***Le valutazioni finali dell'Autorità.***

D67. In linea con quanto premesso sull'utilizzo dei dati di Co.Re. 2007, ultima certificata, svolte le verifiche del caso l'Autorità ritiene di approvare le rivalutazioni fornite da Telecom Italia e sopra richiamate.

2.12. ATTIVITÀ DI CONFIGURAZIONE DELLE CENTRALI

2.12.1. *Premessa.*

81. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto per la fornitura della prestazione di configurazione delle centrali:

    i) un costo per la stesura della procedura di configurazione, collaudo e aggiornamento banche dati (per singola centrale e per singola tecnica) pari a 329,71 Euro, superiore del 6,77% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 308,08 Euro;

    ii) un costo per l'intervento sulle centrali con esecuzione delle procedure di configurazione (per singola centrale) pari a 13,62 Euro, superiore del 6,77% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 12,76 Euro;

    iii) un costo per l'attuazione in centrale dell'instradamento del traffico relativo alla numerazione e verifica delle configurazioni (per singola centrale) pari a 13,62 Euro, superiore del 6,77% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 12,76 Euro.

82. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato che i prezzi delle configurazioni delle centrali sono stati incrementati del 6,77%, rispetto ai valori riportati nell'Offerta di Riferimento 2009, in conseguenza dell'incremento del costo orario del personale (da 46,22 Euro/ora a 49,35 Euro/ora).

2.12.2. *Considerazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR.*

83. L'Autorità, alla luce degli orientamenti espressi nell'ambito della consultazione pubblica relativa all'Offerta di Riferimento ULL 2010 (delibera n. 16/10/CIR), aveva ritenuto di confermare il costo della manodopera approvato per il 2009 (46,22 Euro/ora). Ne era seguito quindi che Telecom Italia dovrà applicare, per i contributi suddetti relativi alla prestazione di configurazione delle centrali, le condizioni economiche approvate per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di ripristinare per le attività di configurazione delle centrali i prezzi approvati per il 2009 in virtù della conferma, per il 2010, del costo orario della manodopera 2009?

2.12.3. *Le osservazioni degli Operatori alternativi.*

D68. Le osservazioni degli Operatori sui prezzi per l'attività di configurazione delle centrali ricalcano quanto già espresso dagli stessi in merito alle condizioni

economiche per il servizio di *Number Portability*. Si richiama, a tale proposito, quanto rappresentato al punto D55 sul costo orario della manodopera.

2.12.4. *Le osservazioni di Telecom Italia.*

D69. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità di confermare, per il 2010, le condizioni economiche riportate nell'Offerta di Riferimento 2009.

2.12.5. *Le valutazioni finali dell'Autorità.*

D70. L'Autorità richiama le valutazioni espresse sul costo orario della manodopera di cui al punto D60. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità conferma l'orientamento indicato nello schema di provvedimento a consultazione in merito al ripristino per le attività di configurazione delle centrali dei prezzi approvati per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR.

2.13. INTERVENTI A VUOTO PER SERVIZI DI ACCESSO, INTERCONNESSIONE A TRAFFICO E CONFIGURAZIONI

2.13.1. *Premessa.*

84. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto per gli interventi a vuoto per disservizi commutativi:

    i) un costo per la gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata dall'Operatore alternativo verso Telecom Italia pari a 15,41 Euro, immutato rispetto a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR;

    ii) un costo per la verifica tecnica (analisi/diagnosi/collaudo finale) della segnalazione pari a 92,44 Euro, immutato rispetto a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR;

    iii) un costo per l'intervento manutentivo per malfunzione su rete dell'Operatore pari a 92,44 Euro, immutato rispetto a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR.

85. Telecom Italia nella nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato di aver confermato i prezzi degli interventi a vuoto imposti con la delibera n. 42/09/CIR dall'Autorità in fase di approvazione dell'Offerta di Riferimento 2009.

2.13.2. ***Le valutazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR.***

86. L'Autorità aveva accertato che le condizioni economiche proposte da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento per il 2010 corrispondessero a quelle approvate per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR. Nel richiamare che la valutazione dei tempi necessari alle attività suddette era stata effettuata sulla base delle attività svolte considerando un costo orario della manodopera pari a 46,22 Euro, aveva ritenuto condivisibile la riproposizione dei prezzi 2009 alla luce del fatto che, come premesso, l'Autorità ritiene di dover confermare, per il 2010, il costo orario della manodopera approvato per il 2009.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di mantenere per gli interventi a vuoto i prezzi approvati per il 2009 in virtù della conferma, per il 2010, del costo orario della manodopera 2009?

2.13.3. ***Le osservazioni degli Operatori alternativi.***

D71. Le osservazioni degli Operatori sui prezzi per gli interventi a vuoto ricalcano quanto già espresso dagli stessi in merito alle condizioni economiche per il servizio di *Number Portability.* Si richiama, a tale proposito, quanto rappresentato al punto D55 sul costo orario della manodopera.

D72. Un Operatore in particolare ha richiesto all'Autorità di effettuare un supplemento di analisi al fine di definire in modo più accurato il prezzo degli interventi a vuoto basato su criteri di efficienza e ottimizzazione.

D73. Diversi Operatori, ritenendo che le prestazioni oggetto di remunerazione per gli interventi a vuoto correlati all'ULL siano del tutto simili rispetto a quelle effettuate per i servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazione delle centrali (ossia gestione del ticket da remoto, eventuale uscita del tecnico e verifica dell'assenza del malfunzionamento), hanno rappresentato che, a proprio avviso, gli importi indicati nell'OIR 2010 non sarebbero coerenti con quanto definito dalla delibera n. 69/08/CIR di approvazione dell'Offerta di Riferimento ULL, né con i valori scaturenti dal modello BU-LRIC come applicabile dal 1° Maggio 2010 (delibera n. 578/10/CONS), secondo il quale, per l'intervento di manutenzione a vuoto, sarebbe previsto un contributo pari a 74,99 euro.

D74. Un altro Operatore ritiene maggiormente appropriata la definizione di un *set* di differenti prezzi per gli interventi a vuoto, in modo da tener conto delle diverse modalità di intervento da parte di Telecom Italia caratterizzate da costi significativamente diversi. In tal senso, è stato richiesto che l'Offerta di Riferimento venga modificata disaggregando le componenti di costo, ovvero prevedendo l'addebito delle sole attività effettivamente presenti nell'intervento svolto.

D75. Un ulteriore elemento portato all'attenzione da parte degli Operatori riguarda le modalità di riscontro per l'OLO dell'effettiva presenza di un intervento a vuoto. Gli Operatori auspicano che possa essere introdotto il principio secondo il quale l'operatore *incumbent* possa fatturare il contributo di intervento a vuoto solo a valle della certificazione dell'effettiva assenza del guasto segnalato dall'OLO sulla rete di Telecom Italia. A tale riguardo gli Operatori hanno chiesto che Telecom Italia, prima di fatturare un intervento a vuoto, fornisca evidenza del verificarsi delle condizioni affinché ricorra una fattispecie di intervento a vuoto, indicando puntualmente le seguenti informazioni:

i) data e ora della segnalazione di malfunzionamento con richiesta di intervento;

ii) data e ora in cui è stata effettuata la verifica tecnico-amministrativa, con le relative evidenze;

iii) prova inequivocabile che la rete Telecom Italia è funzionante o che il malfunzionamento è indotto da cause non imputabili a Telecom Italia. In merito a tale ultimo onere probatorio gravante in capo a Telecom Italia, gli Operatori chiedono che la prova venga fornita in contraddittorio con l'Operatore interessato.

D76. Alcuni Operatori hanno rilevato infine che, ad avviso degli stessi, Telecom Italia applicherebbe una franchigia per interventi a vuoto pari al 2%, nonostante la delibera n. 42/09/CIR abbia fissato tale valore al 2,5%. Tali Operatori hanno chiesto che l'Autorità riconsideri il valore della franchigia per interventi a vuoto allineandolo ai valori di franchigia generalmente applicati a Telecom Italia per le penali dei servizi *wholesale*.

2.13.4. *Le osservazioni di Telecom Italia.*

D77. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità di confermare, per il 2010, le condizioni economiche riportate nell'Offerta di Riferimento 2009.

2.13.5. *Le valutazioni finali dell'Autorità.*

D78. L'Autorità richiama le valutazioni espresse sul costo orario della manodopera di cui al punto D60.

D79. In merito alla richiesta di alcuni Operatori alternativi secondo cui l'operatore *incumbent* dovrebbe fatturare il contributo di intervento a vuoto solo a valle della certificazione dell'effettiva assenza del guasto segnalato dall'OLO sulla rete di Telecom Italia, l'Autorità, in linea con quanto effettuato negli altri mercati all'ingrosso, ritiene proporzionato introdurre una specifica disposizione inerente l'obbligo di trasparenza delle fatture prodotte da Telecom Italia per interventi a vuoto, in linea con quanto già fatto in altri mercati regolamentati.

D80. L'Autorità richiama inoltre (con riferimento alla richiesta di cui al punto D74) che le specifiche attività coinvolte nel caso di intervento a vuoto relative al mercato in oggetto sono state definite nella delibera n. 42/09/CIR, punti 72 e 73.

D81. Con riferimento al valore di franchigia da applicarsi agli interventi a vuoto, l'Autorità richiama il paragrafo 74 della delibera n. 42/09/CIR, nel quale aveva ritenuto opportuno che tale franchigia fosse portata al 2,5% del numero totale degli interventi richiesti dall'Operatore.

2.14. FATTURAZIONE CONTO TERZI PER L'ACCESSO DI ABBONATI TELECOM ITALIA AI SERVIZI SU NUMERAZIONI NON GEOGRAFICHE DI ALTRO OPERATORE

2.14.1. *Premessa.*

87. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto, per la prestazione di fatturazione conto terzi relativamente all'accesso di propri abbonati a numerazioni non geografiche offerte sulla rete di altro Operatore, un prezzo pari a 2,07 Eurocent per ogni chiamata, indipendentemente dall'effettiva tariffa applicata al cliente. Tale prezzo è superiore a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 0,81 Eurocent per ogni chiamata.

88. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha inoltre previsto un contributo *una tantum* per ogni configurazione di scaglione tariffario associato a singola numerazione o centinaio non presente nelle griglie di prezzo pubblicate per i diversi codici pari a 15.000 Euro, immutato rispetto a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR.

89. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato che il valore previsto per la fatturazione conto terzi (2,07 Eurocent/chiamata), conformemente ai criteri di calcolo adottati per la definizione delle precedenti Offerte di Riferimento, è stato determinato sulla base dei costi (sostenuti per gli OLO) riportati nella Contabilità Regolatoria 2007. I costi riguardano le attività comprese nella fatturazione (personale e sistemi per la gestione dati ed emissione bollette), le attività di controllo e gestione frodi (personale e sistemi per gestione e controllo delle frodi sui servizi a traffico), il costo del capitale.

90. Il costo unitario per chiamata è stato ottenuto rapportando il costo, ottenuto come indicato al punto precedente, al numero di chiamate verso NNG degli OLO fatturate ai propri clienti (dato sempre relativo al 2007).

2.14.2. ***Le valutazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR.***

91. Alla luce di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS, l'Autorità non aveva ritenuto le informazioni comunicate da Telecom Italia sufficienti a verificare il rispetto del meccanismo di orientamento al costo. L'Autorità aveva ritenuto che Telecom Italia dovesse fornire maggiori dettagli contabili, riferiti ai dati di Contabilità Regolatoria, disaggregando i costi delle singole attività incluse nel servizio di fatturazione al fine di consentire la verifica del prezzo proposto.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di utilizzare, ai fini del calcolo del prezzo della fatturazione conto terzi nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo, i costi e i volumi riportati in Contabilità Regolatoria relativi allo stesso anno? Si condivide che le informazioni contabili fornite all'Autorità debbano consentire la disaggregazione dei costi delle singole attività svolte?

2.14.3. ***Le osservazioni degli Operatori alternativi.***

D82. Nel corso del procedimento istruttorio le osservazioni formulate dagli Operatori, i quali non ritengono giustificato l'aumento proposto da Telecom Italia, ricalcano quanto già espresso dagli stessi in merito alle condizioni economiche per i Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s e 155 Mbit/s. Si richiamano, in particolare, le osservazioni di cui ai punti D1 e D2.

D83. Un Operatore, in particolare, ha rilevato che, a proprio avviso, il prezzo del servizio di fatturazione dovrebbe essere calcolato in base al rapporto tra i costi di tutte le attività relative al servizio di fatturazione ed il numero totale di chiamate originate dai clienti di Telecom Italia e fatturate agli stessi, indipendentemente dalla titolarità della numerazione, sulla base dei principi di orientamento al costo e parità di trattamento. Contestualmente, secondo l'Operatore, l'Autorità, al fine di garantire il pieno rispetto dell'obbligo di parità di trattamento che grava attualmente su Telecom Italia, dovrebbe verificare l'entità del *transfer charge* relativo al servizio di fatturazione.

D84. Un altro Operatore, in relazione alla sezione relativa alle attività gestionali ed amministrative per la prevenzione delle frodi, ha rappresentato che Telecom Italia avrebbe unilateralmente modificato il contenuto della prima comunicazione di traffico sospetto, tra la versione OIR del 30 ottobre 2009 e quella del 15 gennaio 2010, trasformandola:

i) da "Tale comunicazione conterrà, *oltre alle evidenze documentali* le seguenti informazioni: numeri telefonici delle linee chiamanti (oscurate nelle ultime tre cifre nel rispetto del Dlgs. 196/2003 recante il Codice in

materia di tutela dei dati personali, tranne nel caso di frode da intromissione che sarà adeguatamente specificata), il periodo di riferimento del traffico svolto, la numerazione chiamata, l'importo complessivo e per singola numerazione (IVA esclusa)";

ii) a: "Tale comunicazione conterrà, oltre alla descrizione del fenomeno rilevato, *le seguenti evidenze documentali*: numeri telefonici delle linee chiamanti (oscurate nelle ultime tre cifre nel rispetto del Dlgs. 196/2003 recante il Codice in materia di tutela dei dati personali, tranne nel caso di frode da intromissione che sarà adeguatamente specificata), il periodo di riferimento del traffico svolto, la numerazione chiamata, l'importo complessivo e per singola numerazione (IVA esclusa)".

L'Operatore rappresenta che Telecom Italia qualificherebbe come evidenze documentali dei dati tecnici ("i numeri telefonici delle linee chiamanti, il periodo di riferimento del traffico svolto, la numerazione chiamata, l'importo complessivo e per singola numerazione") che, ad avviso dell'Operatore, non risultano idonei a verificare la presenza di fenomeni fraudolenti. L'Operatore ha richiesto, pertanto, che l'Autorità ripristini il testo contenuto nell'OIR 2010 nella sua versione del 30 ottobre 2009, di cui al punto D84.i).

D85. Lo stesso Operatore ritiene che l'art. 13 della delibera n. 179/10/CONS riguardanti la facoltà per Telecom Italia - a condizione che abbia presentato apposita denuncia all'Autorità Giudiziaria - di sospendere al massimo per quattro mesi l'obbligo di versamento di quanto incassato, costituisca la definitiva esplicitazione del concetto di "deroga", ex par. 60 della delibera n. 42/09/CIR, rispetto al principio generale che vieta la sospensione unilaterale della fatturazione e/o dei pagamenti nel regime di fatturazione conto terzi. L'Operatore non rileva alcuna ragione per la quale tale previsione normativa si debba accompagnare ad una parallela procedura di istanza di deroga all'Autorità riguardante la sospensione della prestazione di fatturazione. L'Operatore ha richiesto pertanto che l'Autorità disponga la integrale eliminazione del paragrafo 4.4.5. dell'OSI 2010.

D86. Un altro Operatore ha proposto che, qualora la comunicazione di presunta frode all'Operatore interconnesso non avvenga nelle modalità e nei tempi concordati, il traffico anomalo venga posto a carico dell'Operatore di accesso.

D87. E' stato evidenziato che il tavolo tecnico istituito a seguito della delibera n. 418/07/CONS è addivenuto alla redazione (in fase di sottoscrizione) da parte di più Operatori, tra cui la stessa Telecom Italia, di un protocollo d'intesa per la prevenzione e gestione delle frodi. Tale documento è volto a definire sia una procedura per il contrasto delle frodi che una procedura per la gestione delle partite economiche relative al traffico *wholesale* correlato ai fenomeni fraudolenti per chiamate verso NNG. Tanto premesso, un Operatore ritiene che

Telecom Italia debba adottare un comportamento, relativamente alla gestione del traffico fraudolento, ottemperante alle procedure concordate, oltre che alla regolamentazione vigente.

D88. Diversi Operatori, infine, hanno chiesto che nel documento di "Offerta di Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni geografiche di altro operatore 2010" venga nuovamente indicato il costo per le procedure di conciliazione, come avvenuto nelle precedenti pubblicazioni. Tale costo, ad avviso degli stessi Operatori, dovrebbe essere riportato ai valori 2009 o inferiori, cioè 141,74 Euro per lo svolgimento della procedura di "conciliazione di Telecom Italia", ed un costo di 186,04 Euro, per lo svolgimento della procedura di conciliazione presso i Corecom/Camera di Commercio.

2.14.4. *Le osservazioni di Telecom Italia.*

D89. Telecom Italia, sulla base delle indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR, ha fornito una valutazione del prezzo del servizio di fatturazione conto terzi basata su costi e volumi riferiti allo stesso anno. Telecom Italia ha rappresentato che i costi totali del servizio di fatturazione conto terzi sono composti come segue: costi del personale, costi dei sistemi informativi, costi del *software* e CRM, costi commerciali, costi della struttura e altri costi (quali metri quadri, dotazioni, ecc.). Le attività corrispondenti sono relative al controllo e alla gestione delle frodi e al processo di fatturazione *retail*.

D90. Dividendo il costo così individuato per il totale di chiamate fatturate per numerazioni non geografiche si ottiene, sulla base dei dati di Co.Re. 2007, un valore pari a 2,07 Eurocent/chiamata.

D91. Il dato da Co.Re. 2008, calcolato a parità di metodologia, è pari inoltre a 1,56 Eurocent/chiamata.

D92. Telecom Italia, come riportato al punto 14, ha previsto, nella sezione dell'Offerta di Riferimento 2010 inerente le attività gestionali ed amministrative per la prevenzione delle frodi, la possibilità di effettuare denuncia all'Autorità Giudiziarie e di proporre all'Autorità istanza di deroga alla fatturazione verso il cliente, nel caso in cui il traffico presuntivamente fraudolento non sia stato denunciato dal cliente ed in presenza di evidenze documentali della presunta frode.

2.14.5. *Le valutazioni finali dell'Autorità.*

D93. L'Autorità richiama che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della delibera n. 179/10/CONS, il prezzo del servizio di fatturazione conto terzi applicato per ogni chiamata include le seguenti attività soggette a contabilità separata:

i) La raccolta degli elementi di fatturazione;

ii) La gestione dei dati di fatturazione ed emissione bolletta;

iii) La verifica dei pagamenti e alimentazione dei sistemi di fatturazione e del credito;

iv) La gestione degli incassi;

v) La gestione dei reclami e la prevenzione delle frodi.

D94. L'Autorità ha verificato che, sulla base dei dati contabili 2007, il costo unitario del servizio di fatturazione conto terzi passa da 0,81 Eurocent/chiamata a 2,07 Eurocent/chiamata. Alla luce del rilevante incremento e tenuto conto che negli anni precedenti il prezzo di tale servizio era stato soggetto a *network cap*, l'Autorità ha ritenuto opportuno verificare il *trend* dei costi e volumi nel 2008 e 2009. L'Autorità ha verificato che, con tali dati contabili (e nelle more della loro certificazione), detto costo unitario presenta un *trend* in decrescita tra il 2007 ed il 2009. La riduzione del costo unitario tra il 2008 ed il 2009 è legata ad un decremento dei costi, rimanendo sostanzialmente stabile (sebbene in riduzione) il numero di chiamate. Ciò premesso, sebbene l'Autorità abbia ritenuto di utilizzare come base i dati di CORE 2007, al fine di consentire al mercato una maggiore prevedibilità dell'andamento dei prezzi del servizio in un arco temporale pluriennale, si è ritenuto opportuno, nel caso di specie, tener conto, ai fini della valutazione del costo unitario, dei *trend* di costo degli anni successivi 2008 e 2009. Tale impostazione implica pertanto un approccio basato sul recupero dei costi su base pluriennale.

L'Autorità ritiene pertanto di approvare un prezzo unitario, ottenuto sulla base dei dati contabili 2007-2008-2009, pari a 1,37 Eurocent/min. Tale valore potrà, in linea con l'approccio adottato, essere adeguato, nel 2011, alla luce degli esiti della certificazione delle contabilità 2008 e 2009 e dei dati di contabilità 2010.

D95. In merito a quanto segnalato al punto D84 sulla modifica del contenuto della prima comunicazione di traffico sospetto, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba ripristinare le condizioni di comunicazione riportate nell'OIR del 30 ottobre 2009 nel rispetto dell'art. 13, comma 11, della delibera n. 179/10/CONS, secondo cui la prima comunicazione deve "*consentire all'Operatore interconnesso di monitorare in tempo utile eventuali situazioni di frode*".Tale comunicazione conterrà, *oltre alle evidenze documentali*, le seguenti informazioni: numeri telefonici delle linee chiamanti (oscurate nelle ultime tre cifre nel rispetto del Dlgs. 196/2003 recante il Codice in materia di tutela dei dati personali, tranne nel caso di frode da intromissione che sarà adeguatamente specificata), il periodo di riferimento del traffico svolto, la numerazione chiamata, l'importo complessivo e per singola numerazione (IVA esclusa).

D96. Per quanto concerne le osservazioni formulate al punto D86 sulla necessità che Telecom Italia notifichi all'Operatore interconnesso la presunta frode secondo tempi certi , l'Autorità richiama la delibera n. 179/10/CONS, art. 13, commi 11, 12 e 13[13]. L'Autorità ha accertato il recepimento di tali disposizioni nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia, rilevando nella sezione 4.4.2 dell'OSI 2010 che la prima comunicazione, di "preavviso di ipotesi di frode", viene inviata entro 30 giorni dalla data di rilevazione del traffico sospetto, mentre la seconda comunicazione di conferma di ipotesi di frode viene inviata entro 135 giorni dalla data di rilevazione del traffico sospetto e contiene evidenza della presentazione dell'esposto denuncia all'Autorità Giudiziaria e l'importo esatto oggetto di sospensione dei pagamenti.

D97. In merito alla richiesta di un Operatore (punto D87) secondo cui Telecom Italia dovrebbe adottare un comportamento, relativamente alla gestione del traffico fraudolento, ottemperante alle procedure concordate nel tavolo tecnico istituito a seguito della delibera n. 418/07/CONS, si richiama che, indipendentemente da ogni accordo tra le parti, Telecom Italia è tenuta, in qualità di operatore SMP, ad ottemperare alle disposizioni relative al c.d. "modello della fatturazione conto terzi" come disciplinate nell'art. 2, comma 3, della delibera n. 42/09/CIR, nell'art. 13 della delibera n. 179/10/CONS e nelle successive delibere di approvazione delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia S.p.A. per gli anni a seguire.

D98. Con riferimento alla possibilità, introdotta da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento per il 2010, di richiesta all'Autorità di deroga alla fatturazione verso il cliente nel caso di presunta frode, l'Autorità richiama il punto 60[14] della delibera n. 42/09/CIR, il punto D5.21 (che lo richiama) e l'art. 13, commi 14 e 15, della delibera n. 179/10/CONS. L'art. 13, comma 14, della delibera n. 179/10/CONS, definisce il principio generale secondo cui "nel caso in cui il traffico presuntivamente fraudolento non sia stato denunciato dal cliente, è fatto divieto a Telecom Italia di sospendere la fatturazione al cliente o i pagamenti all'Operatore interconnesso. Quest'ultimo è debitamente informato, da Telecom

---

[13] Secondo i quali Telecom Italia fornisce, al fine di consentire all'Operatore interconnesso di monitorare in tempo utile eventuali situazioni di frode, una prima comunicazione tempestiva delle rilevazioni di traffico anomalo e, in seguito agli accertamenti necessari, la relativa conferma. Telecom Italia include, nell'Offerta di Riferimento, le tempistiche della prima notifica di sospetta frode e della seconda notifica di accertamento della frode di cui al comma precedente.

[14] "La normativa appare inoltre escludere, in genere, la possibilità per Telecom Italia di non fatturare ai propri clienti il traffico diretto a NNG ipoteticamente fraudolento, essendo la fatturazione al cliente un obbligo regolamentare cui Telecom Italia è soggetta in qualità di operatore dominante sull'accesso alla rete telefonica pubblica. Va a tale proposito sottolineato, anche con riferimento alla soluzione di alcuni casi di controversie tra Operatori da parte dell'Autorità, che qualora Telecom Italia producesse evidenze documentali di frode, potrebbe essere ritenuta accettabile una deroga a suddetto principio generale, i cui termini andrebbero valutati su base concreta (tipo di documentazione da esibire a cura di Telecom Italia, denuncia all'Autorità Giudiziaria, obblighi di parità di trattamento, ecc.)".

Italia, della sospetta frode in modo da poter agire nei confronti dei *Service Providers* ad esso attestati". Il primo periodo del comma 14, quindi, disciplina sia l'attività di fatturazione che di versamento dell'incassato. Il comma 15[15] introduce una deroga al primo periodo del comma 14 con riferimento al versamento all'OLO dell'incassato, qualora, in presenza di evidenze documentali idonee a far presumere l'esistenza di una frode, Telecom Italia abbia presentato al riguardo apposita denuncia all'Autorità giudiziaria. L'Autorità ritiene che tale deroga, in attuazione del considerato 60 della delibera n. 42/09/CIR, debba essere estesa con analoghe modalità, per coerenza, anche agli obblighi di fatturazione di Telecom Italia verso il cliente. Si ritiene altresì opportuno che l'Operatore titolare della Numerazione Non Geografica sia prontamente informato da Telecom Italia, della attuazione della deroga. Gli aspetti economici, concernenti la relazione tra Telecom Italia e l'Operatore titolare delle NNG, impattati dalla attuazione di tale misura potranno essere definiti in sede di approvazione dell'OIR 2011.

D99. Tanto premesso, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba integrare la sezione 4.4.5 del documento "Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di fatturazione conto terzi" relativo all'Offerta di Riferimento per il 2010 prevedendo che, nel caso in cui il traffico presuntivamente fraudolento non sia stato denunciato dal cliente ed a seguito della avvenuta presentazione della denuncia alla competente Autorità Giudiziaria da parte di Telecom Italia, quest'ultima sospenda la fatturazione al cliente per la durata di quattro mesi. Decorso tale termine in assenza di misure cautelari adottate da parte dell'Autorità Giudiziaria, Telecom Italia procede alla fatturazione del cliente. Telecom Italia informa tempestivamente e compiutamente il cliente e l'Operatore titolare della numerazione della sospensione della fatturazione per traffico presuntivamente fraudolento allegando copia della denuncia all'Autorità Giudiziaria.

D100. Relativamente alle condizioni economiche per le attività di gestione delle procedure di "conciliazione di Telecom Italia" e presso i CORECOM/Camera di Commercio, l'Autorità ritiene che, in virtù dell'obbligo di trasparenza imposto dalle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS a Telecom Italia, quest'ultima debba indicare, nella apposita sezione dell'Offerta di Riferimento, i prezzi

[15] "In deroga a quanto previsto dal primo periodo del precedente comma, qualora, in presenza di evidenze documentali idonee a far presumere l'esistenza di una frode, Telecom Italia abbia presentato al riguardo apposita denuncia all'Autorità giudiziaria, l'obbligo contrattualmente previsto di versamento dell'incassato, secondo le modalità definite al presente articolo, a favore dell'operatore alternativo interessato, è sospeso per la durata di quattro mesi. Decorso tale termine in assenza di misure cautelari adottate da parte dell'Autorità giudiziaria, il versamento dell'incassato è dovuto con gli interessi legali per il periodo di sospensione. Del tenore delle previsioni che precedono l'Autorità giudiziaria adita è resa edotta attraverso lo stesso atto di denuncia.".

richiesti per le prestazioni suddette. I costi delle procedure di conciliazione sono stati valutati dall'Autorità nella delibera n. 42/09/CIR (punto 66). In virtù del mantenimento per il 2010 del costo orario della manodopera approvato per il 2009, i costi delle procedure di conciliazione sono fissati ai corrispondenti valori del 2009 di cui alla delibera n. 42/09/CIR, art. 2, comma 4, ovvero pari a:

i) Procedura di conciliazione di Telecom Italia: 141,74 Euro;

ii) Procedura di conciliazione presso i Corecom/Camera di commercio: 186,04 Euro.

2.15. Ulteriori aspetti emersi durante il procedimento istruttorio.

2.15.1. *Le osservazioni degli Operatori.*

D101. Un Operatore ha rilevato come l'OIR 2010 proposta da Telecom Italia non definisca le condizioni tecniche di fornitura del servizio di interconnessione IP[16]. L'Operatore ha richiesto che l'Offerta di Riferimento sia adeguata indicando esplicitamente tale possibilità, sollecitando una rapida definizione delle interfacce e delle modalità tecniche di interconnessione in modalità IP, attraverso la ripresa dei lavori del suindicato Tavolo tecnico.

D102. Alcuni Operatori, con riferimento al servizio di transito distrettuale, hanno chiesto che siano imposte a Telecom Italia le seguenti ulteriori misure:

i) un limite temporale di 12 mesi all'emissione delle fatture da parte di Telecom Italia;

ii) l'integrazione dei dettagli di fattura relativi ai servizi a traffico tramite l'introduzione nella fattura stessa delle seguenti informazioni:

(a) una legenda dettagliata di ogni servizio a traffico fatturato: in particolare, per ogni "codice prodotto" presente in fattura, dovrebbe essere disponibile in legenda una descrizione sintetica del prodotto, il contratto e/o l'offerta cui si riferisce, la data di sottoscrizione del contratto o la data di pubblicazione dell'Offerta di Riferimento utilizzati da Telecom Italia per la valorizzazione del traffico;

(b) un dettaglio del servizio di transito fatturato suddiviso in funzione dell'Operatore verso cui è stato diretto il traffico ed in funzione del livello gerarchico di rete interessato dal transito del traffico;

[16] A tal riguardo, l'Operatore ha richiamato l'art. 12, comma 5, della delibera n. 179/10/CONS secondo cui, nelle more della conclusione del relativo Tavolo tecnico avviato dalla delibera n. 11/06/CIR, Telecom Italia fornisce i servizi di interconnessione IP secondo le modalità tecniche di fornitura attualmente già impiegate internamente alla propria rete.

(c) nel caso di contestazioni tra due Operatori che si scambiano il traffico in transito sulla rete di Telecom Italia, questa dovrebbe mettere a disposizione dell'Operatore che subisce la contestazione tutte le informazioni relative al traffico contestato e, in particolare, per ogni voce di traffico dovrebbe dettagliare: l'Operatore che effettua la contestazione, il servizio contestato (fornendo volumi, in termini di numero di chiamate e durata delle chiamate e tariffa riconosciuta dall'Operatore che effettua la contestazione), motivazione della contestazione, il livello di transito utilizzato;

D103. Un Operatore nel corso del procedimento istruttorio ha rappresentato una problematica relativa alla gestione da parte di Telecom Italia delle chiamate verso numerazioni geografiche portate su altro Operatore. L'Operatore ha rilevato che, nel caso venga instradata sulla rete di Telecom Italia una chiamata diretta verso una numerazione geografica portata su altro Operatore (con *originating* diverso dal *donor*):

i) se *l'originating* presenta come *B_Number*[17] il numero portato in chiaro (senza aver anteposto il Codice di *Routing Number* C60), Telecom Italia interroga il DB delle numerazioni portate, antepone il Codice di *Routing Number* C60 al *B_Number* ed instrada correttamente la chiamata verso la rete dell'Operatore *terminating*;

ii) se *l'originating* instrada la chiamata avendo già anteposto il Codice di *Routing Number* C60, Telecom Italia, a detta dell'Operatore, non accetterebbe la chiamata, ma, al contrario, la abbatterebbe.

L'Operatore richiede che Telecom Italia instradi correttamente le chiamate in ambedue le ipotesi, ovvero anche nei casi in cui sia già stato anteposto il Codice di *Routing Number* C60.

2.15.2. *Le osservazioni di Telecom Italia.*

D104. Telecom Italia ha rappresentato, nel corso del procedimento istruttorio che, con riferimento al punto D103, i propri sistemi gestiscono entrambe le tipologie di instradamento. Allo stato non risultano anomalie in tal senso.

2.15.3. *Le valutazioni finali dell'Autorità.*

D105. In merito al servizio di interconnessione IP (punto D101), l'Autorità richiama che ai sensi dell'art. 14, comma 2, della delibera n. 179/10/CONS, quest'ultimo deve essere disponibile nell'Offerta di Riferimento relativa all'anno 2011. Le condizioni tecniche di interconnessione recepiscono le specifiche tecniche che saranno definite a conclusione dei lavori del Tavolo Tecnico avviato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 11 della delibera n. 11/06/CIR. L'Autorità ha

[17] Numero di destinazione della chiamata.

verificato che l'Offerta di Riferimento per il 2011, pubblicata da Telecom Italia il 29 ottobre 2010, riporta alla sezione 9 le interfacce e l'architettura di interconnessione in tecnologia VoIP/IP[18].

D106. In merito alle questioni relative a possibili modifiche e miglioramenti dei processi di fatturazione (punto D102), l'Autorità, visto il livello di dettaglio delle tematiche ed alla luce delle attività in corso nel tavolo OTA-Italia, ritiene opportuno che la relativa discussione sia demandata ad apposite riunioni tecniche che potranno essere convocate d'ufficio o su istanza delle parti.

D107. Relativamente alla segnalazione riportata al punto D103 e relativa al transito delle chiamate verso numerazioni portate che presentano già il codice di *routing number* C60, l'Autorità preso atto di quanto rappresentato da Telecom Italia avvierà una specifica attività in caso di segnalazioni circostanziate sull'oggetto.

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1
(Approvazione dell'Offerta di Riferimento 2010 di Telecom Italia per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa -OIR)

1. Ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 6 della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 8, commi 4 e 6 della delibera n. 180/10/CONS, fatto salvo quanto previsto agli artt. 2, 3 e 4 del presente provvedimento, sono approvate le condizioni dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2010 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 16 giugno 2010.

[18] Telecom Italia specifica che l'effettiva disponibilità di tali servizi, nell'ambito dell'Offerta di Riferimento, è prevedibile nel corso del 2011, successivamente all'approvazione del provvedimento dell'Autorità a chiusura del procedimento tecnico-regolamentare avviato dalla delibera n. 11/06/CIR, anche allo scopo di assicurare la coerenza delle scelte architetturali e tecnologiche.

Articolo 2
(Modifiche dell'Offerta di Riferimento 2010 di Telecom Italia relativamente ai prezzi dei servizi soggetti ad orientamento al costo)

1. Telecom Italia riformula la sezione 8.1.2 dell'OIR 2010 prevedendo, per la funzionalità di commutazione telefonica nel nodo di Telecom Italia, le seguenti condizioni economiche:

    i) Kit interconnessione per 2 collegamenti trasmissivi a 2 Mbit/s (tabella 1):

        (a) Contributo di installazione: 1.025,93 Euro;

        (b) Canone annuo: 3.532,07 Euro.

    ii) Canale fonico a 2Mbit/s di ampliamento di fasci esistenti (tabella 1):

        (a) Contributo di installazione: 512,97 Euro;

        (b) Canone annuo: 1.766,03 Euro.

    iii) Kit interconnessione per collegamento trasmissivo a 155 Mbit/s (tabella 2):

        (a) Contributo di installazione: 3.129,23 Euro;

        (b) Canone annuo: 61.330,34 Euro.

2. Telecom Italia riformula la sezione 11.5 dell'OIR 2010 prevedendo un valore della *surcharge* per il servizio di raccolta da Telefonia Pubblica pari a 8,86 centesimi di Euro al minuto.

3. Telecom Italia riformula la sezione 12.3.2 dell'OIR 2010 prevedendo per l'utilizzo dei *Kit Reverse* verso la rete dell'Operatore terzo un prezzo pari a 0,086 centesimi di Euro al minuto.

4. Telecom Italia riformula la sezione 14.3.2.1 (tabella 10) prevedendo per il servizio di interconnessione per l'accesso di abbonati dell'Operatore interconnesso ai servizi di emergenza 112, 113, 114 e 115, le seguenti tariffe di terminazione:

    i) Via SGU: 0,525 centesimi di Euro al minuto;

    ii) Via singolo SGT distrettuale: 0,570 centesimi di Euro al minuto.

5. Telecom Italia riformula la sezione 15.2.4 dell'OIR 2010 prevedendo per il servizio di raccolta per il traffico *Internet* in decade 7 e consegna con protocollo DSS1 le seguenti condizioni economiche:

    i) Prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1 (tabella 13): 0,0621 centesimi di Euro al minuto;

ii) Contributo di installazione per l'interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s (tabella 14): 395,23 Euro;

iii) Canone annuo per l'interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s (tabella 14): 912,31 Euro.

6. Telecom Italia riformula la sezione 15.3.5 dell'OIR 2010 prevedendo per il servizio di raccolta forfetaria FRIACO le seguenti condizioni economiche per il canone annuo per capacità pari a 2 Mbit/s (tabella 16):

    i) A livello di singolo SGU: 10.892,97 Euro;

    ii) A livello di SGU distrettuale: 17.599,24 Euro;

    iii) A livello di SGT distrettuale: 15.394,30 Euro.

7. Telecom Italia riformula la sezione 16.2 dell'OIR 2010 (tabella 17) ripristinando per il servizio di portabilità del numero tra Operatori le condizioni economiche approvate dall'Autorità per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR.

8. Telecom Italia riformula la sezione 17.2 dell'OIR 2010 (tabella 18) ripristinando per il servizio di *Carrier Preselection* le condizioni economiche approvate dall'Autorità per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR.

9. Telecom Italia riformula la sezione 20.1 dell'OIR 2010 prevedendo per la fornitura del Kit di Interconnessione *una tantum* le seguenti condizioni economiche:

    i) Kit interconnessione *una tantum* a 2 Mbit/s (tabella 20):

        (a) Contributo di installazione: 1.025,93 Euro;

        (b) Canone mensile: 294,34 Euro.

    ii) Kit interconnessione *una tantum* a 155 Mbit/s (tabella 21):

        (a) Contributo di installazione: 3.129,23 Euro;

        (b) Canone mensile: 5.110,86 Euro.

10. Telecom Italia riformula la sezione 21.3 dell'OIR 2010 (tabella 22) ripristinando per le attività di configurazione delle centrali le condizioni economiche approvate dall'Autorità per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR.

11. Telecom Italia riformula la sezione 4.6 del documento "Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di fatturazione conto terzi" per il 2010 (OSI 2010) prevedendo, per la prestazione di fatturazione conto terzi relativamente all'accesso di propri abbonati a

numerazioni non geografiche offerte sulla rete di altro Operatore, il prezzo di 1,37 centesimi di Euro a chiamata.

12. Telecom Italia riformula la sezione 4.6 dell'OSI 2010 riportando le condizioni economiche per le attività di gestione delle procedure di conciliazione di cui alla delibera n. 42/09/CIR, art. 2, comma 4:

    i) Gestione della Conciliazione Paritetica di Telecom Italia: 141,74 Euro;

    ii) Gestione della Conciliazione presso CORECOM/Camere di Commercio: 186,04 Euro.

Articolo 3
(Ulteriori condizioni di offerta)

1. Telecom Italia fornisce, su richiesta dell'Operatore che utilizza il servizio di transito, indicazione dei punti di interconnessione "*reverse*" con gli Operatori di destinazione.

2. A partire dall'Offerta di Riferimento per il 2011, Telecom Italia include la voce di costo relativa all'inoltro *Reverse* nel prezzo del servizio di transito, in coerenza con la modalità di presentazione del costo unitario di quest'ultimo servizio in contabilità regolatoria.

3. Telecom Italia adegua l'OIR 2010 e successive alle vigenti disposizioni in materia di portabilità del numero.

4. Telecom Italia riformula la sezione 22.1 dell'OIR 2010 prevedendo per gli interventi a vuoto una franchigia del 2,5% del numero totale di interventi richiesti dall'Operatore, da intendersi applicata a ciascuna delle categorie di interventi riportate nella tabella 23.

5. Le fatture prodotte da Telecom Italia in merito agli interventi a vuoto sono adeguatamente dettagliate in relazione alle attività svolte, alla identificazione dell'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) ed alla evidenza che il guasto non è di competenza di Telecom Italia.

6. Telecom Italia riformula la sezione 4.4.2 dell'OSI 2010 ripristinando, per il contenuto della prima comunicazione di traffico presuntivamente fraudolento, quanto pubblicato nell'Offerta di Riferimento del 30 ottobre 2009, in ottemperanza alle disposizioni della delibera n. 179/10/CONS, art. 13, comma 11.

7. In deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 14 della delibera 179/10/CONS, qualora, in presenza di evidenze documentali idonee a far presumere l'esistenza di una frode, Telecom Italia abbia presentato al riguardo apposita denuncia all'Autorità giudiziaria, gli obblighi contrattualmente previsti di fatturazione al cliente finale sono sospesi per la durata di quattro mesi. Decorso tale

termine in assenza di misure cautelari adottate da parte dell'Autorità giudiziaria, Telecom Italia procede alla fatturazione del cliente. Telecom Italia informa tempestivamente e compiutamente il cliente e l'operatore titolare della numerazione oggetto della sospensione della fatturazione per traffico presuntivamente fraudolento allegando copia della denuncia all'Autorità giudiziaria.

8. Telecom Italia riformula la sezione 4.4.5 dell'OSI 2010 in ottemperanza a quanto previsto dal comma precedente.

Articolo 4
(Disposizioni finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e ripubblica l'Offerta di Riferimento 2010 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa per l'anno 2010, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

2. Le modifiche apportate alle condizioni economiche dei servizi di cui alla presente delibera decorrono a partire dal 1° gennaio 2010 salvo ove diversamente specificato.

3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 dicembre 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

10A15670

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2010.

Consultazione pubblica concernente la rinnovazione del procedimento relativo all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999. (Deliberazione n. 120/10/CIR).

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 17 dicembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il decreto 10 marzo 1998, recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;

VISTA la delibera n. 8/00/CIR del 1° agosto 2000, recante "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999", nonché tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento;

VISTE le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 249/2002 e n. 250/2002 del 14 gennaio 2002;

VISTA la delibera n. 5/03/CIR del 2 aprile 2003, recante "Esiti della rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 6 maggio 2003;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante “Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 2/05/CIR del 9 marzo 2005, recante “Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l’anno 1999”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005;

VISTA la delibera n. 67/05/CIR del 5 ottobre 2005, recante “Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l’anno 1999”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2005;

VISTA la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 aprile 2005 n. 203 concernente il riesame della portata del servizio universale in conformità dell’articolo 15 della direttiva 2002/22/CE;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 27 novembre 1996 n. 608 recante “Criteri di valutazione dei regimi nazionali di calcolo dei costi e di finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni e agli orientamenti agli Stati membri in merito al funzionamento di tali regimi”;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 3 settembre 1998 n. 494 recante “Supplemento alla comunicazione della Commissione del 27 novembre 1999 sui criteri di valutazione dei regimi nazionali di calcolo dei costi e di finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni e agli orientamenti agli Stati membri in merito al funzionamento di tali regimi (COM (96) 608);

VISTA la relazione della società NERA relativa a “Un quadro di analisi per l’eventuale istituzione di un fondo OSU (Obblighi di Servizio Universale) in Italia”, del mese di luglio 2000;

VISTA la relazione finale delle società ERCS-NERA-WIK del 28 luglio 2000 concernente: "L'esame della determinazione dei costi netti del Servizio Universale nel

settore delle telecomunicazioni in Italia presentata dalla Telecom Italia" e l'integrazione del 31 luglio 2000, concernente le valutazioni conclusive in merito ai benefici indiretti;

VISTO il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 3 ottobre 2005;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 7257/2003 dell'8 luglio 2003;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 535/2010 del 5 febbraio 2010;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di rinnovazione dell'istruttoria relativa all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999, pubblicata sul sito *web* dell'Autorità, in data 28 maggio 2010 e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 127 del 3 giugno 2010;

CONSIDERATO che, al fine di integrare la parte istruttoria relativa all'analisi di sostituibilità tra la telefonia fissa e mobile ed i relativi effetti sul meccanismo di ripartizione del costo netto per l'anno 1999, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 535/2010 del 5 febbraio 2010, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. E' indetta la consultazione pubblica relativa allo schema di provvedimento riportato nell'allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegati A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo 45 giorni dalla data di pubblicazione della delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera, priva degli allegati, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera, comprensiva degli allegati A e B, è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 dicembre 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

10A15671

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2010.

Consultazione pubblica concernente la rinnovazione del procedimento relativo all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2000. (Deliberazione n. 121/10/CIR).

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 17 dicembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il decreto 10 marzo 1998, recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;

VISTA la delibera n. 23/01/CIR del 21 novembre 2001, recante "Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2000", nonché tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 aprile 2005 n. 203 concernente il riesame della portata del servizio universale in conformità dell'articolo 15 della direttiva 2002/22/CE;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 27 novembre 1996 n. 608 recante "Criteri di valutazione dei regimi nazionali di calcolo dei costi e di finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni e agli orientamenti agli Stati membri in merito al funzionamento di tali regimi";

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 3 settembre 1998 n. 494 recante "Supplemento alla comunicazione della Commissione del 27 novembre 1999 sui criteri di valutazione dei regimi nazionali di calcolo dei costi e di finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni e agli orientamenti agli Stati membri in merito al funzionamento di tali regimi (COM (96) 608);

VISTA la relazione finale della società NERA del 2 agosto 2001 concernente: "L'esame della determinazione dei costi netti del Servizio Universale nel settore delle telecomunicazioni in Italia presentata dalla Telecom Italia";

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 7257/2003 dell'8 luglio 2003;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 243/2010 del 25 gennaio 2010;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 281/2010 del 26 gennaio 2010;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di rinnovazione dell'istruttoria relativa all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2000, pubblicata sul sito *web* dell'Autorità, in data 28 maggio 2010 e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 127 del 3 giugno 2010;

CONSIDERATO che, al fine di integrare la parte istruttoria relativa all'analisi di sostituibilità tra la telefonia fissa e mobile ed i relativi effetti sul meccanismo di ripartizione del costo netto per l'anno 2000, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 281/2010 del 26 gennaio 2010, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. E' indetta la consultazione pubblica relativa allo schema di provvedimento riportato nell'allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo 45 giorni dalla data di pubblicazione della delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera, priva degli allegati, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera, comprensiva degli allegati A e B, è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 dicembre 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

10A15672

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2010.

Consultazione pubblica concernente la rinnovazione del procedimento relativo all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002. (Deliberazione n. 122/10/CIR).

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 17 dicembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il decreto 10 marzo 1998, recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;

VISTA la delibera n. 16/04/CIR del 23 dicembre 2004, recante "Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002", nonché tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 aprile 2005 n. 203 concernente il riesame della portata del servizio universale in conformità dell'articolo 15 della direttiva 2002/22/CE;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 27 novembre 1996 n. 608 recante "Criteri di valutazione dei regimi nazionali di calcolo dei costi e di finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni e agli orientamenti agli Stati membri in merito al funzionamento di tali regimi";

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 3 settembre 1998 n. 494 recante "Supplemento alla comunicazione della Commissione del 27 novembre 1999 sui criteri di valutazione dei regimi nazionali di calcolo dei costi e di finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni e agli orientamenti agli Stati membri in merito al funzionamento di tali regimi (COM (96) 608);

VISTA la relazione finale della società Europe Economics, acquisita in data 31 marzo 2004, concernente la verifica del calcolo del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2002;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 7257/2003 dell'8 luglio 2003;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 644/2010 del 9 febbraio 2010;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di rinnovazione dell'istruttoria relativa all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002, pubblicata sul sito *web* dell'Autorità, in data 28 maggio 2010 e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 127 del 3 giugno 2010;

CONSIDERATO che, al fine di integrare la parte istruttoria relativa all'analisi di sostituibilità tra la telefonia fissa e mobile ed i relativi effetti sul meccanismo di ripartizione del costo netto per l'anno 2002, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 644/2010 del 9 febbraio 2010, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. E' indetta la consultazione pubblica relativa allo schema di provvedimento riportato nell' allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di 45 giorni dalla data di pubblicazione della delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera, priva degli allegati, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera, comprensiva degli allegati A e B, è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 dicembre 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

10A15673

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2010.

Consultazione pubblica concernente la rinnovazione del procedimento relativo all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2003. (Deliberazione n. 123/10/CIR).

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 17 dicembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" e, in particolare, l'art. 3;

VISTO il decreto 10 marzo 1998, recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;

VISTA la delibera n. 28/07/CIR del 28 febbraio 2007, recante "Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003", nonché tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 aprile 2005 n. 203 concernente il riesame della portata del servizio universale in conformità dell'articolo 15 della direttiva 2002/22/CE;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 27 novembre 1996 n. 608 recante "Criteri di valutazione dei regimi nazionali di calcolo dei costi e di finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni e agli orientamenti agli Stati membri in merito al funzionamento di tali regimi";

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 3 settembre 1998 n. 494 recante "Supplemento alla comunicazione della Commissione del 27 novembre 1999 sui criteri di valutazione dei regimi nazionali di calcolo dei costi e di finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni e agli orientamenti agli Stati membri in merito al funzionamento di tali regimi (COM (96) 608);

VISTA la relazione finale della società Europe Economics, acquisita in data 8 marzo 2006, concernente la verifica del calcolo del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2003;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 7257/2003 dell'8 luglio 2003;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 243/2010 del 25 gennaio 2010;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di rinnovazione dell'istruttoria relativa all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2003, pubblicata sul sito *web* dell'Autorità, in data 28 maggio 2010 e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 127 del 3 giugno 2010;

CONSIDERATO che, al fine di integrare la parte istruttoria relativa all'analisi di sostituibilità tra la telefonia fissa e mobile ed i relativi effetti sul meccanismo di ripartizione del costo netto per l'anno 2003, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 243/2010 del 25 gennaio 2010, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. E' indetta la consultazione pubblica relativa allo schema di provvedimento riportato nell'allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di 45 giorni dalla data di pubblicazione della delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera, priva degli allegati, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera, comprensiva degli allegati A e B, è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 dicembre 2010

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

10A15674

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2010-SON-253) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.